

**Memorie del Dipartimento di Giurisprudenza
dell'Università degli Studi di Torino**

Costanza Agnella

Disciplinare la donna, disciplinare la società

Educare al genere attraverso un'istituzione totale



**UNIVERSITÀ
DI TORINO**



Dipartimento di
Giurisprudenza



Giappichelli

Comitato scientifico:

Valeria Marcenò (*coordinatrice*)

Alessandra Algostino

Stefano Barbatì

Roberto Cavallo Perin

Maurizio Cavanna

Federico Consulich

Elena D'Alessandro

Riccardo de Caria

Paolo Gallo

Michele Graziadei

Enrico Grosso

Daniela Izzi

Barbara Lavarini

Anna Mastromarino

Pier Giuseppe Monateri

Simona Novaretti

Michele Rosboch

Michele Vellano

Annamaria Viterbo

Georgia Zara

Ilaria Zuanazzi



Costanza Agnella

Disciplinare la donna, disciplinare la società

Educare al genere attraverso un'istituzione totale



**UNIVERSITÀ
DI TORINO**



Dipartimento di
Giurisprudenza



Giappichelli

© Copyright 2025 – G. Giappichelli Editore - Torino
10124 Torino, Via Po, 21 - Tel. 011-81.53.111
<http://www.giappichelli.it>

ISBN/EAN 979-12-211-1423-2
ISBN/EAN 979-12-211-6326-1 (ebook)

© Copyright 2025 – Università degli Studi di Torino
10124 Torino, Via Verdi 8
www.collane.unito.it/oa/
www.openaccess@unito.it

ISBN/EAN 978-88-759-0374-9

Il presente volume è stato preliminarmente sottoposto a un processo di referaggio anonimo, nel rispetto dell'anonimato sia dell'Autore sia dei revisori (double blind peer review). La valutazione è stata affidata a esperti del tema trattato, nominati dal Comitato Scientifico della Collana in conformità al Regolamento delle pubblicazioni del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Torino. I revisori hanno formulato un giudizio positivo sull'opportunità di pubblicare il presente volume.

Opera finanziata con il contributo del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Torino.



G. Giappichelli Editore



Questo libro è stato stampato su
carta certificata, riciclabile al 100%



Stampa: Stampatre s.r.l. - Torino



Quest'opera è distribuita con Licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale
Non opere derivate 4.0 Internazionale

Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941, n. 633.

Le fotocopie effettuate per finalità di carattere professionale, economico o commerciale o comunque per uso diverso da quello personale possono essere effettuate a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da CLEARedi, Centro Licenze e Autorizzazioni per le Riproduzioni Editoriali, Corso di Porta Romana 108, 20122 Milano, e-mail autorizzazioni@clearedi.org e sito web www.clearedi.org.

A Lucia, Vincenzo e Flavio

Indice

	<i>pag.</i>
<i>Introduzione</i>	XIII
Capitolo I	
Il genere nell'internamento: approcci teorici e metodologici	
1. Teorie critiche della storia dell'internamento	1
2. Il metodo genealogico	5
3. Le istituzioni totali e il potere disciplinare	9
4. La categoria di genere nella storia dell'internamento	16
5. Istituzioni totali prima e dopo la nascita della prigione	23
6. Il campo delle istituzioni totali femminili: reti di relazione e residenze	29
7. Nota metodologica sulle fonti	35
Capitolo II	
“Pericolose e in pericolo”: il Ritiro del Buon Pastore dalla fondazione alla trasformazione in opera pia	
1. Classi pericolose a Torino nella prima metà dell'Ottocento	43
2. Il Ritiro del Buon Pastore di Torino	50
3. Dalle classi pericolose al Buon Pastore	55
4. Il modello monastico	61
5. La svolta postunitaria: il Buon Pastore come opera pia	68

Capitolo III

Il Buon Pastore come ente laico: innovazioni reali e simboliche

1. Le internate: “preservate”, “penitenti”, “educande”, “alienate”, “maddalene”	75
2. Il Regolamento dell’Istituto: innovare per conservare	78
3. Le corrigende e le altre: l’internamento semi-penale delle donne	81
4. La conflittualità nel campo dell’istituzione totale	89
5. “Forme di capitale” della Madre superiora	97

Capitolo IV

Il Buon Pastore dopo la riforma della beneficenza: regole, soggetti, sguardi

1. Una proliferazione di regolamenti e norme	103
2. Le giovani internate tra i numeri dell’istituzione (1886-1921)	119
3. Una lettura qualitativa delle devianze internate	136
4. Un punto di vista interno all’Istituto: “migliorare la donna per migliorare la società”	145
5. Sguardi esterni all’Istituto: ispettrici in visita	150

Capitolo V

Il Buon Pastore dall’avvento del Tribunale per i minorenni alle riforme dell’età repubblicana

1. La gestione dell’Istituto nel ventennio fascista	163
2. Il Tribunale per i minorenni tra modernizzazione e repressione	169
3. Le giovani internate tra i numeri dell’istituzione (1922-1943)	175
4. Il potere di normalizzazione all’opera: procedure di ingresso in Istituto	186
5. Il Buon Pastore nell’Italia repubblicana: dal modello familiare al modello assistenziale	205
6. Il Buon Pastore nel processo di deistituzionalizzazione	213

<i>Indice</i>	XI
	<i>pag.</i>
<i>Conclusioni</i>	227
<i>Bibliografia</i>	241

Introduzione

La storia del controllo sociale è informata dal genere. Donne e uomini sono stati sottoposti a forme di controllo sociale diverse, formali e informali. Ma non solo. Le modalità di esercizio del controllo appaiono genderizzate: in alcune sono rinvenibili elementi tradizionalmente maschili, in altre elementi tradizionalmente femminili. La razionalità e l'autonomia che costituiscono i pilastri fondamentali della Scuola classica del diritto penale sono estranee alla costruzione sociale del genere femminile. Ciò che socialmente è stato associato al femminile – l'emotività, l'irrazionalità, la dipendenza – è stato escluso dalle caratteristiche del soggetto giuridico moderno e, dunque, escluso sia dalla capacità di agire sia, in larga parte, dalla forma della penalità moderna per eccellenza: la prigionia¹.

In quest'ultimo caso non si tratta di un'esclusione formale: nei Paesi del Nord globale, anche in passato le donne erano sottoposte al diritto penale e potevano entrare in carcere per scontare una pena, ma, come noto, la reclusione delle donne si è immediatamente distinta come fenomeno marginale. Le donne rappresentano una minoranza nell'ambito della popolazione detenuta, così come dei tassi di criminalità, che sin dal sorgere delle pratiche di raccolta delle statistiche criminali sono stati largamente inferiori a quelli maschili². Gettando uno sguardo alla storia italiana recente, dagli anni Novanta del secolo scorso la percentuale delle detenute presenti negli istituti si è

¹ Una ricostruzione essenziale in questo senso si trova in M. GRAZIOSI, *Infirmas sexus. La donna nell'immaginario penalistico*, in *Democrazia e diritto*, 2, 1993, pp. 99-143.

² Nel 1870 le donne condannate erano undici ogni cento condannati in Italia: tra il 1870 e il 1873 le donne costituivano il 5-6% del totale della popolazione detenuta, cfr. S. MONTALDO, *Donne delinquenti. Il genere e la nascita della criminologia*, Carocci, Roma, 2019, p. 126; M. GIBSON, *Le prigioni italiane nell'età del Positivismo (1861-1914)*, Viella, Roma, [2019] 2022, pp. 78 ss. Nel 1873, le detenute erano 4.627 su una popolazione detenuta costituita da 75.578 persone, S. MONTALDO, *Donne delinquenti*, cit., p. 126. Secondo una statistica richiamata da Antonio Marro, un assistente di Cesare Lombroso, nel carcere delle Nuove a Torino le donne costituivano l'11,6% della popolazione reclusa nell'istituto tra il 1871 e il 1884, che nel periodo considerato era stata pari a 63.666 persone in totale, ivi, p. 157.

sempre attestata tra il 4 e il 5,4% del totale³. Ed è proprio l'esiguità numerica del fenomeno che ha inizialmente interrogato – e forse in una certa misura limitato – gli studi sulla reclusione e, più in generale, sulla criminalità femminile⁴. Da tempo, su spinta delle prospettive femministe, sono state avviate ricerche su criminalità e carcerazione femminile⁵ superando la mera questione della esiguità numerica. Infatti, come è stato acutamente osservato, «la domanda sul perché le donne delinquono meno degli uomini svela l'appartenenza di chi pone la questione ad una logica culturale dominante di tipo androcentrico»⁶, che inquadra il femminile come “eccezionale” o “altro dal maschile”. Ponendo al centro dell'indagine esclusivamente il controllo

³ M. MIRAVALLE, *Quale genere di detenzione? Le donne in carcere in Italia e in Europa*, in G. MANTOVANI (a cura di), *Donne ristrette*, Ledizioni, Milano, 2018, pp. 29-58. Al 31 agosto 2025, secondo i dati dell'Amministrazione penitenziaria, le donne erano 2.740 su 63.167, costituendo il 4,3% dei detenuti presenti in totale negli istituti penitenziari italiani, cfr. Ministero della Giustizia, Statistiche, Detenuti presenti – aggiornamento al 31 agosto 2025.

⁴ Per un inquadramento critico delle diverse elaborazioni teoriche sui tassi della criminalità femminile, storicamente inferiori a quelli maschili, cfr. G. FABINI, *Perché le donne delinquono meno degli uomini?*, in ASSOCIAZIONE ANTIGONE, *Dalla parte di Antigone. Primo rapporto sulle donne detenute in Italia*, Antigone, Roma, pp. 547-557.

⁵ Tra le ricerche empiriche condotte all'interno delle sezioni detentive che ospitano le donne cfr. E. CAMPELLI-F. FACCIOI-V. GIORDANO-T. PITCH, *Donne in carcere. Ricerca sulla detenzione femminile in Italia*, Feltrinelli, Milano, 1992; S. RONCONI-G. ZUFFA, *Recluse. Lo sguardo della differenza femminile sul carcere*, Ediesse, Roma, 2014; S. RONCONI-G. ZUFFA, *La prigionie delle donne. Idee e pratiche per i diritti*, Ediesse, Roma, 2020; E. SONNINI, *Sessualità e affettività femminile nello spazio detentivo. Un'etnografia comparativa*, in *Antigone. Semestrale di critica al sistema penale e penitenziario*, 2, 2022, pp. 29-50; E. SONNINI, *Dentro una sezione femminile “fantasma”*, in *Welfare e Ergonomia*, 2, 2024, pp. 27-42; E. SONNINI, *Il corpo detenuto delle donne: sito di controllo e spazio-margine. Il profilo estetico del “sembrare o meno una detenuta”*, in *Studi sulla questione criminale*, 2, 2024, pp. 29-50. Per la storia della carcerazione femminile in Italia cfr. S. TROMBETTA, *Punizione e carità. Carceri femminili nell'Italia dell'Ottocento*, il Mulino, Bologna, 2004; M. GIBSON, *Ai margini della cittadinanza: le detenute dopo l'Unità italiana (1860-1915)*, in *Storia delle donne*, 3, pp. 187-207; M. GIBSON, *Le prigioni italiane nell'età del Positivismo*, cit.

⁶ L. FADDA, *Differenza di genere e criminalità. Alcuni cenni in ordine ad un approccio storico, sociologico e criminologico*, in *Diritto penale contemporaneo*, 2012, p. 29. In questo senso, occorrerebbe comprendere più che altro «perché siano i maschi ad essere maggiormente coinvolti nella giustizia penale», T. PITCH, *Sesso e genere del e nel diritto: il femminismo giuridico*, in E. SANTORO (a cura di), *Diritto come questione sociale*, Giappichelli, Torino, 2010, p. 116. Sulla questione cfr. anche S. CIUFFOLETTI, *Le politiche legislative sulla detenzione femminile in Italia. Tra effettività e propaganda*, in *Studi sulla questione criminale*, 3, 2014, pp. 49-50.

esercitato nella sfera pubblica, di cui il diritto penale è massima espressione⁷, si rischia di nascondere il controllo sociale agito nei confronti delle donne nella sfera privata⁸.

Per sfuggire a questa logica, è necessario esplorare i nessi tra formale e informale, tra penale e privato-amministrativo nella storia del controllo delle donne “devianti”⁹. La reclusione appare infatti in continuità con le pratiche disciplinari a cui le donne sono state sottoposte negli spazi privati¹⁰.

Le istituzioni totali femminili costituiscono un luogo di osservazione privilegiato per comprendere tali nessi. Infatti, per secoli le donne sono state reclusi con finalità disciplinari all'interno di istituzioni che presentavano sia elementi del controllo formale, tipico della giustizia penale, sia elementi del controllo informale, tipico delle comunità domestiche¹¹. Tali istituzioni sono

⁷ Quantomeno con il passaggio all'età moderna; per una storia dell'evoluzione della penalità dalla giustizia penale negoziata alla giustizia penale di apparato cfr. M. SBRICCOLI, *Giustizia criminale*, in *Storia del diritto penale e della giustizia. Scritti editi e inediti (1972-2007)*, Giuffrè, Milano, 2009, pp. 3-44.

⁸ Per secoli il luogo del genere femminile è stato il «privato-domestico», inteso come luogo in cui le donne sono state private della libertà e destinate alla soddisfazione dei bisogni altrui, cfr. L. GIANFORMAGGIO, *Eguaglianza, donne e diritto*, il Mulino, Bologna, 2005, pp. 170 ss.

⁹ Per quanto gli studi sulla devianza femminile abbiano sempre costituito una minoranza in ambito criminologico. Nel campo della criminologia femminista molteplici ricerche si sono occupate di analizzare le modalità con cui la “devianza” delle donne è stata tradizionalmente indagata dai criminologi, evidenziando come questi ultimi abbiano contribuito a riprodurre i processi di naturalizzazione delle caratteristiche socialmente attribuite al femminile e al maschile, cfr. A. SIMONE, *La devianza femminile nell'ordine discorsivo criminologico e nella sociologia giuridico-criminale. Un approccio critico*, in C. RINALDI-P. SAITTA (a cura di), *Criminologie critiche contemporanee*, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 2018, pp. 209-231; a tal proposito è opportuno ricordare, senza alcuna pretesa di esaustività, le analisi critiche di D. KLEIN, *The Etiology of Female Crime: A Review of the Literature*, in *Issues in Criminology*, 2, 1973, pp. 3-30; C. SMART, *Donne, crimine e criminologia*, Armando, Roma, [1977] 1981; N.J. DAVIS-K. FAITH, *Women and the State: Changing Models of Social Control*, in J. LOWMAN-R.J. MENZIES-T.S. PALYS (a cura di), *Transcarceration: Essays in the Sociology of Social Control*, Gower, Aldershot, 1987, pp. 170-187.

¹⁰ M. GRAZIOSI, *Modelli normativi e disciplinari del femminile: una storia di lunga durata*, in D. ADORNI, E. BELLIGNI (a cura di), *Prove di libertà. Donne fuori dalla norma. Dall'antichità all'età contemporanea*, Franco Angeli, Milano, 2018, p. 171. Marina Graziosi si sofferma su questo tema in un contributo sulla storia del carcere domestico, noto come “carcere privato”, generalmente vietato, ma storicamente consentito nei confronti delle donne e dei minori, qualora agito dal marito o dal padre, *ivi*, p.177.

¹¹ Affine a quella natura di «ibrido sociale, in parte comunità residenziale, in parte organizzazione formale», già tematizzata da Erving Goffman con riferimento alle istituzioni totali,

state definite semi-penali¹² e risultano particolarmente interessanti poiché problematizzano la distinzione tra pubblico e privato nelle pratiche di controllo della devianza e della criminalità vera e propria. In alcuni contesti territoriali – come nel caso italiano – istituzioni che possono rientrare in questa categoria si sono affermate già dalla prima modernità¹³ e hanno per lungo tempo costituito un luogo privilegiato per sottoporre le donne a forme di controllo normalizzante¹⁴.

Questo lavoro intende offrire un contributo alla genealogia del controllo sociale delle donne, muovendo dall'analisi storico-sociologica del caso dell'Istituto del Buon Pastore di Torino. Si tratta di una istituzione totale femminile, fondata nel 1843 dall'Ordine delle suore di Nostra Signora della Carità di Gesù Buon Pastore di Angers, che con la sua lunga storia ha attraversato significativi cambiamenti giuridici e sociali, dall'epoca preunitaria agli anni Settanta del Novecento. L'affermazione del carcere disciplinare lungo il XIX secolo in Italia non ha sostituito le molteplici istituzioni segreganti che fino a quel momento avevano ospitato le donne non conformi alla norma, ritenute pericolose per la società. Il penitenziario si è più che altro affiancato ad altri istituti «che erano stati pensati per le donne in età moderna e che ancora erano presenti sulla scena: correzionali, conservatori, rifugi, asili per penitenti, ritiri per donne pericolanti e per fanciulle pericolate»¹⁵. Il Buon Pastore, infatti, non fu mai un carcere femminile, anche se il nesso con tale istituzione è segnato sin dal suo inizio, dato che l'Ordine delle suore che lo guidò venne impiegato anche all'interno di istituti penitenziari nel periodo della Restaurazione postnapoleonica, ad esempio a Roma¹⁶. Allo

E. GOFFMAN, *Asylums: i meccanismi dell'esclusione e della violenza*, Einaudi, Torino, [1961] 2010, p. 42.

¹² A. BARTON, *Wayward girls and Wicked Women: Two Centuries of Semi-Penal Control*, in *Liverpool Law Review*, 22, 2000, pp. 157-171; A. BARTON, *Fragile Moralities and Dangerous Sexualities: Two Centuries of Semi-Penal Institutionalisation for Women*, Aldershot, Ashgate, 2005.

¹³ S. COHEN, *The Evolution of Women's Asylums Since 1500. From Refuges for Ex-Prostitutes to Shelters for Battered Women*, Oxford University Press, New York, 1992; M. GRAZIOLI, *Infirmis sexus*, cit.

¹⁴ F. FACCIOLI, *Il «comando» difficile, Considerazioni su donne e controllo nel carcere femminile*, in T. PITCH (a cura di), *Diritto e rovescio. Studi sulle donne e il controllo sociale*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 1987, p. 132. Cfr. anche M. GIBSON, *Le prigioni italiane nell'età del Positivismo*, cit., p. 247.

¹⁵ S. TROMBETTA, cit., p. 13.

¹⁶ M. GIBSON, *Le prigioni italiane nell'età del Positivismo*, cit., pp. 248 ss. Per una ricognizione dell'impegno delle suore di Nostra Signora della Carità negli istituti penitenziari

stesso tempo, nell'Istituto l'ingresso avveniva per mezzo di provvedimenti formalizzati, spesso dell'autorità giudiziaria, mostrando connessioni, sovrapposizioni e contraddizioni tra diritto formale e pratiche informali di esercizio del potere disciplinare.

Inoltre, non solo l'istituzione appare informata dal genere, ma contribuisce essa stessa a costruirlo. Il "campo"¹⁷ delle istituzioni semi-penali consente di osservare la costruzione di un modello di femminilità differente da quello della maschilità che l'istituzione penitenziaria, tramite il processo di "differenziazione degli illegalismi"¹⁸, ha contribuito a produrre con l'affermazione della società borghese. Una "punizione" diversa costruisce infatti un modello identitario diverso. Gli attori del campo del Buon Pastore – la polizia, l'autorità giudiziaria, quella sanitaria, la Chiesa, le famiglie –, seppur connotati da differenze culturali e materiali, hanno praticato un controllo sociale differente dal penale ritenendolo maggiormente adatto a disciplinare le donne "diverse" «da quel secondo termine di paragone, l'uomo, che tradizionalmente coincide con l'unità di misura», nonché devianti rispetto a un modello di femminilità normativa¹⁹. Il potere disciplinare produce infatti soggetti devianti e soggetti conformi, istituendo al contempo la norma e la sua devianza. Questi processi sono particolarmente interessanti da osservare

ottocenteschi, non solo in Italia, cfr. A. SERRA, *Residuo della tradizione o laboratorio di sperimentazione? Congregazioni religiose e gestione delle carceri femminili italiane nel lungo Ottocento*, in *Giornale di Storia*, 38, 2021, pp. 1-30. Su specifici istituti o contesti nazionali cfr. M. JONES-L. RECORD, *Magdalene Laundries: The First Prisons for Women in the United States*, *Journal of the Indiana Academy of the Social Sciences*, 1, 2014, pp. 166-179; O. MARITANO-M.A. DEANGELI, *Un proyecto correccional femenino. Universo social y lógica institucional de la Cárcel del Buen Pastor, Córdoba 1892-1910*, in *Anuario de la Escuela de Historia Virtual*, 7, 2015, pp. 37-53; O. MARITANO-M.A. DEANGELI, *La cárcel correccional como agente cultural. Una aproximación al Buen Pastor (Córdoba, siglos XIX-XX)*, in *Descentrada*, 2, 2020, pp. 1-15; S. RATHGE SANT'ANNA-G. STANG, *A Política Famílistica no Sistema Carcerário Feminino no Brasil*, in *V Congresso Internacional de Política Social e Serviço Social: desafios contemporâneos. VI Seminário Nacional de Território e Gestão de Políticas Sociais. V Congresso de Direito à Cidade e Justiça Ambiental. Ordem Patriarcal de Gênero e Relações Sociais de Sexo*, 1, 2024, pp. 1-13.

¹⁷ Cfr. P. BOURDIEU, *Risposte. Per un'antropologia riflessiva*, Bollati Boringhieri, Torino, 1992.

¹⁸ M. FOUCAULT, *Sorvegliare e punire. Nascita della prigione*, Einaudi, Torino, [1975] 2014.

¹⁹ D. ADORNI, *Diverse in corpo e in spirito*, in D. ADORNI-E. BELLIGNI (a cura di), *Prove di libertà. Donne fuori dalla norma. Dall'antichità all'età contemporanea*, Franco Angeli, Milano, 2018, p. 16.

tra le mura del Buon Pastore, dato che le attività in esso svolte erano orientate principalmente alla rieducazione di ragazze minori di età. È proprio nei confronti delle giovani che i modelli femminili normativi e devianti vengono elaborati e imposti, svolgendo una funzione di educazione di genere, non solo materiale ma anche simbolica.

Il modello disciplinare promosso nel Buon Pastore prevedeva, come nelle istituzioni penitenziarie, la dimensione della reclusione, ancorché attenuata, poiché contemplava alcuni contatti con l'esterno, specialmente di carattere premiale. Tale modello disciplinare comprendeva anche una regolamentazione scritta, che divenne dettagliata solo quando nel 1868 l'Istituto diventò un'Opera pia e, conseguentemente, ebbe la necessità di formalizzare uno Statuto e un Regolamento. In ogni caso, anche dopo la laicizzazione – e conseguente burocratizzazione dell'ente – la gestione interna dell'Istituto rimase di competenza dell'Ordine delle suore. E questo dato rimase immutato sia quando il Buon Pastore divenne, qualche anno più tardi, un ente di diritto pubblico, sia nei decenni successivi sino al periodo fascista in cui nella struttura torinese venivano ospitate giovani destinatarie di provvedimenti restrittivi da parte del Tribunale per i minorenni, istituito con la legge del 1934. Il modello «familiare»²⁰ o «congregazionista»²¹ di gestione dell'Istituto si protrarrà fino all'Italia repubblicana quando, negli anni Sessanta e Settanta, verrà messo in discussione da tentativi di inserimento di educatrici e assistenti sociali nell'organico dell'Istituto, nell'ambito del processo di deistituzionalizzazione. La gestione del Buon Pastore ha fatto registrare nel corso della sua storia una crescente burocratizzazione, che si è affermata più che altro su un piano formale, amministrativo ed economico: ad eccezione dell'ultima fase della vita istituzionale, il mutamento delle norme giuridiche non ha inciso in modo significativo sul mutamento delle norme sociali. La gestione interna si è sempre fondata sulla moralizzazione e sulla promozione di un modello di femminilità docile, mansueta, mai “eccedente” rispetto alla norma.

“Penitenti”, “pericolanti”, “corrigende”, “traviate”: così venivano chiamate le giovani “devianti” internate nelle diverse fasi della storia dell'Istituto. I percorsi biografici che le conducevano a varcare le porte del Buon Pastore erano diversi, ma affini. Vi era l'internamento antecedente alla laicizzazione del 1868 che non era formalmente basato sul provvedimento di

²⁰ O «conventuale», F. FACCIOI, *Il «comando» difficile*, cit., p. 121.

²¹ S. MONTALDO, *Donne delinquenti*, cit., p. 25; A. SERRA, *Residuo della tradizione o laboratorio di sperimentazione?*, cit., p. 22.

un giudice o di una pubblica autorità, ma che era lasciato alla gestione privata di famiglie e gruppi sociali. Successivamente, gli ingressi in Istituto sono stati regolati sulla base delle leggi dello Stato, prima su provvedimento del giudice per “correzione paterna” o in base alle leggi di pubblica sicurezza che si sono avvicendate e, in seguito, dopo l’istituzione del Tribunale per i minorenni negli anni Trenta del Novecento, come detenzione amministrativa dei minorenni sulla base di un provvedimento di tale organo giudiziario. Si vedrà anche come la sfera della giustizia penale, soprattutto nel XX secolo, si sia intrecciata all’internamento delle giovani in Istituto, senza colonizzarlo. Le giovani internate a fini correzionali costituiscono il focus principale del lavoro, ma si è cercato di non tralasciare gli altri attori sociali che hanno abitato l’Istituto, per mettere in luce le dinamiche del campo di questa istituzione totale²². Al Buon Pastore vivevano infatti anche donne adulte che venivano internate con la motivazione del disagio psichico, le “alterate” o “alienate” di mente. Il ricovero, come si vedrà, spesso era fortemente voluto dalla famiglia di origine e consisteva in una reclusione di tipo manicomiale. Facevano inoltre ingresso in Istituto le “educande”: bambine e ragazze inviate dalle famiglie per ricevere una educazione dalle suore. Vi era poi una sezione dedicata alle donne che erano state effettivamente “riabilite”: le “Maddalene” convertite. Le donne che sceglievano di entrare in questa sezione, dopo essere passate da un’altra sezione dell’Istituto, prendevano i voti e continuavano a vivere al Buon Pastore fino alla fine della loro vita. La sezione Maddalene non era il fine ultimo per tutte, poiché tra gli scopi manifesti dell’Istituto il ritorno nella società esterna era il principale, ma per alcune costituiva una possibilità di vita, rappresentando per le altre un modello di femminilità riformata e normativa.

Il lavoro si articola in cinque capitoli.

Il primo capitolo inquadra l’approccio teorico adottato nell’ambito della ricerca empirica. Nell’ampia cornice della sociologia storica, la genealogia foucaultiana viene esplorata come metodo di indagine dell’esercizio del potere disciplinare nelle istituzioni totali. Il genere viene inquadrato come categoria di analisi della storia dell’internamento femminile, nel costante dialogo con il revisionismo storiografico sulla nascita della prigione e con i concetti elaborati dalle prospettive sociologiche, in particolare il concetto di campo del penitenziario. Nell’intersezione tra orizzonte teorico e

²² Affini alle dinamiche del campo del penitenziario, cfr. C. SARZOTTI, *Il campo giuridico del penitenziario: appunti per una ricostruzione*, in E. SANTORO (a cura di), *Diritto come questione sociale*, Giappichelli, Torino, pp. 181-238.

metodologia della ricerca, vengono inoltre tematizzate alcune questioni problematiche relative alla frammentarietà e alla parzialità del materiale archivistico analizzato.

Nel secondo capitolo viene esplorata la storia dell'Istituto del Buon Pastore a partire dalla sua fondazione nel 1843, contestualizzandola nelle iniziative di assistenza e controllo della popolazione marginale della città di Torino. Si analizza la prima fase dell'Istituto di reclusione, nella quale il Buon Pastore era assimilabile agli istituti di internamento femminile sviluppatisi nel contesto italiano sin dalla prima età moderna, soprattutto per la forte impronta monastica e per lo scarso, se non nullo, controllo pubblico sul medesimo. Dopo aver analizzato le caratteristiche dell'istituzione e delle giovani ivi recluse in questa fase originaria, ci si sofferma sul primo impatto prodotto sull'Istituto dalla riforma sulle opere pie del 1862, dopo l'Unità d'Italia.

Il crescente controllo statale sull'Istituto viene esplorato nel terzo capitolo, il cui focus è sui decenni che separano la riforma del 1862 dalla successiva del 1890, illuminando la soggettività femminile prodotta dalla nuova regolamentazione dell'Istituto, ma anche le questioni problematiche che attraversano l'Istituto in questa fase di passaggio. In questo frangente, le relazioni conflittuali tra gli attori del campo vengono approfondite, guardando ai conflitti interni allo staff – in particolare tra le autorità amministrative laiche dell'Istituto e l'Ordine religioso – ma anche ai conflitti tra le autorità dell'Istituto e le autorità statali, nel periodo della laicizzazione dell'Italia unita.

Il trentennio che prende avvio con la riforma delle istituzioni di beneficenza del 1890 e che si conclude agli albori dell'avvento del regime fascista è l'oggetto del quarto capitolo. Particolare attenzione viene attribuita all'impatto di tale riforma sulla copiosa attività di regolamentazione avviata nell'Istituto a cavallo tra Ottocento e Novecento, che ha consolidato il processo di burocratizzazione della gestione istituzionale. Inoltre, vengono presentate le principali caratteristiche delle giovani internate con finalità correzionali – le c.d. “corrigende” – con una panoramica quantitativa sulle infrazioni disciplinari da loro commesse, con le relative sanzioni, nonché sui premi che l'Istituto concedeva alle più “meritevoli”. Un'analisi qualitativa dei profili delle giovani consentirà di elaborare alcune riflessioni sui comportamenti etichettati come “devianti” dall'Istituto, al fine di comprendere le ideologie che informavano le pratiche correzionali a cui erano sottoposte le giovani internate. La gestione interna dell'Istituto viene inoltre approfondita attraverso i resoconti di alcune ispezioni condotte tra Ottocento e Novecento.

Nel quinto capitolo viene ricostruita la storia dell'Istituto con un'attenzione particolare alla produzione della legge sul Tribunale per i minorenni del 1934, focalizzandosi sul Buon Pastore nel periodo del regime fascista, analizzandone le evoluzioni sino all'Italia repubblicana e alla chiusura dell'Istituto alla fine degli anni Settanta. L'analisi quali-quantitativa di un campione di cartelle personali delle giovani correggendo internate tra gli anni Trenta e Quaranta consente di illuminare soggetti, pratiche, discorsi implicati nei processi selettivi che conducevano le ragazze a varcare le porte dell'Istituto. Il (lento) mutamento culturale e materiale della gestione delle internate nell'Italia repubblicana viene esplorato, focalizzandosi sugli elementi di rottura con il passato che, nel più ampio orizzonte di critica delle istituzioni totali, porteranno a conclusione l'esperienza istituzionale.

Il percorso genealogico che verrà tratteggiato consentirà di elaborare una riflessione conclusiva sulla portata contemporaneamente oppressiva e produttiva delle istituzioni totali per giovani donne, utile a comprendere alcuni aspetti del controllo sociale nell'attualità, soprattutto con riferimento al campo penitenziario.

Capitolo I

Il genere nell'internamento: approcci teorici e metodologici

SOMMARIO: 1. Teorie critiche della storia dell'internamento. – 2. Il metodo genealogico. – 3. Le istituzioni totali e il potere disciplinare. – 4. La categoria di genere nella storia dell'internamento. – 5. Istituzioni totali prima e dopo la nascita della prigione. – 6. Il campo delle istituzioni totali femminili: reti di relazione e resistenze. – 7. Nota metodologica sulle fonti.

1. Teorie critiche della storia dell'internamento

Comprendere in profondità l'internamento, con le sue caratteristiche e le sue funzioni, non può prescindere dalle riflessioni elaborate nell'ambito delle prospettive critiche sulla «nascita della prigione»¹, in particolare nell'ambito delle storiografie revisioniste sulla penalità². Tale filone si è affermato a partire dagli anni Settanta, ricostruendo (quasi)³ per la prima volta

¹ È questo il celebre sottotitolo del volume di M. FOUCAULT, *Sorvegliare e punire*, cit.

² Anche se sono molteplici e non sempre concordi le classificazioni degli autori da ascrivere a questo filone. Senza pretesa di esaustività alcune ricognizioni dei testi revisionisti si trovano in S. COHEN, *Visions of social control: crime, punishment and classification*, Polity Press, Cambridge, 1985; B. FORSYTHE, *Foucault's Carceral and Ignatieff's Pentonville – English Prisons and the Revisionist Analysis of Control and Penalty*, in *Policing and Society: An International Journal of Research and Policy*, 2, 1990, pp. 141-158; M. GIBSON, *Global Perspectives on the Birth of the Prison*, in *The American Historical Review*, 4, 2011, pp. 1040-1063; A. HOWE, *Punish and Critique. Towards a Feminist Analysis of Penalty*, Routledge, London, 1994; P. SPIERENBURG, *The Prison Experience. Disciplinary Institutions and Their Inmates in Early Modern Europe*, Amsterdam University Press – Amsterdam Academic Archive, Amsterdam, 2007 [1991]; per un'analisi critica interna al filone cfr. M. IGNATIEFF, *Stato, società civile ed istituzioni totali: una critica delle recenti storie sociali della pena*, in E. SANTORO (a cura di), *Carcere e società liberale*, Giappichelli, Torino, 2004, pp. 258-289.

³ Tra i *founding fathers* delle teorie critiche sulla nascita della prigione sono stati collocati Émile Durkheim e Georg Rusche e Otto Kirchheimer, cfr. A. HOWE, *op. cit.*, p. 4. La

la storia dell'avvento del penitenziario come una storia di controllo sociale, gettando una nuova luce sul mutamento delle forme della penalità e sulle funzioni latenti dei luoghi di internamento, celate dallo scopo manifesto di alleviare le sofferenze degli internati reintegrandoli nella società⁴. Michel Foucault si è focalizzato sul passaggio dai supplizi al penitenziario nella tarda modernità europea analizzando l'affermazione del potere disciplinare nella penalità e, in generale, nella società⁵. Dario Melossi e Massimo Pavarini hanno proposto una lettura marxista della storia del penitenziario nel contesto europeo e statunitense, partendo dal «processo storico-economico che Marx, nel primo volume del *Capitale*, chiama accumulazione “originaria” o “primitiva”», che avrebbe dato origine all'economia capitalista e alla formazione della classe del proletariato⁶. Per Michael Ignatieff l'avvento del

prospettiva sociologica di Durkheim, benché non esplicitamente critica, è stata valorizzata da teorici critici della penalità come D. GARLAND, *Pena e società moderna. Uno studio di teoria sociale*, Il Saggiatore, Milano, [1990] 1999, pp. 61-121, nonché da studiosi di orientamento marxista come S. SPITZER, *Review essay—the embeddedness of law: reflections on Lukes and Scull's “Durkheim and the Law”*, in *American Bar Foundation Research Journal*, 4, 1984, pp. 859-868. Più evidente precursore delle teorie critiche della penalità è: G. RUSCHE-O. KIRCHHEIMER, *Pena e struttura sociale*, il Mulino, Bologna, [1939] 1978. Quest'opera è stata particolarmente rilevante, nell'ambito del filone revisionista, per gli studi di Dario Melossi e Massimo Pavarini, così come per l'opera di Michel Foucault, poiché, come queste ultime, anch'essa si fonda sull'analisi delle pratiche concrete di esercizio del potere di punire, cfr. D. MELOSSI, *A New Edition of Punishment and Social Structure Thirty-Five Years Later: A Timely Event*, in *Social Justice*, 1, 2003, pp. 252-253. Per una lettura critica di *Pena e struttura sociale* cfr. anche D. MELOSSI, *Georg Rusche and Otto Kirchheimer: Punishment and Social Structure*, in *Social Justice*, 40, 1978, pp. 265-284.

⁴ La narrazione riformista del controllo sociale era stata sino ad allora preponderante, cfr. E. SANTORO, *Carcere e società liberale*, Giappichelli, Torino, 2004, 3 ss.; F. VIANELLO, *Sociologia del carcere. Un'introduzione*, II ed., Carocci, Roma, 2019, pp. 16 ss.; A.M. PLATT, *Salvare i bambini. L'invenzione della delinquenza minorile*, Meltemi, Milano, [1969], 2019, pp. 82 ss.

⁵ M. FOUCAULT, *Sorvegliare e punire*, cit.

⁶ D. MELOSSI-M. PAVARINI, *Carcere e fabbrica, Alle origini del sistema penitenziario*, il Mulino, Bologna, [1977] 2018, p. 15. Nell'opera gli autori rivisitano la teoria di Rusche e Kirchheimer sulla relazione tra forme della penalità e modi di produzione. Con l'avvento dell'economia capitalista il sistema penale avrebbe assunto una funzione di *less eligibility*: secondo questa prospettiva, la permanenza in carcere deve essere percepita come meno desiderabile rispetto alle condizioni di vita di un lavoratore dipendente. Al contempo, il carcere disciplinare deve addestrare i detenuti all'obbedienza, a tutti quei comportamenti richiesti ad un lavoratore subordinato. Prevedendo la privazione di un quantum di libertà di fronte alla violazione della legge penale, la detenzione diviene la pena per eccellenza in un sistema in cui il bene supremo è costituito dal lavoro umano misurato nel tempo. Come scrive Michel Foucault ne *La società punitiva* – non a caso considerato un testo particolarmente marxista, cfr.

penitenziario è espressione della strategia di «isolare una classe di criminali dalla classe di lavoratori, incarcerare la prima in modo da non corrompere l'industriosità della seconda»⁷, promossa da diverse ideologie di riforma del sistema penale in Inghilterra, radicate soprattutto in alcune correnti del protestantesimo e nel razionalismo utilitaristico⁸. David Rothman ha messo in relazione l'affermazione delle istituzioni carcerarie e dei riformatori giovanili negli Stati Uniti d'America con l'incremento della percezione di insicurezza nella società dopo la fine dell'epoca coloniale⁹. Il revisionismo storiografico si estende oltre i confini del penitenziario. Ad esempio, Anthony M. Platt si è occupato dell'invenzione della delinquenza minorile da parte del *child saving movement* negli Stati Uniti alla fine del XIX secolo, che ha contribuito «a creare istituzioni giudiziarie e correzionali specifiche per etichettare, trattare e gestire i minori problematici»¹⁰.

Questi autori si inseriscono nel solco della sociologia storica, che utilizza l'inedito degli eventi storici come materiale di analisi per offrire interpretazioni sociologiche delle società o di specifici contesti sociali¹¹. I revisionisti

S. ELDEN, *A More Marxist Foucault. Reading La société punitive*, in *Historical Materialism*, 4, 2015, pp. 149-168: «Proprio come il salario retribuisce il tempo durante il quale la forza lavoro è stata comprata da qualcuno, la pena risponde all'infrazione non in termini di risarcimento o di aggiustamento esatto, ma in quantità di tempo di libertà»: M. FOUCAULT, *La società punitiva. Corso al Collège de France (1972-1973)*, Feltrinelli, Milano, [2013] 2016, p. 83.

⁷ M. IGNATIEFF, *Stato, società civile ed istituzioni totali*, cit., p. 273.

⁸ M. IGNATIEFF, *Le origini del penitenziario: sistema carcerario e rivoluzione industriale inglese, 1750-1850*, Mondadori, Milano, [1978] 1982, pp. 53 ss.

⁹ D. ROTHMAN, *The Discovery of the Asylum. Social Order and Disorder in the New Republic*, Aldine de Gruyter, New York, [1971] 2002, p. xxxiv; in questo senso, sull'avvento della prigione negli Stati Uniti cfr. anche D. ROTHMAN, *Of Prisons, Asylums, and Other Decaying Institutions*, in *The Public Interest*, 1972, pp. 3-17.

¹⁰ A.M. PLATT, *op. cit.*, p. 103.

¹¹ M. MANN, *The Sources of Social Power. Volume I. A history of power from the beginning to A.D. 1760*, Cambridge University Press, New York, [1986] 2005. Sulla sociologia storica la letteratura è molto vasta: per una ricognizione delle declinazioni di questo filone adottate dagli autori classici della sociologia si rimanda a M. PACI, *Lezioni di sociologia storica*, il Mulino, Bologna, 2013. Sul dibattito che si è sviluppato attorno all'utilizzo della storia in sociologia cfr. il numero monografico de *The British Journal of Sociology*, a partire dal contributo critico di R. GOLDTHORPE, *The Uses of History in Sociology: Reflections on Some Recent Tendencies*, in *The British Journal of Sociology*, 2, 1991, pp. 211-230: cfr. l'introduzione di S. HILL-P. ROCK, *The uses of history in Sociology: a Debate. Editors' Introduction*, in *The British Journal of Sociology*, 1, 1994, pp. 1-2 e, tra i contributi a sostegno della sociologia storica, cfr. J.M. BRYANT, *Evidence and Explanation in History and Sociology: Critical Reflections on*

muovono dalla storia dell'avvento del penitenziario e più in generale del controllo sociale, per comprendere le funzioni del carcere nella società con l'obiettivo, utilizzando una celebre espressione di Foucault, di scrivere una «storia del presente»¹².

Gli studi più recenti che si collocano in questo filone hanno applicato i concetti fondamentali della sociologia del carcere nell'«articolazione di una riflessione a carattere comparativo non solo fra i diversi tipi di istituzioni totali, ma fra istituzioni carcerarie coeve così come fra quelle di tempi storici diversi»¹³. Adottando un approccio storico-sociologico, in questo lavoro si

Goldthorpe's Critique of Historical Sociology, in *The British Journal of Sociology*, 1, 1994, pp. 3-19; N. HART, *John Goldthorpe and the relics of sociology*, in *The British Journal of Sociology*, 1, 1994, pp. 21-30; N. MOUZELIS, *In defence of 'grand' historical sociology*, in *The British Journal of Sociology*, 1, 1994, pp. 31-36; M. MANN, *In praise of macro-sociology: a reprise to Goldthorpe*, in *The British Journal of Sociology*, 1, 1994, pp. 37-54.

¹² M. FOUCAULT, *Sorvegliare e punire*, cit., p. 34. In questo lavoro si fa principalmente riferimento alla letteratura sulla nascita della prigione nelle società occidentali. Per una ricognizione della letteratura che si è occupata dell'avvento e dello sviluppo della prigione con una prospettiva globale cfr. M. GIBSON, *Global Perspectives on the Birth of the Prison*, cit., pp. 1051-1063.

¹³ D. ALTOBELLI, *Lineamenti di una sociologia storica del carcere*, in *Sociologia. Rivista Quadrimestrale di Scienze Storiche e Sociali*, 1, 2020, p. 150. Molto sviluppata in svariati contesti internazionali, la sociologia storica sul carcere e, in generale, sulla penalità è in via di diffusione anche nel contesto italiano, per alcune recenti ricerche a titolo esemplificativo cfr. C. SARZOTTI, *Gli apaches nella Parigi della Belle époque: dispositivi iconici e campagne di moral panic*, in *Historia Magistra*, 30, 2019, pp. 47-71; G. CAPUTO, *Carcere senza fabbrica: povertà, lavoro forzato e welfare*, Pacini giuridica, Pisa, 2020; C. SARZOTTI, *Carcere disciplinare moderno e immaginario collettivo: il giornalismo d'inchiesta di Henry Mayhew nella Londra vittoriana*, in *Publifarum*, 32, 2020, pp. 1-22; C. SARZOTTI, *Il carcere tra disciplina e bio-potere nella prospettiva storico-sociologica*, in *Antigone, semestrale di critica del sistema penale e penitenziario*, 2, 2020, pp. 215-230; C. SARZOTTI, *Spunti per un'analisi storico-sociologica dell'homo rebellans in carcere: dalla presa della Bastiglia alla presa della pastiglia*, in *Antigone, semestrale di critica del sistema penale e penitenziario*, 2, 2020, pp. 83-108; C. SARZOTTI, *La costruzione della realtà penitenziaria: l'inchiesta sui bagni penali di Maurice Albohy durante la monarchia di Luigi (1830-48)*, in *Meridiana. Rivista quadrimestrale dell'Istituto meridionale di storia e scienze sociali*, 101, 2021, pp. 99-126; C. SARZOTTI, *Storia della penalità e modi di comunicazione*, Quaderni della rivista *Antigone, semestrale di critica al sistema penale e penitenziario*, Antigone, Roma, 2021; C. AGNELLA, *Continuità disciplinare nell'internamento femminile: due approcci storico-sociologici a confronto*, in *Antigone. Semestrale di critica al sistema penale e penitenziario*, 2, 2022, pp. 154-182; C. AGNELLA, *Breve storia della detenzione femminile*, in ASSOCIAZIONE ANTIGONE, *Dalla parte di Antigone. Primo rapporto sulle donne detenute in Italia*, Antigone, Roma, 2023, pp. 559-567; D. ALTOBELLI-F. TIBURSI, *Parere contrario: Profili sociologici di donne richiedenti la grazia (1949-1955)*, in *Sociologia del diritto*, 2, 2023, pp.

intende allargare lo sguardo ad altre istituzioni di internamento, parte di quell'«arcipelago carcerario» composto da tutte quelle istituzioni «ben oltre le frontiere del diritto criminale», che tuttavia hanno lo scopo di far «pesare sul minimo illegalismo, sulla più piccola irregolarità, deviazione o anomalia, la minaccia della delinquenza». Lo sviluppo, sul finire dell'*ancien régime*, di un modello di penalità fondato sul carcere disciplinare viene così collocato nel contesto di una «storia allargata della penalità»¹⁴, che comprende il «grande internamento»¹⁵ delle soggettività marginali in forme istituzionali diverse a partire dal XVI secolo¹⁶, particolarmente rilevante nello studio dell'internamento delle donne.

2. Il metodo genealogico

Tra gli studi critici sulla penalità, il metodo genealogico foucaultiano¹⁷ consente di analizzare in profondità la «natura strumentale e utilitaristica»

35-67; G. PETTI, *Salvare i bambini in Italia*, in *Materiali per una storia della cultura giuridica*, 2, 2023, pp. 435-461; I. FANLO CORTÉS-G. PETTI, *Giustizia minorile. Ascesa e declino del Tribunale per i minorenni in Italia*, Mondadori, Milano, 2025; C. AGNELLA, *Il carcere femminile in Italia: una storia di genere*, in S. HAREL-M. MISSIRIAN-V. PANCALDI (a cura di), *Femmes passe-murailles. Écrits et voix de prison*, Presses de l'Université Laval, Montréal, 2024, pp. 17-41.

¹⁴ C. LUCREZIO MONTICELLI-C.G. DE VITO, *Pluralità dei regimi punitivi: periodizzazioni, circolazioni, modelli cattolici*, in *Meridiana. Rivista quadrimestrale dell'Istituto meridionale di storia e scienze sociali*, 101, 2021, p. 9.

¹⁵ M. FOUCAULT, *Storia della follia nell'età classica*, BUR, Milano, [1961] 2019.

¹⁶ F. BRETSCHNEIDER-N. MUCHNIK, *Pour une vision globale de la prison*, in *Socio*, 14, 2020, pp. 7-18.

¹⁷ Elaborata da Foucault ispirandosi alla filosofia Nietzscheana, cfr. M. FOUCAULT, *Microfisica del potere. Interventi politici*, Torino, Einaudi, [1971] 1977, pp. 29 ss. Sulla genealogia di Michel Foucault come metodologia di analisi esiste una letteratura sconfinata, in questa sede, a titolo esemplificativo, si richiamano M. PERROT, *La lezione delle tenebre. Michel Foucault e la prigione*, in P.A. ROVATTI (a cura di), *Effetto Foucault*, Feltrinelli, Milano, 1986, pp. 153-164; M. DEAN, *Critical and Effective Histories: Foucault's Methods and Historical Sociology*, Routledge, London-New York, 1994; G. KENDALL-G. WICKHAM, *Using Foucault's Methods*, Sage, London, 1999, pp. 1-56; D. HOOK, *Genealogy, discourse, 'effective history': Foucault and the work of critique*, in *Qualitative Research in Psychology*, 2, 2005, pp. 3-31; D. GARLAND, *What is a "history of the present"? On Foucault's genealogies and their critical preconditions*, in *Punishment & Society*, 4, 2014, pp. 365-384; nel contesto italiano cfr. D. ALTOBELLI, *Lineamenti di una sociologia concettuale della pena. L'ipotesi della teologia penale e la prospettiva genealogica*, in *Sociologia. Rivista quadrimestrale di scienze storiche e sociali*, 2, 2020, pp. 80-88.

dell'internamento¹⁸. La più celebre storia critica dell'avvento del penitenziario, *Sorvegliare e punire*¹⁹, è infatti una ricerca genealogica, in cui il mutamento delle forme della penalità viene analizzato per gettare una luce sul carcere del "presente"²⁰.

Come noto, Foucault ha indagato la sparizione dei supplizi, delle pene corporali tipiche delle società di *ancien régime* messe in scena sulla pubblica piazza tra la fine del Settecento e l'inizio dell'Ottocento²¹. A seguito delle critiche mosse dai filosofi illuministi alla brutalità dei supplizi, divenuta insostenibile anche in conseguenza dell'affermarsi di una nuova sensibilità collettiva nell'età moderna²², il sistema penale è stato al centro di un significativo processo di riforma. Descritte da Foucault come una «economia politica del potere di punire»²³, le nuove forme penali non avrebbero ridotto l'intensità delle pene in termini quantitativi; piuttosto, ne avrebbero migliorato l'organizzazione²⁴. Secondo Foucault questo processo avrebbe condotto, nella prima metà dell'Ottocento, all'affermazione della prigione come

¹⁸ D. GARLAND, *Pena e società moderna*, cit., p. 176.

¹⁹ Considerata per molti versi il testo più influente nell'ambito degli studi revisionisti sul carcere, sul punto cfr. A. HOWE, *op. cit.*, p. 68; S. COHEN, *op. cit.*, p. 10.

²⁰ Il "presente" di Foucault era quello delle carceri francesi in rivolta, nelle quali, come sottolinea il filosofo, i detenuti contestavano non solo le strutture penitenziarie più fatiscenti, ma anche le prigioni modello contraddistinte da metodi di controllo rivolti all'"anima" del condannato, M. FOUCAULT, *Sorvegliare e punire*, cit., p. 19.

²¹ Nelle società di *ancien régime* ogni crimine era concepito come un attentato alla volontà del sovrano, che rappresentava la legge: violare la legge voleva dire violare la sovranità, qualunque reato si fosse commesso. Tramite un ribaltamento – il colpevole veniva punito con modalità molto simili a quelle da lui impiegate nella commissione del delitto – nel supplizio il reato veniva simbolicamente annullato, M. FOUCAULT, *Sorvegliare e punire*, cit., pp. 48-49.

²² Sul processo di civilizzazione si focalizza la celebre opera di N. ELIAS, *Potere e civiltà*, il Mulino, Bologna, [1983] 2024. La prospettiva di Elias è stata adottata dal sociologo Pieter Spierenburg per analizzare in chiave storico-sociologica l'evoluzione delle forme penali in età moderna, cfr. P. SPIERENBURG, *The Spectacle of Suffering: Executions and the Evolution of Repression from a Preindustrial Metropolis to the European Experience*, Cambridge University Press, Cambridge, 1984; P. SPIERENBURG, *The Prison Experience. Disciplinary Institutions and Their Inmates in Early Modern Europe*, Amsterdam University Press, Amsterdam Academic Archive, Amsterdam, [1991] 2007; P. SPIERENBURG, *Elias and the History of Crime and Criminal Justice: A Brief Evaluation*, in *IAHCCJ Bulletin*, 20, 1995, pp. 17-30; P. SPIERENBURG, *Punishment, Power, and History: Foucault and Elias*, in *Social Science History*, 4, 2004, pp. 607-636.

²³ M. FOUCAULT, *Sorvegliare e punire*, cit., p. 88.

²⁴ *Ibidem*.

«forma essenziale del castigo»²⁵. La pena detentiva presenta elementi – su tutti, l’obiettivo di disciplinare l’anima del condannato – affini alle teorie riformatrici sviluppatesi tra Settecento e Ottocento²⁶. Allo stesso tempo, la penalità del corpo non scompare, cambia forma: diviene una penalità dell’anima che passa attraverso l’addestramento e la sorveglianza del corpo²⁷.

L’affermazione della pena detentiva all’esito della riforma viene analizzata nella sua relazione con il mutamento delle politiche nei confronti degli “illegalismi”. Se nell’*ancien régime*, infatti, tutti gli strati della società «avevano ciascuno il proprio margine di illegalismo tollerato»²⁸, con l’avvento dell’economia capitalista e il trionfo della proprietà industriale, la nuova classe dominante, la borghesia, ha selezionato e definito come “criminali” gli illegalismi popolari, criminalizzando in primo luogo il diritto di proprietà²⁹. La produzione degli illegalismi delle classi popolari e la loro differenziazione dagli illegalismi della borghesia costituiscono dunque le principali funzioni, latenti, della nuova penalità.

Questa prima sintesi conduce a richiamare la radicale differenza che intercorre tra la genealogia foucaultiana e la storiografia tradizionale³⁰. La

²⁵ Ivi, p. 125.

²⁶ Peraltro, l’internamento non costituiva necessariamente l’unico esito possibile del processo di riforma del sistema penale: alcuni riformatori del XVIII secolo appoggiavano i lavori di pubblica utilità come forma penale che avrebbe consentito la riparazione del danno arrecato alla società tramite la commissione del reato, cfr. H.L. DREYFUS-P. RABINOW, *La ricerca di Michel Foucault: analitica della verità e storia del presente*, Ponte alle Grazie, Firenze, 1989, pp. 173 ss.

²⁷ Ivi, p. 177.

²⁸ M. FOUCAULT, *Sorvegliare e punire*, cit., p. 90.

²⁹ Ivi, p. 93. Infatti, le acquisizioni della borghesia avevano trasformato la proprietà terriera in proprietà *assoluta*, con il conseguente smantellamento di «quelle antiche consuetudini che in passato avevano consentito ai più poveri la caccia, la pesca, la raccolta di frutta e di legname sui terreni della nobiltà», A. ZAMBON, *Introduzione*, in *Proprietà e beni di comunità. Karl Marx sulla legge contro i furti di legna*, Feltrinelli, Milano, 2018, p. 9.

³⁰ La relazione tra Foucault e la storiografia è complessa, per alcune ricostruzioni cfr. M. POSTER, *Foucault and History*, in *Social Research*, 1, 1982, pp. 116-142; A. MEGILL, *The Reception of Foucault by Historians*, in *Journal of the History of Ideas*, 1, 1987, pp. 117-141; D. GARLAND, *Pena e società moderna*, cit., pp. 201 ss.; A. THACKER, *Foucault and the writing of history*, in M. LLOYD-A. THACKER (eds.), *The impact of Michel Foucault on the social sciences and humanities*. Palgrave Macmillan, London, 1997, pp. 29-53; B. HAN-PILE, *Is early Foucault a historian? History, history and the analytic of finitude*, in *Philosophy & social criticism*, 5-6, 2005, pp. 585-608; E. BETTA-P. CAPUZZO-C. SORBA (a cura di), *Gli storici e Michel Foucault*, con interventi di P. DI CORI-L. HUNT-P. NAPOLI-V. MARCHETTI, in *Contemporanea*, 2, 2014, pp. 285-322.

prima infatti «cerca di mostrare delle discontinuità dove altri hanno visto progresso e serietà», senza individuare una finalità metafisica o un'essenza primigenia alla base dell'incedere della storia³¹. La genealogia indaga gli «eventi di superficie», i «dettagli più infimi», i «mutamenti più impercettibili», i «contorni più sottili» dei processi storico-sociali³². Il metodo genealogico parte dal presente individuando un certo rituale del potere, cercando di comprenderne la storia nei molteplici significati assunti nelle varie epoche³³. Scrivere una storia del presente non significa stabilire se «un modello o un concetto, una istituzione, un punto di vista [...] aveva un analogo significato anche in passato»³⁴: occorre cercare una «coerenza delle pratiche sociali»³⁵ senza pretendere di svelare i significati profondi dei comportamenti degli attori sociali³⁶.

Come noto, la genealogia segue temporalmente, nel pensiero filosofico di Foucault, l'archeologia del sapere³⁷, che si focalizza precipuamente sull'analisi dei discorsi e delle regole che li caratterizzano³⁸. I due metodi di indagine appaiono complementari: i discorsi di sapere oggetto dell'archeologia sono intrisi del potere al centro della genealogia³⁹. Nel dispiegarsi del lavoro si vedrà come l'analisi discorsiva sia particolarmente rilevante in una ricerca

³¹ H.L. DREYFUS-P. RABINOW, *op. cit.*, p. 131.

³² *Ibidem*.

³³ *Ivi*, p. 144.

³⁴ *Ivi*, p. 143.

³⁵ *Ibidem*.

³⁶ *Ivi*, p. 150.

³⁷ Foucault ha sviluppato la ricerca archeologica soprattutto nei suoi primi lavori, come: M. FOUCAULT, *Storia della follia nell'età classica*, cit.; M. FOUCAULT, *Nascita della clinica. Una archeologia dello sguardo medico*, Einaudi, Torino, [1963] 1969; M. FOUCAULT, *L'archeologia del sapere*, BUR, Milano, [1969] 2013.

³⁸ I discorsi sono stati definiti atti linguistici «seri», cioè diversi dagli atti linguistici quotidiani, cfr. H.L. DREYFUS-P. RABINOW, *op. cit.*, p. 18. La ricerca archeologica di Foucault pone attenzione a ciò che viene detto e a ciò che è visibile: alle *parole* e alle *cose*, richiamando il titolo di un'opera del filosofo, ma anche alle relazioni tra questi due elementi. L'archeologia guarda all'ordine tra le affermazioni provenienti da soggetti diversi, ad esempio le modalità con cui le parole di un superiore influenzano quelle dei propri sottoposti, nonché alle regole che consentono alle parole di ripetersi in un certo modo, alle modalità con cui le parole producono i soggetti, alla descrizione di un ambiente, di un'istituzione, dei modi di specificazione e definizione delle cose, cfr. G. KENDALL-G. WICKHAM, *op. cit.*, p. 26.

³⁹ P. VERONESI, *Introduzione a Foucault: il potere e la parola. Testi antologici*, Zanichelli, Bologna, 1978.

che analizza documenti d'archivio che, in gran parte, sono il prodotto dell'istituzione di internamento e delle dinamiche di sapere-potere che la informano. Infatti, utilizzando le parole di Foucault, il discorso «non è semplicemente ciò che traduce le lotte o i sistemi di dominazione, ma ciò per cui, attraverso cui, si lotta, il potere di cui si cerca di impadronirsi»⁴⁰. Nei luoghi di internamento la lotta per l'«ordine del discorso» si rende manifesta e la produzione discorsiva diviene uno dei meccanismi di esercizio del potere disciplinare.

3. *Le istituzioni totali e il potere disciplinare*

Tra le teorie critiche dell'internamento, l'intreccio tra l'impianto teorico foucaultiano e la categoria di istituzione «totale»⁴¹ offre strumenti essenziali per l'analisi dell'esercizio del potere all'interno dell'Istituto del Buon Pastore di Torino. Nell'opera *Sorvegliare e punire* Foucault delinea le caratteristiche dei sistemi penitenziari moderni illuminando i processi con cui questi oggettivano e producono i soggetti devianti. Goffman compie un'operazione affine: anche nella letteratura del sociologo statunitense il focus è sulle modalità con cui all'interno delle istituzioni totali il sé dell'individuo viene manipolato e prodotto⁴². Le elaborazioni dei due autori appaiono

⁴⁰ M. FOUCAULT, *L'ordine del discorso e altri interventi*, Einaudi, Torino, [1971] 2004.

⁴¹ L'elaborazione più nota del concetto è quella del sociologo Erving Goffman nel testo *Asylums: Essays on the Condition of the Social Situation of Mental Patients and Other Inmates* pubblicato nel 1961, frutto di una ricerca sul campo condotta dall'autore nell'ospedale psichiatrico di St. Elizabeths di Washington. Goffman definisce le istituzioni totali come «il luogo di residenza e di lavoro di gruppi di persone che – tagliate fuori dalla società per un considerevole periodo di tempo – si trovano a dividere una situazione comune, trascorrendo parte della loro vita in un regime chiuso e formalmente amministrato», E. GOFFMAN, *Asylums*, cit., p. 29.

⁴² Questa prospettiva emerge certamente dal citato *Asylums*, ma anche nell'ambito di altre opere del sociologo: cfr. E. GOFFMAN, *La vita quotidiana come rappresentazione*, il Mulino, Bologna, [1959] 2020; E. GOFFMAN, *Stigma: note sulla gestione dell'identità degradata*, Ombre Corte, Verona, [1963] 2018. Le elaborazioni teoriche di Goffman e Foucault vengono analizzate come prospettive complementari da un'ampia letteratura, cfr. ad esempio I. HACKING, *Between Michel Foucault and Erving Goffman: between discourse in the abstract and face-to-face interaction*, in *Economy and Society*, 3, 2004, p. 278; B.H. HANCOCK-R. GARNER, *Towards a Philosophy of Containment: Reading Goffman in the 21st Century*, in *American Sociology*, 42, 2011, pp. 316-340; R. LEIB, *Spaces of the Self: Foucault and Goffman on the Micro-Physics of Discipline*, in *Philosophy Today*, 1, 2017, pp. 189-210; R. LEIB, *Goffman and*

complementari⁴³ poiché adottano una prospettiva micro-fisica sul potere e sulla disciplina⁴⁴. Goffman, nel tratteggiare le caratteristiche delle istituzioni totali, mette in luce che in queste ultime «tutti gli aspetti della vita si svolgono in uno stesso luogo e sotto la stessa, unica autorità»: gli “internati” svolgono le attività giornaliere in gruppo, sono sottoposti ad una regolamentazione e a un trattamento comune, le attività sono normate in modo minuzioso, calendarizzate all’interno di un regolamento formale e imposte da personale apposito, lo “staff”. Inoltre, le istituzioni totali sono caratterizzate da una mission a cui le attività quotidiane sono formalmente orientate⁴⁵. Gli internati e lo staff tendono a costruire una rappresentazione reciproca improntata a «stereotipi limitati e ostili»⁴⁶, caratterizzata o comunque accompagnata da una componente di violenza⁴⁷. Queste istituzioni sono totali poiché sono chiuse e separate dal resto della società, ma anche poiché al loro interno gli ospiti vengono forzati a modificare radicalmente il proprio comportamento, se non addirittura la propria personalità, tramite una regolamentazione minuziosa della loro vita. A tale processo contribuiscono meccanismi di mortificazione del sé che determinano progressivamente la «rimozione di certe possibilità di comportamento»⁴⁸. Si tratta, secondo Goffman, di un processo di disculturazione, che trasforma l’internato in un soggetto incapace «di maneggiare alcune situazioni tipiche della vita quotidiana del mondo esterno»⁴⁹. Questi meccanismi sono affini alle modalità di esercizio

Foucault: Framing the Micro-Physics of Power, in G. SMITH-M. JACOBSEN (a cura di), *The International Handbook of Goffman Studies*, Routledge, Abingdon-New York, 2022, pp. 349-360; M. SUNDBERG, *Total Institutions*, in G. SMITH-M. JACOBSEN (a cura di), *The International Handbook of Goffman Studies*, Routledge, Abingdon-New York, 2022, pp. 63-73; M. MARCHESIN, *Disaccordo parallelo. Foucault e Goffman sulle Istituzioni Totali*, 2021, https://www.academia.edu/49084943/Disaccordo_Parallelo_Foucault_e_Goffman_sulle_Istituzioni_Totali.

⁴³ I. HACKING, *Between Michel Foucault and Erving Goffman*, cit. p. 278.

⁴⁴ R. LEIB, *Spaces of the Self*, cit.; R. LEIB, *Goffman and Foucault*, cit.

⁴⁵ E. GOFFMAN, *Asylums*, cit., pp. 35 ss.

⁴⁶ Ivi, p. 37.

⁴⁷ C. SARZOTTI, *Il campo giuridico del penitenziario*, cit., p. 186.

⁴⁸ E. GOFFMAN, *Asylums*, cit., p. 42 ss.

⁴⁹ Ivi, p. 44. Diversamente da Goffman, Donald Clemmer ha elaborato il concetto di *prigionizzazione* «per indicare l’assunzione in grado maggiore o minore del folklore, dei modi di vita, dei costumi e della cultura generale del penitenziario». La prigionizzazione presenta delle analogie con l’acculturazione, che è quel processo che indica la mescolanza tra due gruppi differenti, in cui la cultura di un gruppo preesistente viene acquisita e assimilata da un

del potere disciplinare descritte da Foucault: le discipline sono «metodi che permettono il controllo minuzioso delle operazioni del corpo, che assicurano l'assoggettamento costante delle sue forze ed impongono loro un rapporto di docilità-utilità»⁵⁰. Esse consistono in una serie di procedure sperimentate a partire dal XVII secolo negli eserciti e nei monasteri, poi divenute nei secoli «formule generali di dominazione» diffuse nella società⁵¹. Per Foucault e per Goffman la docilità è indotta nelle istituzioni totali tramite una sistematica operazione di deprivazione e disciplinamento del corpo nello spazio⁵². Goffman analizza minuziosamente i meccanismi di mortificazione del sé dell'internato, come l'esclusione dal mondo esterno, il «processo di ammissione» all'istituzione, che prevede la spoliatura dai propri beni personali, le perquisizioni, i test di obbedienza, le punizioni inflitte per le trasgressioni compiute, la promiscuità e la continua esposizione alla vista altrui⁵³. Il corpo dell'internato è il centro di questi processi, l'oggetto del potere disciplinare: per Foucault è il corpo «che si manipola, che si allena, che obbedisce, che risponde, che diviene abile o le cui forze si moltiplicano»⁵⁴. Il corpo disciplinato viene idealmente scomposto in unità, addestrato e ridotto a «corpo docile», obbediente e utile. La sorveglianza prodotta dalla struttura architettonica del *Panopticon* di Bentham, in questo senso, è affine alla perenne esposizione alla vista sperimentata dagli internati nelle istituzioni totali⁵⁵.

Le discipline si esprimono anche nella «sanzione normalizzatrice». Ogni minima infrazione di ciò che, tramite discorsi, viene definito «normale» può essere punita⁵⁶: risuonano le analisi di Goffman sulla dinamica infrazione-punizione, come meccanismo finalizzato a ingenerare obbedienza⁵⁷. Per mezzo delle discipline si afferma il «potere della Norma», che mira, tramite standardizzazioni e regolamentazioni, a uniformare i soggetti a un «corpo

gruppo di nuovi arrivati, D. CLEMMER, *La comunità carceraria*, in E. SANTORO, *Carcere e società liberale*, Giappichelli, Torino, 2004, p. 211.

⁵⁰ M. FOUCAULT, *Sorvegliare e punire*, cit., p. 149.

⁵¹ *Ibidem*.

⁵² R.S. LEIB, *Spaces of the Self*, cit., p. 192.

⁵³ E. GOFFMAN, *Asylums*, cit., p. 44-63.

⁵⁴ M. FOUCAULT, *Sorvegliare e punire*, cit., p. 148.

⁵⁵ S.E. CAHILL, *Toward a Sociology of the Person*, in *Sociological Theory*, 2, 1998, pp. 142.

⁵⁶ M. FOUCAULT, *Sorvegliare e punire*, cit., pp. 182-183.

⁵⁷ S.E. CAHILL, *op. cit.*, p. 142.

sociale omogeneo» e che, allo stesso tempo, differenzia gruppi sociali e posizioni individuali stabilendo gerarchie, livelli, specialità⁵⁸. Le tecnologie disciplinari rimandano «all’immaginario giuridico-penale classico», ma vanno al di là di tale immaginario. La penalità delle discipline non è una penalità della legge, bensì della “norma”: le discipline correggono, addestrano e sanzionano i comportamenti, anche minimi, non conformi. Allo stesso tempo, esse premiano ciò che si conforma allo standard stabilito dalla norma⁵⁹. Le tecnologie disciplinari hanno colonizzato le norme giuridiche⁶⁰. Tuttavia, affermando che il codice delle discipline è la normalizzazione, che il loro orizzonte teorico è quello delle scienze umane e che «la loro giurisprudenza sarà quella d’un sapere clinico», Foucault segna la distanza tra le discipline e il diritto⁶¹. Il potere disciplinare non sanziona la violazione della legge, bensì l’irregolarità, le deviazioni da «un paradigma di normalità»⁶². Infatti, le discipline non esercitano il controllo sugli individui con le tecnologie giudiziarie tradizionali. Esse si servono piuttosto dell’“esame”, ossia dell’analisi oggettivante dell’individuo⁶³. Per Foucault la centralità dell’esame si sviluppa contestualmente all’elaborazione delle scienze umane, definite da Jurgen Habermas «il medium più efficace della nuova violenza disciplinatrice che domina la modernità»⁶⁴. Il dominio della norma ha infatti portato alla luce la centralità delle scienze sociali – in prima battuta la psicologia e la psichiatria⁶⁵

⁵⁸ M. FOUCAULT, *Sorvegliare e punire*, cit., pp. 201-202.

⁵⁹ G. CAMPESI, *Norma, normalità, normalizzazione. Un itinerario teorico fra Canguilhem e Foucault*, in *Sociologia del diritto*, 2, 2008, p. 23.

⁶⁰ G. CAMPESI, “L’individuo pericoloso”, in *Materiali per una storia della cultura giuridica*, 1, 2008, p. 133.

⁶¹ M. FOUCAULT, *Microfisica del potere*, cit., p. 192.

⁶² G. CAMPESI, “L’individuo pericoloso”, cit., p. 125.

⁶³ L’esame determina un rovesciamento del rapporto di potere tra dominanti e dominati: nelle forme classiche con cui viene esercitato il potere, il sovrano è visibile e il popolo nell’ombra. Al contrario, nell’esame questa dinamica appare rovesciata: la popolazione esaminata è al centro dell’attenzione, il potere è in ombra, cfr. H.L. DREYFUS-P. RABINOW, *op. cit.*, pp. 184 ss.

⁶⁴ J. HABERMAS, *Il discorso filosofico della modernità: dodici lezioni*, Laterza, Roma-Bari, [1985] 1987, p. 249.

⁶⁵ Strettamente correlato al mutamento della penalità che ha portato all’affermazione del carcere è lo sviluppo di una scienza sulla criminalità e sulla figura del “delinquente”, che si distingue sia dalla scienza giuridica che da quella medica, M. FOUCAULT, *Sorvegliare e punire*, cit., p. 278; cfr. anche M. FOUCAULT, *Gli anormali. Corso al Collège de France (1974-1975)*, Feltrinelli, Milano, [1999] 2019, pp. 103-125; G. CAMPESI, “L’individuo pericoloso”, cit., pp. 121-141.

– rispetto alle scienze giuridiche⁶⁶. Anche Goffman contribuisce alla riflessione sulla normalizzazione, illuminando le pratiche di verifica e giudizio degli internati volte a stimolare l'accettazione delle regole dell'istituzione⁶⁷. Secondo alcune analisi questo ordine normativo è affine al biopotere⁶⁸ foucaultiano, poiché in entrambi i casi si manifesta un processo fluido di socializzazione⁶⁹. Un'espressione del biopotere nel carcerario risiede nelle pratiche di medicalizzazione e igienizzazione degli internati, a cui fa riferimento anche Ignatieff quando mette in evidenza l'interazione tra istanze moralizzatrici dei riformatori penitenziari e istanze provenienti dal mondo della nascente scienza medica. Nelle carceri inglesi dell'Ottocento il disciplinamento si manifestava anche nella gestione dell'igiene dei detenuti, che avrebbe dovuto apportare benefici non solo al corpo, ma anche all'anima dei condannati⁷⁰.

Le categorie di potere tradizionali, fondate sulla sovranità, sull'uguaglianza di fronte alla legge, sul contratto sociale, continuano ad esistere accanto al potere della norma: così esse contribuiscono a nascondere lo

⁶⁶ Foucault ha dedicato un'attenzione marginale al sapere giuridico nei suoi studi, probabilmente in quanto maggiormente interessato ad analizzare lo sviluppo delle scienze sociali in relazione allo sviluppo del potere disciplinare, C. SARZOTTI, *Sapere giuridico. Tra diritto di sovranità e pratiche disciplinari nel pensiero di Michel Foucault*, in *Sociologia del diritto*, 2, pp. 74 ss. Le coordinate fornite dalla genealogia foucaultiana sono state comunque utilizzate per studiare il sapere giuridico, sul punto cfr. anche G. CAMPESI, *Norma, normalità e normalizzazione*, cit., pp. 25 ss. Infatti, come evidenziato da Mario Sbriccoli, «l'avvento della disciplina prepara anche il trionfo del diritto»: la legge stessa sarebbe un'espressione del normativo «in modo assoluto», M. SBRICCOLI, *La storia, il diritto, la prigionia. Appunti per una discussione sull'opera di Michel Foucault*, in *La Questione Criminale*, 3, 1977, p. 421. Sulla relazione tra potere disciplinare e diritto cfr. A. HUNT, *Foucault's Expulsion of Law: Toward a Retrieval*, in *Law & Social Inquiry*, 1, 1992, pp. 1-38; A. HUNT-G. WICKHAM, *Foucault and law: towards a sociology of law as governance*, Pluto Press, Boulder, 1994.

⁶⁷ S.E. CAHILL, *op. cit.*, p. 142. Sul tema cfr. anche M. MARCHESIN, *op. cit.*

⁶⁸ H.L. DREYFUS-P. RABINOW, *op. cit.*, p. 160. Con l'affermazione del biopotere vengono elaborate categorie come salute, popolazione, natalità, longevità, morte: l'interesse per la specie umana rappresenta l'altro polo del biopotere, H.L. DREYFUS-P. RABINOW, *op. cit.*, p. 160. La biopolitica è definibile come «la pratica in cui questo esercizio [del potere] si traduce dal momento in cui gli esseri umani in quanto specie vivente divengono oggetto di una strategia politica generale», O. MARZOCCA *Biopolitica*, in R. BRANDIMONTE-P. CHIANTERA-STUTTE-P. DI VITTORIO-O. MARZOCCA-O. ROMANO-A. RUSSO-A. SIMONE (a cura di), *Lessico di biopolitica*, Manifestolibri, Roma, 2006, p. 2.

⁶⁹ B.H. HANCOCK-R. GARNER, *op. cit.*, p. 334.

⁷⁰ M. IGNATIEFF, *Le origini del penitenziario*, cit., pp. 66 ss.

sviluppo del biopotere. Questa prospettiva teorica pare affine alle elaborazioni di matrice marxista sulla funzione mistificatrice del diritto con riferimento alla struttura economica della nascente società capitalistica⁷¹. È Foucault stesso che mette in relazione il biopotere e le discipline con la struttura economica della società, considerando che «La crescita di una economia capitalistica ha richiesto la modalità specifica del potere disciplinare»⁷². Infatti, il biopotere e le discipline costituiscono le «condizioni tecnologiche necessarie al [...] successo» del capitalismo, che non avrebbe potuto svilupparsi senza il controllo razionale sulla vita degli individui, resi corpi produttivi⁷³. Nell'ambito del filone revisionista, Melossi e Pavarini sviluppano il concetto di disciplina per mettere in luce il rapporto tra carcere e capitalismo⁷⁴. La disciplina non è da intendersi come «insegnamento di capacità utili a lavoratori potenziali» nel contesto penitenziario, bensì come addestramento all'«obbedienza», da imporre alle categorie marginalizzate nella società⁷⁵. Per opera del principio della *less eligibility* le istituzioni segreganti⁷⁶, che presentavano delle condizioni peggiori rispetto alla fabbrica, avrebbero convinto le classi subalterne a lavorare anche in condizioni degradanti, pur di evitare la prigione. Attraverso le pratiche disciplinari il carcere ha assunto così la funzione di addestrare «un tipo umano che costituisce l'articolazione fondamentale della macchina produttiva», ossia la forza-lavoro⁷⁷.

⁷¹ H.L. DREYFUS-P. RABINOW, *op. cit.*, p. 159. Questa prospettiva emerge in particolare modo nelle interpretazioni marxiste di Foucault, cfr. G. MOSCONI, *La norma, il senso, il controllo*, FrancoAngeli, Milano, [1986] 1996; per una lettura marxista di Foucault cfr. anche S. ELDEN, *A More Marxist Foucault*, cit. Tale lettura potrebbe condurre a sottovalutare l'attenzione posta dal filosofo alla dimensione del «sapere» – e quindi anche al «sapere giuridico» – significativa nell'opera foucaultiana. Il filosofo ha infatti dedicato molta attenzione al sapere che, lungi dall'essere ridotto alla sovrastruttura, istituisce il regime in cui il potere prende forma, C. SARZOTTI, *Sapere giuridico*, cit., pp. 76 ss.

⁷² M. FOUCAULT, *Sorvegliare e punire*, cit., p. 241.

⁷³ H.L. DREYFUS-P. RABINOW, *op. cit.*, pp. 160 ss.

⁷⁴ Rusche e Kirchheimer in *Pena e struttura sociale* si focalizzano invece sul mercato del lavoro e sull'economicismo, cfr. D. MELOSSI, «Carcere e Fabbrica» rivisitato: *penalità e critica dell'economia politica tra Marx e Foucault*, in *Studi sulla questione criminale*, 1-2, 2017, p. 13.

⁷⁵ Ivi, pp. 23 ss. Per una recensione dell'opera, che ricostruisce alcune prospettive teoriche che hanno influenzato gli autori di *Carcere e fabbrica*, cfr. G. RAY, «The Prison and the Factory: Origins of the Penitentiary System» by Dario Melossi, Massimo Pavarini, in *Crime and Social Justice*, 16, 1981, pp. 57 ss.

⁷⁶ Si tornerà in seguito sulle istituzioni di internamento oggetto di *Carcere e fabbrica*.

⁷⁷ D. MELOSSI-M. PAVARINI, *op. cit.*, p. 112.

Come noto, l'analisi foucaultiana si conclude constatando il "fallimento" della prigione nel disciplinare gli internati, evidente sin dalla sua affermazione: il carcere produce soggettività delinquenti imponendo con la violenza uno stile di vita avulso dalla società, favorendo l'associazione solidale tra internati, e, indirettamente, «facendo cadere in miseria la famiglia del detenuto»⁷⁸. Tale fallimento è parte integrante degli scopi del carcere: «La prigione fabbrica dei delinquenti, ma i delinquenti sono in fondo utili, dal punto di vista economico come da quello politico»⁷⁹. I soggetti che entrano in carcere vengono marginalizzati, collocati all'interno di un sistema chiuso e controllati: «Si è dovuto costituire il popolo come un soggetto morale, dunque separarlo dalla delinquenza, separare nettamente il gruppo dei delinquenti, indicarli come pericolosi non solo per la gente ricca ma anche per i poveri, mostrarli coperti d'ogni vizio e fautori dei più grandi pericoli»⁸⁰. La delinquenza sarebbe divenuta così un tipo di illegalismo proprio delle classi subordinate: funzionale alla produzione e alla riproduzione dei rapporti di potere; tale illegalismo non è utile se eliminato, bensì se conservato e indirizzato a seconda delle necessità delle classi dominanti⁸¹.

Le discipline, anche se esercitate all'interno di istituzioni diverse, per Foucault sono la forma tipica del potere nella tarda modernità europea. La teoria di Goffman sulle istituzioni totali appare invece atemporale e atemporale⁸². Pur prendendo le mosse da un'analisi dell'internamento psichiatrico, l'autore ritiene che le stesse dinamiche si manifestino in contesti istituzionali differenti, dal monastero alla prigione, dalla casa di correzione al manicomio, senza delimitare temporalmente la rilevanza della categoria⁸³. La

⁷⁸ M. FOUCAULT, *Sorvegliare e punire*, cit., pp. 292 ss.

⁷⁹ M. FOUCAULT, *Microfisica del potere*, cit., p. 122.

⁸⁰ Ivi, p. 123.

⁸¹ M. FOUCAULT, *Sorvegliare e punire*, cit., pp. 306 ss.

⁸² Anche se, come si è accennato *supra*, le sue considerazioni emergono da una ricerca empirica condotta su un caso specifico.

⁸³ Goffman ha categorizzato le istituzioni totali a seconda degli internati: vi sono gli istituti «a tutela di incapaci non pericolosi»; quelli a tutela di individui pericolosi per la comunità, ma incapaci; tra le istituzioni totali sono annoverabili altresì i luoghi atti «a proteggere la società da ciò che si rivela come un pericolo intenzionale nei suoi confronti»; quelli, come ad esempio i collegi o le caserme, sono creati allo scopo di svolgere una certa attività strumentale; vi sono infine gli istituti monastici, cfr. E. GOFFMAN, *op. cit.*, pp. 34 ss.

prospettiva di Goffman offre sconfinite potenzialità per analizzare come, nel concreto, il potere disciplinare agisca nelle istituzioni totali secondo un modello «bottom-up», muovendo dalle interazioni quotidiane che costituiscono le soggettività⁸⁴.

4. La categoria di genere nella storia dell'internamento

Guardando alle istituzioni totali femminili si manifestano alcuni limiti del revisionismo storiografico sulla nascita della prigione: il filone revisionista non si è occupato della storia della detenzione femminile, né tantomeno ha indagato la storia del carcere utilizzando la categoria di genere⁸⁵. Solo formalmente neutro, lo spazio penitenziario è stato costituito da un «ordine maschile»⁸⁶. L'internamento delle donne nella storia ha seguito un'altra traiettoria, carica di norme differenti, socialmente costruite attorno al genere femminile⁸⁷. Questa storia è stata spesso invisibilizzata, o nella migliore delle ipotesi, ridotta a eccezione.

Con la pubblicazione nel 1986 del saggio di Joan Scott *Gender: A Useful Category of Historical Analysis?*, la categoria di genere è definitivamente entrata nella storiografia⁸⁸. Secondo l'autrice, il "gender" può essere considerato

⁸⁴ I. HACKING, *Between Michel Foucault and Erving Goffman*, cit., p. 278.

⁸⁵ Come considerato ad esempio da N.H. RAFTER, *Partial Justice. Women, Prisons and Social Control*, Transaction Publishers, New Brunswick-London, 1990; M.L. DODGE, "One Female Prisoner Is of More Trouble than Twenty Males": *Women Convicts in Illinois Prisons, 1835-1896*, in *Journal of Social History*, 4, 1999, pp. 907-930; M. BOSWORTH, *Confining femininity: A History of Gender, Power and Imprisonment*, in *Theoretical Criminology*, 3, 2000, pp. 265-284; M. BOSWORTH, *The Past as a Foreign Country? Some Methodological Implications of Doing Historical Criminology*, in *British Journal of Criminology*, 3, 2001, pp. 431-442; M. GIBSON, *Global Perspectives on the Birth of the Prison*, in *The American Historical Review*, 116, 4, 2011, pp. 1040-1063; A.T. RUBIN, *Early US Prison History Beyond Rothman: Revisiting The Discovery of the Asylum*, in *Annual Review of Law and Social Science*, 15, 2019, pp. 137-154.

⁸⁶ P. BOURDIEU, *Il dominio maschile*, Feltrinelli, Milano, [1998] 2023, p. 13.

⁸⁷ Come sintetizzato da Pierre Bourdieu, infatti, «Il mondo sociale costruisce il corpo come realtà sessuata e come depositario di principi di visione e di divisione sessuanti», P. BOURDIEU, *Il dominio maschile*, cit., p. 18.

⁸⁸ Lo «studio dei ruoli sessuali» era già stato tematizzato come prospettiva per «sollecitare un ripensamento di alcune questioni centrali affrontate dagli storici, come il potere, la struttura sociale, la proprietà, i simboli e la periodizzazione» da N. ZEMON DAVIS, *La "storia delle donne"*

«a constitutive element of social relationships based on perceived differences between the sexes» e «a primary way of signifying relationships of power»⁸⁹. Per Scott bisogna occuparsi «sia del soggetto individuale sia dell'organizzazione sociale e formulare la natura della loro interrelazione, poiché entrambi sono fondamentali per comprendere come il genere operi»⁹⁰. Rispetto alla prima definizione della categoria di genere – il genere concepito come elemento costitutivo delle relazioni sociali fondate sulla differenza tra i sessi – Scott sostiene che la storiografia debba indagare: i simboli del maschile e del femminile che vengono costruiti culturalmente e le rappresentazioni che tali simboli evocano; i concetti normativi – legali, dottrinali, religiosi – che attribuiscono un significato, storicamente mutevole, al maschile e al femminile in contrapposizione binaria; le modalità con cui il genere opera nella sfera pubblica, non solo in quella privata; la costruzione concreta e storica, dunque non solo teorica, dell'identità dei soggetti sessuati al maschile e al femminile⁹¹. Occorre quindi evitare di interpretare il “femminile” e il “maschile” come categorie storiche, bensì concepire il genere «come elemento storico di percezione e di rappresentazione sociale, che rafforza simboli, norme, politiche, identità soggettive, inducendo a metafore generali del potere»⁹². Nella seconda parte della definizione, Scott evidenzia come la categoria di genere possa essere utilizzata per analizzare i rapporti di potere nella società: di tali rapporti il genere è un'espressione, ma allo stesso tempo

in transizione: il caso europeo, in P. DI CORI (a cura di), *Altre storie. La critica femminista alla storia*, CLUEB, Bologna, [1976] 1996, pp. 92 ss. e da J. KELLY-GADOL, *The Social Relation of the Sexes: Methodological Implications of Women's History*, in *Signs*, 4, 1976, pp. 809-823.

⁸⁹ J. SCOTT, *Gender: A Useful Category of Historical Analysis*, in *The American Historical Review*, 5, 1986 p. 1067. In italiano la definizione di Scott è stata tradotta: «il genere è un elemento costitutivo delle relazioni sociali fondate su una cosciente differenza tra i sessi, e il genere è un fattore primario del manifestarsi dei rapporti di potere», J. SCOTT, *Il “genere”: un'utile categoria di analisi storica*, in I. FAZIO (a cura di), J.W. SCOTT, *Genere, politica, storia*, Viella, Roma, 2013, p. 51.

⁹⁰ *Ibidem*.

⁹¹ J. SCOTT, *Gender*, cit., pp. 1067 ss.

⁹² A. BOUREAU, *Il patronage nella storia delle donne. I*, in *Quaderni storici*, 72(3), 1989, p. 919. Scott ha definito al contempo “vuote” e “sovrabbondanti” le categorie uomo/donna: si tratta di categorie vuote proprio perché non possono essere definite compiutamente e sovrabbondanti in quanto contengono al loro interno diverse definizioni talvolta in contrapposizione tra loro, cfr. J. SCOTT, *Il “genere”*, cit., p. 62.

contribuisce a strutturarli⁹³. Le costruzioni sociali associate alla differenza sessuale determinano una gerarchia che vede il maschile come dominante e il femminile come subalterno⁹⁴. Scott, ispirandosi al concetto foucaultiano di micropotere⁹⁵, invita la ricerca storiografica a guardare al potere «come massa di costellazioni disperse di rapporti ineguali, saltuariamente costituiti in “campi di forza” sociali»⁹⁶.

Il rapporto tra il pensiero di Foucault e gli studi di genere è complesso⁹⁷. La genealogia sulla nascita della prigione sconta, come si è accennato, l'adozione di una prospettiva androcentrica, in cui il soggetto prodotto dal potere disciplinare è implicitamente maschile⁹⁸. Allo stesso tempo, il bagaglio concettuale foucaultiano – che rigetta l'a-storicità e che mira ad analizzare il potere nelle pratiche concrete in cui è stato ed è tuttora esercitato – è stato utilizzato dalla teoria femminista per decostruire il soggetto-donna e le pratiche ad esso imposte nella società⁹⁹. La produzione della soggettività

⁹³ Anche se non è l'unico elemento che li produce e contraddistingue, affiancandosi ad altre strutture di oppressione, come il classismo, il razzismo, l'eteronormatività, l'abilismo...

⁹⁴ Cfr. P. BOURDIEU, *Il dominio maschile*, cit.

⁹⁵ Cfr. M. FOUCAULT, *Microfisica del potere*, cit.

⁹⁶ J. SCOTT, *Il “genere”*, cit., p. 51.

⁹⁷ Il rapporto tra il femminismo e Foucault è ambivalente, come sintetizzato efficacemente da Nancy Fraser, in una rielaborazione di un'affermazione di Susan Sontag: Foucault «*isn't much good as a husband; one wouldn't want to cohabit with him indefinitely. But he makes a very interesting lover indeed. His very outrageousness in refusing standard humanist virtues, narrative conventions, and political categories provides just the jolt we occasionally need to de-reify our usual patterns of self-interpretation*», N. FRASER, *Foucault's Body-Language: A Post-Humanist Political Rhetoric?*, in *Salmagundi*, 61, 1983, pp. 69-70.

⁹⁸ M.A. McLAREN, *Foucault and the Subject of Feminism*, in *Social Theory and Practice*, 1, 1997, p. 122.

⁹⁹ *Ibidem*. L'attenzione posta da Foucault al micropotere e alle sue pratiche è in grado di liberare il femminismo da categorie astratte quali soggetto-donna, patriarcato, eterosessismo. Allo stesso tempo, la teoria femminista arricchisce l'impostazione foucaultiana degli strumenti utili all'analisi dell'esercizio del potere nei confronti delle donne, cfr. A. BROOKS, *Post-feminisms. Feminism, Cultural Theory and Cultural Forms*, Routledge, London-New York, 1998. Su differenze e compatibilità tra Foucault e teoria femminista cfr. anche I.D. BALBUS, *Disciplining Women. Michel Foucault and the Power of Feminist Discourse*, in S. BENHABIB-D. CORNELL (a cura di), *Feminism as Critique. On the Politics of Gender*, University of Minnesota Press, Minneapolis, 1987, pp. 110-127; S. PHELAN, *Foucault and Feminism*, in *American Journal of Political Science*, 2, 1990, pp. 421-440; M.A. McLAREN, *Foucault and the Subject*, cit.

femminile è stata indagata guardando innanzitutto ai dispositivi di disciplinamento del corpo¹⁰⁰ che passa attraverso l'auto-sorveglianza e l'auto-normalizzazione: come sottolineato da Pierre Bourdieu, «la morale femminile si impone soprattutto attraverso una disciplina di ogni istante, che investe tutte le parti del corpo e che si fa sentire e si esercita continuamente attraverso i vincoli dell'abbigliamento e dell'acconciatura»¹⁰¹. A partire dalle riflessioni di Foucault, alcune studiose femministe hanno analizzato le pratiche disciplinari imposte ai corpi delle donne: pratiche finalizzate a dare al corpo una certa forma, a imporre posture, gesti, movimenti, a rendere il corpo femminile un ornamento¹⁰².

La “sessualità” è un campo in cui il disciplinamento del corpo delle donne si è manifestato in modo particolare. Foucault, che ha elaborato una storia della sessualità¹⁰³, non si concentra esplicitamente sulla dicotomia sex/gender. Tuttavia, egli critica la categoria di “sesso”, svelando come i significati culturali di quest'ultima siano stati sottoposti a un processo di naturalizzazione¹⁰⁴. Analogamente al potere disciplinare, il “dispositivo di sessualità” non solo reprime, bensì produce soggettività portate a rifiutare atteggiamenti e pratiche che un certo ordine discorsivo definisce come immorali o anormali¹⁰⁵. In un

¹⁰⁰ Per una lettura femminista del concetto di corpo in Foucault cfr. N. FRASER, *Foucault's Body Language*, cit.

¹⁰¹ P. BOURDIEU, *Il dominio maschile*, cit., p. 37.

¹⁰² S.L. BARTKY, *Foucault, Femininity and the Modernization of Patriarchal Power*, in I. DIAMOND-L. QUINBY (a cura di), *Feminism and Foucault: Reflections on Resistance*, Northeastern University Press, Boston, 1988, pp. 95 ss. Su queste pratiche cfr. anche il testo, influenzato più da Goffman che da Foucault, di N.M. HENLEY, *Body Politics, Power, Sex and Non-Verbal Communication*, Prentice Hall, Englewood Cliff (N.J.), 1977.

¹⁰³ Soprattutto, anche se non solo, in M. FOUCAULT, *La volontà di sapere. Storia della sessualità 1*, Feltrinelli, Milano, [1976] 2024; M. FOUCAULT, *L'uso dei piaceri. Storia della sessualità 2*, Feltrinelli, Milano, [1984] 2018; M. FOUCAULT, *La cura di sé. Storia della sessualità 3*, Feltrinelli, Milano, [1984] 2018; M. FOUCAULT, *Le confessioni della carne. Storia della sessualità 4*, Feltrinelli, Milano, [2018] 2019.

¹⁰⁴ Di conseguenza, Foucault rifiuta anche il binarismo tra maschile e femminile e la normatività che ne discende: in questo senso egli si è occupato della vicenda del “vero sesso” di Hermine Barbin, cfr. J. BUTLER, *Variations on Sex and Gender. Beauvoir, Wittig and Foucault*, in S. BENHABIB-D. CORNELL (a cura di), *Feminism as Critique. On the Politics of Gender*, University of Minnesota Press, Minneapolis, 1987, pp. 137-139; J. BUTLER, *Gender Trouble*, Routledge, New York-London, [1990] 2004, pp. 127 ss.; cfr. anche A. SIMONE, *Corpi a-normali. Eccedenze del diritto e norma eterosessuale*, in *Sociologia del diritto*, 1, 2010, pp. 66 ss.; A. SFORZINI, *Il “vero sesso. Genealogie sessuali della soggettività*, in *Ragion Pratica*, 2, 2023, pp. 437-455.

¹⁰⁵ M. FOUCAULT, *La volontà di sapere*, cit., p. 69 ss.

contesto governato dalla biopolitica, «il sesso è qualcosa che non bisogna soltanto condannare moralmente, ma è soprattutto una potenzialità che si deve “amministrare” e “regolare” per il bene di tutti»¹⁰⁶. Seguendo questa prospettiva, tra il XVIII e il XIX secolo si sarebbe affermato anche un nuovo ordine del discorso sulla sessualità. Per Foucault questo passaggio è in relazione allo sviluppo, nel XVI secolo, del potere pastorale, che tramite la pratica della confessione avrebbe istituito «la produzione del discorso vero sul sesso»¹⁰⁷. Si tratta di un sapere che avrebbe contribuito a differenziare tra normalità e anormalità, ma anche a produrre le soggettività come «un insieme di processi e tecniche di costruzione del sé»¹⁰⁸. È stato osservato che «è proprio in questa sessualità-soggettività moderna che può emergere il “disordine” sessuale: [...] un disordine nella regolazione dell'organicità sessuale e dell'esperienza sessuale soggettiva: organi sessuali inadeguati e malati, impressioni ingannevoli e paradossali, desideri non conformi, piaceri innaturali e anormali»¹⁰⁹. La norma definisce per sottrazione ciò che è anormale indicando sempre una tecnica di correzione e disciplinamento delle soggettività anormali¹¹⁰. Anche il potere di normalizzazione, tuttavia, non deve essere inteso come «un potere la cui funzione fondamentale sarebbe la repressione», ma come «un potere positivo, [...] un potere che fabbrica, che osserva, che sa e si moltiplica»¹¹¹.

Centrali in questo discorso sono le riflessioni sulla produzione della soggettività femminile, normale e anormale, e le funzioni che assolve nella

¹⁰⁶ A. RUSSO, *Sessualità (dispositivo di)*, in R. BRANDIMONTE-P. CHIANTERA-STUTTE-P. DI VITTORIO-O. MARZOCCA-O. ROMANO-A. RUSSO-A. SIMONE (a cura di), *Lessico di biopolitica*, Manifestolibri, Roma, 2006, pp. 285 ss.

¹⁰⁷ M. FOUCAULT, *La volontà di sapere*, cit., p. 58.

¹⁰⁸ A. SFORZINI, *op. cit.*, p. 449.

¹⁰⁹ Ivi, p. 448.

¹¹⁰ Foucault riconduce la produzione di soggettività anormali e il processo di normalizzazione a cui sono sottoposte alla costruzione discorsiva della figura del *mostro*, cfr. M. FOUCAULT, *Gli anormali. Corso al Collège de France (1974-1975)*, Feltrinelli, Milano, [1999] 2019. Con il mostro, infatti, si «produce identificazione per negazione», L. NUZZO, *Michel Foucault e l'alterità mostruosa. Riflessioni su ordine e differenza*, in *Sociologia del diritto*, 2, 2015, p. 21. Nello stesso senso cfr. G. CAMPESI, *“L'individuo pericoloso”*, cit.; L. NUZZO, *Foucault and the Enigma of the Monster*, in *International Journal of Semiotic Law*, 26, 2013, p. 59 e p. 64.

¹¹¹ M. FOUCAULT, *Gli anormali*, cit., p. 51.

società moderna occidentale¹¹². In particolare, alcune filosofe femministe di stampo marxista hanno analizzato come il sistema economico di tipo capitalistico abbia richiesto, per affermarsi e proliferare, un nuovo assetto di relazioni familiari e sociali fondate sul lavoro improduttivo delle donne. In tal senso, Silvia Federici – che si sofferma sul disciplinamento del corpo femminile nel periodo della transizione al capitalismo – ha messo in luce come «il corpo sia stato per le donne quello che la fabbrica è stata per i lavoratori salariati maschi»¹¹³. Federici si concentra in particolare sul versante repressivo del potere esercitato nei confronti delle donne, prendendo in esame la caccia alle streghe come modalità di «domesticazione» che avrebbe contribuito all'emersione, a partire dal XVI secolo, di «un nuovo modello di femminilità: la donna e la moglie ideale – passiva, obbediente, parsimoniosa, di poche parole, sempre indaffarata e casta»¹¹⁴. Un modello di femminilità, utile, in altre parole, ai processi di «*social reproduction*», ossia quell'insieme di «*activities that sustain human beings as embodied social beings who must not only eat and sleep but also raise their children, care for their families, and maintain their communities, all while pursuing their hopes for the future*»¹¹⁵.

La ricostruzione di Federici non lesina critiche a Foucault, soprattutto rispetto alla concezione del potere¹¹⁶. Ciò considerato, le due prospettive

¹¹² Come scrive Anna Simone, «a Foucault, cioè, interessa più capire come si producono le condotte “normalizzate” e funzionali al sistema capitalistico piuttosto che il sistema capitalistico in sé», A. SIMONE, *Corpi a-normali*, cit., p. 72.

¹¹³ S. FEDERICI, *Calibano e la strega. Le donne, il corpo e l'accumulazione originaria*, Mimesis, Milano, [2004] 2020, p. 25.

¹¹⁴ Ivi, p. 149.

¹¹⁵ C. ARRUZZA, T. BHATTACHARYA, N. FRASER, *Feminism for the 99%. A Manifesto*, Verso, London-Brooklyn, 2019, p. 68. Cfr. anche S. MEZZADRA, *Verso una nuova teoria dello sfruttamento. Dialogando con Nancy Fraser*, in *Scenari*, 18, 2023, pp. 31-33. Utilizzando le parole di Federici, è necessario inquadrare la riproduzione sociale nel sistema economico dominante, poiché «la necessaria compenetrazione di diversi regimi lavorativi è una caratteristica strutturale del sistema capitalistico, per cui l'estrazione di plusvalore dallo sfruttamento dell'operaio salariato ha contemporaneamente richiesto enormi quantità di lavoro improduttivo non pagato e coatto», S. FEDERICI, *Genere e capitale. Per una lettura femminista di Marx*, Derive Approdi, Roma, 2020, p. 52.

¹¹⁶ Per Federici, «egli vede il corpo come costituito unicamente da pratiche discorsive ed è più interessato a descrivere come si dispiega il potere che a identificarne la fonte. In questo modo il Potere dal quale il corpo è prodotto appare come un'entità autosufficiente,

paiono a chi scrive compatibili, nella misura in cui forniscono strumenti per analizzare le istituzioni totali femminili sia sotto il profilo repressivo delle condotte devianti sia sotto il profilo produttivo¹¹⁷. E la produzione a cui si guarda è quella del modello femminile docile, utile alla riproduzione sociale, ma anche quella della femminilità deviante, altrettanto utile adottando la prospettiva foucaultiana sulla produzione degli illegalismi. In questo senso, le teorie di Federici sui processi di stigmatizzazione e repressione nell'età moderna di alcuni modelli femminili – l'eretica, la strega, la prostituta¹¹⁸ – funzionali a ricondurre le donne ad una femminilità normativa forniscono un prezioso contributo al rapporto tra genere e potere. Anche la produzione del sapere sulla femminilità deviante – a cui hanno contribuito nei secoli ideologie di diversa matrice, religiose, laiche, e con riferimento a queste ultime anche «l'ordine discorsivo sistematizzato sulla devianza femminile» elaborato dall'antropologia criminale¹¹⁹ – ha contribuito a strutturare i processi di normalizzazione del femminile. Tali ordini discorsivi agiscono definendo ciò che è normale a partire da ciò che è differente dalla normalità¹²⁰. Guardare ai

metafisica, ubiqua, distaccata dai rapporti sociali ed economici, e misteriosa nei suoi mutamenti come un primo motore divino», S. FEDERICI, *Calibano e la strega*, cit., p. 25.

¹¹⁷ Le due prospettive sono state poste a confronto nell'ambito di svariati contributi, a titolo esemplificativo cfr.: A. FERGUSON, *Review of Silvia Federici Caliban and the Witch: Women, the Body and Primitive Accumulation*, in *Wagadu: A Journal of Transnational Women's & Gender Studies*, 1, 2005, pp. 113-123; C. SEVERO GUIMARÃES, *Mulher: corpo incivilizado – A crítica feminista marxista de Silvia Federici a Michel Foucault*, in S. CIBILS, R. FLORIANO, G. MARTINS, F. FORTES (a cura di), *XVIII Semana Acadêmica do PPG em Filosofia da PUCRS. Volume 1*, RS: Editora Fi, Porto Alegre, 2018, pp. 131-144; S. SILVANA DE SOUZA RAMOS, *Mulheres e gênese do capitalismo: de Foucault a Federici*, in *Revista de Filosofia*, 52, 2020, pp. 199-212; C. FAJARDO, *Mystified Alienation: A Discussion between Marx, Foucault and Federici*, in *tripleC. Communication, Capitalism, Critique. Journal for a Global Sustainable Information Society*, 2, 2021, pp. 287-300.

¹¹⁸ Secondo la ricostruzione di Federici, nel periodo della transizione al capitalismo «la strega non era solo la levatrice, la donna che evitava la maternità o la mendicante che sopravviveva rubando un po' di legna o di burro ai vicini. Era anche la donna promiscua – la prostituta o l'adultera – e, più in generale, la donna che esercitava la propria sessualità fuori dai vincoli del matrimonio e della procreazione. È sui roghi che si sono insegnate alle donne la modestia e la fedeltà coniugale, come si vince dal fatto che l'adulterio femminile in questo periodo diventava sospetto di stregoneria e la “cattiva reputazione” ricorreva come prova in moltissimi processi», S. FEDERICI, *Calibano e la strega*, cit., p. 240.

¹¹⁹ A. SIMONE, *La devianza femminile nell'ordine discorsivo criminologico e nella sociologia giuridico-criminale. Un approccio critico*, in C. RINALDI, P. SAIITTA (a cura di), *Criminologie critiche contemporanee*, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 2018, pp. 213.

¹²⁰ L. NUZZO, *Foucault and the Enigma*, cit.

processi di produzione delle soggettività devianti è dunque fondamentale per comprendere meglio non solo ciò che nei secoli è stato definito anormale, ma anche la norma.

5. Istituzioni totali prima e dopo la nascita della prigione

L'internamento disciplinare delle donne prese avvio nella prima modernità. Gli approcci storico-sociologici di Mary Bosworth¹²¹ e di Sherrill Cohen¹²² hanno gettato una luce sulle funzioni disciplinari delle istituzioni di internamento femminile del XVI e del XVII secolo, anticipatrici delle caratteristiche delle istituzioni totali del XVIII e XIX secolo. Invitando a guardare alle continuità nella storia dell'internamento femminile¹²³, adottano un approccio *process-oriented* alla nascita della prigione. Tra i revisionisti sono stati Melossi e Pavarini a compiere questa operazione analizzando l'«origine del penitenziario» nella relazione con la transizione al capitalismo¹²⁴. L'avvento del carcere viene infatti inserito dai due autori nel più ampio sistema di repressione dei fenomeni del vagabondaggio e della mendicizia¹²⁵ per il tramite delle *workhouses* europee e statunitensi. Un approccio *process-oriented* viene adottato anche da Foucault, per descrivere il «grande internamento»¹²⁶ che dal XVI¹²⁷ al XIX secolo ha condotto poveri, folli, criminali, prostitute a varcare la soglia di istituzioni di reclusione¹²⁸. Come nell'opera

¹²¹ Richiamando più in generale Joan Kelly-Gadol: cfr. M. BOSWORTH, *Confining Femininity*, cit., p. 809.

¹²² Cfr. S. COHEN, *The Evolution of Women's Asylums Since 1500. From Refuges for Ex-Prostitutes to Shelters for Battered Women*, Oxford University Press, New York, 1992.

¹²³ P. SPIERENBURG, *The Prison Experience*, cit., p. 4.

¹²⁴ Anche se alcuni riferimenti, più limitati, si trovano anche in M. FOUCAULT, *Sorvegliare e punire*, cit. pp. 131 ss. e in M. IGNATIEFF, *Le origini del penitenziario*, cit., pp. 53 ss.

¹²⁵ D. MELOSSI, M. PAVARINI, *Carcere e fabbrica*, cit., pp. 69 ss. Sul punto, cfr. anche G. CAPUTO, *Carcere senza fabbrica*, cit., pp. 14 ss.

¹²⁶ M. FOUCAULT, *Storia della follia nell'età classica*, cit.

¹²⁷ Secondo Foucault questo fenomeno prende avvio a partire dal XVII secolo, mentre altri autori revisionisti, tra cui Melossi, Pavarini e Cohen, mettono in evidenza le origini più remote delle istituzioni di internamento.

¹²⁸ Mentre, come esplorato *supra*, in *Sorvegliare e punire* Foucault colloca l'avvento del carcere disciplinare tra XVIII e XIX secolo, adottando, analogamente ad altri autori revisionisti, un approccio *modernization-oriented*, cfr. P. SPIERENBURG, *The Prison Experience*,

di Melossi e Pavarini, il focus è sul trattamento degli “oziosi” in un contesto sociale che aveva iniziato a ridefinire il significato di povertà e lavoro: la prima diventa sinonimo di disordine sociale e il secondo assume un significato etico¹²⁹. Contestualmente, anche l’internamento stava assumendo un significato etico, di moralizzazione degli oziosi attraverso il lavoro¹³⁰. Il grande internamento si svolgeva all’interno di istituti eterogenei – correzionali, prigioni, ospedali, rifugi – e nei confronti di soggettività altrettanto eterogenee percepite in generale «come una minaccia all’ordine sociale»¹³¹.

Rispetto all’internamento femminile, alcune studiose ne hanno svelato la duplice connotazione, preventiva e rieducativa. Nel periodo medievale l’internamento delle donne era esclusivamente monastico. Anche se non mancano gli studi che analizzano le relazioni tra modello conventuale e affermazione delle discipline¹³², è con il XVI secolo che si afferma un nuovo modello istituzionale, orientato alla produzione di una soggettività specifica. Utilizzando le parole di Angela Groppi, queste istituzioni intendevano avviare le donne «a destini femminili “normali”»¹³³ tramite un progetto di trasformazione della soggettività¹³⁴. Questo passaggio è rappresentato, nei Paesi interessati dalla Riforma protestante, da istituzioni come la *Spinhuis* olandese e la *London Bridewell* inglese, in cui le donne internate erano prostitute,

cit., p. 3; per un confronto tra i due approcci cfr. anche C. AGNELLA, *Continuità disciplinare*, cit.

¹²⁹ M. FOUCAULT, *Storia della follia nell’età classica*, cit., pp. 148 ss. Il mutamento dei significati culturali attribuiti al lavoro è stato ricondotto al mutamento economico-sociale all’origine del capitalismo e al suo intreccio con alcuni valori e idee emersi con la Riforma protestante, passaggio esplorato nella celebre opera di M. WEBER, *L’etica protestante e lo spirito del capitalismo*, BUR, Milano, [1905] 2020.

¹³⁰ M. FOUCAULT, *Storia della follia nell’età classica*, cit., pp. 148 ss.

¹³¹ S. CATUCCI, *Introduzione a Foucault*, Laterza, Bari, 2000, p. 30.

¹³² Cfr. ad esempio S. COHEN, *The Evolution of Women’s Asylums*, cit.; I. HEULLANT-DONAT-J. CLAUSTRE-E. LUSSET (a cura di), *Le cloître et la prison (xvi-xviii siècle)*, Éditions de la Sorbonne, Paris, 2011; I. HEULLANT-DONAT-J. CLAUSTRE-F. BRETSCHNEIDER-E. LUSSET (a cura di), *Enfermements. Volume II. Règles et dérèglements en milieu clos (ive-xixe siècle)*, Éditions de la Sorbonne, Paris, 2015; I. HEULLANT-DONAT-J. CLAUSTRE-E. LUSSET-F. BRETSCHNEIDER (a cura di), *Enfermements. Volume III. Le genre enfermé. Hommes et femmes en milieux clos (xiiiie-xxe siècle)*, Éditions de la Sorbonne, Paris, 2017.

¹³³ A. GROPPI, *I conservatori della virtù*, Laterza, Roma-Bari, 1994, p. 5.

¹³⁴ R.P. DOBASH-E.R. DOBASH-S. GUTTERIDGE, *The Imprisonment of Women*, Blackwell, Oxford, 1986.

ladre o piccole criminali, che venivano educate a svolgere mestieri tipicamente femminili, come la filatura o la cura domestica della struttura¹³⁵. Anche nei Paesi cattolici nella prima modernità si diffusero analoghe istituzioni di internamento, nelle quali si faceva ingresso «non necessariamente in seguito ad una mancanza o ad una infrazione alle regole ma per questioni prevalentemente di sussistenza»¹³⁶. Nel periodo della Controriforma, anche in questi contesti il binomio tra povertà e pericolosità ha prodotto l'internamento di fanciulle “pericolanti” e “pericolate”, di donne prostitute e “malmaritate”¹³⁷. Il “pericolo” consisteva nella “caduta” morale, soprattutto nel campo della sessualità. Sullo sfondo, una cultura giuridica impregnata di teorie e idee sull'inferiorità femminile, che da una parte considerava pericolose le donne che deviavano dalle norme sociali e che dall'altra le riteneva in pericolo in quanto inferme, minorate, fragili¹³⁸. Gli istituti di internamento per donne pericolanti e pericolate venivano chiamati «correzionali, conservatori, rifugi, asili per penitenti, ritiri»¹³⁹, potevano

¹³⁵ Ivi, pp. 22 ss.

¹³⁶ M. GRAZIOSI, *Infirmas sexus. La donna nell'immaginario penalistico*, cit., pp. 121 ss.

¹³⁷ S. COHEN, *Convertite e malmaritate. Donne irregolari e ordini religiosi nella Firenze rinascimentale*, in *Memoria. Rivista di storia delle donne*, 5, 1982, pp. 13-25; S. COHEN, *Asylums for Women in Counter-Reformation Italy*, in S.D. MARSHALL (a cura di), *Women in Reformation and Counter-Reformation Europe: Private and Public Worlds*, Indiana University Press, Bloomington, 1989, p. 168; S. COHEN, *The Evolution of Women's Asylums*, cit. Molteplici sono gli studi, soprattutto in ambito storiografico, realizzati sul contesto italiano: oltre ai contributi di Sherrill Cohen cfr. A. GROPPI, *I conservatori*, cit.; M. CHOJNACKA, *Women, Charity and Community in Early Modern Venice: The Casa delle Zitelle*, in *Renaissance Quarterly*, 1, 1998, pp. 68-91; N. TERPSTRA, *Mothers, sisters, and daughters: girls and conservatory guardianship in late Renaissance Florence*, in *Renaissance Studies*, 2, 2003, pp. 201-229; S. D'AMICO, *Assistenza o reclusione? I rifugi per peccatrici e “fanciulle pericolanti” nella Milano della Controriforma*, in *Dimensioni e problemi della ricerca storica*, 2, 2008, pp. 237-255; A. CARBONE, *Peccatrici. Il controllo sociale sulle donne nel Mezzogiorno moderno*, in *Itinerari di ricerca storica*, 2, 2016, pp. 95-106.

¹³⁸ Le teorie sull'inferiorità delle donne e le loro influenze sulla cultura giuridica europea sono ricostruite dal noto contributo di M. GRAZIOSI, *Infirmas sexus*, cit.; sull'opera di Graziosi cfr. anche L. FERRAJOLI, *La costruzione dell'inferiorità della donna ad opera dei giuristi negli scritti di Marina Graziosi*, in *Antigone. Semestrale di critica al sistema penale e penitenziario*, 2, 2022, pp. 272-282; D. IPPOLITO, *Cultura giuridica e discriminazione femminile. In margine a un libro di Marina Graziosi*, in *Antigone. Semestrale di critica al sistema penale e penitenziario*, 2, 2022, pp. 258-271.

¹³⁹ S. TROMBETTA, *Punizione e carità. Carceri femminili nell'Italia dell'Ottocento*, il Mulino, Bologna, 2004, p. 13.

rivolgersi ad un solo tipo di devianza femminile¹⁴⁰ oppure essere misti¹⁴¹, potevano essere gestiti da personale religioso o laico¹⁴². Queste istituzioni contengono i semi delle istituzioni disciplinari del XIX secolo oggetto delle riflessioni sulla nascita della prigione. Si tratta infatti di istituzioni custodiali con uno scopo manifesto di tipo riabilitativo, funzione che si ritroverà successivamente sia nei correzionali per minorenni sia nel carcere vero e proprio¹⁴³. Gli istituti di internamento femminile sono anche, per l'appunto, esclusivamente femminili: prende avvio la sperimentazione di una separazione delle donne dagli uomini inedita per l'epoca, che nelle prigioni ottocentesche diventerà la regola. Queste istituzioni costituiscono inoltre, per la prima volta, una manifestazione dell'arcipelago carcerario, il *continuum* di istituzioni disciplinari che secondo Foucault si svilupperà attorno al carcere nel periodo dell'affermazione della società disciplinare¹⁴⁴.

Pur nelle loro specificità, le istituzioni di internamento per le donne possono essere inquadrate con il concetto di istituzione semi-penale adottato dalla sociologa Alana Barton in una ricerca su alcuni istituti inglesi dal XVIII al XX secolo¹⁴⁵. Secondo la studiosa, le istituzioni semi-penali non erano controllate dallo stato, ma erano gestite da associazioni caritative. Caratterizzate da procedure di ingresso informali, erano prevalentemente chiuse e tuttavia prevedevano un certo grado di permeabilità tra interno ed esterno. Spesso erano gestite da uno staff di donne impegnate in attività caritative: nel contesto anglosassone, si trattava di personale laico volto alla promozione di un modello di femminilità borghese tramite una regolamentazione sia informale sia formale¹⁴⁶. Le internate erano ragazze "ribelli", prostitute, alcoliste, piccole criminali.

¹⁴⁰ S. D'AMICO, *op. cit.*, p. 241.

¹⁴¹ S. COHEN, *Convertite e malmaritate*, cit., p. 46.

¹⁴² Un'istituzione gestita da donne laiche era, ad esempio, il Conservatorio delle zitelle di Venezia, cfr. M. CHOJNACKA, *op. cit.*

¹⁴³ S. COHEN, *The Evolution of Women's Asylums*, cit., p. 142.

¹⁴⁴ M. FOUCAULT, *Sorvegliare e punire*, cit., pp. 228 ss. Sul rapporto tra istituzioni di internamento femminile e arcipelago carcerario cfr. S. COHEN, *The Evolution of Women's Asylums*, cit.; R.P. DOBASH-E.R. DOBASH-S. GUTTERIDGE, *op. cit.*, p. 72.

¹⁴⁵ Adottato anche da Spierenburg.

¹⁴⁶ A. BARTON, *Fragile Moralities and Dangerous Sexualities: Two Centuries of Semi-Penal Institutionalisation for Women*, Aldershot, Ashgate, 2005, pp. 35-37; cfr. anche A. BARTON, *Wayward girls and Wicked Women: Two Centuries of Semi-Penal Control*, in *Liverpool Law Review*, 22, 2000, pp. 157-171.

Nel corso dell'Ottocento, queste istituzioni proliferavano, in un contesto in cui, accanto ai precedenti discorsi sulla inferiorità femminile, si era affiancato il sapere dell'antropologia criminale della Scuola positiva¹⁴⁷. Come messo in luce da Marina Graziosi, «la tesi dell'inferiorità della donna [...] s'inquadra perfettamente nella nuova antropologia». Secondo la prospettiva di Cesare Lombroso e Guglielmo Ferrero, la donna criminale è inferiore sia all'uomo sia alla donna normale. In questo senso, la devianza femminile è duplice: la donna criminale è un'eccezione rispetto all'uomo criminale, il quale a sua volta è un'eccezione rispetto all'uomo normale. Anche l'antropologia criminale ha costruito il discorso sulla devianza femminile attorno alla devianza sessuale: la prostituzione, più che la criminalità, viene considerata la «forma tipica della delinquenza femminile»¹⁴⁸. Al contempo, la diffusione di idee, di derivazione religiosa, che riconducevano la pericolosità della devianza femminile ad una presunta superiorità morale della femminilità rispetto alla maschilità costituiva l'altro lato della medaglia: la donna deviante era considerata pericolosa per l'ordine sociale poiché in grado di influenzare negativamente l'uomo¹⁴⁹. Il trattamento della devianza-criminalità delle donne è stato informato da questo insieme di idee e teorie, fondate sulla alterità-subalternità del femminile rispetto ad un maschile concepito come neutro.

Relativamente al contesto statunitense, Nicole Rafter specifica che nei confronti delle donne, almeno in una prima fase, il disciplinamento si è espresso in un regime carcerario diverso da quello maschile¹⁵⁰. Rafter definisce infatti “parziale” la giustizia penale rivolta alle donne, poiché la reclusione di queste ultime avveniva all'interno di strutture ideate per gli uomini e a maggioranza maschile. Il personale di custodia era, all'inizio della storia del carcere, maschile anche nelle sezioni femminili; le detenute sperimentavano inoltre molte difficoltà relative alla gestione delle gravidanze in carcere e alla cura dei figli

¹⁴⁷ Anche sul tema si rimanda al prezioso contributo di M. GRAZIOSI, *Infirmis Sexus*, cit.

¹⁴⁸ M. GIBSON-N.H. RAFTER, *Introduzione*, in C. LOMBROSO-G. FERRERO, *La donna delinquente, la prostituta e la donna normale*, Et al., Milano, 2009, p. 2.

¹⁴⁹ L. ZEDNER, *Wayward Sisters. The Prison for Women*, in N. MORRIS-D. ROTHMAN (a cura di), *The Oxford History of the Prison*, Oxford University Press, New York, 1995, p. 332. Nel contesto italiano, già nel Settecento si diffuse una trattatistica di ispirazione cristiano-cattolica che esplorava la pericolosità della donna: C. LUCREZIO MONTICELLI, *La nascita del carcere femminile a Roma tra XVIII e XIX secolo*, in *Studi Storici*, 2, 2007, pp. 457 ss.

¹⁵⁰ N.H. RAFTER, *Partial Justice*, cit., p. 4.

dentro e fuori dal carcere¹⁵¹. L'autrice evidenzia come, a partire dalla seconda metà dell'Ottocento, sia emerso un movimento di riforma della detenzione femminile. Risale a quel periodo l'istituzione di riformatori destinati a detenute adulte, perlopiù appartenenti alle classi lavoratrici della società, gestiti da donne della classe media che promuovevano l'ideale della «*true womanhood*»¹⁵². Questo ideale era fondato sul doppio obiettivo della «*sexual and vocational regulation*», che prevedeva una normalizzazione delle internate sotto il profilo sessuale e sotto il profilo "vocazionale": le donne che varcavano la soglia di questi istituti dovevano essere rieducate alla morale sessuale condivisa e dovevano apprendere alcune abilità considerate tipicamente femminili in base al modello della famiglia borghese¹⁵³.

Nel contesto italiano, invece, tanto gli istituti penitenziari quanto le istituzioni semi-penali vennero affidate, soprattutto nel corso dell'Ottocento, alle donne impegnate negli ordini religiosi femminili¹⁵⁴, come peraltro è accaduto nell'Istituto del Buon Pastore di Torino. La tipica custode delle recluse era dunque una suora. Ciò ha segnato una ulteriore differenziazione rispetto agli istituti maschili, la cui gestione è stata tendenzialmente affidata a personale laico.

In definitiva, le donne selezionate dai processi di internamento tra il XIX e il XX secolo, nel Vecchio e nel Nuovo Mondo¹⁵⁵, apparivano alle agenzie

¹⁵¹ Ivi, p. xxx.

¹⁵² Ivi, pp. 23 ss.

¹⁵³ Ivi, pp. 159 ss., come la cura della casa, la cucina, la pulizia, ma anche il gusto nel vestire e un certo grado – non particolarmente elevato – di istruzione. Rispetto a Rafter, Estelle Freedman ha approfondito i riformatori femminili statunitensi guardando alla storia di questa istituzione come ad una storia di riforme di cui sono state protagoniste donne della classe media, analizzando anche le relazioni "positive" tra custodi e custodite, cfr. B. FRIEDMAN, *Their Sisters' Keepers. Women's Prison Reform in America, 1830-1930*, The University of Michigan, Ann Arbor, 1984, p. 10. La stessa Rafter ha criticato la prospettiva riformista di Friedman, esplorando la dissonanza tra le internate, appartenenti alla classe lavoratrice, e il modello di femminilità borghese promosso dalle custodi, cfr. N. RAFTER, *Partial Justice*, cit., p. 51.

¹⁵⁴ Si veda l'esperienza, unica e piuttosto significativa, del carcere delle Forzate di Torino, retta dalla Marchesa Giulia Falletti di Barolo, S. TROMBETTA, *Punizione e carità*, cit., pp. 63 ss. Anche nel caso delle Forzate, dopo un primo affidamento della cura delle detenute a dame di carità, la Marchesa decise di chiamare le suore, ritenendole maggiormente qualificate, ivi, p. 79. La medesima sorte è toccata ai conservatori e alle case di correzione per le donne, retti da istituti religiosi soprattutto a partire dal XIX secolo, cfr. A. GROPPI, *I conservatori*, cit., p. 138.

¹⁵⁵ Sul contesto europeo cfr. P. O'BRIEN, *The Prison on the Continent Europe, 1865-1965*,

del controllo sociale devianti rispetto alla femminilità normativa¹⁵⁶, destinata alla riproduzione sociale, e agli ordini discorsivi che naturalizzavano l'esperienza femminile¹⁵⁷.

6. *Il campo delle istituzioni totali femminili: reti di relazione e resistenze*

Le pratiche messe in atto nelle istituzioni totali femminili possono essere interpretate utilizzando il concetto di campo, definito da Pierre Bourdieu «come una rete o una configurazione di relazioni oggettive tra posizioni»¹⁵⁸. Per Bourdieu, il campo è un luogo costituito da relazioni e conflitti tra soggetti, agenti¹⁵⁹ del campo stesso. All'interno di un campo sociale il soggetto agisce in modo relazionale e anche l'analisi del campo deve essere relazionale, che «vuol dire invece sempre collocare le cose (siano esse beni, pratiche, risorse, e anche persone) nei loro contesti, cercarne il valore – il significato – non nelle loro proprietà intrinseche o nei loro presunti attributi “essenziali”, bensì nel loro rapporto con le altre cose, nella loro differenza da altre cose, nei rapporti di somiglianza (ovvero omologia) che intrattengono con altre cose situate anche in altri contesti»¹⁶⁰. L'agente è infatti un soggetto attivo che nel campo utilizza le proprie capacità individuali, cercando di modificarne gli assetti a proprio vantaggio, come in un gioco¹⁶¹. Questo concetto è stato utilizzato per analizzare il campo penitenziario come «campo

in N. MORRIS-D.J. ROTHMAN (a cura di), *The Oxford History of the Prison*, Oxford University Press, New York, 1995, pp. 199-225, che analizza la nascita e lo sviluppo della prigione in una prospettiva comparatistica maschile-femminile e le ricerche di Lucia Zedner sul carcere femminile in Europa e negli Stati Uniti, cfr. L. ZEDNER, *Women, Crime, and Custody in Victorian England*, Clarendon Press, Oxford, 1991; L. ZEDNER, *Wayward Sisters. The Prison for Women*, in N. MORRIS, D. ROTHMAN (a cura di), *The Oxford History of the Prison*, Oxford University Press, New York, 1995, pp. 329-361.

¹⁵⁶ P. CARLEN, *Women's Imprisonment: A Study in Social Control*, Routledge, London, 1983, pp. 16 ss. e 73.

¹⁵⁷ A. SIMONE, *La prostituta nata. Lombroso, la sociologia giuridico-penale e la produzione della devianza femminile*, in *Materiali per una storia della cultura giuridica*, 2, 2017, p. 398.

¹⁵⁸ Cfr. P. BOURDIEU, *Risposte*, cit., p. 67.

¹⁵⁹ *Ibidem*.

¹⁶⁰ M. SANTORO, *Introduzione. Giochi di potere. Pierre Bourdieu e il linguaggio del “capitale”*, in P. BOURDIEU, *Forme di capitale*, Armando, Roma, 2015, p. 32.

¹⁶¹ *Ivi*, pp. 68 ss.

aperto»¹⁶² e, al contempo, come «microcosmo» autonomo¹⁶³. Analogamente al campo penitenziario, il campo dell'istituzione totale conserva una relativa autonomia rispetto alle regole di funzionamento degli altri campi sociali. Ogni istituzione totale costituisce un campo a sé, che, pur presentando elementi comuni alle altre istituzioni, possiede alcune proprie specificità¹⁶⁴. Il funzionamento di una istituzione totale come il Buon Pastore di Torino può quindi essere osservato come un campo.

Il carattere relazionale dell'internamento delle donne nella storia è stato indagato da molteplici studi che, pur non adottando esplicitamente il concetto di Bourdieu, appaiono ad esso affini. I luoghi di reclusione per le donne sono caratterizzati da «un serrato gioco di scambio tra interno ed esterno a cui partecipano numerosi attori»¹⁶⁵, come lo staff dell'istituto, le famiglie delle internate e le internate stesse¹⁶⁶: vi sono svariati «gradi di permeabilità»¹⁶⁷ che portano le diverse soggettività – penitenti, preservate, prostitute, malmaritate, convertite – a varcarne la soglia, a uscire periodicamente dall'istituzione, o a ricevere visite frequenti dall'esterno. D'altra parte, il campo istituzionale conserva una certa autonomia e, analogamente alle istituzioni penitenziarie, è caratterizzato da regole formali e informali proprie, da attori con *habitus* specifici¹⁶⁸, che possiedono specifiche forme di

¹⁶² Il concetto di campo è stato utilizzato da Claudio Sarzotti per analizzare il campo giuridico del penitenziario come «campo aperto che contiene anche la possibilità di osservare il sistema giuridico positivo da un punto di vista esterno, proprio della sociologia del diritto», C. SARZOTTI, *Il campo giuridico del penitenziario*, cit., p. 182.

¹⁶³ Recentemente, Alessandro Maculan ha analizzato il penitenziario adottando il concetto di campo: cfr. A. MACULAN, *Bourdieu in carcere. Appunti per una sociologia del campo penitenziario*, in *Sociologia del diritto*, 1, 2023, pp. 89-114.

¹⁶⁴ A. SBRACCIA-F. VIANELLO, *Introduzione. Carcere, ricerca sociologica, etnografia*, in *Etnografia e ricerca qualitativa*, 2, 2016, p. 185.

¹⁶⁵ A. GROPPI, *I conservatori*, cit., p. 3.

¹⁶⁶ A questo proposito, alcune prospettive storiografiche hanno criticato, relativamente all'internamento femminile, «un'applicazione indiscriminata dello schema delle istituzioni totali e delle tecnologie di normalizzazione di impronta foucaultiana», A. GROPPI, *I conservatori*, cit., p. 3; anche se lo stesso Foucault concepisce la resistenza come una componente essenziale del potere, cfr. H.L. DREYFUS-P. RABINOW, *op. cit.*, p. 172. Su questo dibattito cfr. anche E. GRENDI, *Premessa*, in *Quaderni storici*, 53(2), 1983, pp. 383-389, nell'ambito di un numero monografico dedicato a *Sistemi di carità: Esposti e internati nelle società di antico regime*.

¹⁶⁷ A. MACULAN, *op. cit.*, p. 96.

¹⁶⁸ P. BOURDIEU, *Risposte*, cit., pp. 84 ss.

capitale¹⁶⁹. I soggetti agiscono nel campo, in modo prevalentemente conflittuale sulla base della «distribuzione generale delle risorse nello spazio sociale»¹⁷⁰. Ovviamente in una istituzione totale lo staff detiene più potere degli internati, ma questo non significa che anche questi ultimi non possiedano forme di capitale, seppur precarie¹⁷¹. Queste dinamiche sono state messe in luce dalla storia di genere, che si è concentrata sulla relazionalità insita nella stessa categoria di genere. Talvolta questa relazione viene connotata dal dominio come nella ricostruzione dello stesso Bourdieu sul dominio maschile, talvolta appare maggiormente affine a «una relazione di scambio, seppure ineguale, fra due soggetti parimenti attivi»¹⁷². Nel descrivere le «ragnatele di rapporti»¹⁷³ in cui si esprimono le relazioni di genere, alcune studiose hanno utilizzato la categoria del “patronage”, che descrive la relazione tra patrono e cliente e che risulta caratterizzata dalla sovra-ordinazione gerarchica del patrono e da un certo grado di interdipendenza tra i due soggetti, «che consente anche alla parte debole, il cliente, di ricavare vantaggi dal rapporto»¹⁷⁴. Il rapporto di patronage, contraddistinto da verticalità come da orizzontalità, contiene una componente strumentale: se il patrono, con il proprio potere, ottiene vantaggi dalla relazione con il cliente, anche quest'ultimo può trarre un vantaggio – soprattutto in termini di protezione – dal rapporto con il patrono¹⁷⁵. Nella ricerca sulle istituzioni totali femminili, è utile applicare la teoria di Bourdieu sulle forme di capitale¹⁷⁶ alla concezione relazionale dei rapporti tra generi e nei rapporti tra persone dello stesso genere. Sebbene la categoria di patronage derivi dall'autorità prettamente “paterna” del patrono, in grado di estendere il suo potere al di là della sfera familiare, essa non descrive solo la relazione binaria patrono-maschile/cliente-femminile.

¹⁶⁹ P. BOURDIEU, *Forme di capitale*, Armando, Roma, 2015.

¹⁷⁰ M. SANTORO, *op. cit.*, p. 34.

¹⁷¹ A. MACULAN, *op. cit.*, p. 102.

¹⁷² L. FERRANTE-M. PALAZZI-G. POMATA, *Introduzione*, in L. FERRANTE-M. PALAZZI-G. POMATA (a cura di), *Ragnatele di rapporti. Patronage e reti di relazione nella storia delle donne*, Rosenberg & Sellier, Torino, 1988, p. 10.

¹⁷³ L'espressione costituisce il titolo dell'opera collettanea di L. FERRANTE-M. PALAZZI-G. POMATA, *op. cit.*

¹⁷⁴ *Ibidem*.

¹⁷⁵ Ivi, p. 11. La relazione di patronage può inoltre comprendere una componente di affettività.

¹⁷⁶ P. BOURDIEU, *op. cit.*

Infatti, nelle istituzioni di internamento femminile, in cui le donne venivano controllate e gestite da altre donne, la relazione tra custode e custodita era spesso tra due donne, o tra due gruppi di donne. Il rapporto tra benefattrici e beneficate era gerarchico e spesso improntato ad uno squilibrio di potere. Si pensi, ad esempio, alle benefattrici laiche delle istituzioni totali femminili, che potevano essere donne borghesi o aristocratiche, che possedevano quantitativi maggiori di capitale economico, culturale, sociale delle internate. Inoltre, particolarmente rilevante nelle istituzioni totali, e ciò vale nello specifico in una istituzione come il Buon Pastore di Torino, è il capitale simbolico: «ogni capitale, incluso quello economico, ha una dimensione o meglio produce effetti in termini di capitale simbolico, nella misura in cui viene riconosciuto»¹⁷⁷. Il capitale simbolico si può manifestare nella forza morale esercitata dall'ordine religioso che gestisce una istituzione totale femminile: il bagaglio simbolico di moralità, di conoscenza della "verità" e di ciò che è giusto o sbagliato, attribuita ad un ordine religioso, può provocare effetti concreti, reali. Ad esempio, può convincere un benefattore esterno a sostenere economicamente un istituto, o un'internata ad obbedire. Una declinazione del capitale simbolico delle suore risiede nel loro essere "madri spirituali". È interessante sottolineare a questo proposito come alcune storiche delle donne abbiano proposto di adottare la categoria di "maternage" al posto di quella di patronage per indicare «il potere delle donne come elaborazione e proiezione del ruolo materno»¹⁷⁸, per valorizzarne la specificità. In questo caso, la categoria descrive la proiezione della funzione materna nella sfera pubblica, nonché i rapporti e i simboli tramite cui le donne hanno espresso «il loro senso di sé e del proprio mondo di relazioni»¹⁷⁹. Allo stesso tempo, le donne internate avevano la possibilità di esercitare il

¹⁷⁷ M. SANTORO, *op. cit.*, p. 68.

¹⁷⁸ L. FERRANTE-M. PALAZZI-G. POMATA, *op. cit.*, p. 46.

¹⁷⁹ *Ibidem*. Nell'utilizzare la categoria di *maternage* come espressione del potere materno non si può dimenticare che il ruolo materno è stato storicamente utilizzato per controllare la capacità riproduttiva delle donne confinandole nella dimensione domestica. Allo stesso tempo, la maternità simbolica è stata utilizzata dalle donne come porta per accedere all'impegno in società, facendo leva sulle competenze "materne" nell'assistenza ai poveri e nell'educazione delle classi subalterne. La proposta di adottare la categoria di *maternage* è stata anche considerata un «debole» tentativo di distinguere le forme e le modalità di esercizio del potere delle donne da quello degli uomini, come «calco femminile» della nozione, maggiormente ricca sotto il profilo simbolico e culturale – ancorché «sessualmente segnata» – di patronage, S. BOESCH GAJANO, *Il patronage nella storia delle donne. III*, in *Quaderni storici*, 72(3), 1989, p. 937.

proprio potere, seppur in forme limitate, e di ottenere protezione, poiché anch'esse possedevano forme di capitale. In questo senso, le ricerche sulle istituzioni penitenziarie femminili, su cui si tornerà in seguito, hanno sottolineato l'importanza di analizzare le resistenze al potere e l'agency delle internate.

E talune forme di capitale venivano esercitate anche dalle famiglie delle giovani internate, quando, ad esempio, utilizzavano le istituzioni totali come luoghi per conservare la "virtù" delle proprie familiari, simbolo della virtù del gruppo familiare¹⁸⁰, oppure per risolvere un problema economico, come la presenza in casa di "una bocca in più da sfamare".

Le istituzioni totali femminili erano inoltre permeate dal capitale simbolico della femminilità e della mascolinità. Si è detto che queste istituzioni sono nate con la duplice funzione di proteggere le donne in pericolo e di rieducare le donne pericolose e che l'oggetto della protezione o della reintegrazione è la virtù femminile, intesa come verginità fisica e morale. Bourdieu interpreta in questo senso il portato simbolico dell'onore femminile, che, a differenza dell'onore maschile, è «negativo, può essere solo difeso o perduto, in quanto legato, successivamente, alle virtù della verginità e della fedeltà»¹⁸¹. In questo senso, la protezione dell'onore era utile all'accumulazione di capitale simbolico e di altre forme di capitale nell'ordine patriarcale, che «dipendono in parte dal valore simbolico delle donne disponibili nello scambio, cioè dalla loro reputazione e soprattutto dalla loro castità – eretta a misura feticizzata della reputazione maschile»¹⁸².

Anche le riflessioni sul campo giuridico sono particolarmente rilevanti nella lettura delle dinamiche dell'istituzione totale¹⁸³: il diritto ha faticato

¹⁸⁰ Come emerge ad esempio dal lavoro di Michel Foucault e Arlette Farge sulle *lettres de cachet*, in particolare quelle inviate dai genitori di giovani donne: «sembra che il pericolo derivante da una ragazza non sia tanto lo scompiglio domestico quanto il danno che provoca all'esterno alla reputazione della famiglia», M. FOUCAULT-A. FARGE, *Il disordine delle famiglie. Potere, ordine pubblico e controllo sociale*, Donzelli editore, Roma, [1982] 2024.

¹⁸¹ P. BOURDIEU, *Il dominio maschile*, cit. p. 62.

¹⁸² Ivi, p. 57.

¹⁸³ Bourdieu delinea un campo giuridico in cui gli agenti – magistrati, avvocati, docenti di diritto... – lottano per il monopolio del diritto di dire il diritto, ossia per ottenere il monopolio nell'interpretazione di un corpo coerente e omogeneo di testi giuridici. Secondo il sociologo, il campo giuridico si è progressivamente affrancato dal campo politico, conquistando una propria autonomia, almeno apparente, P. BOURDIEU, *La force du droit. Éléments pour une sociologie du champ juridique*, in *Actes de la recherche en sciences sociales*, 64, 1986, p. 4. Tra

ad affermarsi anche nelle istituzioni semi-penali di internamento femminile¹⁸⁴. La gestione “privata” e “religiosa” di queste istituzioni ha esaltato in esse il ruolo delle pratiche di infra-diritto, ossia di quelle particolari modalità di regolazione dei rapporti tra custodi e custoditi non direttamente disciplinate da norme di tipo giuridico, bensì da prassi consolidate nell’istituzione¹⁸⁵. Non solo: l’influenza che altri campi socio-normativi¹⁸⁶, come il campo religioso e il campo della morale, hanno su queste istituzioni è particolarmente significativa e ha contribuito a ostacolare o modificare l’applicazione delle norme giuridiche che sono entrate nel campo solo in un secondo momento. Le norme sociali seguite in queste istituzioni potevano in alcuni casi essere ricondotte ad atti carichi di contenuti normativi, come ad esempio le Costituzioni o i Regolamenti di un ordine religioso, anche se privi di rilevanza giuridico-formale nell’ambito dell’ordinamento giuridico dello Stato. D’altra parte, soprattutto a partire dall’Ottocento, e in Italia contestualmente al processo di unificazione nazionale, la tendenza a sottoporre queste istituzioni alle norme giuridiche statuali è cresciuta, e in taluni casi ha dato adito a forme di pluralismo giuridico all’interno del campo istituzionale. Soprattutto in una prima fase, nella gestione delle internate i diversi sistemi socio-normativi vigenti nell’Istituto erano complementari o comunque compatibili. Allo stesso tempo, si analizzerà il campo istituzionale come terreno di scontro tra diversi attori che hanno lottato «pour le monopole du droit de dire le droit»¹⁸⁷, per applicare o disapplicare alcune norme, per interpretarle in un modo piuttosto che in un altro.

i requisiti per accedere al campo giuridico figurano: un’elevata cultura giuridica di tipo specialistico, la conoscenza delle regole del campo e una predisposizione a seguire tali regole, ivi, pp. 9 ss.; sul campo giuridico cfr. anche A. SALENTO, *Pierre Bourdieu. La socioanalisi del campo giuridico*, in G. CAMPESI-I. PUPOLIZIO-N. RIVA (a cura di), *Diritto e teoria sociale. Introduzione*, Carocci, Roma, 2009, pp. 131-164.

¹⁸⁴ Analogamente a quanto avvenuto nel campo giuridico del penitenziario: la giuridificazione del penitenziario è intervenuta con fatica in un campo tuttora influenzato da molti elementi extra-giuridici, cfr. C. SARZOTTI, *Il campo giuridico del penitenziario*, cit., pp. 183 ss.

¹⁸⁵ *Ibidem*.

¹⁸⁶ Per alcune riflessioni sui campi socio-normativi che possono essere accostati per la loro prossimità al diritto cfr. C. SARZOTTI, *La società dei messaggi normativi: dalla pubblicità ai cartelli stradali*, in A. COTTINO (a cura di), *Lineamenti di sociologia del diritto*, IV ed., Zanichelli, Bologna, 2025, pp. 83 ss.

¹⁸⁷ P. BOURDIEU, *La force du droit*, cit., p. 4.

7. Nota metodologica sulle fonti

Molte delle prospettive fino a qui sinteticamente ricostruite invitano chi conduce la ricerca a interrogarsi sul proprio posizionamento. Con lo sguardo dell'analitica interpretativa lo studioso è «cosciente di essere egli stesso prodotto da ciò che costituisce l'oggetto della sua ricerca», senza poter «collocare il proprio punto di vista al di fuori di esso»¹⁸⁸. Su questa linea, una discussione critica sulle fonti utilizzate e sullo sguardo rivolto ad esse da chi scrive può contribuire a tematizzare alcune questioni significative nell'esplorazione degli approcci storico-sociologici.

Una prima questione concerne la parzialità del materiale di archivio, che si declina in due diversi modi. Il materiale d'archivio relativo alle istituzioni di internamento del passato è parziale perché presenta una documentazione incompleta, ma anche perché presenta un punto di vista parziale sulla storia che restituisce.

La documentazione sull'attività dell'Istituto del Buon Pastore è conservata nel fondo dedicato che si trova all'Archivio di Stato di Torino¹⁸⁹. La documentazione è cospicua e copre l'arco temporale dell'opera dell'Istituto dalla sua fondazione alla conclusione delle sue attività, ma, come molti fondi dedicati a istituzioni di internamento¹⁹⁰, anche quello del Buon Pastore presenta una documentazione incompleta, che non copre ogni anno in modo consecutivo, o quantomeno non per ogni argomento di interesse. Ad esempio, per quanto concerne i documenti personali delle giovani corrigende, fino agli anni Trenta del Novecento non sono presenti cartelle vere e proprie in Archivio, ma solo documenti parziali – come le note dei Tribunali o delle autorità di pubblica sicurezza – in cui sinteticamente vengono riportati alcuni elementi delle storie delle giovani di cui viene richiesto l'internamento. Questo materiale incompleto si trova peraltro nei mazzi dedicati ai “Documenti vari” del fondo del Buon Pastore, in cui vi sono documenti non cronologicamente ordinati. Tuttavia, questa documentazione è stata particolarmente interessante per ricostruire le caratteristiche delle minori che facevano ingresso in Istituto. Considerazioni simili valgono per il

¹⁸⁸ H.L. DREYFUS-P. RABINOW, *op. cit.*, p. 150.

¹⁸⁹ Presso le Sezioni Riunite. La ricerca d'archivio è stata condotta negli ultimi cinque anni, in un arco di tempo compreso principalmente tra il 2020 e il 2024. La numerazione dei mazzi consultati presso il fondo del Buon Pastore fa dunque riferimento a tale periodo.

¹⁹⁰ Cfr. ad esempio M. BOSWORTH, *The Past as a Foreign Country?*, cit., p. 434.

periodo dell'Italia repubblicana, relativamente a cui molti documenti – relazioni, circolari – sono raccolti proprio nei “Documenti vari”. Anche per quanto riguarda le notizie statistiche e alcuni registri la documentazione non è continuativa nel tempo: i documenti presenti vanno dalla fine dell'Ottocento in avanti e consentono quindi di cogliere solo alcuni aspetti della vita all'interno dell'Istituto.

Presso l'Archivio di Stato di Torino sono presenti molti documenti relativi al periodo in cui l'Istituto era già stato dichiarato “ente di natura laica” e sottoposto alla legislazione dello Stato italiano sulle opere pie, in un primo momento, e sulle istituzioni pubbliche di beneficenza, in un secondo momento, mentre la documentazione relativa al periodo precedente scarseggia. All'inizio della sua storia, infatti, il Buon Pastore era un Ritiro privato, fondato con il favore del Re Carlo Alberto e gestito interamente dall'Ordine delle suore di Nostra Signora della Carità. La documentazione relativa a questo periodo è scarsa, se non nulla. È stato quindi necessario richiamarsi, per ricostruire questa parte di storia, non solo agli studi che hanno ricostruito il contesto storico-sociale della Torino in cui è sorto il Buon Pastore, ma anche a quelli che, in generale, si sono occupati delle istituzioni di internamento femminile che presentavano caratteristiche analoghe. Inoltre, dato che prima di essere sottoposto alla legislazione sulle opere pie, l'Istituto non aveva uno statuto e un regolamento propri, ma si rifaceva, come attestato dalla Madre Superiora, alle Costituzioni delle Suore di Nostra Signora della Carità, l'analisi di queste ultime e del Regolamento per le cosiddette “penitenti” che venivano accolte nell'Istituto è stata importante per ricostruire la regolamentazione alla base dell'attività delle suore del Buon Pastore. I documenti d'Archivio lasciano intendere che una maggiore burocratizzazione sia avvenuta a partire dall'avvento del Consiglio di direzione nominato quando il Buon Pastore è stato sottoposto alla legislazione statale sulle opere pie: anche la carenza di documentazione burocratica è utile per comprendere qualcosa di più degli istituti di internamento centrati sull'assistenza, che erano connotati da una certa informalità. Per quanto riguarda la prima fase della storia dell'Istituto, è stata analizzata anche la documentazione presente nell'archivio storico della Compagnia di San Paolo: in quel periodo la Compagnia forniva al Buon Pastore un sussidio per il ricovero di alcune fanciulle povere. Questa documentazione è utile per ricostruire alcune caratteristiche delle giovani internate e dell'internamento stesso, nel periodo antecedente alla burocratizzazione.

Come si è accennato, la parzialità dei documenti d'archivio si manifesta anche nella parzialità della prospettiva, del punto di vista da cui proviene la

documentazione. Infatti, la documentazione archivistica, come lo storico che la analizza, non è neutrale e imparziale¹⁹¹, ma consiste in una selezione delle voci e degli elementi ritenuti più importanti e interessanti da chi ha conservato i documenti: «*An 'institutional passage from the private to the public' precedes the formation of an archive, and this passage can be a site of struggle, occasionally resulting in breach, abortion, or miscarriage of the nascent archive*»¹⁹². In questa selezione, le voci marginali sono quelle che più frequentemente soccombono: esse sono state perlopiù silenziate dalla storia¹⁹³. Questa consapevolezza consente innanzitutto di ricostruire i regimi di sapere-potere all'opera nelle istituzioni totali anche per il tramite delle procedure di produzione della "verità": «*The researcher's task is therefore to criticise, diagnose and demythologise 'truth phenomena' – and archives are the site par excellence for doing this through genealogical analysis*»¹⁹⁴. Allo stesso tempo, è molto difficile ricostruire le voci delle soggettività marginalizzate, che risuonano negli archivi in modo mediato dalla documentazione di carattere burocratico-amministrativo, che presenta il punto di vista parziale dell'autorità e delle istituzioni¹⁹⁵. È così anche per il caso del Buon Pastore: la documentazione contenuta in Archivio è principalmente quella dell'amministrazione dell'Istituto e delle agenzie del controllo sociale che hanno partecipato al processo di selezione delle soggettività da internare. Tenendo presente questo elemento, si è cercato di intravedere le voci delle internate nelle pieghe della documentazione ufficiale. In questo senso, seguendo la traiettoria indicata da Guido Neppi Modona sulla storia degli archivi carcerari, sono stati analizzati quei documenti che contengono «elementi socio-biografici famigliari e documentazione sulle modalità e sugli avvenimenti che hanno caratterizzato il periodo di carcerazione, tali da consentire la ricostruzione dell'uomo detenuto, dai motivi per cui è finito in carcere al modo in cui ha vissuto la detenzione»¹⁹⁶. Con un approccio affine a quello

¹⁹¹ S.J. MILNER, *Partial readings: addressing a Renaissance archive*, in *History of the Human Sciences*, 2, 1999, pp. 96 ss.

¹⁹² M. LYNCH, *Archives in formation: privileged spaces, popular archives and paper trails*, in *History of the Human Sciences*, 2, 1999, p. 66.

¹⁹³ Sul tema cfr. la profonda riflessione di M. DE CERTEAU, *La scrittura dell'altro*, Cortina, Milano, 2005.

¹⁹⁴ N. MOORE-A. SALTER-LIZ. STANLEY-M. TAMBOUKOU, *In other archives and beyond*, in N. MOORE-A. SALTER-LIZ. STANLEY-M. TAMBOUKOU (a cura di), *The Archive Project. Archival research in the social sciences*, Routledge, Abingdon, 2017, p. 16.

¹⁹⁵ M. BOSWORTH, *The Past as a Foreign Country?*, cit., p. 434.

¹⁹⁶ G. NEPPI MODONA, *Gli archivi carcerari*, in M. GALZIGNA, *La follia, la norma*,

dell'etnografia, si è cercando di ricostruire alcune storie delle donne e giovani internate, pur nella consapevolezza che la loro prospettiva non emerge quasi mai direttamente, se non negli interstizi, ad esempio nei verbali di polizia o nelle narrazioni di altri soggetti. Come è stato considerato, «*An ethnographic approach to history unveils everyday behavior [...]. Much as Foucault argues for attention to the microphysics of power embedded in the margins and interstices of institutions, ethnography based on archives such as court records and personal letters provides a way of looking at the everyday exercise of power and resistance*»¹⁹⁷.

Muovendo da un posizionamento critico sulla storia delle istituzioni totali, radicato nel revisionismo storiografico sulla nascita della prigione, ma anche nelle filosofie femministe che guardano al genere come ad un sito in cui oppressioni e resistenze sono inestricabili, è imprescindibile riflettere sulla difficoltà di restituire voce alle giovani donne internate. Per Joan Kelly-Gadol¹⁹⁸, lo studio della storia come luogo di resistenza, di promozione del mutamento sociale, è uno degli elementi che rendono una storiografia autenticamente femminista¹⁹⁹. Su questa linea, Mary Bosworth ha gettato una luce sull'importanza, per la storia dell'internamento femminile, di occuparsi delle resistenze, grandi o piccole, delle internate, come eventi in grado di produrre un mutamento, anche temporaneo, nel contesto da loro abitato²⁰⁰. Le ricerche empiriche sul carcere femminile sempre più si

l'archivio. Prospettive storiografiche e orientamenti archivistici, Marsilio, Venezia, 1984, p. 231.

¹⁹⁷ S. ENGLE MERRY, *Ethnography in the Archives*, in J. STARR-M. GOODALE (a cura di), *Practicing Ethnography in Law. New Dialogues, Enduring Methods*, Springer, New York, 2002, p. 137.

¹⁹⁸ J. KELLY-GADOL, *op. cit.*, pp. 809-823.

¹⁹⁹ In generale, il femminismo ha tematizzato la resistenza al potere. Sotto questo profilo, è interessante il confronto con la teoria di Foucault, che ha elaborato un concetto di potere che produce, al contempo, disciplinamento e resistenza: la resistenza è componente essenziale dell'esercizio del potere, cfr. H. L. DREYFUS-P. RABINOW, *op. cit.*, p. 172. La questione è stata tematizzata da diverse filosofe femministe: cfr. L. MCNAY, *Foucault and Feminism: Power, Gender, and the Self*, Polity Press, Cambridge, 1992; M.A. McLAREN, *Foucault and the Subject*, cit. Non mancano, tuttavia, approcci critici nei confronti della relazione indissolubile tra resistenza e potere che connota il pensiero di Foucault, come quello proposto da N. HARTSOCK, *Foucault on Power: A Theory for Women?*, in L.J. NICHOLSON (a cura di), *Feminism/Postmodernism*, Routledge, New York, 1990, pp. 157-175.

²⁰⁰ M. BOSWORTH, *Confining femininity*, cit..

stanno focalizzando sulla resistenza delle detenute, restituendo soggettività capaci di negoziare le regole del penitenziario attraverso il proprio modo di abitare l'identità femminile²⁰¹. Ciò può avvenire per una consapevole scelta politica o, forse più frequentemente, «come comportamento del quotidiano»²⁰² volto a migliorare la propria vita in carcere conquistando qualche spazio di libertà. In questo lavoro è stato possibile ricostruire alcuni episodi di resistenza che hanno avuto come protagoniste le internate, pur nei limiti della parzialità del punto di vista istituzionale. Per l'amministrazione dell'Istituto, le resistenze, ancorché minime, rappresentavano «eventi critici» – per utilizzare un'espressione odierna propria del lessico dall'amministrazione penitenziaria – che dovevano essere evitati o conteggiati per misurare la diffusione del fenomeno. La resistenza al potere è stata quindi rintracciata nelle pieghe della documentazione formale: nei tipi di infrazioni disciplinari contestabili alle giovani e nelle evasioni registrate dalle statistiche; nelle motivazioni dei trasferimenti di alcune giovani ad altri Istituti; nell'affermazione di un punto di vista sulla propria storia diverso da quello delle autorità statali. Negli ultimi anni di attività dell'Istituto, sono rilevanti gli articoli di giornale che hanno raccontato le rivolte, le fughe, le piccole contestazioni delle giovani, proprio nel periodo della deistituzionalizzazione. Soprattutto, nelle storie di vita delle ragazze antecedenti all'ingresso in Istituto – anch'esse parziali – si possono intravedere le pratiche, le abitudini, le scelte tramite le quali le giovani internate si sono allontanate dal modello di femminilità normativa socialmente costruito, producendo, anche inconsapevolmente, «un'eccedenza», incarnando «soggettività sbandate rispetto alla norma»²⁰³.

Un breve riferimento, infine, ad una questione che è stata affrontata ancora una volta da Mary Bosworth²⁰⁴ quando si è occupata di storia dell'internamento femminile: l'impatto emotivo che la ricerca sulle istituzioni totali, anche da un punto di vista storico, produce sul ricercatore o sulla ricercatrice che si approccia alla questione. Nel caso del Buon Pastore

²⁰¹ M. BOSWORTH, *Engendering Resistance: Agency and Power in Women's Prison*, Aldershot, Dartmouth, 1999, pp. 144 ss. Cfr. anche M. BOSWORTH-E. CARRABINE, *Reassessing resistance. Race, Gender and Sexuality in prison in Punishment and Society*, 4, 2001, pp. 501-515. Modalità di resistenza analoghe emergono anche dalle citate ricerche di Susanna Ronconi e Grazia Zuffa.

²⁰² E. SONNINI, *Sessualità e affettività*, cit., p. 48.

²⁰³ D. ADORNI, *op. cit.*, pp. 13 ss.

²⁰⁴ M. BOSWORTH, *The Past as a Foreign Country?*, cit., pp. 437 ss.

di Torino, i documenti di archivio restituiscono un'immagine di donne istituzionalizzate, per la maggior parte ragazze molto giovani, provenienti da vissuti di sofferenza, spesso di violenza, specialmente nei contesti familiari o sociali di provenienza. La continua "frequentazione" di queste storie può essere in alcuni momenti emotivamente destabilizzante. Allo stesso tempo, la presa di consapevolezza di questo impatto emotivo ha aiutato la scrivente a interrogarsi spesso sul proprio modo di guardare alle giovani internate, nel tentativo di vivere una relazione empatica con le storie raccontate dal materiale d'archivio, tipica dell'etica della cura²⁰⁵. Ciò consente in particolare di evitare, o quantomeno di limitare, l'oggettificazione delle donne internate.

Un altro pericolo, forse più ambiguo, che l'approccio relazionale consente di scampare è quello dello sguardo vittimizzante, paternalistico o pietistico. La categoria della "vittima" è stata problematizzata dal femminismo, in quanto fondata sulla contrapposizione binaria tra vittima-perbene e colpevole-permale, che disciplina i corpi e le scelte delle donne²⁰⁶. Questa contrapposizione viene decostruita dalle stesse storie di vita delle giovani internate al Buon Pastore, che entravano in Istituto proprio in ragione del loro essere considerate vittime "in pericolo", da proteggere in modo paternalistico, ma anche "pericolose" colpevoli da rieducare. Dai documenti emerge una sovrapposizione tra questi due ordini discorsivi, entrambi nutriti da idee e convinzioni fondate sull'*infirmas sexus*²⁰⁷. La preziosa opera di Tamar Pitch sulla critica del paradigma vittimario insegna a non appiattire le soggettività femminili sulla categoria della vittima, considerando che le donne che hanno subito abusi e violenze «Naturalmente lo sono, o, meglio, sono state vittime, ma solo relativamente a quelle violenze e abusi»²⁰⁸. Occorre quindi svelare lo sguardo vittimizzante/colpevolizzante

²⁰⁵ Approccio caro alle metodologie femministe, anche nella ricerca d'archivio, per approfondire il tema cfr. M. CASWELL-M. CIFOR, *From Human Rights to Feminist Ethics: Radical Empathy in the Archives*, in *Archivaria*, 81, 2016, pp. 23-43.

²⁰⁶ Cfr. T. PITCH, *Responsabilità limitate: attori, conflitti, giustizia penale*, Feltrinelli, Milano, 1989; V. VERDOLINI, *Devianza/questione criminale/sicurezza*, in A. SIMONE A.-I. BOIANO-A. CONDELLO (a cura di), *Femminismo giuridico. Teorie e problemi*, Mondadori Education, e-book, Milano, 2019; T. PITCH, *Il malinteso della vittima. Una lettura femminista della cultura punitiva*, Edizioni Gruppo Abele, Torino, 2022.

²⁰⁷ M. GRAZIOSI, *Infirmas sexus*, cit.; cfr. anche M. GRAZIOSI, "Fragilitas sexus". *Alle origini della costruzione giuridica dell'inferiorità delle donne*, in N.M. FILIPPINI-A. SCATTIGNO-T. PLEBANI (a cura di) *Corpi e storia: donne e uomini dal mondo antico all'età contemporanea*, Viella, Roma, 2002, pp. 19-38.

²⁰⁸ T. PITCH, *Il malinteso della vittima*, cit.

che le istituzioni hanno adottato nei confronti delle ragazze internate, con la finalità di riconoscere loro, con tutti i limiti derivanti dal contesto socioeconomico di provenienza e dall'internamento, la capacità di seguire «una propria traiettoria individuale per fare della propria soggettività una risorsa e una scelta»²⁰⁹.

²⁰⁹ D. ADORNI, *op. cit.*, p. 17.

Capitolo II

“Pericolose e in pericolo”: il Ritiro del Buon Pastore dalla fondazione alla trasformazione in opera pia

SOMMARIO: 1. Classi pericolose a Torino nella prima metà dell'Ottocento. – 2. Il Ritiro del Buon Pastore di Torino. – 3. Dalle classi pericolose al Buon Pastore. – 4. Il modello monastico. – 5. La svolta postunitaria: il Buon Pastore come opera pia.

1. *Classi pericolose a Torino nella prima metà dell'Ottocento*

L'istituto del Buon Pastore di Torino venne fondato in un contesto cittadino brulicante di attività rivolte ai poveri, in cui si andava diffondendo un sentimento collettivo di paura nei confronti della popolazione marginale. Il fenomeno è apparso analogamente in altri Paesi europei, contestualmente allo sviluppo del sistema capitalistico, quando i marginali hanno iniziato ad essere sospinti dalle campagne alle città «suscitando paura» e, allo stesso tempo, costituendo «una mano d'opera abbondante e a buon mercato»¹. Tuttavia, nella Torino tra gli anni Venti e Trenta del XIX secolo, l'avvento di masse di individui provenienti dalle campagne non si è tradotto in un aumento degli operai – come accaduto in altre grandi città europee² – bensì nella comparsa di «muratori stagionali, artigiani, addetti ai trasporti, venditori ambulanti, domestici e soprattutto masse di contadini proletarizzati le cui prospettive di lavoro stavano entro i limiti di un'occupazione precaria,

¹ B. GEREMEK, *La popolazione marginale tra il Medioevo e l'era moderna*, in *Studi Storici*, 3-4, 1968, p. 624; cfr. anche B. GEREMEK, *La pietà e la forca. Storia della miseria e della carità in Europa*, Laterza, Bari-Roma, [1986] 2021.

² Per un approfondimento statistico sulle classi lavoratrici presenti a Torino in quel periodo cfr. U. LEVRA, *L'altro volto di Torino risorgimentale 1814-1848*, Comitato di Torino dell'Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano, Torino, 1988, p. 48.

di impieghi saltuari qua e là e del ricorso più o meno continuativo alla carità pubblica e alla mendicizia»³. La città sabauda era infatti caratterizzata dalla permanenza di «un sistema imperniato su lavorazioni artigianali», con una scarsa diffusione di opifici e manifatture⁴. Citando Umberto Levra, «in quei decenni, vagabondi ed accattoni erano dappertutto nelle città: nelle strade, nelle piazze, per le scale delle case»⁵. Proprio in quel momento iniziò a diffondersi una «nuova ideologia urbana» volta a modernizzare la città⁶: «una maggiore consapevolezza della povertà e delle sue conseguenze – soprattutto in termini di malattia e di abitazione»⁷. Nell'epoca dell'avvento della biopolitica, la gestione della povertà urbana si è affiancata allo sviluppo dei discorsi sull'igiene e sulla salute pubblica, ad esempio in termini di contrasto alle epidemie, che non venivano più ritenute «componenti dell'«ordine normale» della vita urbana»⁸. Si diffusero provvedimenti preventivi e di politica criminale, con la finalità di controllare e gestire le «classi pericolose» per la società⁹. Formate da quella massa di poveri cittadini non proprietari che minacciavano l'ordine pubblico, nelle fila delle classi pericolose rientravano tutti i potenziali oziosi, mendicanti, vagabondi e criminali¹⁰. La miseria era

³ *Ibidem*.

⁴ Ivi, p. 44.

⁵ Ivi, p. 80.

⁶ S. WOOLF, *Segregazione sociale e attività politica nelle città italiane, 1815-1848*, in E. SORI (a cura di), *Città e controllo sociale in Italia tra XVIII e XIX secolo*, Franco Angeli, Milano, 1982, pp. 20 ss. Woolf utilizza questa espressione per contrapporre la città tipica del periodo assolutistico – chiusa, protetta dall'esterno da alte mura, statica e concepita come centro amministrativo – alla città del XVIII e XIX secolo, luogo aperto e centro di scambi commerciali, «dalla distruzione delle mura alla ristrutturazione o allo sviluppo dell'intero centro urbano a scopi commerciali o residenziali, dalla speculazione sul valore dei terreni al miglioramento delle condizioni igieniche e dei servizi pubblici, dalla espulsione all'esterno delle vecchie mura delle aree «improduttive» come i cimiteri alla costruzione di dimore più comode», ivi, p. 21.

⁷ Ivi, p. 26.

⁸ Ivi, p. 22.

⁹ L. CHEVALIER, *Classi lavoratrici e classi pericolose. Parigi nella Rivoluzione industriale*, Laterza, Roma-Bari, [1958] 1976. L'espressione, utilizzata con riferimento al contesto francese, è stata adottata anche per riferirsi al contesto inglese da Henry Mayhew, cfr. C. Sarzotti, *Carcere disciplinare moderno e immaginario collettivo: il giornalismo d'inchiesta di Henry Mayhew nella Londra vittoriana*, in *Publifarum*, 32, 2020.

¹⁰ L. LACCHÉ, *La paura delle classi pericolose. Ritorno al futuro?*, in *Quaderno di storia del penale e della giustizia*, 1, 2019, pp. 5 ss.

considerata l'anticamera del crimine: nell'immaginario delle classi borghesi delle città europee del XIX secolo i germi della criminalità venivano rintracciati nella povertà. Louis Chevalier ha messo in luce la confusione tra classi pericolose e classi lavoratrici nella mentalità della borghesia dell'epoca¹¹. Le iniziative di contrasto alla povertà avviate nel contesto della Restaurazione, talvolta in continuità con un sistema già sperimentato nel Settecento¹² e durante la dominazione napoleonica di inizio secolo¹³, si concretizzarono in misure di polizia¹⁴, nonché in vere e proprie fattispecie criminali che punivano lo “status” di oziosi e vagabondi¹⁵.

¹¹ L. CHEVALIER, *op. cit.*, pp. 472 ss. Chevalier richiama la considerazione di Honoré-Antoine Frégier, secondo il quale la classe lavoratrice e la classe pericolosa condividevano «una comunanza di condizione e di destino», sottolineando come «fra classi lavoratrici e classi criminali, infatti, o meglio su quella frontiera incerta e mutevole che le unisce più che non le separi, esistono dei gruppi sociali di appartenenza indefinibile», poiché «crisi, sommosse ed epidemie riforniscono periodicamente le masse pericolose di nuovi elementi, o per meglio dire riuniscono operai e delinquenti, popolo e plebaglia in un'unica turba accanita nelle stesse violenze pubbliche o private», *ivi*, p. 476. Cfr. anche G. CAMPESI, *Il controllo delle «nuove classi pericolose». Sotto-sistema penale di polizia ed immigrati*, in *ADIR – L'altro diritto Rivista*, 2009, <http://www.adir.unifi.it/rivista/2009/campesi/index.htm>.

¹² La carità era già stata riformata nel Regno sabaudo da Vittorio Amedeo II nel XVIII secolo a partire da un provvedimento del 6 agosto 1716, con cui il Sovrano aveva vietato la questua «nella città di Torino e nel suo territorio» e aveva obbligato «a rinchiudere i mendicanti nell'Ospizio di carità o di rimandarli nei rispettivi luoghi d'origine», E. LURGO, *Carità barocca. Opere pie e luoghi pii nello Stato Sabaudo fra XVII e XVIII secolo*, Fondazione 1563 della Compagnia di San Paolo, Torino, 2016, p. 181.

¹³ Cfr. D. MALDINI CHIARITO, *La legislazione napoleonica e il pauperismo in Piemonte*, in E. SORI (a cura di), *Città e controllo sociale in Italia tra XVIII e XIX secolo*, Franco Angeli, Milano, 1982, pp. 126 ss.

¹⁴ Si possono ricordare in proposito le Regie Patenti del 15 ottobre 1816 che istituirono il Ministero di Polizia, che avrebbe dovuto, tra le altre funzioni, sorvegliare la condotta di mendicanti, oziosi, vagabondi e stranieri: cfr. A. BOSIO, *Torino fuorilegge. Criminalità, ordine pubblico e giustizia nel Risorgimento*, Franco Angeli, Milano, 2019, pp. 40 ss. Molteplici sono poi gli istituti introdotti per prevenire l'ozio e il vagabondaggio nella legislazione di pubblica sicurezza del 1852 e del 1854, cfr. G. CAMPESI, *Il controllo delle nuove «classi pericolose»*, *cit.*

¹⁵ G. CAMPESI, *Il controllo delle nuove «classi pericolose»*, *cit.* Alcune fattispecie criminali erano già state inserite nelle Regie Costituzioni risalenti al XVIII secolo e rientrate in vigore ad opera di Vittorio Emanuele I nel codice penale albertino del 1839. Secondo quest'ultimo, oziosi erano i soggetti che, pur essendo sani e robusti, nonché sprovvisti di mezzi di sussistenza, non lavoravano abitualmente, mentre vagabondi erano coloro i quali, oltre a non lavorare – o a esercitare un mestiere irregolare – non avevano un domicilio

Inoltre, le politiche di gestione delle classi pericolose furono attuate per mezzo dell'internamento, in continuità con le misure sperimentate a partire dalla prima modernità rivolte verso i poveri "cattivi", ossia coloro che, pur essendo abili al lavoro, lo rifiutavano¹⁶. Il binomio povertà-immoralità informa questi provvedimenti: l'obiettivo delle istituzioni di internamento per i poveri non era quello di eliminare la povertà, bensì di eliminare la povertà "immorale", inscritta in un *habitus* «morale piuttosto che [in] una condizione socio-economica»¹⁷.

Già dal XVIII secolo il Regno di Sardegna aveva adottato una politica assistenziale che si serviva della reclusione dei soggetti marginali¹⁸. Tuttavia, un mutamento significativo nel campo della beneficenza si è verificato solo nel XIX secolo. In particolare, con le politiche di rinnovamento degli ospedali cittadini adottate da Carlo Alberto¹⁹, con la riorganizzazione della gestione del Manicomio di Torino²⁰, con le iniziative caritative private e statali avviate nella prima metà del secolo.

La storia dell'internamento delle donne si intreccia con la storia del grande internamento delle classi pericolose²¹. Nell'Ottocento il binomio tra protezione e controllo della povertà/devianza femminile divenne ancor più pregnante. L'assistenza statale, in questa fase, si serviva ancora in larga parte della carità privata, di matrice aristocratica o religiosa – o di una combinazione delle due – nell'ambito di una «politica carlo-albertina di razionalizzazione dell'intervento statale su pauperismo, emarginazione e devianza», in

certo, cfr. M. DA PASSANO, *Il vagabondaggio nell'Italia dell'Ottocento*, in *Acta Histriae*, 12, 2004, p. 59.

¹⁶ M. FOUCAULT, *Storia della follia nell'età classica*, cit.

¹⁷ G. CAMPESI, *Il controllo delle nuove «classi pericolose»*, cit.

¹⁸ In questo senso, Vittorio Amedeo II aveva emanato il *Regio editto per lo stabilimento di ospedali generali o di Congregazioni di carità in tutti i comuni dello Stato, e per esortare i testatori a lasciar legati per fondare e promuovere tali opere pie* del 19 maggio 1717, tramite il quale è stata prevista la costruzione su tutto il territorio dello Stato di «una Rete di Ospizi di carità». Il progetto fu concretamente avviato solo a partire dalla metà del Settecento; venne parzialmente realizzato solo a partire dalla fine del Settecento, cfr. P. CHIERICI-L. PALMUCCI, *Gli ospizi di carità in Piemonte: appunti per una lettura del fenomeno insediativo*, in E. SORI (a cura di), *Città e controllo sociale in Italia tra XVIII e XIX secolo*, Franco Angeli, Milano, 1982, pp. 251-281.

¹⁹ Cfr. U. LEVRA, *op. cit.*, pp. 100 ss.

²⁰ Ivi, pp. 125 ss.

²¹ Come esplorato *supra*, al Capitolo Primo, § 5.

cui la gestione degli ordini religiosi ha assunto un ruolo di primo piano²². La gravidanza dell’iniziativa assistenziale privata emerge da alcune guide di Torino risalenti alla prima metà dell’Ottocento, che presentano le opere pie²³ come elementi che, al pari dei monumenti e delle fabbriche, davano lustro alla città²⁴.

Nuove linee di studi hanno messo in luce la rilevanza del modello cattolico ai fini dello sviluppo del carcere disciplinare, «sia nella regolamentazione del regime interno, basato sull’alternanza calibrata dell’isolamento individuale e del lavoro coadiuvati dalla pratica religiosa, sia nell’organizzazione di un vero e proprio sistema reclusivo, fondato su un reticolo di istituzioni finalizzate a garantire un *continuum* correttivo/punitivo/riabilitativo»²⁵. Il modello cattolico di internamento si è sviluppato soprattutto in quanto trainato dall’attività di nuove congregazioni religiose sorte in Francia e in Belgio nel periodo della Restaurazione successiva alla Rivoluzione francese, animate da un afflato caritativo e assistenziale in contesti sociali informati da processi di laicizzazione. Per Alessandro Serra l’attivismo delle congregazioni religiose è particolarmente rilevante negli istituti di pena, nella cornice «di una missione sociale e religiosa che mirava a rafforzare quel legame privilegiato tra la Chiesa e quei gruppi sociali – donne, giovani, poveri, masse contadine – rimasti estranei ai processi decisionali e decisamente marginali rispetto all’elaborazione dei saperi e dei modelli culturali caratteristici della modernità»²⁶. L’esclusione delle donne dalla scena politica nell’Ottocento è stata temperata dalla partecipazione femminile al settore dell’assistenza: «Escluse dalla scena politica ufficiale, le donne cattoliche trovano nella beneficenza il loro terreno d’azione»²⁷. Nel periodo della Restaurazione,

²² C. CAGLIERO-B. MAFFIODO-L. TAVOLACCINI, *L’organizzazione di alcune istituzioni di assistenza e di controllo*, in *Rivista di storia contemporanea*, 3, 1982, p. 384.

²³ Le opere pie negli Stati Sabaudi avevano trovato una significativa diffusione anche nella società di *ancien régime*, specialmente sotto il governo di Vittorio Amedeo II: cfr. E. LURGO, *Charity and Sanctity: The Ritiri of the Rosine in the Eighteenth-Century Savoyard State*, in *European History Quarterly*, 1, 2020, pp. 5-21.

²⁴ S. WOOLF, *Segregazione sociale e attività politica*, cit., pp. 26-27.

²⁵ C. LUCREZIO MONTICELLI-G. DE VITO, *Pluralità dei regimi punitivi: periodizzazioni, circolazioni, modelli cattolici*, in *Meridiana. Rivista quadrimestrale dell’Istituto meridionale di storia e scienze sociali*, 101, 2021, pp. 19 ss.

²⁶ A. SERRA, *op. cit.*, p. 28.

²⁷ M. DE GIORGIO, *Il modello cattolico*, in G. FRAISSE-M. PERROT (a cura di), *Storia delle donne. L’Ottocento*, Laterza, Roma-Bari, [1991] 1995, p.166.

infatti, un'attenzione particolare è stata rivolta dalla Chiesa a «tutta la realtà femminile, laicale e religiosa, in quanto fattore portante del progetto di ricristianizzazione e di riconversione della tiepidezza maschile»²⁸.

Nella città di Torino, significative sono le opere della Marchesa Giulia Falletti di Barolo²⁹ nell'assistenza a donne e ragazze³⁰. Dal 1821 al 1849 la Marchesa diresse formalmente il carcere femminile delle Forzate «in piena autonomia» e con grande discrezionalità, fondando la propria opera educativa sulla preghiera, sull'istruzione e sul lavoro³¹. Risale al 1823 la fondazione del Rifugio, anche chiamato Casa di ricovero per donne colpevoli, e al 1832 quella del Rifugino per ragazze di età inferiore a quindici anni. Il Rifugio e il Rifugino accoglievano donne provenienti dal carcere delle Forzate o giovani pentite «che perfezionassero il loro ravvedimento prima di ritornare nel mondo esterno»³². Il Ritiro delle Maddalene, fondato nel 1833, era invece destinato ad ex prostitute che decidevano di prendere i voti³³.

Il progetto educativo della Marchesa si fondava su una commistione tra modello monastico³⁴ ed elaborazioni teoriche delle riformatrici penitenziarie

²⁸ C. CAGLIERO-B. MAFFIODO-L. TAVOLACCINI, *op. cit.*, p. 357.

²⁹ Per approfondire questa figura cfr. A. PENNINI, a cura di, *Giulia di Barolo. Patrimonio di umanità, valore di un'esperienza*, Heritage Club, Torino 2014, oltre alle importanti opere di Silvio Pellico *La Marchesa Giulia Falletti Di Barolo, Nata Colbert: Memorie* e di Giovanni Lanza *La marchesa Giulia Falletti di Barolo*; per una sintesi del profilo della Marchesa cfr. F. CAMPOBELLO, *La Chiesa a processo: il contenzioso sugli enti ecclesiastici nell'Italia liberale*, Edizioni scientifiche italiane, Napoli, 2017, pp. 191 ss.

³⁰ U. LEVRA, *op. cit.*, p. 133.

³¹ S. TROMBETTA, *op. cit.*, pp. 72 ss.

³² U. LEVRA, *op. cit.*, pp. 134 ss.

³³ *Ibidem*. Levra ricorda tra le opere della Marchesa di Barolo anche il Ritiro delle Maddalene, per bambine tra i sette e i quattordici anni, l'ospedale infantile femminile di Santa Filomena e l'orfanotrofio delle Giuliette. Inoltre, sul versante dell'educazione delle fanciulle, la Marchesa aveva fondato nel 1834 il monastero delle suore di Sant'Anna che, come è stato considerato, «si affiancava così efficacemente alle altre istituzioni femminili presenti nella capitale, in cui si saldavano intenti riabilitativi e preventivi», U. LEVRA, *L'altro volto di Torino risorgimentale*, cit., pp. 134 ss., come: l'Opera delle Rosine, fondata da Rosa Govone nel XVIII secolo, cfr. E. LURGO, *Charity and Sanctity*, cit.; la Casa del Soccorso e la Casa del Deposito della Compagnia di San Paolo, C. CAGLIERO-B. MAFFIODO-L. TAVOLACCINI, *op. cit.*, p. 374.

³⁴ Sull'influenza che gli istituti protettivi e rieducativi sorti nella prima modernità hanno avuto sulle istituzioni totali femminili del XIX e XX secolo cfr. S. COHEN, *The Evolution of Women's Asylums Since 1500*, cit.

sue contemporanee che operavano in altri Paesi europei³⁵. Si è detto che la costruzione della femminilità deviante si fondava su discorsi di protezione della femminilità-inferiorità in pericolo, ma anche su discorsi che definivano la pericolosità femminile³⁶. La prostituzione era il pericolo percepito come più pregnante³⁷. A Torino esistevano il correzionale della Generala e l'ospizio celtico con sede al Martinetto destinati alle prostitute, istituti statali riformati dal Re negli anni Trenta del XIX secolo³⁸. Il correzionale prevedeva un'organizzazione fondata sul lavoro con funzione educativa³⁹, ancora una

³⁵ S. TROMBETTA, *op. cit.*, pp. 133 ss. Come Elizabeth Fry in Inghilterra, che aveva per alcuni aspetti ispirato il lavoro di Giulia di Barolo al carcere delle Forzate di Torino, *ivi*, pp. 72 ss.

³⁶ Analogamente a quanto avveniva attorno al tema della devianza minorile: cfr. A. BARTON, *Wayward girls and Wicked Women*, *cit.*; A. BARTON, *Fragile Moralities and Dangerous Sexualities*, *cit.*; S. COHEN, *The Evolution of Women's Asylums Since 1500*, *cit.*, p. 147. Barton esplora questa similitudine nel trattare dell'internamento femminile nelle istituzioni semi-penali inglesi dal XVIII secolo in avanti, operando anche una classificazione delle devianze che connotavano le donne, sempre in bilico tra pericolosità e pericolo, cfr. A. BARTON, *Wayward girls and Wicked Women*, *cit.*, pp. 159 ss. Su questo binomio applicato alla devianza minorile cfr. P. GUARNIERI, *Pericolosi e in pericolo. Alle origini del Tribunale dei minori in Italia*, in *Contemporanea*, 2, 2008, pp. 195-219.

³⁷ Sul tema della “prostituzione” la letteratura è sconfinata. In questa sede ci si limita a richiamare la complessità del fenomeno, anche a livello definitorio. Con questo termine ci si riferisce infatti, solitamente, «allo scambio esplicito di prestazioni o servizi sessuali per denaro o altri beni», ma questa definizione può risultare troppo ampia o troppo ristretta a seconda dei contesti storici e territoriali di riferimento, G. SERUGHETTI, *Prostituirsi: scelta o costrizione?*, in *il Mulino*, 4, 2017, p. 588. In questo lavoro vengono utilizzati i termini “prostituzione” e “prostituta” perché paiono maggiormente idonei a descrivere il tipo di lavoro sessuale – centrato sullo scambio tra rapporto sessuale e denaro – che storicamente ha visto come protagonisti un cliente, di genere maschile, e una “prostituta”, di genere femminile. Il termine, tuttavia, non esaurisce l'ambito del lavoro sessuale. Sulla storia del fenomeno nel contesto italiano cfr. M. GIBSON, *Stato e prostituzione in Italia*, il Saggiatore, Milano, [1986] 1995.

³⁸ U. LEVRA, *op. cit.*, p. 139. Entrambi gli istituti sono stati successivamente trasferiti nei locali dell'edificio dell'Ergastolo, cfr. C. CAGLIERO-B. MAFFIODO-L. TAVOLACCINI, *op. cit.*, p. 385. Sui correzionali per le prostitute stabiliti alla Generala e al Martinetto cfr. anche R. ROCCIA, *Assistenza e internamento. Il caso di Torino: il correzionale per le prostitute*, in U. LEVRA (cura di), *La scienza e la colpa. Crimini criminali criminologi: un volto dell'Ottocento*, Electa Editrice, Milano, 1985, pp. 198-199. Per quanto riguarda la Generala, dal 1845 ospitò il correzionale per i giovani discoli di Torino, il cui modello di internamento si ispirava a quello delle colonie agricole francesi, cfr. R. AUDISIO, *Assistenza e internamento. Il caso di Torino: il correzionale per i giovani discoli*, in U. LEVRA (a cura di), *La scienza e la colpa. Crimini criminali criminologi: un volto dell'Ottocento*, Electa Editrice, Milano, 1985, p. 197.

³⁹ Il lavoro era parte integrante della disciplina degli istituti di assistenza e controllo

volta coerente con la stigmatizzazione dell'ozio, inteso come «una delle principali matrici, seppur differenziata negli effetti, della follia, del delitto e della miseria «volontaria»»⁴⁰. Una pratica disciplinare del correzionale per le prostitute era la classificazione centrata sul binomio moralità-immoralità che distingueva le donne tra “cattive e nuove giunte”, “mediocri” e “buone”, analogamente ad altre istituzioni totali femminili del XIX secolo⁴¹. Questa concezione moralistica dell'assistenza ha informato gli istituti di internamento per le donne, caratterizzati da una commistione tra controllo sociale formale e informale⁴² che sfida la dicotomia pubblico/privato⁴³.

2. Il Ritiro del Buon Pastore di Torino

«Sul viale, che dall'angolo nord-ovest della città corre a porta Susina, chiamato del principe Eugenio, incontrasi un casamento, che già apparteneva al conte Frichignono di Pietrafuoco, ed è ora *monastero di Nostra Signora di carità del Buon Pastore*. È questo uno dei ricoveri, che l'operosa carità cristiana ha aperti ad emendazione delle donne traviate, a preservazione di quelle che sono vicine a cadere»⁴⁴.

dell'epoca in generale, come alcuni ospedali, il manicomio, i correzionali per giovani discoli e prostitute e, ovviamente, il carcere. Si trattava di un tipo di lavoro non adatto, nella maggior parte dei casi, a formare lavoratori competitivi nella società esterna, che assunse ben presto una connotazione di privilegio concesso dalle amministrazioni degli istituti agli internati ritenuti meritevoli, cfr. C. CAGLIERO-B. MAFFIODO-L. TAVOLACCINI, *op. cit.*, p. 386.

⁴⁰ Ivi, p. 381. Peraltro, alcuni studiosi dell'epoca avevano tentato di individuare una correlazione tra povertà e criminalità/follia, riconducendo queste ultime due ad una sorta di emulazione non riuscita della condizione di vita delle classi più abbienti, cfr. *ivi*, pp. 367 ss.

⁴¹ F. FACCIOLI, *Il «comando» difficile. Considerazioni su donne e controllo nel carcere femminile*, in T. PITCH (a cura di), *Diritto e rovescio. Studi sulle donne e il controllo sociale*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, pp. 120 ss.

⁴² Come nel caso delle istituzioni statali rette da ordini religiosi; si pensi, con riferimento al carcere, al citato caso del carcere delle Forzate di Torino o del carcere femminile di Palianza, cfr. S. TROMBETTA, *op. cit.*

⁴³ Sulla dicotomia pubblico/privato cfr. I. PUPOLIZIO, *Materiali per uno studio sociologico della distinzione tra diritto pubblico e diritto privato*, in *Sociologia del diritto*, n. 2, 2012, pp. 7-34; I. PUPOLIZIO, *Per un modello teorico della grande dicotomia tra diritto pubblico e diritto privato*, in *Materiali per una storia della cultura giuridica*, 2, 2013, pp. 343-369; I. PUPOLIZIO, *Pubblico e privato. Teoria e storia di una grande dicotomia*, Giappichelli, Torino, 2019.

⁴⁴ Il complesso dell'Istituto del Buon Pastore si trova ancora attualmente a Torino nel

Così il Cavaliere Luigi Cibrario, storico e politico piemontese, nella sua *Storia di Torino* del 1846⁴⁵ descrive l'Istituto correzionale destinato a giovani donne e ragazze della Città sabauda. La fondazione dell'Istituto risaliva a tre anni prima, ad opera delle suore di Nostra Signora della Carità “del Buon Pastore”. Con Regio Biglietto del 18 luglio 1843 Carlo Alberto aveva messo a disposizione delle suore 3.000 lire annue⁴⁶ per comprare dal Regio Manicomio di Torino un podere sito nella zona di Valdocco con all'interno un locale denominato “Casino di Pietrafuoco”, giudicato dal Re «molto appropriato al loro scopo»⁴⁷. Le suore avevano avviato la trattativa con la direzione del Manicomio di Torino per l'acquisto del locale. La storia delle suore del Buon Pastore è costellata dall'impegno assistenziale e caritativo, specie nell'ambito degli istituti femminili⁴⁸: all'interno del Regio Biglietto di Carlo Alberto⁴⁹ del 18 luglio 1843 viene enfatizzato «il salutare ed ottimo risultato

quartiere di San Donato, nell'isolato tra corso Regina Margherita, corso Principe Eugenio e corso Principe Oddone e, precisamente, all'incrocio tra corso Principe Eugenio e via Giuseppe Moris, cfr. Lotto 21 – Diritto di superficie/proprietà superficiaria novantanovenale compendio sito in Torino, corso Principe Eugenio 18 ang. Via Moris 9, Città di Torino.

⁴⁵ L. CIBRARIO, *Storia di Torino del cavaliere Luigi Cibrario*, vol. II, A. Fontana, Torino, 1846, p. 105.

⁴⁶ Il compito di versare la somma di 3000 lire annue venne poi trasferito al Municipio di Torino, che la ridusse a 1000 lire per le annualità del 1882, 1883, 1884, sino a farla cessare, cfr. Cenni storico-amministrativi, 1886, pp. 8-9, ASTo, Istituto Buon Pastore, Atti costitutivi e storia dell'Istituto, mazzo n. 2.

⁴⁷ Il prezzo complessivo dell'edificio era stato fissato a 60.000 lire, che avrebbero potuto essere corrisposte anche in rate non inferiori a 10.000 lire, Cenni storico-amministrativi, 1886, p. 5, ASTo, Istituto Buon Pastore, Atti costitutivi e storia dell'Istituto, mazzo n. 2.

⁴⁸ L'Ordine di Nostra Signora della Carità si è impegnato nella gestione delle istituzioni di reclusione non solo nei Paesi europei o occidentali, ma anche nei Paesi dell'America Latina, come messo in luce da molteplici pubblicazioni che ne hanno analizzato criticamente la gestione, cfr., a titolo esemplificativo, V. STRIMELLE, *La gestion de la déviance des filles à Montréal au XIXe siècle. Les institutions du Bon-Pasteur d'Angers (1869-1912)*, in *Revue d'histoire de l'enfance “irrégulière”*, 5, 2003, pp. 61-83; V. STRIMELLE, *Du tribunal à l'institution. Les jeunes filles délinquantes et «incorrigibles» traduites devant la Cour des délinquants et placées dans les établissements du Bon-Pasteur d'Angers de Montréal (1912-1949)*, in *Revue d'histoire de l'Amérique française*, 2-3, 2012, pp. 203-226; O. MARITANO-M.A. DEANGELI, *Un proyecto correccional femenino*, cit. pp. 37-53; O. MARITANO-M.A. DEANGELI, *La cárcel correccional como agente cultural*, cit. pp. 1-15; D. NIGET-P. QUINCY-LEFEBVRE-J. MARAIS-B. SCUTARU, *Cloîtrées. Filles et religieuses dans les internats de rééducation du Bon-Pasteur d'Angers, 1940-1990*, Presses universitaires de Rennes, Rennes, 2024.

⁴⁹ Sul motivo dell'avvio dell'attività torinese non vi è concordia. Secondo una testimonianza tramandata dalle stesse suore del Buon Pastore sembra che Carlo Alberto avesse preso

che l'Istituto delle Suore del Buon Pastore destinato a richiamare sul sentiero della virtù e del buon costume le vittime infelici del vizio e della seduzione ha prodotti in Chambery, Genova e Nizza, dove già trovasi stabilito, facendoci desiderare che una casa dello stesso Istituto venga fondata anche in questa Capitale»⁵⁰.

La congregazione di Nostra Signora della Carità era stata fondata nel 1642 a Caen dal sacerdote Giovanni Eudes perché si occupasse delle «pcorelle erranti», «donne e fanciulle» che si raccomandavano a lui «le prime per far penitenza dei commessi falli, e le seconde per conservare la purezza dei costumi», come evidenziato da Goffredo Casalis⁵¹. A partire dall'Ordine di Giovanni Eudes, suor Maria Eufrasia Pelletier fondò nel 1829 una nuova Congregazione, riconosciuta come Generalato da Papa Gregorio XVI nel 1835⁵², che prese il nome di Nostra Signora della Carità di Gesù Buon Pastore. La Casa Madre fu stabilita ad Angers, sotto la direzione di suor Maria Eufrasia Pelletier come superiora generale⁵³. L'esperienza della Congregazione del Buon Pastore, che si è diffusa nel corso del XIX secolo tanto in Europa quanto nelle Americhe, costituisce un caso significativo dell'impegno degli ordini religiosi per un «apostolato sociale» nei campi «relativi all'insegnamento, alla sanità, e alle attività caritative e benefiche»⁵⁴.

ad ammirare l'operato delle religiose in una casa di loro proprietà a Chambery, ove egli si era rifugiato durante una battuta di caccia, per sfuggire a un violento temporale, cfr. Lotto n. 21 – Scheda tecnico patrimoniale compendio sito in Torino, Corso Principe Eugenio n. 18, angolo via Moris n. 9, p. 8. Secondo la ricostruzione del Casalis e del Cibrario, invece, le suore sarebbero state chiamate a Torino da Angers dal Conte Solaro della Margarita, cfr. L. CIBRARIO, *Storia di Torino del cavaliere Luigi Cibrario. Volume II*, Torino, 1846; G. CASALIS, *Dizionario Geografico Storico-Statistico-Commerciale degli Stati di S.M. il Re di Sardegna. Vol. XXI*, presso G. Maspero libraio e G. Marzorati tipografo, Torino, 1851, p. 206. Una ricostruzione del 2004 richiama sia la testimonianza su Carlo Alberto sia il ruolo del Conte Solaro, cfr. *La Missione Apostolica delle Suore del Buon Pastore in Italia*, p. 38, <https://sbpitaliamalta.gssweb.org/Documenti%20condivisi/Biblioteca/La%20Missione%20Apostolica%20du%20BP%20in%20Italia%20ITA.pdf>, documento scaricato in data 21 settembre 2022.

⁵⁰ Cenni storico-amministrativi, 1886, p. 29, ASTo, Istituto Buon Pastore, Atti costitutivi e storia dell'Istituto, mazzo n. 2.

⁵¹ G. CASALIS, *op. cit.*, p. 206.

⁵² C. MORICHINI, *Degli istituti di carità per la sussistenza e l'educazione dei poveri e dei prigionieri in Roma. Libri tre*, Stabilimento tipografico camerale, Roma, 1879, pp. 727 ss.

⁵³ L. CIBRARIO, *op. cit.*, pp. 105-106.

⁵⁴ C. CAGLIERO-B. MAFFIODO-L. TAVOLACCINI, *op. cit.*, p. 369.

Dalle Costituzioni⁵⁵ per le religiose di Nostra Signora della Carità del Buon Pastore d'Angers approvate il 1° novembre 1836 emerge come «fine di quest'Istituto e de' motivi che debbono eccitare quelle che lo professano ad adempiere gli obblighi con trasporto»⁵⁶ quello di dedicarsi «con tutte le forze, mercè gli esempi di una santa vita, il fervore delle preghiere e l'efficacia delle loro istruzioni, a procurar la conversione di ragazze e di donne, le quali cadute ne' disordini di una vita licenziosa e tocche dalla grazia di Dio, vogliono risorgere dal peccato, far penitenza sotto la loro direzione, e mettersi più facilmente nella via di servire il Signore e di salvarsi»⁵⁷.

Dalle stesse Costituzioni emerge un parallelismo tra le istituzioni che si occupano della cura dell'anima e quelle che si occupano della cura del corpo: «Imperciocché a quella guisa che nella Chiesa di Dio v'ha delle Religiose ospitaliere le quali si dedicano ad aver cura de' corpi malati, così è pur necessario che ve n'abbia di quelle, i cui monasteri sieno altrettanti spedali aperti a raccogliere le anime inferme, e dov'esse affaticchino a far loro ricovrare la spiritual sanità. E come le Orsoline hanno a speciale istituto l'impiegarsi in infondere il timor di Dio nelle anime innocenti, così è importantissimo che vi sieno altre Religiose che specialmente si consacrino a richiamare questo santo timore nelle anime penitenti»⁵⁸.

Dal lavoro di Casalis⁵⁹ emerge che le case istituite dalle suore – che al momento della pubblicazione della sua opera ammontavano a circa un migliaio di unità – proliferavano non solo in Francia e in Italia, ma anche in Belgio e in Germania⁶⁰.

Prima della fondazione dell'Istituto di Torino, le suore del Buon Pastore si erano già stabilite a Roma⁶¹ e a Genova⁶². Secondo una ricostruzione delle

⁵⁵ Cfr. *Regola di sant'Agostino e Costituzioni per le monache della Congregazione della Carità del Buon Pastore d'Angers corrette e messe in armonia col breve di S.S. il Papa Gregorio XVI*, Tipografia V. Vercellino, Torino, 1870.

⁵⁶ *Regola di sant'Agostino e Costituzioni per le monache della Congregazione della Carità*, cit., p. 63.

⁵⁷ Ivi, p. 64.

⁵⁸ *Ibidem*.

⁵⁹ G. CASALIS, *op. cit.*, p. 207.

⁶⁰ Oltre ad una casa a Londra, due in America, una al Cairo e una ad Algeri, cfr. L. CIBRARIO, *op. cit.* pp. 105-106.

⁶¹ Nel 1838 e nel 1840, in due Case, cfr. *La Missione Apostolica delle Suore*, cit., pp. 8 ss.

⁶² Nel 1842, cfr. *La Missione Apostolica delle Suore*, cit.

suore del Buon Pastore⁶³, prima della fondazione a Torino, suor Maria Eufrasia si era recata presso la città sabauda per visitare i locali, inviando, una volta rientrata ad Angers, due suore a Torino, per preparare l'avvio delle attività dell'Istituto⁶⁴.

Con Reale Biglietto del 3 settembre 1843, il Re approvò definitivamente la predisposizione del contratto tra il Regio Manicomio di Torino e le suore del Buon Pastore⁶⁵, poi stipulato il 27 ottobre 1843⁶⁶. In quello stesso periodo giunsero a Torino altre religiose, destinate a rimanere presso l'Istituto⁶⁷. Le prime ragazze ospiti arrivarono nello stesso mese di ottobre, formando un gruppo di "penitenti" che secondo una definizione delle suore erano «giovani o donne entrate volontariamente o assegnate alla Casa⁶⁸», e un gruppo di "preservate" che erano «ragazze o fanciulle che venivano affidate per un periodo nella Casa; formavano una classe, detta della "preservazione"»⁶⁹.

Il 7 febbraio 1846 Carlo Alberto autorizzò la costituzione di una «Società per raccogliere oblazioni in favore del Pio Istituto»: tramite le offerte dei benefattori venne così costruito il fabbricato per le penitenti⁷⁰. La Società fu affidata alla direzione di una Commissione presieduta dalla contessa Carolina Solaro della Margarita, moglie del conte Solaro⁷¹, che ne aveva promosso la costituzione. In una memoria allegata dalla Contessa alla richiesta di istituzione della Società, si esplicita: «che il Monastero di Nostra Signora di Carità del Buon Pastore non è minore ad alcun altra [istituzione], sia pel bene spirituale, che per lo temporale: in due anni daché fu stabilito ce ne diede non dubbia prova. [Le suore] stabilironsi in sul finire dell'anno 1843, e secondo le regole del loro Istituto aprirono due

⁶³ Ivi, pp. 38 ss.

⁶⁴ Ivi, p. 39.

⁶⁵ Cenni storico-amministrativi, 1886, p. 30, ASTo, Istituto Buon Pastore, Atti costitutivi e storia dell'Istituto, mazzo n. 2.

⁶⁶ Cenni storico-amministrativi, 1886, p. 6, ASTo, Istituto Buon Pastore, Atti costitutivi e storia dell'Istituto, mazzo n. 2.

⁶⁷ *La Missione Apostolica delle Suore*, cit., p. 39.

⁶⁸ Sempre secondo la ricostruzione delle religiose, il gruppo che formavano si chiamava "classe" e, più tardi, "grande classe", cfr. *La Missione Apostolica delle Suore*, cit., p. iii.

⁶⁹ *Ibidem*.

⁷⁰ Ivi, p. 40.

⁷¹ Verbale 6 luglio 1846, ASTo, Luoghi Pii e Opere Pie, Istituto del Buon Pastore, mazzo n. 219.

classi, una delle Penitenti e l'altra detta della Preservazione. [...] Se sia cosa importante e vantaggiosa questa istituzione, basta l'osservare il bene, che fin qui da essa venne operato verso quelle disgraziate giovani, che più di ogni altra cosa dovrebbero essere compassionate e soccorse, sia per se stesse, sia per il male grandissimo, di cui son causa talora; e non v'ha chi ne senta compassione, e corra al loro soccorso onde torle dal precipizio in cui il mondo medesimo, e spesso la povertà le trasse, e così abbandonate s'ingolfano perdutoamente nel male»⁷².

I fabbricati necessari all'esercizio dell'opera furono costruiti con somme di denaro donate da “caritatevoli persone”⁷³. Al periodo tra il 1844 e il 1847 risalgono i primi edifici: il fabbricato che avrebbe dovuto essere destinato all'accesso principale, utilizzato come portineria e parlatorio, il fabbricato che avrebbe ospitato le suore, collocato «nel cuore dell'area», in modo da «dominare il comprensorio» e «fungere da punto di riferimento», e il fabbricato che avrebbe ospitato le educande⁷⁴.

3. Dalle classi pericolose al Buon Pastore

Dalla ricostruzione di Casalis del 1851⁷⁵ si evince che a pochi anni dalla fondazione dell'Istituto «vi si contavano non meno di quaranta donne

⁷² Memoria allegata alla lettera della contessa Carolina Solaro della Margarita del mese di febbraio 1846, ASTo, Luoghi Pii e Opere Pie, Istituto del Buon Pastore, mazzo n. 219.

⁷³ Tra cui, come ricordato dal Condirettore Tancredi Frisetti, il Cav. Giuseppe Cotta, poi nominato Senatore del Regno di Sardegna, Cenni storico-amministrativi, 1886, p. 8, ASTo, Istituto Buon Pastore, Atti costitutivi e storia dell'Istituto, mazzo n. 2. Di uno dei benefattori dell'Istituto si è occupato il quotidiano *La Stampa* in un articolo del 1932 richiamando i tempi della fondazione del Buon Pastore e, in particolare, «un donatore generoso e bizzarro», il commendator Costa, che «aveva donato alle pie suore un grande caseggiato che permetteva il ricovero di molte sventurate fanciulle». Secondo l'articolo, il Commendatore, in un momento di difficoltà economica dell'Istituto in cui i locali del medesimo erano stati messi all'asta, aveva acquistato gli edifici e li aveva donati nuovamente alle suore, proprio mentre queste ultime erano riunite a pregare: *L'Istituto del “Buon Pastore”*, in *La Stampa*, 6 aprile 1932, <http://www.archiviolaStampa.it/>.

⁷⁴ La costruzione della chiesa, a navata unica, fu avviata nel 1849, cfr. *La Missione Apostolica delle Suore*, cit., p. 40, e completata nel 1854, cfr. Lotto n. 21 – Scheda tecnico patrimoniale compendio sito in Torino, corso Principe Eugenio n. 18, angolo via Moris n. 9. Diritto di superficie/proprietà superficiaria novantanovenale, p. 3.

⁷⁵ G. CASALIS, *op. cit.*, p. 206.

penitenti, e sessanta fanciulle della classe di preservazione»⁷⁶. Alcune informazioni sulle ragazze presenti in Istituto sono desumibili dai documenti conservati presso l'archivio storico della Compagnia di San Paolo, la quale all'epoca sosteneva l'Istituto con sussidi per l'assistenza. Infatti, con deliberazione del 10 febbraio 1852 la Compagnia aveva deciso di sovvenzionare presso il Buon Pastore alcune «donne e fanciulle pericolanti o cadute», che avrebbero dovuto essere ospitate all'interno della Casa del Deposito della Compagnia, istituto poi convertito in «casa di educazione»⁷⁷. Era infatti già stato deciso dalla Compagnia nel 1844 che le ragazze «pericolanti o cadute» affidate alla Compagnia avrebbero dovuto essere collocate, invece che alla Casa del Deposito, «presso qualche famiglia di artigiani oppure in altri stabilimenti purché apprendessero un qualche mestiere, prelevando dal bilancio della casa del Deposito la somma di lire 2500 per retribuire le famiglie o gli istituti che avevano dette donne o fanciulle ricoverate»⁷⁸. Quattordici ragazze furono quindi affidate all'Istituto del Buon Pastore, con l'attribuzione, da parte della Direzione della Compagnia, di un sussidio di 200 lire all'anno per ciascuna⁷⁹.

⁷⁶ A due anni dalla fondazione del Buon Pastore vi si ospitavano trentatré penitenti e cinquanta ragazze «della classe di preservazione», L. CIBRARIO, *op. cit.*, pp. 104 ss.

⁷⁷ L'istituto noto come Casa del Deposito – la cui denominazione corretta era «Opera del Deposito intitolata in origine Casa del Deposito delle Donne Convertite e pericolose» – è stata fondata nel 1683 dalla Compagnia di San Paolo con la finalità di servire al ricovero delle seguenti «Classi di donne»: 1) «quelle pubblicamente prostitute le quali dessero segni molto chiari di soda e vera conversione»; 2) «quelle che sono bensì cadute, ma non esposte al pubblico, massimamente se cadute di fresco, e tali da poter riuscire di non ordinario incentivo al peccato»; 3) «quelle che sono in pericolo prossimo di cadere o in sospetto di già seguita caduta». Nel 1774 la Casa del Deposito iniziò a ricevere «giovani figlie dall'età di 12, sino a quella di 25 anni», cominciando «ad essere considerata come una vera Casa d'Educazione di zitelle» e ad essere assimilata alla Casa del Soccorso, altro istituto fondato dalla Compagnia adibito a quest'ultimo scopo, Archivio Storico della Compagnia di San Paolo, unità: n. 249-scatoia, Ricorso per la trasformazione della Casa del Deposito in Casa di Educazione come quella del Soccorso, 1846, n. 14, link: <https://archivistorico.fondazione1563.it/oggetti/24414-ricorso-per-la-trasformazione-della-casa-del-deposito-in-casa-di-educazione-come-quella-del-soccorso/#?currentPage=0&keywords=casa%20del%20deposito%20ricorso&ricerca=and>.

⁷⁸ Archivio Storico della Compagnia di San Paolo, 10 Febbraio 1852 – 28 Aprile 1852, n. 24, link: <https://archivistorico.fondazione1563.it/oggetti/185545-buon-pastore/#?currentPage=0&keywords=buon%20pastore&ricerca=and>.

⁷⁹ Già nella prima fase di vita dell'Istituto alcune ragazze erano ospitate a spese del Governo, come si evince dalla decisione assunta dalla Compagnia di intervenire, in seguito ad

Se risulta complesso ricostruire i requisiti previsti dalle suore per l'ingresso delle ragazze in Istituto al di là di quanto stabilito dalle Costituzioni dell'Ordine⁸⁰, è possibile tratteggiare alcune caratteristiche delle giovani a cui venivano attribuiti i sussidi dalla Compagnia.

La dimensione di classe dell'internamento emerge dalla lettura dei documenti. Si trattava di giovani provenienti dalle classi pericolose della società: il loro stato di povertà materiale si intersecava, nelle singole situazioni, ad altri elementi, che trasformavano, agli occhi delle istituzioni, la povertà in pericolosità. Uno di questi elementi era l'assenza del padre, considerato «necessario detentore dell'autorità e della responsabilità»⁸¹ nella sfera privata, il quale, soprattutto nell'Ottocento, aveva idealmente assunto il controllo totale della famiglia⁸². In questo senso, la Direzione dell'Istituto ha concesso

una richiesta d'aiuto del medesimo poiché in forti difficoltà economiche, pagando un sussidio a cinque delle ventidue ragazze ospitate dal Buon Pastore a spese del Governo in data 29 settembre 1854: cfr. Archivio Storico della Compagnia di San Paolo, Decisione, Prelevamento di lire 1.000 sul lascito Tana per il pagamento della pensione di 5 zitelle ricoverate nel ritiro del Buon Pastore, 29 settembre 1854, n. 2, vol. 87, pp. 828-829, link: <https://archivio.storico.fondazione1563.it/oggetti/52301-2-prelevamento-di-lire-1-000-sul-lascito-tana-per-il-pagamento-della-pensione-di-5-zitelle-ricoverate-nel-ritiro-del-buon-pastore/#?currentPage=0&keywords=lascito%20Tana&ricerca=and>; Archivio Storico della Compagnia di San Paolo, Decisione, Ringraziamento dell'Ufficio d'Intendenza Generale per l'assegnamento di lire 1000 (verbale precedente) a cinque zitelle ricoverate all'Istituto del Buon Pastore come pensione annuale, 18 ottobre 1854, n. 1, vol. 87, p. 839, link: <https://archiviostorico.fondazione1563.it/oggetti/52314-1-ringraziamento-dell-ufficio-d-intendenza-generale-per-l-assegnamento-di-lire-1000-verbale-precedente-a-cinque-zitelle-ricoverate-all-istituto-del-buon-pastore-come-pensione-annuale/#?currentPage=1&sort=ss&keywords=Istituto%20del%20Buon%20Pastore&ricerca=and>. La sovvenzione della Compagnia di San Paolo di lire 4000 per quattordici ragazze fu poi ridotta il 25 gennaio 1881 a 200 lire destinate a una sola ospite, Cenni storico-amministrativi, 1886, p. 8, ASTo, Istituto Buon Pastore, Atti costitutivi e storia dell'Istituto, mazzo n. 2. Anche nei decenni successivi furono comunque molteplici le giovani ospitate in Istituto con il supporto economico della Compagnia, come emerge dai documenti dell'Archivio Storico della Compagnia di San Paolo.

⁸⁰ Gli studi che si sono concentrati sui conservatori della virtù femminile nella prima modernità hanno individuato alcuni requisiti per l'ammissione in istituto: oltre ad essere indigenti, spesso era richiesto alle giovani di essere graziose di aspetto: cfr. L. CIAMMITTI, *Conservatori femminili a Bologna e organizzazione del lavoro*, in *Quaderni storici*, 41(2), 1979, p. 761; M. CHOJNACKA, *op. cit.*, p. 80; A. GROPPi, *I conservatori della virtù*, Laterza, Roma-Bari, 1994, p. 70; A. FRANCO, *Malleable Youth Forging Female Education in Early Modern Rome*, in E.S. COHEN-M.L. REEVES (a cura di), *The Youth of Early Modern Women*, Amsterdam University Press, Amsterdam, 2018, p. 221.

⁸¹ M. FOUCAULT-A. FARGE, *op. cit.*, p. 35.

⁸² Nella prima modernità le ragazze che facevano ingresso nei conservatori femminili

un posto gratuito nel ritiro per A.T., «abbandonata dal padre, il quale fece scialacquio di tutte le sue sostanze, ed anche di quelle della moglie, che si trovò costretta ad occuparsi colla figlia in una manifattura di stoffe di cotone in Chieri onde procurarsi i mezzi di sussistenza»⁸³. Si può intravedere in questo caso una lettura negativa della situazione di entrambe queste donne, emblematica delle idee ostili non solo al lavoro minorile, ma anche al lavoro femminile salariato⁸⁴. Il sostegno della permanenza presso il Buon Pastore veniva promosso al fine di preservare (almeno) la giovane dai pericoli che avrebbe corso sul luogo di lavoro. Nel richiedere alla Direzione il sussidio, il Commissario della Casa del Deposito sottolineò infatti i molti «pericoli cui andava soggetta la detta ragazza in quella manifattura»: per tale motivo era necessario «provvedere alla di lei sicurezza»⁸⁵. Una sorte analoga era toccata alla «povera G.P., orfana di padre e priva di tutti quei soccorsi di assistenza che valgano a tenerla lontana dai pericoli a cui nella sua età d'anni tredici era soggetta»⁸⁶, così come per un'altra ragazza assegnata all'Istituto in

erano spesso orfane, cfr. S. D'AMICO, *Assistenza o reclusione? I rifugi per peccatrici e "fanciulle pericolanti" nella Milano della Controriforma*, in *Dimensioni e problemi della ricerca storica*, 2, 2008, p. 241.

⁸³ Archivio Storico della Compagnia di San Paolo, Decisione, Ritiro del Buon Pastore, 13 agosto 1852, n. 13, vol. 87, pp. 357-358, link: <https://archiviostorico.fondazione1563.it/oggetti/52004-13-ritiro-del-buon-pastore/#?currentPage=0&keywords=Buon%20Pastore&ricerca=and>.

⁸⁴ L'ostilità per il lavoro femminile salariato ha trovato nell'Ottocento un consenso trasversale, da parte di economisti, movimenti per i diritti dei lavoratori, benefattori. Con riferimento al contesto inglese, Silvia Federici considera: «Non sorprende [...] che [...] a partire dagli anni Quaranta del XIX secolo, si cominciasse a raccomandare di ridurre il numero di ore di lavoro in fabbrica per le donne, soprattutto quelle sposate, in modo da consentire loro di svolgere le mansioni domestiche. Si raccomandò anche che i datori di lavoro si astenessero dall'assumere donne in gravidanza. Dietro la creazione della casalinga proletaria e l'estensione ad essa del tipo di vita familiare un tempo riservato alla classe media, c'era la necessità di un tipo di lavoratore più sano, più robusto e produttivo e, soprattutto, più disciplinato e "addomesticato"», S. FEDERICI, *Genere e capitale*, cit., p. 64.

⁸⁵ Archivio Storico della Compagnia di San Paolo, Decisione, Ritiro del Buon Pastore, 13 agosto 1852, n. 13, vol. 87, pp. 357-358, link: <https://archiviostorico.fondazione1563.it/oggetti/52004-13-ritiro-del-buon-pastore/#?currentPage=0&keywords=Buon%20Pastore&ricerca=and>.

⁸⁶ Archivio Storico della Compagnia di San Paolo, Decisione P.G. Assegnamento di un posto gratuito nel Ritiro del Buon Pastore, 10 marzo 1854, n. 4, vol. 87, pp. 755-756, link: <https://archiviostorico.fondazione1563.it/oggetti/52243-4-peretti-giuseppa-assegnamento-di-un-posto-gratuito-nel-ritiro-del-buon-pastore/#?currentPage=1&sort=ss&keywords=Buon%20Pastore&ricerca=and>.

quanto «orfana di padre ed appartenente a famiglia povera e numerosa»⁸⁷. Una famiglia numerosa e povera, senza la guida del padre, poteva infatti esporre la giovane al “pericolo”⁸⁸.

I sussidi venivano assegnati con più facilità in presenza di pericoli per la “reputazione” delle giovani, in un campo che, anche se non esplicitato, era quello della sessualità illegittima, come nel caso di tre pericolanti a cui la Compagnia aveva attribuito sussidi nonostante i posti sovvenzionati fossero formalmente terminati, con la motivazione che esse «trovasi in stato tale che abbisognano di essere sorvegliate per prevenire ogni pericolo, che potrebbero cadere in qualche mancamento che pregiudichi la loro reputazione»⁸⁹. Il Buon Pastore svolgeva in questa fase una funzione preventiva, conservativa della “virtù” delle ragazze, analogamente a molti istituti della prima modernità⁹⁰.

Alcune tracce rinvenute nei documenti fanno pensare che anche l’educazione impartita al Buon Pastore fosse differente da quella impartita nelle Case della Compagnia di San Paolo. La Compagnia aveva infatti espresso la necessità di evitare che nella Casa del Deposito e in quella del Soccorso venissero ammesse «figlie a cui o per disposizione dei pii fondatori ne appartiene il diritto, od altrimenti ne hanno i requisiti, ma che per la loro condizione e per l’estrema loro povertà o per la sospetta loro condotta sono poco appropriate a ricevere l’educazione che si dà in queste Case, la quale tornerrebbe loro piuttosto nociva che vantaggiosa»⁹¹. Da qui, la decisione di

⁸⁷ Decisione, Ritiro del Soccorso e Ritiro del Buon Pastore: annessione di zitelle a posti gratuiti e di una pensionaria, 5 maggio 1856, vol. 88, pp. 139-141, Archivio Storico della Compagnia di San Paolo, n. 2, link: <https://archivistorico.fondazione1563.it/oggetti/52432-2-ritiro-del-soccorso-e-ritiro-del-buon-pastore-annessione-di-zitelle-a-posti-gratuiti-e-di-una-pensionaria/#?currentPage=0&keywords=annessione%20di%20zitelle&ricerca=and>.

⁸⁸ Si tenga presente che un mutamento culturale stava attraversando le classi privilegiate della società, sempre più ostili alle famiglie numerose. Yvonne Knibiehler, fa riferimento all’«orrore per le famiglie numerose largamente condiviso nelle classi superiori, prolifiche tuttavia, della società britannica», Y. KNIBIEHLER, *Corpi e cuori*, in G. FRAISSE-M. PERROT (a cura di), *Storia delle donne. L'Ottocento*, Laterza, Roma-Bari, [1991] 1995, p. 325.

⁸⁹ Archivio Storico della Compagnia di San Paolo, Decisione, Annessione di povere figlie nel ritiro del Buon Pastore, 28 giugno 1852, n. 15, vol. 87, pp. 331-332, link: <https://archivistorico.fondazione1563.it/oggetti/51978-15-annessione-di-povere-figlie-nel-ritiro-del-buon-pastore/#?currentPage=0&keywords=buon%20pastore&ricerca=and>.

⁹⁰ Tale impostazione era già tipica dell’organizzazione dei «rifugi per peccatrici e “fanciulle pericolanti”» della Milano rinascimentale, S. D’AMICO, *op. cit.*, pp. 250.

⁹¹ Ricorso per la trasformazione della Casa del Deposito in Casa di Educazione come

assegnare le ragazze estremamente povere o moralmente riprovevoli ad altri istituti, come il Buon Pastore. Questa impostazione lascia intravedere il timore di impartire alle giovani delle classi subalterne la stessa educazione delle giovani di diversa estrazione, probabilmente destinatarie di un'educazione più prestigiosa⁹². Sembra inoltre che le giovani più povere venissero internate al Buon Pastore con l'obiettivo di imparare «un qualche mestiere»⁹³, poiché si sapeva che queste ragazze avrebbero avuto la necessità economica di procurarsi mezzi di sussistenza con il proprio lavoro. Anche se il lavoro delle donne delle classi lavoratrici era comunque altro dal lavoro maschile salariato: era infatti meno qualificato, meno retribuito e sempre secondario, per le donne, rispetto alle attività di riproduzione sociale⁹⁴.

Si vedrà *infra* come nell'Istituto esistesse una commistione tra istruzione, educazione professionale, educazione morale e lavori “donneschi”: verso la fine del secolo le internate del Buon Pastore sarebbero state impegnate fino ad otto ore al giorno nello svolgimento di mestieri necessari alla cura della casa, insieme a lavori «di confezione di biancheria, lavori in maglia e fabbricazione di guanti in pelle», accompagnando il tempo del lavoro con la preghiera e con la lettura di libri morali⁹⁵. In queste istituzioni il lavoro non era organizzato in modo produttivo: analogamente a quanto avveniva nei conservatori della virtù era principalmente concepito come uno strumento educativo⁹⁶ e non come un mezzo per raggiungere una totale «autonomia di

quella del Soccorso, 1846, n. 14, link: <https://archivistorico.fondazione1563.it/oggetti/24414-ricorso-per-la-trasformazione-della-casa-del-deposito-in-casa-di-educazione-come-quella-del-soccorso/#?currentPage=0&keywords=casa%20del%20deposito%20ricorso&ricerca=and>.

⁹² La storia dell'educazione femminile all'interno dei conservatori nel contesto italiano è stata tradizionalmente improntata ai principi della morale cristiana, ma in alcuni casi anche allo studio delle lettere, della musica e all'apprendimento di mestieri associati alla femminilità, come il cucito, il lavoro a maglia, la tessitura, cfr. A. FRANCO, *op. cit.*, pp. 225-226.

⁹³ Archivio Storico della Compagnia di San Paolo, 10 febbraio 1852 – 28 aprile 1852, n. 24, link: <https://archivistorico.fondazione1563.it/oggetti/185545-buon-pastore/#?currentPage=0&keywords=buon%20pastore&ricerca=and>.

⁹⁴ Cfr. J. SCOTT, *La donna lavoratrice nel XIX secolo*, in G. FRAISSE-M. PERROT (a cura di), *Storia delle donne. L'Ottocento*, Laterza, Roma-Bari, [1991] 1995, pp. 355-385.

⁹⁵ E. DE FORT, *La formazione professionale agli albori dell'industrializzazione: l'Ottocento*, in E. DE FORT-S. MUSSO (a cura di), *Storia della formazione professionale in Piemonte dall'Unità d'Italia all'Unione Europea*, Regione Piemonte – Dipartimento di Storia dell'Università degli Studi di Torino, Torino, 2011, p. 38.

⁹⁶ A. GROPPI, *I conservatori*, cit., p. 229.

esistenza»⁹⁷. Centrale, nel modello educativo promosso al Buon Pastore, era peraltro la pratica religiosa, che costituiva il centro del modello conventuale di gestione dell’Istituto.

4. *Il modello monastico*

Per anni l’attività delle suore si è svolta in autonomia, senza essere soggetta alle autorità statali. Anzi, il Re aveva espressamente richiesto la cancellazione delle parole che si riferivano all’obbligo, inizialmente posto in capo all’Istituto, di presentare alla «Regia Segreteria di Stato il rendiconto delle sue operazioni nell’anno scaduto»⁹⁸. Di tenore simile, una nota del 18 marzo 1852 in cui il Ministero dell’Interno aveva dichiarato di «non essere il caso di applicare a quell’Istituto le regole generali sugli Istituti di beneficenza sancite col R. Editto 24 dicembre 1836, tanto più che nessun lascito speciale gli era stato fatto sino allora pel ricovero di povere fanciulle»⁹⁹. Nel 1855 l’Istituto divenne sede provinciale dell’Ordine delle suore di Nostra Signora della Carità¹⁰⁰.

Nei suoi primi anni di vita, la configurazione istituzionale del Buon Pastore richiama gli istituti «pensati per le donne in età moderna e che ancora erano presenti sulla scena», correzionali, conservatori, rifugi, ritiri¹⁰¹, che hanno costituito un primo modello di istituzione totale femminile¹⁰². Spesso ci si riferiva al Buon Pastore come ad un “monastero”: in questa fase l’Istituto veniva quindi considerato un ritiro religioso, affine al convento.

L’impronta monastica emerge da una lettera della Superiora, suor Maria

⁹⁷ Ivi, p. 148.

⁹⁸ Nella Relazione relativa all’udienza, richiamata *supra*, del 7 febbraio 1846, Verbale 6 luglio 1846, ASTo, Luoghi Pii e Opere Pie, Istituto del Buon Pastore, mazzo n. 219. Come era previsto per le associazioni a cui viene fatto cenno all’art. 34 del R. Editto 24 dicembre 1836, che riguardava l’approvazione dell’istituzione «di ogni nuovo Istituto di carità, e di beneficenza, qualunque ne sia l’oggetto, quando ne abbia una speciale Amministrazione, ancorché tale erezione si facesse per mezzo di sottoscrizioni, od associazioni volontarie».

⁹⁹ Cenni storico-amministrativi, 1886, p. 6, ASTo, Istituto Buon Pastore, Atti costitutivi e storia dell’Istituto, mazzo n. 2.

¹⁰⁰ L’altra sede provinciale in Italia era stabilita a Roma, come emerge in *La Missione Apostolica delle Suore*, cit. p. 9.

¹⁰¹ Ivi, p. 13.

¹⁰² Come ricostruito *supra*, nel Capitolo Primo, § 5.

di Gesù, in cui nel 1863 si precisa che l'Istituto non aveva «speciale amministrazione e [...] altro statuto o regolamento al di fuori delle Costituzioni approvate dalla Chiesa per la Congregazione dell'Ordine»¹⁰³. Queste prevedevano che nei Monasteri delle suore del Buon Pastore fossero internate «le donne cadute in libertinaggio e che vogliono convertirsi a Dio, così che vi saranno ricevute (sino a quel numero che la capacità e le facoltà di ciascun Monastero il comportano) tutte quelle che il domanderanno, sol che non manchino delle condizioni seguenti: I. Che diano segno di esser mosse da Dio, e mostrino volontà di cambiar vita. II. Ch'entrino volontariamente nel Monastero; imperciocché non vi sarà alcun obbligo di ricever quelle che vi fossero costrette. III. Che non diano alcun sospetto di esser incinte, ovvero infette di malattia contagiosa»¹⁰⁴.

Questo Istituto è affine alle istituzioni semi-penali di cui si è detto *supra*, al Capitolo Primo, § 5¹⁰⁵: si trattava di una istituzione di carattere privato, fondata e gestita da un Ordine religioso, che all'epoca non era sottoposta a controlli statali; le donne che vi facevano ingresso non avevano (necessariamente) commesso un reato, ma comunque non si erano conformate al modello femminile normativo per eccellenza, quello della giovane onorata.

Sotto il profilo formale, l'ingresso in Istituto era di carattere *volontario*: questo elemento è tipico della reclusione monastica attraverso i secoli, anche se, come dimostrato da alcuni studi, anche l'ingresso delle donne all'interno di monasteri e conventi non era nei fatti sempre volontario, bensì influenzato dal contesto socio-culturale di riferimento¹⁰⁶.

Il testo delle Costituzioni è seguito da un Regolamento “per le figlie e le donne penitenti”, che prevede la disciplina a cui doveva essere sottoposta questa categoria di internate. Nel Regolamento sono esplicitate le norme fondamentali che erano previste per l'ingresso nell'istituzione, affini alle procedure di ammissione tipiche delle istituzioni totali, come quella che impone

¹⁰³ Cenni storico-amministrativi, 1886, pp. 6-7, ASTo, Istituto Buon Pastore, Atti costitutivi e storia dell'Istituto, marzo n. 2.

¹⁰⁴ Costituzione I, n. 4, *Regola di sant'Agostino e Costituzioni per le monache della Congregazione della Carità*, cit., p. 66.

¹⁰⁵ A. BARTON, *Fragile Moralities and Dangerous Sexualities*, cit., pp. 35-37.

¹⁰⁶ La clausura in un luogo religioso era spesso un'opzione per le donne che non potevano o che non volevano sposarsi, anche se in un primo momento erano soprattutto le donne nobili a percorrere questa strada, cfr. S. DUVAL, *De la réclusion volontaire. L'enfermement des religieuses entre Moyen Âge et époque moderne*, in I. HEULLANT-DONAT-J. CLAUSTRE-É. LUSSET-F. BRETSCHNEIDER, (a cura di), *Enfermements. Volume III. Le genre enfermé. Hommes et femmes en milieux clos (xiii^e-xx^e siècle)*, Éditions de la Sorbonne, Paris, 2017, pp. 53-69.

di fare «una nota di tutte le cose mobili che [le penitenti] vi recheranno, e questa nota sarà da loro sottoscritta» al momento dell'ingresso, nonché di deporre, in quello stesso momento, «ogni vanità» facendo «in modo che tutte siano semplicemente e modestamente vestite»¹⁰⁷. Il Regolamento prevede una scansione minuziosa del tempo, dall'orario della sveglia – d'estate alle ore cinque e d'inverno alle cinque e trenta – al momento di coricarsi alle dieci di sera¹⁰⁸. Le attività da svolgersi, definite «esercizi della giornata», esprimono il rigore della disciplina monastica sperimentata negli ordini religiosi i quali, come evidenziato da Foucault, per secoli sono stati «maestri di disciplina; specialisti del tempo, grandi tecnici del ritmo e delle attività regolari»¹⁰⁹. Tale modello è stato determinante nell'influenzare le “nuove discipline” affermatesi «nei collegi, laboratori e ospedali» e anche nelle prigioni, e che hanno poi raffinato «i procedimenti di regolarizzazione temporale che hanno ereditato» dai monasteri¹¹⁰.

L'obbedienza allo staff era «la cosa la più importante del Monastero»¹¹¹: le penitenti dovevano prestare «ogni ossequio ed obbedienza alle loro Maestre, cioè alle Religiose che le governano, riguardandole come persone che loro tengono il luogo del Salvatore e che cooperano con Lui alla salute della loro anima»¹¹². Le azioni disobbedienti avrebbero dovuto essere «castigate secondo il loro merito, poiché si è la virtù, per mezzo della quale il buon ordine della Casa deve essere principalmente mantenuto e conservato»¹¹³. Le internate avrebbero dovuto osservare scrupolosamente la regola dell'obbedienza anche nelle penitenze. Era infatti previsto che «quelle [...] portate

¹⁰⁷ Regolamento penitenti, capitolo I, nn. 2-3, *Regola di sant'Agostino e Costituzioni per le monache della Congregazione della Carità*, cit., p. 183.

¹⁰⁸ Regolamento penitenti, capitolo III, n. 1 e 19, *Regola di sant'Agostino e Costituzioni per le monache della Congregazione della Carità*, cit., pp. 184 ss.

¹⁰⁹ M. FOUCAULT, *Sorvegliare e punire*, cit., p. 163.

¹¹⁰ *Ibidem*. Sull'influenza della disciplina monastica su quella sperimentata nelle istituzioni totali del XIX secolo, soprattutto per quanto concerne la regolamentazione della vita delle persone internate cfr. I. HEULLANT-DONAT-J. CLAUSTRE-F. BRETSCHNEIDER-E. LUSSET (a cura di), *Enfermements. Volume II. Règles et dérèglements en milieu clos (ive-xixe siècle)*, Éditions de la Sorbonne, 2015.

¹¹¹ Regolamento penitenti, capitolo VII, n. 4, *Regola di sant'Agostino e Costituzioni per le monache della Congregazione della Carità*, cit., p. 190.

¹¹² Regolamento penitenti, capitolo I, n. 1, *Regola di sant'Agostino e Costituzioni per le monache della Congregazione della Carità*, cit., p. 183.

¹¹³ Regolamento penitenti, capitolo VII, n. 4, *Regola di sant'Agostino e Costituzioni per le monache della Congregazione della Carità*, cit., p. 190.

ad austerità esteriori e corporali» avrebbero dovuto dichiarare «il loro desiderio alla Maestra». Quest'ultima avrebbe dato loro il permesso di metterle in atto «secondo che lo crederà a proposito per esercitarle nella pratica della penitenza»: «nulla» era consentito «senza il permesso della loro Maestra»¹¹⁴.

La disciplina ruotava attorno alla preghiera e al lavoro. La preghiera era prevista al mattino appena alzate, prima e dopo l'ora di pranzo, nel pomeriggio e prima di andare a dormire; ogni giorno si assisteva alla messa¹¹⁵. Le giovani dovevano recarsi al lavoro «Un'ora dopo la loro levata, al più tardi» e potevano lasciare il loro posto solo «per andare alla Santa Messa, al refettorio ed a ciò che l'obbedienza loro permetterà»¹¹⁶. In alcuni momenti, le internate avrebbero dovuto esercitarsi contemporaneamente nella preghiera e nel lavoro: durante l'Ufficio di Terza – ossia alle nove del mattino – dovevano recitare la corona del Rosario lavorando e nel pomeriggio, sempre durante il lavoro, dovevano recitare «Vespro e Compieta», poi fare una lettura spirituale di un quarto d'ora, recitare il Rosario e, successivamente, meditare in silenzio¹¹⁷.

I momenti della ricreazione erano due – dopo il pranzo e dopo la cena – e duravano circa un'ora. Con riferimento alla ricreazione successiva al pranzo, alle penitenti era «permesso di parlare di ciò che vorranno, purché nei loro discorsi esse si astengano di parlare di cose cattive»¹¹⁸, con la proibizione di parlare «di mode, vanità e curiosità del mondo, né di alcuna altra cosa si discosti dalla onestà, dalla modestia, e dal timor di Dio. Loro non sarà permesso di parlar in segreto le une alle altre, ma quando si parleranno lo faranno ad alta voce in modo, che possano essere intese»¹¹⁹. In quei momenti le penitenti avrebbero dovuto comunque continuare «sempre il loro

¹¹⁴ Regolamento penitenti, capitolo V, n. 4, *Regola di sant'Agostino e Costituzioni per le monache della Congregazione della Carità*, cit., p. 188.

¹¹⁵ Regolamento penitenti, capitolo I, nn. 2-19, *Regola di sant'Agostino e Costituzioni per le monache della Congregazione della Carità*, cit. In coda al regolamento sono previste le preghiere giornaliere per le penitenti.

¹¹⁶ Regolamento penitenti, capitolo I, n. 4, *Regola di sant'Agostino e Costituzioni per le monache della Congregazione della Carità*, cit., p. 185.

¹¹⁷ Regolamento penitenti, capitolo I, nn. 6-15-16, *Regola di sant'Agostino e Costituzioni per le monache della Congregazione della Carità*, cit., pp. 185 ss. Alcune regole più specifiche sui momenti in cui osservare il silenzio sono previste al capitolo IV del Regolamento.

¹¹⁸ Regolamento penitenti, capitolo III, n. 12, *Regola di sant'Agostino e Costituzioni per le monache della Congregazione della Carità*, cit., p. 186.

¹¹⁹ Regolamento penitenti, capitolo III, n. 13, *Regola di sant'Agostino e Costituzioni per le monache della Congregazione della Carità*, cit., p. 186.

lavoro»¹²⁰. Nello stesso senso, per l'orario serale era stabilito che «il resto del tempo la Maestra lo [avrebbe fatto] impiegare in ciò che [avrebbe creduto] più conveniente, sempre però lavorando»¹²¹.

Nel Regolamento compaiono alcune indicazioni specifiche sul regime penitenziale da osservare: dopo l'ingresso nell'istituzione, le internate avrebbero dovuto sottoporsi a una confessione generale, preparandosi «per mezzo di un buon esame, e di molte preghiere che faranno a Dio, alla Santa Vergine ed a tutti i Santi»¹²². Le indicazioni che emergono dal testo delineano un ordine discorsivo della confessione orientato alla preservazione o ricostituzione della purezza dell'anima, che tuttavia avrebbe dovuto manifestarsi nella disciplina del corpo. Successivamente alla confessione generale, infatti, le penitenti avevano il dovere «di rendersi accette a Dio, e di confondere il demonio durante tutto il resto della loro vita per mezzo delle loro preghiere, dei digiuni, e d'ogni sorta di buone opere, specialmente per mezzo dell'esercizio dell'umiltà, dell'obbedienza, e della mortificazione dei loro sensi e delle loro inclinazioni»¹²³.

Le regole previste per le penitenti erano ordinate alla protezione e alla ricostituzione della loro «onestà». Nel testo questo valore viene inteso in senso ampio, non solo come protezione della castità del corpo, ma anche come ordine dell'anima: «per combattere con buon successo le cattive inclinazioni ed abitudini, che possono aver contratte, serberanno il più circospetto contegno in tutte le loro conversazioni. Non si toccheranno mai le une le altre né per giuoco, né per amicizia, e molto più dovranno astenersi dai baci, da tutte sorta d'azioni indecenti, discorsi lubrici, canzoni mondane e qualunque altra cosa contraria all'onestà»¹²⁴.

Per favorire un comportamento conforme, era richiesto di mantenere un atteggiamento dimesso e composto, specie nel relazionarsi con le compagne: «Per ordinario terranno gli occhi bassi, cammineranno posatamente, parleranno sottovoce e modestamente, senza disturbare le altre e senza essere

¹²⁰ *Ibidem*.

¹²¹ Regolamento penitenti, capitolo III, n. 18, *Regola di sant'Agostino e Costituzioni per le monache della Congregazione della Carità*, cit., p. 186.

¹²² Regolamento penitenti, capitolo V, n. 1, *Regola di sant'Agostino e Costituzioni per le monache della Congregazione della Carità*, cit., pp. 187 ss.

¹²³ Regolamento penitenti, capitolo V, n. 2, *Regola di sant'Agostino e Costituzioni per le monache della Congregazione della Carità*, cit., p. 188.

¹²⁴ Regolamento penitenti, capitolo VII, n. 2, *Regola di sant'Agostino e Costituzioni per le monache della Congregazione della Carità*, cit., p. 189.

stizzose, superbe o leggere nei loro discorsi, e se le loro mani non sono occupate, le terranno entro le maniche. Esse avranno una gran cura di tenersi pulite in tutte le cose senza affettazione»¹²⁵.

Le penitenti erano incoraggiate ad adottare un atteggiamento amorevole le une verso le altre¹²⁶ e scoraggiate dal manifestare emozioni “distruttive”: «è dunque necessario, che sappiano che non si soffrirà giammai alcuna sorta di beffe, di frizzi, di rimproveri, di querele, d’ingiurie, di parole pungenti o mordaci, né discorsi di disprezzo o di collera, né dispute, recriminazioni, alterchi, né altro che rompa menomamente l’unione e la concordia; e sappiano, che saranno castigate giusta la gravità della loro mancanza, ma soprattutto se avvenisse, che alcuna rinfacci ad una altra qualsivoglia falla della vita passata, né sarà castigata come una delle maggiori e delle più dannose colpe, che possano essere commesse nella Casa. Esse non parleranno mai male di chicchessia presente o assente; e se qualcuna per indiscrezione, malizia o leggerezza uscisse in qualche discorso, che si avvicinasse menomamente alla detrazione, le altre avranno cura di distornarla, introducendone un altro»¹²⁷.

Quando le internate venivano rimproverate dovevano assumere un atteggiamento contrito e sottomesso: dovevano mettersi «subito in ginocchio» ascoltando la Superiora o la Maestra «umilmente senza interromperla o scu-sarsi», con la previsione per «quelle che risponderanno con audacia o poco rispetto» di essere «punite o subito o più tardi»¹²⁸. Il Regolamento non specifica le singole infrazioni né le relative punizioni. Viene comunque esplicitata la presenza di «una camera separata e lontana dai luoghi regolari, sana, quanto si potrà, forte, che si chiuda chiave e sbarra», che si sarebbe potuta utilizzare per «richiudere per un tempo o per sempre quelle» che ne avrebbero dato «motivo per la loro cattiva condotta, o qualche colpa grave». Si specifica anche che nel caso in cui qualcuna avesse fatto «difficoltà ad entrarvi», sarebbe stata costretta e poi trattata nel modo ordinato dalla Superiora¹²⁹.

¹²⁵ Regolamento penitenti, capitolo VII, n. 5, *Regola di sant’Agostino e Costituzioni per le monache della Congregazione della Carità*, cit., p. 190.

¹²⁶ Come evidenziato dal punto n. 6 del capitolo VII del Regolamento penitenti.

¹²⁷ Regolamento penitenti, capitolo VII, n. 6, *Regola di sant’Agostino e Costituzioni per le monache della Congregazione della Carità*, cit., p. 190.

¹²⁸ Regolamento penitenti, capitolo VII, n. 7, *Regola di sant’Agostino e Costituzioni per le monache della Congregazione della Carità*, cit., p. 191.

¹²⁹ Regolamento penitenti, capitolo VII, n. 3, *Regola di sant’Agostino e Costituzioni per le monache della Congregazione della Carità*, cit., p. 189.

Secondo il Regolamento, le penitenti dovevano coltivare la virtù della modestia guardandosi «attentamente da tutto ciò, che è ad essa contrario, specialmente dalle grida, dai motteggi, buffonerie, risa eccessive e da ogni atto e movimento indecente»¹³⁰. Il modello della giovane modesta e benevolente verso il prossimo, estranea a comportamenti e pensieri minacciosi per la sua reputazione, era al centro dell'educazione femminile ottocentesca¹³¹. L'immagine veicolata dal Regolamento è quella di una donna penitita delle sue colpe passate, sottomessa allo staff dell'istituzione, disponibile e amorevole nei confronti delle altre internate, capace di mantenere un comportamento decoroso in ogni situazione¹³². Il Regolamento richiede soprattutto equilibrio: da una parte si pretendeva dalle penitenti attenzione per il decoro e per l'igiene personale, dall'altra venivano stigmatizzati i comportamenti eccessivamente affettati, viziati, centrati sulle apparenze. Si valorizzava la dimensione della privazione, ma non si voleva che le penitenti eccedessero nella mortificazione. Le penitenti erano invitate all'amorevolezza nei confronti delle compagne, a non sparlare delle altre, ma, allo stesso tempo, venivano scoraggiate le dimostrazioni di affetto espresse tramite la fisicità.

Le regole stigmatizzavano ogni comportamento eccedente o imprevisto, storicamente ricondotti alla sfera emotiva, parte integrante dell'ordine simbolico femminile. Centrale nei discorsi attorno all'*infirmis* *sexus*, l'emotività femminile è stata utilizzata per legittimare l'esclusione storica delle donne dalla sfera pubblica, dominio della ragione e, dunque, dell'ordine simbolico maschile. D'altra parte, il modello cattolico ottocentesco restituisce un'impostazione disciplinare volta a gestire la femminilità eccessiva, plasmando un soggetto-donna utile ai nuovi assetti politici, economici e sociali.

¹³⁰ Regolamento penitenti, capitolo VII, n. 5, *Regola di sant'Agostino e Costituzioni per le monache della Congregazione della Carità*, cit., p. 190.

¹³¹ Durante l'Ottocento le ragazze venivano educate alla “purezza” nel corpo e nell'anima: «Principi stretti regolano [...] l'educazione virginal, della quale la madre è responsabile», principi che venivano tramandati per mezzo di manuali che indicavano alle fanciulle come comportarsi in ogni situazione, cfr. Y. KNIBIEHLER, *Corpi e cuori*, cit., pp. 322 ss.

¹³² Il modello presenta tratti in comune la docilità e il pentimento richiesti alle detenute nelle carceri femminili dell'Ottocento, cfr. F. FACCIOLI, *I soggetti deboli. I giovani e le donne nel sistema penale*, Franco Angeli, Milano, 1990, pp. 130 ss.

5. La svolta postunitaria: il Buon Pastore come opera pia

Con la Proclamazione del Regno d'Italia nel 1861 l'attività del Buon Pastore di Torino si è dovuta confrontare con le politiche di separazione tra Stato e Chiesa in nome dell'affermazione del principio di laicità¹³³.

Con la legge del 3 agosto 1862 sono state definite opere pie «gli Istituti di carità e di beneficenza, e qualsiasi ente morale avente in tutto od in parte per fine di soccorrere alle classi meno agiate, tanto in istato di sanità che di malattia, di prestare loro assistenza, educarle, istruirle od avviarle a qualche professione, arte o mestiere»¹³⁴, prevedendo una serie di prescrizioni e controlli sull'operato degli istituti. Tuttavia, alla Madre Superiore dell'Istituto di Torino, Suor Maria di Gesù, fu sufficiente affermare che l'Istituto «non ha speciale amministrazione e non ha altro statuto o regolamento al di fuori delle Costituzioni approvate dalla Chiesa per la Congregazione dell'Ordine» per rimandare di alcuni anni l'applicazione del nuovo regime all'Istituto¹³⁵. Secondo alcuni commentatori, la normativa sulle opere pie avrebbe svolto principalmente la funzione simbolico-formale di regolamentare uniformemente la materia sul piano nazionale: nei primi anni l'attenzione statale all'implementazione della normativa è stata blanda, e lo stesso impianto della legge ha lasciato ampi spazi di manovra alle opere pie per evitare l'adeguamento alle

¹³³ Una politica separatista tra Stato e Chiesa era già stata avviata nel Regno di Sardegna, in epoca preunitaria. Per quanto i sovrani piemontesi siano stati sovrani cattolici – e abbiano anche utilizzato il valore politico del cattolicesimo come religione di Stato per rafforzare la restaurazione – essi si erano fatti promotori, a partire dallo Statuto Albertino, di una legislazione volta ad affermare la laicità dello Stato. In questo senso, è opportuno citare lo scioglimento della Compagnia di Gesù avvenuto con legge del 25 agosto 1848, n. 777; le leggi Siccardi n. 1013 del 9 aprile e n. 1037 del 5 giugno 1850, tramite le quali furono abolite le immunità ecclesiastiche e il trattamento degli enti ecclesiastici venne parificato a quello degli enti laici; la legge Rattazzi del 29 maggio 1855, n. 878, di abolizione degli enti morali che «non attendono alla predicazione, all'educazione o all'assistenza degli infermi», con l'istituzione della Cassa ecclesiastica per l'amministrazione di tali enti, F. CAMPOBELLO, *Gli enti ecclesiastici nell'Italia liberale: strategie politiche e normativa tra "escalation" e tentativi di "riconciliazione"*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, 15, pp. 8-18.

¹³⁴ Art. 1 legge 3 agosto 1862, n. 753. La legge costituisce la trasposizione postunitaria del modello della legge sarda sulla medesima materia del 20 novembre 1859, n. 3779. Nel novero delle opere pie furono collocati gli istituti di carità e beneficenza caratterizzati anche da «uno scopo ecclesiastico» o da una gestione economica di «persone o corporazioni ecclesiastiche sì regolari che secolari», art. 2, comma 1, legge 3 agosto 1862, n. 753.

¹³⁵ Cenni storico-amministrativi, 1886, pp. 6-7, ASTo, Istituto Buon Pastore, Atti costitutivi e storia dell'Istituto, marzo n. 2.

nuove prescrizioni¹³⁶. Allo stesso tempo, nel caso del Buon Pastore è possibile che il sostegno accordato dal Sovrano, nel frattempo mutato, sin dalla fondazione dell'Istituto abbia contribuito a tutelare quest'ultimo dall'intervento delle autorità statali. L'Istituto ha continuato a vivere una condizione di autonomia sino al 30 agosto 1868, quando l'Amministrazione del Fondo per il Culto lo dichiarò «ente di natura laica»¹³⁷. Nel 1870 la Deputazione provinciale¹³⁸ di Torino propose al Buon Pastore un nuovo Statuto, di cui – come evidenziato dalla stessa Madre Superiore nella lettera di cui sopra – l'Istituto era sprovvisto¹³⁹, al fine di «riconoscere il medesimo qual corpo morale malgrado le difficili sue condizioni economiche». La Deputazione aveva infatti

¹³⁶ A. RIZZO, *Le Opere Pie dal Liberalismo al Fascismo. L'assistenza ai bambini e agli adolescenti poveri ed abbandonati nella città di Roma (1915-1943)*, Tesi di dottorato, Università degli Studi Roma Tre, A.A. 2011/2012, p. 18; sul tema cfr. anche P. ADDIS-E.A. FERIOLI-E. VIVALDI, *Il Terzo settore nella disciplina normativa italiana dall'Unità ad oggi*, in E. ROSSI-S. ZAMAGNI, (a cura di), *Il terzo settore nell'Italia Unita*, il Mulino, Bologna, 2011, pp. 144 ss.

¹³⁷ È opportuno richiamare la legislazione adottata nel biennio 1866-1867. Con legge n. 3096 del 7 luglio 1866 erano infatti stati soppressi tutti gli enti «i quali importino vita comune ed abbiano carattere ecclesiastico», art. 1, comma 1, legge 7 luglio 1866, n. 3096, ed erano stati devoluti al demanio dello Stato. La legge aveva previsto la sostituzione della Cassa ecclesiastica con il Fondo per il culto, dipendente dal Ministro di Grazia e giustizia. Il Fondo aveva il compito di procedere all'inventario dei beni soppressi, di corrispondere le pensioni ai religiosi degli enti soppressi, di soccorrere i parroci destinatari di rendite particolarmente basse. Il processo di soppressione degli enti morali si consolidò ulteriormente con la successiva legge del 15 agosto 1867, n. 3848; per approfondire la “legislazione eversiva” del Regno d'Italia nei confronti degli enti ecclesiastici cfr. F. CAMPOBELLO, *La Chiesa a processo*, cit., pp. 44 ss.

¹³⁸ La Deputazione Provinciale era un organo dell'amministrazione della Provincia. Quest'ultima era composta dal Prefetto, che veniva nominato dal Sovrano, da un Consiglio di Prefettura, da un Consiglio Provinciale, cfr. artt. 155-178 legge 20 marzo 1865, n. 2248. Nell'ambito del Consiglio veniva eletta la Deputazione Provinciale presieduta dal Prefetto, cfr. P. COSTA, *Storia e storicità della provincia. Alcuni spunti istituzionali e costituzionali per una lettura dell'attuale fase di riforma*, in *Amministrazione in cammino*, 2014, p. 6. Ai sensi dell'art. 179 della legge 20 marzo 1865, n. 2248 la Deputazione Provinciale era composta «del prefetto che la convoca e la presiede, e di membri eletti dal consiglio provinciale a maggioranza assoluta di voti» e aveva il compito di esercitare «verso i comuni, i consorzi e le opere pie, le attribuzioni che le sono dalla legge affidate», art. 180, n. 12. A questo proposito, l'art. 14 della legge n. 753/1862 recitava: «ogni opera pia è posta sotto la tutela della rispettiva Deputazione Provinciale». Quest'ultima aveva il compito di approvare «i regolamenti d'amministrazione», art. 15, n. 1.

¹³⁹ La seconda frase dell'art. 4 della legge sulle opere pie prevedeva: «Quando venga a mancare l'amministrazione di un'Opera pia, e non dispongano sufficientemente in proposito gli statuti o regolamenti speciali, sarà provveduto con Decreto Reale, sentita la Deputazione provinciale».

ritenuto «di suprema ed assoluta necessità la conservazione dell'Istituto», chiedendo al Governo del Re di consentirne la trasformazione in opera pia e il «riconoscimento dell'attuale Superiora, come unica Amministratrice vita sua durante, quale fondatrice dell'Istituto», in aperto contrasto con la previsione normativa che avrebbe richiesto la costituzione di un'amministrazione di natura laica. Nella proposta della Deputazione provinciale si intravede il capitale simbolico dell'Ordine delle religiose, in particolare della Superiora nel campo dell'Istituto: la Deputazione non voleva rischiare di «allontanar per ora quelle numerose beneficenze delle quali solo vive l'Istituto», temendo che queste avrebbero potuto venire meno nel caso in cui la Madre Superiora fosse stata improvvisamente sostituita con una Direzione diversa¹⁴⁰. In ogni caso, la proposta della Deputazione non trovò accoglimento: con regio decreto del 13 febbraio 1870 la Prefettura di Torino approvò «la nuova amministrazione per l'Istituto del Buon Pastore in Torino» così come risulta dallo «Statuto organico all'uopo compilato e che si è composto di N. 26 articoli»¹⁴¹. La parte generale dello Statuto – in cui si delinea lo scopo dell'Istituto, la composizione del Consiglio di direzione con i relativi obblighi e le funzioni – è la più corposa nei suoi diciassette articoli. A questi occorre aggiungere tre articoli specifici che elencano le funzioni del Consiglio di direzione, del suo Presidente e della Superiora. Solo tre articoli erano dedicati alle donne internate presso il Buon Pastore.

La nuova amministrazione dell'Istituto prevedeva un Consiglio di direzione composto da un presidente e da alcuni direttori e direttrici laici¹⁴².

Secondo l'art. 1 dello Statuto, lo scopo del Buon Pastore è «di ricoverare ed educare ragazze povere ed abbandonate. Esso può anche dar ricovero temporaneo a donne di agiata condizione, che per lo stato della loro mente avessero bisogno di speciali cure e di vita calma e ritirata». Nel riferirsi a «ragazze povere e abbandonate», la norma non si discosta dalle categorie delle pericolanti e percolate ospitate nell'Istituto fino a quel momento, ma si vedrà ben presto come dall'analisi dei documenti d'archivio emerga una classificazione delle ospiti del Buon Pastore maggiormente

¹⁴⁰ Deputazione Provinciale di Torino, 31 gennaio 1870, ASTo, Istituto Buon Pastore, Documenti vari, mazzo n. 149.

¹⁴¹ Prefettura della Provincia di Torino, 13 febbraio 1870, art. 1, ASTo. Lo Statuto organico a cui si fa riferimento in questo Capitolo è il primo approvato dopo la declaratoria di «ente di natura laica» ed è datato 13 febbraio 1870, ASTo, Istituto Buon Pastore, Documenti vari, mazzo n. 148.

¹⁴² Come si vedrà *infra*, nel prossimo paragrafo.

articolata. Quando vengono menzionate le «donne di agiata condizione» che necessitavano di cure «per lo stato della loro mente», il riferimento è ad una sezione dell'Istituto destinata ad ospitare donne adulte con disagio psichico¹⁴³, affine ad una struttura di tipo manicomiale.

L'amministrazione dell'Istituto era affidata a un Consiglio di direzione, composto da un presidente e da quattro membri nominati dal Prefetto. Lo Statuto prevedeva la possibilità di nominare, oltre ai quattro direttori, due signore come direttrici¹⁴⁴, in linea con altre esperienze in cui la direzione – oltre che la gestione – di istituzioni totali per le donne è stata affidata a personale femminile¹⁴⁵. Tutti i membri del Consiglio erano in carica per cinque anni ed erano rieleggibili. Era previsto che il Consiglio di direzione si riunisse una volta al mese¹⁴⁶, anche se nella pratica le riunioni erano maggiormente sporadiche.

Il Consiglio aveva il compito di amministrare economicamente l'Istituto e, nel farlo, doveva attenersi scrupolosamente a quello che prevedeva la legge sulle opere pie del 1862, gestendo i rapporti con l'amministrazione statale¹⁴⁷.

¹⁴³ Nel ricostruire la storia dell'Istituto, si adotterà spesso la terminologia – “alterazione”, “alienazione”, “malattia mentale”, “pazzia” – utilizzata dall'istituzione per riferirsi alle donne internate sulla base di un asserito disagio psichico. Si tratta di una terminologia stigmatizzante, utilizzata in questa sede per comprendere quali fossero i comportamenti etichettati come devianti dalle istituzioni e il tipo di sorveglianza e di trattamento a cui venivano sottoposte le donne etichettate in questo modo.

¹⁴⁴ Anch'esse di nomina prefettizia, cfr. artt. 5-6 Statuto organico 1870, ASTo, Istituto Buon Pastore, Documenti vari, mazzo n. 148.

¹⁴⁵ Anche se, come si è detto, le istituzioni caritative femminili a partire dall'Ottocento sono state affidate prevalentemente a personale religioso, a differenza di quanto avveniva nella prima modernità; sul punto cfr. A. GROPPi, *Una gestione collettiva di equilibri emozionali e materiali. La reclusione delle donne nella Roma dell'Ottocento*, in L. FERRANTE-M. PALAZZI-G. POMATA (a cura di), *Ragnatele di rapporti. Patronage e reti di relazione nella storia delle donne*, Rosenberg & Sellier, Torino, 1988, pp. 130-147. Per alcune esperienze di gestione e direzione femminile delle istituzioni penitenziarie per le donne cfr. S. TROMBETTA, *op. cit.*, in cui viene ricostruito anche il dibattito ottocentesco sull'opportunità di affidare la gestione del carcere femminile alle donne; A. PENNINI, *Note sulla detenzione femminile in Piemonte dall'antico regime all'Ottocento*, in G. MANTOVANI (a cura di) *Donne ristrette*, Ledizioni, Milano, 2018, pp. 181-192.

¹⁴⁶ L'art. 10 dello Statuto Organico prevedeva, a titolo di numero legale, la presenza della metà dei componenti la Direzione, nonché il favore della maggioranza dei presenti, cfr. 11-12 Statuto organico 1870, ASTo, Istituto Buon Pastore, Documenti vari, mazzo n. 148.

¹⁴⁷ In particolare, il Consiglio di direzione doveva: «formare ogni anno i bilanci, e rendere i conti nei modi ivi tracciati»; «tenere in continua evidenza le attività e le passività dell'Opera»; «rinnovare nei tempi debiti le iscrizioni ipotecarie»; «sottoporre alla Deputazione Provinciale tutti gli atti, e regolamenti, e contratti, e deliberamenti soggetti all'approvazione

I membri della Direzione furono nominati con i successivi decreti del 16 aprile 1870 e del 21 aprile 1870 della Prefettura di Torino¹⁴⁸, venendo «autorizzati ad esercitare tutti quegli atti di amministrazione e di sorveglianza che dallo Statuto organico sono ad essi demandati»¹⁴⁹.

Alla Madre Superiora era affidata la gestione del «servizio interno»¹⁵⁰: ella aveva il compito di dirigere «l'andamento generale dell'Istituto, il mantenimento, l'educazione e l'ordine delle ricoverate»¹⁵¹.

Per quanto concerne il mantenimento delle internate, lo Statuto contemplava entrate derivanti dal «reddito di capitali mobiliari ed immobiliari descritti nell'inventario da farsi a mente dell'art. 8 della Legge 3 agosto 1862, n. 753¹⁵², e dell'art. 7 del Regolamento approvato con Decreto R. in data 27 novembre stesso anno¹⁵³», dalle «pensioni pagate per conto delle

di questa»; «rassegnare alla fine di ciascun anno alla Deputazione Provinciale una relazione esatta sull'andamento morale, economico e direttivo dell'Istituto, non che sulle economie ottenute, sui miglioramenti conseguiti, su quelli conseguibili, ed altre simili particolarità»; «provvedere per la manutenzione dei mobili; per la conservazione degli stabili, capitali, censi e livelli, ecc. per l'accrescimento delle entrate, per la possibilità o convenienza di ridurre od abolire alcune spese»¹⁴⁷; «prendere in attento esame nella prima adunanza dell'anno gl'inventarii, facendovi compilare gli stati di variazioni, e trasmetterli tosto all'Autorità Governativa, come è prescritto dagli articoli 8 e 9¹⁴⁷ della legge», art. 17, nn. 1-7 Statuto Organico 1870, ASTo, Istituto Buon Pastore, Documenti vari, mazzo n. 148.

¹⁴⁸ Con decreto del 16 aprile furono nominati il Marchese Vittorio del Carretto come Presidente, poi riconfermato anche per il periodo 1874-1878, il Conte Nicola D'Agliano, il Conte Domenico Schiari, il Notaio Pietro Vaccarino, il cavalier Carlo Cimossa come Direttori, la Marchesa Maria di S. Germano come Direttrice e con decreto del 21 aprile venne nominata Tarsilla Cassinis come Direttrice, Prefettura della Provincia di Torino, decreti 16 aprile 1870 e 21 aprile 1870, ASTo, Istituto Buon Pastore, Documenti vari, mazzo n. 149.

¹⁴⁹ Città di Torino, Ufficio 3° Scuole e Beneficenza, ASTo, Istituto Buon Pastore, Documenti vari, mazzo n. 149.

¹⁵⁰ Art. 5 Statuto Organico 1870, ASTo, Istituto Buon Pastore, Documenti vari, mazzo n. 148.

¹⁵¹ Art. 20, n. 1 Statuto Organico 1870, ASTo, Istituto Buon Pastore, Documenti vari, mazzo n. 148.

¹⁵² Che recita: «Le Amministrazioni delle Opere pie dovranno avere un esatto inventario di tutti gli atti, documenti, registri ed altre carte che costituiscono il loro archivio, e di tutti i beni mobili ed immobili ad esse spettanti. Quest'inventario, tenuto sempre in corrente per le variazioni, sarà riscontrato in contraddittorio quando avvengano cambiamenti di amministrazione».

¹⁵³ Che a sua volta prevede che «L'inventario, di cui è parola negli articoli 8 e 30 della legge, conterrà una descrizione sommaria e ordinata dei titoli, degli atti, dei registri, e di ogni altro documento dai quali risulta del patrimonio dell'Opera pia».

ricoverate» e dal «prodotto dei lavori eseguiti dalle ricoverate»¹⁵⁴.

Poche erano le disposizioni relative alle internate: esse potevano essere «ricoverate a titolo gratuito, o mediante pensione», ma le giovani ricoverate a titolo gratuito erano «quelle [...] o per assoluta povertà o per condizioni di famiglia non [...] in condizione di pagar pensione»¹⁵⁵. L'accettazione delle ragazze spettava alla Madre Superiora¹⁵⁶. Per poter essere accettate, erano previsti i seguenti requisiti: «essere di età superiore ai 10 e inferiore ai 20» anni; «essere di sana costituzione fisica, essere state vaccinate, od aver sofferto il vaiuolo»; l'uscita dall'Istituto era prevista al compimento dei 21 anni¹⁵⁷. Il personale comprendeva altresì un Segretario, un Tesoriere, nonché Maestre, Direttrici, Assistenti e Inservienti in numero «determinato dalla Direzione su proposta della Madre Superiora»¹⁵⁸.

Con l'approvazione dello Statuto e della nuova amministrazione ha preso avvio una lenta trasformazione delle funzioni dell'Istituto del Buon Pastore di Torino, fino ad allora configurato come ritiro per donne pericolanti e pericolate. Nei primi decenni di attività, gli scopi, il linguaggio adottato, l'informalità della gestione rendevano questa istituzione affine ai conservatori e ai rifugi della prima modernità. Dopo la declaratoria di “ente di natura laica”, l'assetto dell'Istituto ha preso a modificarsi, divenendo un correzionale per giovani ragazze – molte delle quali a carico dello Stato – internate su provvedimento delle autorità statali. Lo Statuto organico del 1870 non dà apertamente conto di questa trasformazione, che verrà esplorata *infra* al Capitolo Terzo, § 3. Un'evoluzione analoga è stata vissuta dal Riformatorio del Buon Pastore di Roma, gestito dalle suore di Nostra Signora della Carità dal 1838: prima dell'annessione di Roma al Regno d'Italia, l'istituto ospitava

¹⁵⁴ Art. 2, nn. 1-3 Statuto organico 1870, ASTo, Istituto Buon Pastore, Documenti vari, mazzo n. 148.

¹⁵⁵ Art. 21 Statuto organico 1870, ASTo, Istituto Buon Pastore, Documenti vari, mazzo n. 148.

¹⁵⁶ Artt. 20, n. 2 e 22, comma 3 Statuto organico 1870, ASTo, Istituto Buon Pastore, Documenti vari, mazzo n. 148.

¹⁵⁷ Lo Statuto prevede che, per quanto concerne le minorenni «pericolanti o traviate», è compito della Direzione «procurare il loro collocamento appena avranno dato segno di ravvedimento», art. 23 Statuto organico 1870, ASTo, Istituto Buon Pastore, Documenti vari, mazzo n. 148.

¹⁵⁸ Art. 24 Statuto organico 1870, ASTo, Istituto Buon Pastore, Documenti vari, mazzo n. 148.

ragazze bisognose di assistenza e adulte penitenti internate per il volere dell'autorità familiare maschile, dopo l'annessione fu dichiarato "opera pia", sotto la sovrintendenza delle autorità statali e, trasformato in riformatorio privato, prese ad accogliere «ragazze consegnate dai genitori o dalla polizia sulla base di quanto stabilito dai codici del nuovo Stato»¹⁵⁹.

¹⁵⁹ M. GIBSON, *Le prigioni italiane nell'età del positivismo*, cit., pp. 248 ss. Le suore del Buon Pastore erano state chiamate a Roma nel 1838 da Papa Gregorio XVI per gestire il conservatorio. Nel 1854 il Papa aprì un'ala adibita a prigione, ampliando l'istituto. Dopo l'Unità d'Italia e l'annessione di Roma, il conservatorio divenne un'opera pia e l'ala penitenziaria venne requisita dallo Stato, ma le suore continuarono a gestire sia il conservatorio che il carcere, *ibidem*; cfr. anche M. GIBSON, *From Charity Refuges to Prisons: Gender and Enclosure in Early Modern and Modern Rome*, in *Genesis*, 2, 2021, p. 73 ss. Sull'ala penitenziaria del Buon Pastore di Roma cfr. C. MORICHINI, *op. cit.*, pp. 730 ss.

Capitolo III

Il Buon Pastore come ente laico: innovazioni reali e simboliche

SOMMARIO: 1. Le internate: “preservate”, “penitenti”, “educande”, “alienate”, “maddalene”. – 2. Il Regolamento dell’Istituto: innovare per conservare. – 3. Le corrigende e le altre: l’internamento semi-penale delle donne. – 4. La conflittualità nel campo dell’istituzione totale. – 5. “Forme di capitale” della Madre superiora.

1. *Le internate: “preservate”, “penitenti”, “educande”, “alienate”, “maddalene”*

Nel 1869, un anno dopo la declaratoria di “ente di natura laica” dell’Istituto, al Buon Pastore vi erano:

- centoventi «penitenti», ossia «giovani traviate e convertite»
- ottantacinque «preservande», definite come «giovani povere che sono in pericolo»
- sessanta «educande», «giovani oneste di famiglie civili»
- ventiquattro «maddalene», ossia «giovani convertite che aspirano alla professione monastica»¹.

Il Regolamento interno della struttura, approvato dalla Deputazione Provinciale il 5 luglio 1871² approfondiva le diverse sezioni dell’Istituto con relative prescrizioni normative, lasciando intravedere come venivano «istituiti, naturalizzati e stabiliti»³ i termini del genere. Il cuore dell’attività era rivolto

¹ P. BARICCO, *Torino descritta. Parte seconda*, Tipografia di G.B. Paravia e comp, Torino, 1869, pp. 801 ss. Secondo questa ricostruzione, le internate erano all’epoca 289 e le suore erano 50.

² Come si evince dalla risposta a una serie di quesiti somministrati dal Prefetto al Buon Pastore in data 20 agosto 1873, ASTo, Istituto Buon Pastore, Documenti vari, mazzo n. 150.

³ J. BUTLER, “*Scambi di genere*” e la questione della sopravvivenza, in E. MISSANA (a cura di), *Donne si diventa. Antologia del pensiero femminista*, Feltrinelli, Milano, 2018, p. 208.

verso le *wayward girls*⁴, giovani ragazze “ribelli” internate nelle istituzioni semi-penali: facevano ingresso nell’istituzione su iniziativa delle famiglie – soprattutto dell’autorità paterna – e ne uscivano soltanto quando venivano considerate riformate dal personale dell’Istituto. Dal Regolamento emerge quale scopo del Buon Pastore quello «di dar ricovero a giovani fanciulle onde preservarle dai lacci della seduzione, cui o per mancanza, o per negligenza dei loro genitori sono troppo facilmente esposte»⁵. Questa descrizione corrisponde alla categoria delle preservate risalente alla fondazione dell’Istituto. Il Buon Pastore aveva altresì lo scopo di «offrire asilo a quelle donne le quali stanche d’una vita scioperata e colpevole, sentono il bisogno di riformare i loro costumi, emendare i loro passati errori ed abilitarsi a rientrare nella civile società»⁶. La descrizione corrisponde in questo caso alla categoria delle penitenti, anch’essa presente sin dall’avvio dell’attività istituzionale. Le preservate e le penitenti venivano internate nella sezione denominata “Casa di riabilitazione”, composta da tre classi. Le “preservate” erano ammesse alla prima classe, dovevano avere un’età compresa tra i dieci e i vent’anni e l’uscita dall’Istituto era prevista al compimento dei ventuno anni⁷. Erano ammesse gratuitamente – se munite di certificato che ne attestasse lo stato di povertà assoluta – o su pagamento di una pensione⁸. Le “penitenti” venivano ammesse alla seconda classe: l’età minima di ingresso in Istituto si alzava a dodici anni, mentre l’età di uscita era prevista a ventun anni se erano state inviate dalla Questura oppure se erano state ricoverate gratuitamente⁹, mentre le altre potevano restare «finché la Direzione creda di conservarle, od abbia loro trovato un conveniente collocamento»¹⁰. Vi era poi la classe delle “Maddalene”, riservata a quelle giovani o a quelle donne che, entrate come penitenti o preservate, avessero «dato non dubbia prova

⁴ Espressione traducibile con *ragazze difficili*.

⁵ Art. 64, n. 1 Regolamento interno 1871, ASTo, Istituto Buon Pastore, Documenti vari, mazzo n. 152.

⁶ Art. 64, n. 2 Regolamento interno 1871, ASTo, Istituto Buon Pastore, Documenti vari, mazzo n. 152.

⁷ Art. 172 Regolamento interno 1871, ASTo, Istituto Buon Pastore, Documenti vari, mazzo n. 152.

⁸ Artt. 173-175 Regolamento 1871, ASTo, Istituto Buon Pastore, Documenti vari, mazzo n. 152.

⁹ Anch’esse potevano essere ammesse gratuitamente o su pagamento di una pensione.

¹⁰ Art. 179 Regolamento interno 1871, ASTo, Istituto Buon Pastore, Documenti vari, mazzo n. 152.

di loro sincera emendazione» manifestando «il desiderio di voler far vita penitente». La Superiore avrebbe a quel punto potuto proporre alla Direzione di collocarle presso la classe delle Maddalene convertite per «terminare la loro vita»¹¹.

Oltre a queste categorie, l'Istituto ospitava le «donzelle di civil condizione onde procurar loro una conveniente educazione ed istruzione»¹², ossia le ospiti della "Casa di educazione", in cui venivano ricoverate ragazze tra i dieci e i dodici anni, che potevano rimanere in Istituto sino al compimento dei diciotto anni per terminare gli studi¹³.

Infine, l'Istituto accoglieva «donne di agiata condizione le quali per lo stato di loro salute abbisognano di cure speciali, ovvero bramano di condurre una vita calma e ritirata»¹⁴. Si trattava della sezione di tipo manicomiale, denominata "Casa di ritiro"¹⁵, destinata a donne con disagio psichico indicata anche nello Statuto. Le ospiti di questa sezione venivano accolte su pagamento di una pensione annuale non inferiore a 1200 lire, da concordarsi «secondo le condizioni loro, le cure ed i trattamenti di cui abbisognano»¹⁶. Etichettate come "*mad women*", anche le donne con disagio psichico venivano internate nelle istituzioni semi-penali¹⁷. Le istituzioni pubbliche e private mirate all'internamento delle persone con disagio psichico si sono affermate soprattutto a partire dalla fine del XIX secolo, quando si è sviluppato l'approccio psicopatologico¹⁸ alla salute mentale. A differenza di altre istituzioni semi-penali e di internamento manicomiale, questa sezione del Buon Pastore era destinata a donne di agiata condizione.

¹¹ Art. 184 Regolamento interno 1871, ASTo, Istituto Buon Pastore, Documenti vari, mazzo n. 152.

¹² Art. 64, n. 3 Regolamento interno 1871, ASTo, Istituto Buon Pastore, Documenti vari, mazzo n. 152.

¹³ Art. 191 Regolamento interno 1871, ASTo, Istituto Buon Pastore, Documenti vari, mazzo n. 152.

¹⁴ Art. 64, n. 4 Regolamento interno 1871, ASTo, Istituto Buon Pastore, Documenti vari, mazzo n. 152. Queste "ospiti" non erano citate all'interno dell'opera *Torino descritta*, a cui si è fatto riferimento *supra*.

¹⁵ Successivamente denominata anche "Casa di salute".

¹⁶ Art. 204 Regolamento interno 1871, ASTo, Istituto Buon Pastore, Documenti vari, mazzo n. 152.

¹⁷ A. BARTON, *Fragile Moralities and Dangerous Sexualities*, cit., pp. 47 ss.

¹⁸ Con il mutamento della concezione della "follia", divenuta oggetto del sapere medico-psichiatrico, M. FOUCAULT, *Storia della follia*, cit.

Fanciulle povere, in pericolo di perdere il proprio onore, donne pentite che volevano vivere staccate dal mondo, donne che per la loro salute sentivano “il bisogno” di condurre una vita ritirata: erano queste le soggettività al centro delle attività dell’opera pia del Buon Pastore.

2. *Il Regolamento dell’Istituto: innovare per conservare*

Il Regolamento prevedeva la separazione spaziale delle internate: ogni sezione aveva il «proprio coro in chiesa, scuola, laboratorio, refettorio, dormitorio e giardino per la ricreazione»¹⁹. La finalità era protettiva: si voleva evitare la reciproca “corruzione”. Le internate della Casa di educazione e del ritiro andavano protette dalle prime due classi della Casa di riabilitazione, le Maddalene andavano protette dalle penitenti e dalle preservate, le internate della Casa di riabilitazione e di educazione andavano tutelate dalle donne adulte della Casa di ritiro.

Dal Regolamento emerge un’organizzazione gerarchica della vita all’interno dell’Istituto. Le giovani internate avevano l’obbligo di riconoscere come «Superiori maggiori i membri tutti componenti la Direzione» e come Superiori «immediati la Superiora, le Maestre, le Istitutrici ed il Cappellano, e tutte quelle altre persone preposte dalla Direzione stessa al buon andamento dell’Istituto». A tutti questi soggetti si doveva «intiera sommissione ed ubbidienza»²⁰.

La scansione del tempo è quella tipica delle istituzioni totali. Tutte le internate avevano l’obbligo di alzarsi al primo suono della campanella, «vestirsi colla dovuta decenza e modestia», riordinare il letto, lavarsi, pettinarsi, pulirsi e scendere in cappella al secondo suono della campanella²¹, anche se la normazione del tempo della giornata era meno minuziosa di quella prevista negli istituti penitenziari del medesimo periodo²². Alcune norme sono in

¹⁹ Art. 161 Regolamento interno 1871, ASTo, Istituto Buon Pastore, Documenti vari, mazzo n. 152.

²⁰ Art. 169 Regolamento interno 1871, ASTo, Istituto Buon Pastore, Documenti vari, mazzo n. 152.

²¹ Art. 209 Regolamento interno 1871, ASTo, Istituto Buon Pastore, Documenti vari, mazzo n. 152.

²² La normazione, meno dettagliata, delle istituzioni totali per minori e la conseguente maggiore discrezionalità nella gestione delle internate avrebbe legittimato l’attuazione di pratiche particolarmente afflittive e degradanti, ancor meno controllate rispetto alla

comune con quelle che regolavano la vita delle penitenti negli istituti gestiti dalle suore del Buon Pastore in generale, soprattutto per quanto concerne la stigmatizzazione dell'eccesso femminile. Occorreva evitare gli schiamazzi²³, nel dormitorio era obbligatorio rimanere in silenzio dalla sera alla mattina²⁴. Era inoltre proibito «coricarsi nell'altrui letto»²⁵, spostare il proprio letto o fare qualche, non ben specificata, indecenza. I comportamenti "indecenti", comunque, non venivano esplicitamente nominati. Questa tendenza era presente anche nella trattatistica sull'educazione femminile della prima metà dell'Ottocento, in cui i riferimenti potenzialmente "scabrosi" venivano omessi e lasciati all'immaginazione della lettrice²⁶. La cultura al di fuori dal controllo istituzionale veniva stigmatizzata, come dimostrato dalla previsione che vietava di «introdurre, ricevere, o ritenere libri, anche buoni, fuori di quelli prescritti di religione e di scuola»²⁷. Nello stesso senso, nel dormitorio non si potevano accendere i lumi per leggere o scrivere²⁸.

Alcune differenze erano istituite tra le giovani preservate e le educande: il lavoro come mezzo di sussistenza doveva essere insegnato a entrambe, ma era più rilevante nel primo caso. Infatti, le preservate dovevano ricevere «un'educazione religiosa e morale propria del loro stato ed un'istruzione comprendente la lettura, la scrittura, e gli elementi di aritmetica, ed i lavori propri del sesso, come quelli che debbono formare il principale mezzo di sussistenza»²⁹. Le ragazze della Casa di educazione, invece, avrebbero dovuto ricevere «quell'istruzione ed educazione morale, religiosa e civile che la Direzione giudicherà

prigione, come nel caso delle *magdalen houses* irlandesi, cfr. L. BRANGAN, *States of denial: Magdalen Laundries in twentieth-century Ireland*, in *Punishment and Society*, 2, 2024, pp. 394-413.

²³ Art. 214 Regolamento interno 1871, ASTo, Istituto Buon Pastore, Documenti vari, mazzo n. 152.

²⁴ Artt. 210-211 Regolamento interno 1871, ASTo, Istituto Buon Pastore, Documenti vari, mazzo n. 152.

²⁵ Artt. 210-211 Regolamento interno 1871, ASTo, Istituto Buon Pastore, Documenti vari, mazzo n. 152.

²⁶ Cfr. Y. KNIBIEHLER, *op. cit.*, p. 323 ss.

²⁷ Art. 215 Regolamento interno 1871, ASTo, Istituto Buon Pastore, Documenti vari, mazzo n. 152.

²⁸ Art. 212 Regolamento interno 1871, ASTo, Istituto Buon Pastore, Documenti vari, mazzo n. 152.

²⁹ Art. 177 Regolamento interno 1871, ASTo, Istituto Buon Pastore, Documenti vari, mazzo n. 152.

più conveniente»³⁰, oltre che un'istruzione «nei lavori che sono propri del sesso, tanto pel servizio di famiglia, quanto per abilitarle a procurarsi un'onestà sussistenza», come cucire e ricamare³¹. In via generale, le giovani della classe di preservazione provenivano probabilmente da classi sociali inferiori delle giovani della Casa di educazione: le prime dovevano ricevere un'istruzione utile a trovare un impiego potenzialmente remunerativo. In ogni caso, le remunerazioni dei lavori realizzati dalle internate erano in questa fase ancora destinate «interamente a beneficio dell'Istituto»³².

Come nelle istituzioni semi-penali descritte da Barton³³, anche il Buon Pastore era caratterizzato da un regime di vita prevalentemente chiuso. Tutte le internate avevano il divieto di «assentarsi dall'Istituto, salvo per qualche grave comprovato motivo e col consenso della Superiora»³⁴. Tuttavia, era prevista qualche occasione di apertura al mondo esterno.

Tutte le internate avevano, con l'eccezione delle «Maddalene convertite»³⁵, un'ora di passeggio alla settimana nella stagione invernale e due ore alla settimana nella stagione estiva: durante le passeggiate dovevano mostrarsi composte, ordinate e sottomesse³⁶. Tutte potevano ricevere le visite dei parenti, anche se con cadenze diverse a seconda della categoria o classe di appartenenza: maddalene, preservate e penitenti solo una al mese, le educande due, mentre le donne della Casa di ritiro potenzialmente ogni giorno³⁷.

³⁰ Art. 194 Regolamento interno 1871, ASTo, Istituto Buon Pastore, Documenti vari, mazzo n. 152.

³¹ Art. 195 Regolamento interno 1871, ASTo, Istituto Buon Pastore, Documenti vari, mazzo n. 152.

³² Art. 221 Regolamento interno 1871, ASTo, Istituto Buon Pastore, Documenti vari, mazzo n. 152.

³³ A. BARTON, *Fragile Moralities and Dangerous Sexualities*, cit., p. 36.

³⁴ Art. 220 Regolamento interno 1871, ASTo, Istituto Buon Pastore, Documenti vari, mazzo n. 152.

³⁵ Le Maddalene avevano l'obbligo di «uniformarsi pienamente alla regola rigorosa per esser stabilita», art. 187 Regolamento interno 1871, ASTo, Istituto Buon Pastore, Documenti vari, mazzo n. 152, che prevedeva di osservare per tutto il giorno «un silenzio rigoroso [...], salvo che nelle ore di ricreazione, durante la quale però debbono occuparsi in qualche lavoro», art. 190 Regolamento interno 1871, ASTo, Istituto Buon Pastore, Documenti vari, mazzo n. 152.

³⁶ Art. 218 Regolamento interno 1871, ASTo, Istituto Buon Pastore, Documenti vari, mazzo n. 152.

³⁷ Artt. 178 e 183 Regolamento interno 1871, ASTo, Istituto Buon Pastore, Documenti vari, mazzo n. 152. Le educande potevano andare a casa due volte all'anno – oltre a casi

Dal Regolamento emerge una soggettività femminile sovrapponibile a quella promossa dalle Costituzioni delle suore del Buon Pastore, oltre che dal Regolamento per le penitenti. I due elementi di novità che la regolamentazione dell'Istituto introduce rispetto alla concezione della gestione delle internate sono: una maggiore tendenza a categorizzare e specificare il tipo di internamento e l'elaborazione di regole specifiche relative a obblighi, divieti, facoltà previsti per ciascuna categoria. Le regole giuridiche formali entrano nell'organizzazione dell'Istituto, contribuendo a trasformarlo in un correzionale a tutti gli effetti.

3. Le corrigende e le altre: l'internamento semi-penale delle donne

Dopo la trasformazione in opera pia, giovani ragazze minorenni internate sulla base di un provvedimento dell'autorità giudiziaria o delle leggi di pubblica sicurezza divennero le principali ospiti dell'Istituto³⁸.

Gli istituti di tipo correzionale per minori non erano nuovi in Italia: fondati per la prima volta nel XVII secolo³⁹, nei secoli successivi hanno trovato una significativa diffusione. Nelle case di correzione venivano internati giovani "discoli". Potevano essere «discoli di famiglia», ossia giovani disobbedienti all'autorità familiare⁴⁰, principalmente paterna.

straordinari – e potevano trascorrere qualche giorno di vacanza in famiglia terminati gli studi in autunno, sempre se erano ritenute meritevoli, cfr. art. 201 Regolamento interno 1871, ASTo, Istituto Buon Pastore, Documenti vari, mazzo n. 152.

³⁸ Difficile individuare l'anno esatto in cui l'Istituto iniziò ad ospitare le minori su provvedimento di correzione paterna e su provvedimento in base alla legge di pubblica sicurezza.

³⁹ Cfr. L. CAJANI, *Sorvegliare e redimere. Criminalità, giustizia penale e ordine pubblico nell'Europa moderna*, Unicopli, Milano, 1997; cfr. anche R. RAIMONDO, *Il "Reclusorio dei discoli" di Bologna. Indagine storico-educativa sulle pratiche di internamento dei soggetti devianti e marginali*, in *Journal of Theories and Research in Education*, 1, 2013, pp. 135-156; R. RAIMONDO, *Discoli incorreggibili. Indagine storico-educativa sulle origini delle case di correzione in Italia e in Inghilterra*, Franco Angeli, Milano, 2014.

⁴⁰ Rilevante nelle procedure di accesso era quindi il potere correttivo della famiglia, che veniva esercitato in primo luogo dai padri, ma talvolta anche dai maschi adulti della famiglia nei confronti di fratelli minori, e dalle madri «soltanto se sole e impossibilitate a badare adeguatamente ai figli», come nel caso della Casa di Correzione di Firenze, S. DELLA VISTA, *Varcare la soglia della Casa di correzione: disciplinamento di «discoli», «oziosi» e «donne di mala vita»*, in *Annali di Storia di Firenze*, 12, 2017, pp. 17 ss. Nell'Ottocento i discoli venivano internati in base al potere di "correzione paterna", su cui si tornerà *infra* in questo Capitolo,

Potevano anche essere «discoli di polizia», internati in qualità di piccoli criminali, vagabondi o prostitute⁴¹. Lo scopo manifesto di queste istituzioni era rieducare gli internati, ma tale scopo corrispondeva «a una vera e propria “truffa” delle etichette, perché, con il pretesto di rieducare, in questi istituti, venivano in realtà perseguiti intenti meramente punitivi e repressivi»⁴².

Sulle diverse sezioni dell'Istituto come casa di rieducazione per minorenni si sofferma la “monografia storica” sul Buon Pastore predisposta nel 1886 dal condirettore avv. Tancredi Frisetti⁴³, su impulso del Presidente dell'Istituto On. avv. Badini⁴⁴. Dalla relazione del Condirettore⁴⁵ si evincono preziose indicazioni sia sui numeri delle ricoverate sia sull'andamento delle diverse sezioni negli anni Ottanta dell'Ottocento. La prospettiva è interna all'Amministrazione, ma sembra comunque interessata a riflettere su alcune questioni problematiche al di là delle mere previsioni normative della *law in books*.

Secondo le ricostruzioni del Condirettore, le giovani internate presso l'Istituto sarebbero state in media circa 330 nel decennio compreso tra il 1880 e il 1889:

cfr. B. MONTESI, *Questo figlio a chi lo do? Minori, famiglie, istituzioni (1865-1914)*, Franco Angeli, Milano, 2007, pp. 147 ss.

⁴¹ R. RAIMONDO, *Discoli incorreggibili*, cit., p. 86. Per approfondire l'internamento dei discoli, con particolare riferimento alla reclusione dei giovani uomini, cfr. anche L. FABI, *Il correggendo esemplare. Internamento, disciplina, condizioni di vita in un'istituzione correzionale del diciannovesimo secolo*, in *Movimento operaio e socialista*, 1, 1983, pp. 53-86.

⁴² I. FANLO CORTÉS, “Monelli banditi”. *Linee evolutive (e involutive) del modello c.d. rieducativo nella giustizia minorile italiana*, in *Materiali per una storia della cultura giuridica*, 1, 2006, p. 165.

⁴³ Nominato come membro del Consiglio di direzione con Decreto Prefettizio, verbale Consiglio di direzione, 5 giugno 1886, ASTo, Istituto Buon Pastore, Verbali del consiglio di direzione, mazzo n. 7.

⁴⁴ Verbale Consiglio di direzione, 28 dicembre 1886, ASTo, Istituto Buon Pastore, Verbali del consiglio di direzione, mazzo n. 7.

⁴⁵ E da una successiva integrazione del 1890, che era stata elaborata per esplorare la possibilità di un trasferimento dell'attività del Buon Pastore in altri immobili, trasferimento che non si sarebbe concretizzato, Relazioni Amministrative e Tecnica per trasloco della Sede dell'Istituto del Buon Pastore con aggiunte storico-amministrative e tre planimetrie, 1890, ASTo, Istituto Buon Pastore, Documenti vari, mazzo n. 148.

Anno	Totale internate
1880	343
1881	326
1882	353
1883	330
1884	304
1885	326
1886	324
1887	321
1888	340
1889	335

La Sezione Corrigende ospitava minorenni internate sulla base di un decreto del Presidente del Tribunale emesso su istanza dei genitori o del tutore ai sensi degli artt. 222 e 279 del codice civile del 1865. L'art. 222 attribuiva al «padre che non riesca a frenare i travimenti del figlio» il potere della «correzione paterna», istituendo la possibilità di chiedere al presidente del tribunale di collocare il figlio traviato «in quella casa o in quell'istituto di educazione o di correzione, che reputi più conveniente a correggerlo e migliorarlo»⁴⁶. Espressione della *patria potestas*, la correzione paterna è stata letta anche come la manifestazione dell'incapacità della famiglia di controllare i figli, poiché per ottenere l'internamento il padre doveva dimostrare di «non poter sorvegliare la prole adeguatamente»⁴⁷. La correzione paterna era genderizzata: le giovani discole venivano internate quasi sempre sulla base di un'intersezione tra sessualità fuori dalla norma e povertà economica. Le destinatarie di questo provvedimento erano spesso vittimizzate dalla violenza maschile. La giovane che aveva subito una violenza veniva sottoposta

⁴⁶ Il medesimo potere era previsto in capo al tutore ai sensi dell'art. 279, il quale «in caso di doglianza per la cattiva condotta del minore» poteva riferirne al consiglio di famiglia, organo presieduto dal pretore e composto anche da quattro consulenti, oltre al tutore, al protutore e al curatore per il minore emancipato, costituito in caso di apertura di una tutela (cfr. artt. 249-251 codice civile 1865). Questo organo avrebbe potuto «autorizzarlo a provocare dal presidente il provvedimento indicato nell'articolo 222».

⁴⁷ B. MONTESI, *Questo figlio a chi lo do?*, cit., p. 22.

ad un processo di inferiorizzazione – prodotto delle pratiche e dei discorsi relativi all'*infimitas sexus* – che confondeva vittimizzazione e colpevolezza, secondo l'assunto – avvallato in questa fase anche dagli scritti di Lombroso⁴⁸ – per cui «chi aveva subito una violenza in fondo non aveva desiderato veramente sottrarvisi»⁴⁹. Come si è accennato *supra*, la correzione paterna tutelava principalmente l'«onore»⁵⁰ familiare, rappresentato dal capitale simbolico del corpo e del comportamento delle donne. Questa manifestazione del capitale simbolico presupponeva un corpo femminile «integro»: le famiglie dovevano garantire ad un eventuale marito la verginità della futura sposa, e, per tale ragione, una famiglia che non riusciva a sorvegliare il comportamento della giovane poteva chiedere supporto alla pubblica autorità⁵¹.

D'altra parte, l'internamento nella sezione delle corrigende poteva anche avvenire ad opera dell'autorità di pubblica sicurezza «per essere trovate senza appoggio ed indirizzate su strada non buona»: la legge di pubblica sicurezza del 20 marzo 1865 stabiliva per gli oziosi e i vagabondi la possibilità di essere «ricoverati in uno stabilimento pubblico di lavoro»⁵². La legislazione fu riformata tramite la legge n. 6144 del 30 giugno 1889, che stabilì per il minore di diciotto anni ozioso, vagabondo, oppure anche mendicante che esercitava il meretricio⁵³, «privo dei genitori, ascendenti o tutori», o quando «questi non possono provvedere alla sua educazione o sorveglianza», di poter essere ricoverato dal presidente del tribunale o dal giudice delegato «presso qualche famiglia onesta che consenta di accettarlo, ovvero in un istituto di educazione correzionale, finché non abbia appreso un'educazione, un'arte o un mestiere; ma non oltre il limite della minore età», con

⁴⁸ In particolare, nella celebre opera scritta con Ferrero, *La donna delinquente, la prostituta e la donna normale* del 1893, su cui si tornerà nel Capitolo Quarto.

⁴⁹ B. MONTESI, *Questo figlio a chi lo do?*, cit., pp. 65 ss.

⁵⁰ Derivante dalla tradizione cavalleresca, il concetto di onore femminile è sempre stato riempito del significato di purezza sessuale, che consisteva nella castità per le donne non sposate e nella fedeltà al marito per quelle sposate, cfr. S. COHEN, *The Evolution of Women's Asylums Since 1500*, cit., p. 22. Sul tema dell'onore femminile cfr. anche *supra* il Capitolo Primo, § 6.

⁵¹ B. MONTESI, *Questo figlio a chi lo do?*, cit., pp. 57 ss.

⁵² Nei casi stabiliti dal codice penale vigente, che prevedeva l'internamento per i minori «privi di genitori o tutori», art. 441, comma 3, codice penale 1859, o per quelli non educati dai genitori, art. 441, comma 1 e 2, codice penale 1859, o per quelli che, nonostante le cure dei genitori, «non vogliono darsi a stabile lavoro», art. 441, comma 3, codice penale 1859.

⁵³ Artt. 115 e 116 legge 6144/1889.

l'obbligo per i genitori di provvedere, almeno in parte, al pagamento della retta⁵⁴.

A seconda del provvedimento di internamento le corrigende potevano quindi rimanere presso l'Istituto «sino al diciottesimo anno» oppure «sino a compiuta correzione»⁵⁵. I numeri delle corrigende internate al Buon Pastore negli anni Ottanta dell'Ottocento erano i seguenti:

Anno	Totale corrigende
1880	70
1881	63
1882	69
1883	70
1884	59
1885	73
1886	70
1887	65
1888	145
1889	165

I locali a disposizione di questa sezione comprendevano un fabbricato in cui si trovavano un laboratorio, un'infermeria, un refettorio e un dormitorio comune al piano superiore, rispetto a cui il Condirettore Frisetti considerò: «I dormitori sono comuni; ma se non vi si trova l'isolamento delle corrigende in celle separate, quale sarebbe suggerito da parte di coloro che si occupano della materia concernente la correzione dei minorenni ed è indicato come mezzo preservativo di speciali mali e riprovevoli inclinazioni, nonché di possibile mutua correzione; sono però disposti in modo che oltre a sufficiente distanza fra una ricoverata e l'altra, riesce poi abbastanza facile la sorveglianza per parte di chi ne ha l'incarico»⁵⁶.

Il Condirettore, nella propria relazione, si mostra interessato alle

⁵⁴ Art. 114 legge 6144/1889.

⁵⁵ Cenni storico-amministrativi, 1886, p. 13, ASTo, Istituto Buon Pastore, Atti costitutivi e storia dell'Istituto, mazzo n. 2.

⁵⁶ Cenni storico-amministrativi, 1886, p. 14, ASTo, Istituto Buon Pastore, Atti costitutivi e storia dell'Istituto, mazzo n. 2.

indicazioni di *coloro che si occupano della materia concernente la correzione dei minorenni*. Ciò è probabilmente indice della rilevanza assunta all'epoca dagli studi degli esperti delle scienze criminologiche per coloro i quali si occupavano di questi temi. Nello stesso senso emerge la considerazione per cui, secondo il Condirettore, sarebbe stata necessaria la costituzione di patronati per le adulte per reinserire le corrigende: «A tale scopo, oltre agli altri provvedimenti di riforme interne, potrebbe rispondere l'istituzione di un patronato per le adulte per mezzo del quale oltre ad un controllo dei risultati ottenuti in fatto di correzione si potrebbe avere un valido appoggio per le liberate, che rilasciate dall'Istituto del Buon Pastore, o dagli altri congeneri, troverebbero nel patronato un complemento del riformatorio da cui sortono ed un aiuto per avere col lavoro i mezzi del vivere onestamente. L'istituzione dei patronati per gli adulti, combattuta dai fautori della scuola positiva fra i quali essenzialmente il Lombroso, però piuttosto nella forma che nell'idea sostanziale, trova già e trova tuttora a quanto consta, le simpatie del Governo. [...] Certo non si vorrebbe far consistere lo scopo morale del patronato in una semplice serie di sensazioni uditive e visive presentate all'individuo col mezzo dei consigli e dell'esempio, del quale sistema uno dei validi campioni della scuola pratica, il Ferri, lamenta giustamente la inefficacia. [...] L'influenza efficace della scuola è ammessa e riconosciuta dagli stessi avversari in massima del patronato. Troviamo infatti fra altri nel già citato Archivio di psichiatria e scienze penali un elogio meritato diretto all'egregio Benelli per aver tenuto a Reggio una conferenza per eccitare il paese ad aprire scuole, istituti e ricoveri per i minorenni onde sostituire e correggere i riformatori»⁵⁷.

La centralità della scuola e dell'educazione era, nell'epoca considerata, uno dei temi centrali nei discorsi degli “esperti dei bambini”, i *child-savers*⁵⁸ italiani, per prevenire la delinquenza minorile⁵⁹. Allo stesso tempo, le posizioni degli esperti dell'infanzia, improntate alla scienza positiva⁶⁰, e quelle

⁵⁷ Cenni storico-amministrativi, 1886, pp. 16-18, ASTo, Istituto Buon Pastore, Atti costitutivi e storia dell'Istituto, mazzo n. 2.

⁵⁸ Riprendendo la nota espressione che si riferisce a «un gruppo di riformatori “disinteressati” che consideravano la loro causa una questione di coscienza e di moralità, non al servizio di particolari interessi di classe o politici», A.M. PLATT, *op. cit.*, p. 103.

⁵⁹ F. COLAO, “L'albero nuovo si piega meglio di quello vecchio”. La giustizia “educatrice” per i minori nell'Italia liberale, in *Historia et ius*, 10, 2016, pp. 1-29.

⁶⁰ Gli esperti dell'infanzia facevano parte della cerchia degli «scienziati degli anormali», di orientamento positivista, cfr. P. GUARNIERI, *Un piccolo essere perverso. Il bambino nella cultura scientifica italiana tra Otto e Novecento*, in *Contemporanea*, 2, 2006, p. 273. Sulle elaborazioni degli esperti dei bambini, soprattutto per quanto concerne la delinquenza minorile

degli istituti caritativi, principalmente ispirati da ideali religiosi, erano spesso in contrasto tra loro⁶¹. Era differente, ad esempio, lo sguardo rivolto all'infanzia da questi diversi attori. Infatti, gli esperti dei bambini ne negavano la purezza e l'innocenza: una visione che si contrapponeva all'idealizzazione del mondo infantile promossa fino a quel periodo sia dalla cultura religiosa sia da quella illuminista⁶². Il condirettore Tancredi Frisetti era particolarmente vicino all'approccio positivista: lui stesso, in una successiva relazione del 1896, parlerà di Lombroso come del suo «antico e carissimo maestro». Lombroso, da parte sua, cita il nome di Frisetti ne *L'uomo delinquente*⁶³, richiamando gli studi condotti insieme presso la Generala di Torino. Il Condirettore auspicava che il patronato venisse governato da signore «cui il sentimento del cuore è spinto e l'educazione della mente può essere guida», promuovendo l'impegno sociale delle donne delle classi superiori verso le donne delle classi subalterne, tipico della società ottocentesca.

Inoltre, emerge dalle parole del Condirettore un certo timore relativo alla strumentalizzazione della correzione paterna di cui all'art. 222 del codice civile del 1865. In effetti, le famiglie utilizzavano strumentalmente questo istituto giuridico: i genitori domandavano l'internamento dei figli per svariati motivi, non sempre riconducibili ai «traviamenti» dei medesimi. L'internamento era spesso un modo per far fronte all'estrema povertà della famiglia, alla volontà di disfarsi dei figli, all'emigrazione dei genitori⁶⁴. Il ricorso strumentale alla misura era stigmatizzato dalle autorità del Buon Pastore. Secondo Frisetti, per molte famiglie l'ingresso era: «un aiuto che l'autorità pubblica concede al padre od al tutore quando coi mezzi di cui essi possono disporre sia loro tornato impossibile di frenare i traviamenti

cfr. anche V. NUTI, *Discoli e derelitti: l'infanzia povera dopo l'Unità*, La Nuova Italia, Scandicci, 1992; B. MONTESI, *Questo figlio a chi lo do?*, cit.; P. GUARNIERI, *Pericolosi e in pericolo?*, cit.; B. MONTESI, *Un'indomabile indole? Discoli e discole d'Italia (1865-1934)*, in *Les Mélanges de l'École française de Rome – Italie et Méditerranée modernes et contemporaines*, 1, 2021, pp. 133-144. Sul rapporto tra *child-savers* italiani e produzione della delinquenza minorile cfr. i recenti contributi di G. PETTI, *Chi salverà i bambini? Professionisti della cura e controllo giovanile*, in A.M. PLATT, *Salvare i bambini. L'invenzione della delinquenza minorile*, Meltemi, Milano, [1969] 2019, pp. 9-45; I. FANLO CORTÉS-G. PETTI, *Attualità di un classico. Rileggendo The Child Savers di Tony Platt*, in *Materiali per una storia della cultura giuridica*, 2, 2023, pp. 379-386; G. PETTI, *Salvare i bambini in Italia*, cit.; I. FANLO CORTÉS-G. PETTI, *Giustizia minorile*, cit.

⁶¹ P. GUARNIERI, *Un piccolo essere perverso*, cit., pp. 258 ss.

⁶² Ivi, p. 273.

⁶³ C. LOMBROSO, *L'uomo delinquente. In rapporto all'antropologia, giurisprudenza e alle discipline carcerarie*, II ed., Fratelli Bocca, Roma-Torino-Firenze, 1878, p. 29 e p. 486.

⁶⁴ B. MONTESI, *Questo figlio a chi lo do?*, cit., pp. 39-45.

della minorenni soggetta alla loro autorità»⁶⁵. In questo modo, lo Stato si affiancava e talvolta sostituiva l'autorità paterna per tutelare l'ordine pubblico. Il provvedimento aveva la funzione di «garantire l'ordine sociale», ma anche di educare i fanciulli, «futuri cittadini della nazione»⁶⁶. D'altra parte, le famiglie presentavano frequenti richieste «di rilascio» delle minorenni, anche poco dopo l'ingresso. Il Condirettore sospettava che all'origine di questa pratica vi fosse una probabile insussistenza sin dal principio delle cause legittimanti «un ricovero di tale gravità».

Nella relazione viene inoltre evocato il tema della separazione delle internate, soffermandosi sulla differenza tra destinatarie di un provvedimento di correzione paterna e destinatarie di un ordine dell'autorità di pubblica sicurezza. Secondo Frisetti, queste ultime erano spesso prive di una famiglia, dunque per loro l'istruzione professionale era considerata particolarmente rilevante⁶⁷. Così non era invece nel caso delle ragazze internate per correzione paterna: per queste ultime l'apprendimento di un mestiere non era finalizzato a favorirne la sussistenza, ma era solo uno degli elementi della rieducazione delle giovani alla femminilità normativa.

Più sintetici i riferimenti del Condirettore alle altre sezioni dell'Istituto. Rispetto alle educande, Frisetti si era limitato a definirle «ragazze appartenenti a famiglie di non largo censo, o raccomandate da patrone che se ne incaricano»⁶⁸, che a seconda delle condizioni economiche potevano essere ospitate a carico dei parenti, oppure essere a carico, totale o parziale, dell'Istituto⁶⁹.

Per quanto concerne la sezione per le Maddalene, nella relazione vengono elaborate alcune considerazioni sulle ragioni della loro permanenza in Istituto. Per il Condirettore, queste donne sceglievano di rimanere non solo per una «particolare aspirazione e tendenza», ma anche per l'assenza di un supporto nella società esterna. Nonostante lo scopo rieducativo, non era agevole il

⁶⁵ Cenni storico-amministrativi, 1886, p. 19, ASTo, Istituto Buon Pastore, Atti costitutivi e storia dell'Istituto, mazzo n. 2.

⁶⁶ B. MONTESI, *Questo figlio a chi lo do?*, cit., p. 15. Sul binomio tra educazione dei fanciulli nell'Italia liberale e prevenzione della delinquenza cfr. F. COLAO, *op. cit.*, p. 1-29.

⁶⁷ Cenni storico-amministrativi, 1886, pp. 20-21, ASTo, Istituto Buon Pastore, Atti costitutivi e storia dell'Istituto, mazzo n. 2.

⁶⁸ Cenni storico-amministrativi, 1886, p. 12, ASTo, Istituto Buon Pastore, Atti costitutivi e storia dell'Istituto, mazzo n. 2. Il range di età riportato dal Condirettore risulta diverso da quello indicato nel regolamento interno dell'Istituto all'art. 191, a cui si è fatto cenno *supra* in questo Capitolo.

⁶⁹ Cenni storico-amministrativi, 1886, p. 12, ASTo, Istituto Buon Pastore, Atti costitutivi e storia dell'Istituto, mazzo n. 2.

reinserimento dopo la permanenza in un'istituzione correzionale, per lo stigma, ma anche per la carenza di un'istruzione realmente professionalizzante all'interno degli istituti, oltre che per l'assenza di reti di sostegno⁷⁰. La presenza nel Buon Pastore di una sezione come quella dedicata alle Maddalene costituiva una possibilità di vita per le giovani ragazze che avessero desiderato intraprendere la strada della monacazione – o che non avessero voluto o potuto intraprendere altre strade – senza la necessità di fare un percorso all'interno di un ordine religioso, potendo anche rimanere all'interno dell'ambiente “familiare” dell'Istituto. Le giovani Maddalene prendevano i voti e continuavano a vivere in Istituto lavorando al confezionamento di biancheria e ricamo⁷¹. Per il Buon Pastore, d'altro canto, le ragazze internate nella sezione Maddalene rappresentavano un successo in termini di correzione morale, anche se queste donne non tornavano nella società esterna. Le Maddalene erano simbolo dell'«onore ritrovato»⁷² che costituiva un modello normativo per tutte le altre.

Dalla ricostruzione dei problemi della sezione “Alterate di mente”, o sezione della “Casa di ritiro”, emerge poi un conflitto tra gli attori del campo dell'istituzione totale, che consente di inquadrare alcune dinamiche tipiche delle istituzioni correzionali private in questa fase storico-sociale.

4. La conflittualità nel campo dell'istituzione totale

Con la declaratoria di “ente di natura laica”, la configurazione dell'Istituto ha affrontato un processo di mutamento sotto il profilo sia formale sia sostanziale. Il nuovo assetto ha previsto l'affidamento della direzione del Buon Pastore ad un Consiglio investito del controllo formale dell'operato delle religiose, a cominciare dalla Superiora. Nel campo dell'Istituto è quindi entrato il diritto positivo, che storicamente ha faticato ad affermarsi nelle istituzioni totali⁷³. La legge del 1862 aveva «l'obiettivo di un'istituzionalizzazione del Terzo settore su tutto il territorio nazionale»⁷⁴, lasciando tuttavia

⁷⁰ S. COHEN, *The Evolution of Women's Asylums Since 1500*, cit., p. 139.

⁷¹ Cenni storico-amministrativi, 1886, p. 22, ASTo, Istituto Buon Pastore, Atti costitutivi e storia dell'Istituto, marzo n. 2.

⁷² Per utilizzare un'espressione di Lucia Ferrante, cfr. L. FERRANTE, *L'onore ritrovato. Donne nella casa del soccorso di S. Paolo a Bologna (sec. XVI-XVII)*, in *Quaderni storici*, 53(2), 1983, pp. 499-527.

⁷³ C. SARZOTTI, *Il campo giuridico del penitenziario*, cit., pp. 186 ss.

⁷⁴ E. BRESSAN, *Percorsi del Terzo settore e dell'impegno sociale dall'Unità alla Prima guerra*

un ampio margine di manovra alle amministrazioni delle opere pie. Questa discrezionalità ha prodotto un proliferare di pratiche organizzative informali, spesso in aperto contrasto con la legislazione vigente in materia di opere pie e, talvolta, anche con statuti e regolamenti. I primi decenni di vita dell'Istituto appaiono, infatti, caratterizzati da rapporti conflittuali tra il Consiglio di direzione e la Deputazione Provinciale presieduta dal Prefetto in merito alla mancata applicazione di alcune norme di legge. Conflittualità che si esprimeva anche nell'ambito delle relazioni tra il Consiglio dell'Istituto e la Madre Superiora. Al centro dei conflitti tra gli attori del campo vi erano le internate, anche se spesso le loro storie rimangono celate tra le pieghe dei documenti formali.

Alcuni rilievi in merito alla gestione dell'Istituto nei primi anni della nuova amministrazione emergono dalla documentazione d'archivio successiva a un'ispezione del cavalier Giacinto Cibrario⁷⁵, «delegato dal Ministero per conoscere se l'andamento di questo istituto procedesse regolarmente»⁷⁶. Il Consiglio di direzione definì l'Ispettore «tutto ché prevenuto»: poiché aveva lodato la Direzione «per il modo quasi prodigioso col quale amministrava questo istituto provvedendo al mantenimento ed educazione di un numero stragrande di ricoverate, senza avere alcun reddito fisso»⁷⁷. Il cavalier Cibrario aveva tuttavia richiesto l'istituzione di un registro in cui annotare «il nome delle singole ricoverate la data della loro entrata e della loro uscita, insomma una regolare matricola»⁷⁸, mostrando la scarsa burocratizzazione

mondiale, in E. ROSSI-S. ZAMAGNI (a cura di), *Il terzo settore nell'Italia Unita*, il Mulino, Bologna, 2011, p. 33.

⁷⁵ L'avvocato Giacinto Cibrario era uno dei figli di Luigi Cibrario, autorevole politico e magistrato piemontese. Alla commemorazione in Senato avvenuta in seguito alla sua morte, di lui si è detto: «Avvocato fornito di dottrina e facondia, cittadino premuroso, uomo di spirito, fu l'eletto [sic!] nel 1882, del collegio 3° di Torino, poi di Ciriè, e fu alla Camera in più legislature. Diede opera zelante al comune ed alla provincia, sedendo nei Consigli amministrativi molti anni; e prestossi alacre alle istituzioni pubbliche. Fondatore del Circolo Filologico in Torino, ne fu presidente lungamente. Benemerito del civico Ospedale di San Giovanni, ne era da ultimo pure presidente. Senatore venne per nomina del 14 giugno 1900», Senato del Regno, *Atti parlamentari. Discussioni*, 6 marzo 1917, in Senatori dell'Italia liberale, scheda senatore "Giacinto Cibrario".

⁷⁶ Verbale Consiglio di direzione, 6 febbraio 1880, ASTo, Istituto Buon Pastore, Verbali del consiglio di direzione, mazzo n. 6.

⁷⁷ *Ibidem*.

⁷⁸ Peraltro, la tenuta di tale registro è prevista espressamente dall'art. 77 del regolamento interno del 1871, il cui primo periodo recita: «Deve perciò tenere un apposito registro delle

propria di un istituto privato come il Buon Pastore. La Direzione ammise che il registro, già presente in Istituto, non era mai stato «molto compilato», poiché in esso venivano indicate solo le generalità delle ricoverate. Il Consiglio attribuì dunque ad una delle condirettrici dell'epoca, la contessa Elisa Cibrario Carbonazzi⁷⁹, il compito di predisporre, di concerto con la Madre Superiora, «questo registro in cui siano iscritti i nomi delle ricoverate divise per categoria cioè penitenti e convertite ed educande attualmente esistenti nell'Istituto» e di aggiornarlo ad ogni variazione nella composizione della popolazione internata. La Superiora avrebbe dovuto, al momento dell'accettazione di una nuova ragazza ai sensi degli artt. 20 e 22 dello Statuto organico⁸⁰, «renderne partecipe la preposta sig.ra Condirettrice la quale si accerterà che sia stata regolarmente iscritta nel detto registro» entro ventiquattro ore dall'accettazione.

Nella medesima seduta venne istituita anche una minima procedura finalizzata all'accettazione delle signore “alienate di mente”, posta in capo a una Condirettrice, la quale avrebbe dovuto assumere «le informazioni che crederà opportune» e, in base a queste, autorizzare o rifiutare l'accettazione, il tutto su segnalazione della Madre Superiora⁸¹. La sezione per le donne con disagio psichico aveva infatti attirato l'attenzione della *Gazzetta*

ammissioni nell'Istituto, da cui risulti per ciascuna del giorno dell'ingresso, del nome e cognome suo, e dei genitori, della patria, dell'età e della categoria e classe cui fu destinata», ASTo, Istituto Buon Pastore, Documenti vari, mazzo n. 152.

⁷⁹ Si precisa peraltro che all'epoca dell'ispezione la Contessa Elisa Cibrario Carbonazzi, nuora di Luigi Cibrario per avere sposato uno dei figli, Matteo Ippolito, e cognata di Giacinto, era all'epoca una delle Direttrici dell'Istituto; su Elisa Carbonazzi Cibrario cfr. S. MAIS, *Ponti, strade e opere pubbliche. Giovanni Antonio Carbonazzi (1792-1873) ingegnere nel Regno di Sardegna*, Steinhäuser Verlag, Wuppertal, 2020, p. 266; A. BERTOLINO, *Risorgimento in salotto. Le memorie di Elisa Carbonazzi-Cibrario (1838-1929)*, in *Studi Piemontesi*, 1, 2022, pp. 107-114.

⁸⁰ Lo Statuto organico precisava: «La Superiora: 1° Dirige l'andamento generale dell'Istituto, il mantenimento, l'educazione e l'ordine delle ricoverate; 2° Accetta le ragazze postulanti al ricovero; 3° Amministra e spende le somme iscritte in bilancio; 4° Prepara il bilancio e le proposte da presentarsi alla Direzione; 5° Eseguisce le deliberazioni della Direzione», art. 20 Statuto organico 1870, ASTo, Istituto Buon Pastore, Documenti vari, mazzo n. 148; «Il numero delle ricoverate sia a titolo gratuito che mediante pensione, e l'ammontare di questa è stabilito dalla Direzione. Le pensioni possono essere di varii gradi. L'accettazione delle ragazze è fatta dalla Superiora», art. 22 Statuto organico 1870, ASTo, Istituto Buon Pastore, Documenti vari, mazzo n. 148.

⁸¹ Verbale Consiglio di Direzione, 6 febbraio 1880, ASTo, Istituto Buon Pastore, Verbali del consiglio di direzione, mazzo n. 6.

*del Popolo*⁸², la quale in alcuni articoli aveva mosso aspre critiche all'operato del Buon Pastore. I verbali del Consiglio si soffermano in particolare modo sul numero 78 del 18 marzo 1880⁸³ del giornale in cui veniva sottolineato che le signore erano internate «da fratelli perfidi, da tutori inumani, da mariti senza cuore», «con un pretesto qualsiasi rinchiuso nel ritiro del Buon Pastore». La *Gazzetta del Popolo* scrisse che le signore ricoverate trovavano «nel Buon Pastore il loro carcere se non la loro tomba»⁸⁴. Anche le suore venivano criticate, accusate di accogliere «a braccia aperte le donne rifiutate dai pubblici manicomi»⁸⁵ schierandosi dalla parte dei parenti: «sono sempre pronte a proteggere i persecutori contro le vittime»⁸⁶, recitava l'articolo. Le religiose furono accusate dal giornale di essere mosse da motivazioni economiche, accettando presso l'Istituto donne che non erano «pazze»⁸⁷ pur di percepire le rette. Il Consiglio di direzione – che in un verbale aveva definito gli articoli «insinuazioni per parte di certa stampa»⁸⁸ – decise di sporgere formale querela per diffamazione contro la *Gazzetta del Popolo*. Ciò

⁸² Quotidiano di orientamento liberale, fondato a Torino nel 1848.

⁸³ Richiamando brevemente anche il numero 322 del 20 novembre 1879 e il numero 76 del 16 marzo 1880.

⁸⁴ Verbale Consiglio di Direzione, 19 aprile 1880, ASTo, Istituto Buon Pastore, Verbali del consiglio di direzione, mazzo n. 6.

⁸⁵ In quel periodo il Manicomio di Torino era attivo in via Giulio e nella succursale alla Certosa di Collegno, cfr. M. GILLIO, *Manicomio di Collegno dall'apertura sino alla Prima guerra mondiale. 1852-1915*, in CISO. CENTRO ITALIANO DI STORIA SANITARIA E OSPEDALIERA. SEZIONE PIEMONTESE, *Il Regio Manicomio di Torino. Scienza, prassi e immaginario nell'Ottocento italiano*, Edizioni Gruppo Abele, Torino, 2007, pp. 54-108. L'edificio che ha ospitato il Manicomio di Torino di via Giulio venne costruito a partire dal 1828 sostituendo il precedente Ospedale dei Pazzereelli, sulla storia della fondazione dell'istituto cfr. S. MONTALDO, *Manicomio e psichiatria nel Regno di Sardegna. 1820-1850*, in CISO. CENTRO ITALIANO DI STORIA SANITARIA E OSPEDALIERA. SEZIONE PIEMONTESE, *Il Regio Manicomio di Torino. Scienza, prassi e immaginario nell'Ottocento italiano*, Edizioni Gruppo Abele, Torino, 2007, pp. 8-53.

⁸⁶ Verbale Consiglio di Direzione, 19 aprile 1880, ASTo, Istituto Buon Pastore, Verbali del consiglio di direzione, mazzo n. 6.

⁸⁷ Secondo il giornale, spesso si trattava di donne internate perché i familiari volevano appropriarsi del loro denaro, come nel caso di una donna che, secondo la *Gazzetta del Popolo*, era stata richiusa su impulso della madre al fine di potersi godere «in maggior tranquillità il patrimonio che il papà lasciò alla figlia», verbale Consiglio di Direzione, 19 aprile 1880, ASTo, Istituto Buon Pastore, Verbali del consiglio di direzione, mazzo n. 6.

⁸⁸ Verbale Consiglio di Direzione, 6 febbraio 1880, ASTo, Istituto Buon Pastore, Verbali del consiglio di direzione, mazzo n. 6.

consente di riflettere nuovamente sul ruolo dell'Istituto come tutore dell'onore delle famiglie di fronte all'*opinione pubblica*⁸⁹. Per il Consiglio l'obiettivo del giornale era quello di indirizzare «l'opinione pubblica contro l'Istituto»⁹⁰. I fatti "privati" avevano iniziato ad assumere un valore politico⁹¹, in relazione a un certo gusto che si era diffuso per «il quotidiano [...]». Il rovesciamento dei ruoli e delle norme, lo "scandalo", legittima la pubblicità di ciò che è generalmente riconosciuto come privato»⁹². Questa nuova attenzione dell'opinione pubblica alle modalità dell'internamento delle signore ricoverate in Istituto produce nell'Istituto una spinta a cercare soluzioni per preservare la propria attività.

Sulle criticità della sezione delle "alienate di mente" si sofferma anche la nota del Prefetto inviata all'Istituto in seguito alla relazione dell'ispettore Giacinto Cibrario, in cui viene sottolineata, sulla base delle considerazioni già rese in merito dal Ministero dell'Interno, «l'ammissione nel ricovero annesso all'Istituto di donne alienate di mente senza alcuna di quelle formalità che valgano ad assicurare contro possibili violenze ed attentati alla libertà individuale, e il conseguente fatto della reclusione nel Ricovero di donne ferme di mente ed ivi accolte come pazze»⁹³.

⁸⁹ La nozione di "opinione pubblica" è, come noto, problematica, in quanto, come evidenziato da Pierre Bourdieu, «artificio puro e semplice la cui funzione consiste nel dissimulare il fatto che lo stato dell'opinione, in un determinato momento, è un sistema di forze, di tensioni», P. BOURDIEU, *L'opinione pubblica non esiste*, in *Problemi dell'informazione*, 1, il Mulino, Bologna, 1976, pp. 71-88. Per una sintesi delle diverse prospettive teoriche formulate attorno al concetto di opinione pubblica cfr. M. BARISONE, *Opinioni pubbliche. Tradizioni teoriche e forme empiriche dell'opinione pubblica contemporanea*, in *Rassegna italiana di sociologia*, LII, 4, 2011, pp. 571-605.

⁹⁰ Verbale Consiglio di Direzione, 19 aprile 1880, ASTo, Istituto Buon Pastore, Verbali del consiglio di direzione, mazzo n. 6.

⁹¹ M. PERROT, *Fait divers et histoire au XIXe siècle*, in *Annales*, 4, 1983, pp. 911-919.

⁹² G. CIVILE, *Per una storia sociale dell'opinione pubblica: osservazioni a proposito della tarda età liberale*, in *Quaderni storici*, 104(2), 2000, p. 496. La maggiore attenzione al quotidiano portò ad una diversa percezione delle questioni legate alla sfera della criminalità e della giustizia, che in precedenza non trovavano spazio di comunicazione mediatica. A tale mutamento di percezione è stata ricondotta anche una trasformazione delle politiche criminali in senso repressivo, L. LACCHÉ, *op. cit.*, pp. 161 ss. Per una prospettiva storico-sociologica sull'influenza della comunicazione sulla costruzione della penalità cfr. C. SARZOTTI, *Carcere disciplinare e immaginario collettivo*, cit.; C. SARZOTTI, *La costruzione della realtà penitenziaria*, cit.; C. SARZOTTI, *Storia della penalità e modi di comunicazione*, cit.

⁹³ Verbale Consiglio di Direzione, 6 luglio 1880, ASTo, Istituto Buon Pastore, Verbali del consiglio di direzione, mazzo n. 6.

La noncuranza per la previsione di requisiti formali per l'ingresso lascia intravedere una alleanza istituzione-famiglie nella conservazione del segreto del ricovero o quantomeno delle motivazioni di quest'ultimo. Il Prefetto precisò che, in mancanza di una legge generale sui "mentecatti" sarebbe stato necessario applicare «le disposizioni tuttora vigenti in questa provincia pel ricovero dei mentecatti negli stabilimenti pubblici e privati». Si chiedeva dunque all'Istituto di inserire nello Statuto «una speciale disposizione per la ammissione delle mentecatte con l'indicazione degli attestati in base ai quali potrà essere autorizzata l'ammissione medesima» e in particolare: la fede di nascita; l'attestazione giurata da due testimoni «cogniti e idonei»; la dichiarazione giurata di un medico. Si domandava anche di migliorare l'assistenza sanitaria, prevedendo un'assistenza diurna e notturna, che esulasse dall'esplicita richiesta di intervento medico proveniente dalle famiglie.

Per il Consiglio di direzione non esisteva alcuna disposizione provinciale sul tema dell'ammissione delle donne nei manicomi privati⁹⁴, non essendo emersa nelle interlocuzioni con le autorità in merito all'approvazione dello Statuto. Il Consiglio intendeva conservare il riserbo richiesto dalle famiglie, che – secondo le autorità amministrative dell'Istituto – si sarebbero opposte alla richiesta di provvedere a dichiarazioni giurate in merito al disagio psichico delle proprie parenti. Una ricerca sull'internamento delle donne etichettate come "folli" tra Ottocento e Novecento ha puntato i riflettori sui rapporti familiari come luogo di manifestazione delle pratiche repressive sulle "alienate di mente"⁹⁵. Secondo i gruppi sociali di riferimento, queste donne dovevano essere sanzionate per la loro anormalità⁹⁶. La follia è stata storicamente percepita come deviazione dai ruoli di genere attribuiti alle persone di sesso femminile⁹⁷: era una devianza che si consumava nella sfera "femminile" per eccellenza, la sfera privata. Assumeva talvolta i contorni di un tentativo di rifiutare i ruoli di genere: spesso la follia femminile si

⁹⁴ Il verbale del 6 luglio 1880 è intervenuto sui diversi rilievi mossi dal Prefetto in seguito all'ispezione del cav. Cibrario, verbale Consiglio di Direzione, 10 luglio 1880, ASTo, Istituto Buon Pastore, Verbali del consiglio di direzione, mazzo n. 6.

⁹⁵ D. TABOR, *L'autonomia negata. Famiglie, manicomi e identità di genere nella città industriale tra Ottocento e Novecento*, in *Diacronie. Studi di Storia Contemporanea*, 21, 2015, p. 3 ss.

⁹⁶ Ivi, p. 5.

⁹⁷ T. PITCH, *Prostituzione e malattia mentale: due aspetti della devianza nella condizione femminile*, in *La Questione Criminale*, 2, 1975, pp. 380 ss.

manifestava attraverso comportamenti, emotivamente saturi⁹⁸, che suscitavano scandalo nelle famiglie, che spesso ricorrevano all'istituzionalizzazione delle donne per delegare la gestione di questo tipo di devianza⁹⁹. Questa lettura trova conferma nelle parole del Consiglio, secondo cui le famiglie delle donne già ricoverate, piuttosto che provvedere alle dichiarazioni giurate, avrebbero preferito trasferire le proprie parenti in un altro istituto. Il tenore della risposta della Direzione alle richieste della Prefettura appare provocatorio: «la Direzione, unanime crede essere difficilissimo che le famiglie vogliano adattarsi a procurarsi queste dichiarazioni giurate, e se mai all'Istituto venisse a mancare questo cespite di rendita [...] ne sarà astretta di licenziare un cento e cinquanta tra monache e povere ricoverate: se il Governo non rifugge tale disastrosa conseguenza è indifferente qualunque condizione voglia apporre alla ammissione delle ricoverande, perché cesseranno le domande»¹⁰⁰.

Nella relazione del 1886 il Condirettore dell'Istituto Tancredi Frisetti sembra ribadire la posizione del Consiglio, ipotizzando come unica riforma percorribile l'introduzione di «speciali ispezioni periodiche e straordinarie» della sezione, ancora una volta richiamando le «valide ragioni anche d'umanità e convenienza sociale» delle famiglie a mantenere segreto l'internamento delle parenti¹⁰¹.

Per quanto concerne poi il rilievo del Prefetto in merito all'assistenza sanitaria, secondo la Direzione «nessuno è obbligato a ricoverare la sua parente» in una casa privata: alla mancata soddisfazione per il trattamento delle proprie familiari, avrebbe dovuto corrispondere la decisione di ritirare le donne dall'Istituto. Il Consiglio tenne a precisare che in Istituto non venivano ospitate «pazze furiose», ma principalmente donne «affette da manie erotiche o melanconiche»¹⁰², come a voler significare che le signore ricoverate non necessitavano di cure particolari. Davide Tabor ha evidenziato come spesso le donne internate nei manicomi torinesi tra XIX e XX secolo avessero subito traumi o violenze basate sul genere, oppure ancora avessero

⁹⁸ Come si è visto *supra*, al Capitolo Secondo, § 4, in riferimento al Regolamento per le penitenti, l'eccesso di emotività era scoraggiato.

⁹⁹ T. PITCH, *Prostituzione e malattia mentale*, cit., pp. 380 ss.

¹⁰⁰ Verbale 6 luglio 1880, ASTo, Istituto Buon Pastore, Verbali del consiglio di direzione, mazzo n. 6.

¹⁰¹ Cenni storico-amministrativi, 1886, p. 24, ASTo, Istituto Buon Pastore, Atti costitutivi e storia dell'Istituto, mazzo n. 2.

¹⁰² Verbale Consiglio di Direzione, 6 luglio 1880, ASTo, Istituto Buon Pastore, Verbali del consiglio di direzione, mazzo n. 6.

un passato di prostituzione¹⁰³. La “melanconia” o depressione¹⁰⁴ era poi una tipica espressione della follia femminile che, secondo Pitch, chiude «il cerchio della passività e dell’impotenza portando all’estremo limite d’adeguamento la rinuncia e l’autodistruzione»¹⁰⁵. L’internamento delle donne in un’istituzione totale di tipo manicomiale, in questo senso, consentiva alle stesse di “rifugiarsi” in un luogo di estrema deresponsabilizzazione e dipendenza¹⁰⁶. La gestione delle internate da parte di uno staff femminile assumeva talvolta i connotati di un rapporto madre-figlia¹⁰⁷. Nel caso della sezione “alienate di mente” del Buon Pastore questa connotazione risulta particolarmente pregnante, in considerazione del ruolo materno simbolicamente manifestato dalle suore. La gestione religiosa della sezione contribuiva ad alimentare la commistione tra malattia e peccato, tra cura e penitenza. Ciò è particolarmente evidente sia nella considerazione della Direzione, per cui le manie delle internate sarebbero state «resistenti ad ogni cura medica», sia nella convinzione che ad esse giovasse «piuttosto la cura morale» trovata «nella affettuosa compagnia di queste suore»¹⁰⁸. Le religiose svolgevano un ruolo di cura domestica a tutti gli effetti: analogamente a quanto avveniva in una famiglia, il loro era un lavoro gratuito, poiché si “accontentavano” «di un povero vitto», sempre «sorrette dalla carità cristiana». Per questo, sempre secondo il Consiglio, erano le donne stesse ad essersi affezionate «dolcemente» alle suore, tanto da enfatizzare che, quando le signore uscivano dall’Istituto e ricadevano «nelle loro melanconiche idee», chiedevano «esse stesse di venire nuovamente in questo Istituto accolte»¹⁰⁹. L’internamento poteva essere percepito come un modo per proteggersi «dalle conseguenze minacciose (psicologiche e sociali) di una contestazione del ruolo» femminile¹¹⁰. In questa vicenda manca tuttavia la voce delle ricoverate. In questo caso emerge peraltro l’assenza della cura specialistica continuativa da parte di uno psichiatra in Istituto. Secondo gli studi femministi

¹⁰³ D. TABOR, *L'autonomia negata*, cit., pp. 7 ss.

¹⁰⁴ Su donne e depressione cfr. anche P. CHESLER, *Le donne e la pazzia*, Einaudi, Torino, [1972] 1977, pp. 46 ss.

¹⁰⁵ T. PITCH, *Prostituzione e malattia mentale*, cit., p. 384.

¹⁰⁶ *Ibidem*.

¹⁰⁷ *Ibidem*.

¹⁰⁸ Verbale Consiglio di Direzione, 6 luglio 1880, ASTo, Istituto Buon Pastore, Verbali del consiglio di direzione, mazzo n. 6.

¹⁰⁹ *Ibidem*.

¹¹⁰ T. PITCH, *Prostituzione e malattia mentale*, cit., p. 384.

sulla follia, lo psichiatra era portatore di un controllo “paterno” delle pazienti¹¹¹. Questa mancanza potrebbe essere attribuibile alla gestione religiosa dell'Istituto, che ha probabilmente ritardato l'avvento dell'approccio psicopatologico in Istituto, facendo prevalere un inquadramento morale sia della malattia sia della cura¹¹².

5. “Forme di capitale” della Madre superiora

Una delle questioni sollevate nella seduta del Consiglio di direzione del 6 luglio 1880 concerne la problematizzazione del «soverchio accentramento di potere» nelle mani della Madre superiora, che avrebbe prodotto una «offesa della legge dello Statuto del luogo»¹¹³. Questa considerazione, formulata dal Prefetto, mette in luce il conflitto tra un'istituzione pubblica, con un'organizzazione burocratica e formale tipica di un apparato statale, e un istituto privato, tendente all'informalità.

Il “capitale” della Superiora emerge dagli studi sulle istituzioni totali femminili ottocentesche¹¹⁴. Con la gestione religiosa, era la Superiora a dover tradurre nella pratica le disposizioni contenute nelle leggi, nei regolamenti e negli statuti, con ampio margine di discrezionalità. In questo senso, prima che divenisse fonte di conflitto tra il Prefetto e il Consiglio di direzione dell'Istituto, la gestione dell'Istituto era già stata terreno di conflitto tra altri attori del campo. Si può ricordare in questo senso una riunione del mese di novembre 1876 in cui, nell'evidenziare una discrepanza tra conto consuntivo e spese effettivamente sostenute per l'Istituto, si era evidenziato come la Madre superiora, Suor Maria di Gesù, avesse utilizzato «fondi di cassa per far fronte a spese da essa ordinate» senza provvedere alla rendicontazione di queste spese. Nella medesima occasione era stato rilevato un conflitto tra la Superiora e il cappellano, un

¹¹¹ P. CHESLER, *Le donne e la pazzia*, cit; T. PITCH, *Prostituzione e malattia mentale*, cit., p. 384.

¹¹² In ogni caso, anche negli studi sulla follia femminile condotti dagli psichiatri tra Ottocento e Novecento spiccavano le «cause morali della pazzia», associate più alle donne che agli uomini, D. TABOR, *L'autonomia negata*, cit., p. 15.

¹¹³ Verbale Consiglio di Direzione, 6 luglio 1880, ASTo, Istituto Buon Pastore, Verbali del consiglio di direzione, mazzo n. 6.

¹¹⁴ Sul punto, cfr. anche le riflessioni sulla gestione religiosa delle carceri femminili ottocentesche in S. TROMBETTA, *op. cit.*

certo don Giovanni Brizio¹¹⁵: secondo il Consiglio, la prima faceva uso «in modo del tutto dispotico del suo comando, per cui si può dire che il suo governo è una continua oppressione per tutti coloro che ne dipendono», comprese «le monache stesse del Buon Pastore»¹¹⁶.

Nonostante le ripetute lamentele nei suoi confronti, la Madre superiora venne deposta solo nel 1882. Lo stesso conflitto con il cappellano non si era risolto con l'allontanamento della Madre superiora, nonostante il Consiglio di direzione avesse autorizzato il Presidente a chiederne la sostituzione all'Ordine delle suore del Buon Pastore minacciandone, in caso contrario, un'autonoma destituzione¹¹⁷. Tuttavia, la strada percorsa in quell'occasione fu la destituzione del cappellano, motivando il provvedimento con lo "scandalo" provocato dal dissidio interno¹¹⁸.

Ci si potrebbe chiedere per quale motivo, per molti anni, la strada dell'allontanamento della Superiora non sia stata percorsa. La risposta emerge guardando a questa figura osservando le diverse forme di capitale di cui era portatrice. Quello della Superiora era innanzitutto un capitale culturale: nel rispondere alle critiche del Prefetto, il Consiglio di direzione aveva manifestato la propria difficoltà a richiedere la sostituzione di una «donna di non comune ingegno», soprattutto nel reperire lavorazioni da affidare alle ricoverate. Questo elemento veniva valutato positivamente, perché l'Istituto non aveva redditi fissi e si manteneva con le pensioni delle ricoverate e le donazioni dei benefattori. Era poi un capitale sociale, fondato sulle relazioni intessute nel campo: si ricordi come già al momento dell'approvazione dello Statuto del 1870 la Deputazione Provinciale avesse richiesto al Prefetto di nominare la Superiora Direttrice unica dell'Istituto sino al momento della sua morte, temendo un allontanamento dei benefattori dal Buon Pastore in caso di nomina arbitraria di una nuova

¹¹⁵ Nominato il 21 giugno 1871, Copia della lettera di nomina a Cappellano, 21 giugno 1871, ASTo, Istituto Buon Pastore, Documenti vari, mazzo n. 150.

¹¹⁶ Verbale Consiglio di Direzione, novembre 1876, ASTo, Istituto Buon Pastore, Verbali del consiglio di direzione, mazzo n. 6. È stata rilevata una generale difficoltà degli ordini religiosi e dei corpi morali a gestire i conflitti tramite l'utilizzo di strumenti giuridici e una relativa tendenza a risolverli internamente o, talvolta, a negare la dimensione della conflittualità, cfr. V. GIGLIOTTI, *Conciliazione e mediazione nel diritto della Chiesa: reviviscenza di una prassi storica*, in *Rivista di storia del diritto italiano*, 1, pp. 245 ss.

¹¹⁷ Verbale Consiglio di direzione, novembre 1876, ASTo, Istituto Buon Pastore, Verbali del consiglio di direzione, mazzo n. 6.

¹¹⁸ Verbale Consiglio di direzione, 25 gennaio 1877, ASTo, Istituto Buon Pastore, Verbali del consiglio di direzione, mazzo n. 6.

amministrazione¹¹⁹. Anche se la proposta della Deputazione non aveva avuto seguito, essa è comunque un segno del peso della Superiora nei rapporti di forza interni all'Istituto. Era inoltre un capitale economico, poiché come richiamato *supra*, la Madre superiora aveva di fatto il potere di disporre delle risorse economiche dell'Istituto, sfuggendo al controllo del Consiglio di direzione.

Sembra determinante poi la carica simbolica del suo ruolo. La Superiora era portatrice del capitale simbolico della madre, una madre "spirituale", particolarmente prescrittiva proprio perché liberata dai risvolti "biologici" della maternità¹²⁰, in questo caso particolarmente incisiva anche in quanto responsabile dell'Istituto e di tutte le suore ivi impiegate. Questa portata simbolica della Superiora, insieme alle sue qualità individuali, produceva una concentrazione di potere che superava quella degli altri attori del campo, pur formalmente investiti del controllo della gestione interna. Infatti, nella stessa risposta della Direzione alla nota del Prefetto non sembra rintracciarsi una "reale" volontà di sostituire la Superiora: il Consiglio si limitò ad assicurare che quest'ultima si sarebbe da quel momento attenuta alle disposizioni delle autorità amministrative, avendo negli ultimi tempi già migliorato la propria condotta¹²¹. Il Consiglio non tralasciò di evidenziare che un grosso margine di azione era stato attribuito alla Superiora all'interno dello Statuto e del Regolamento dell'Istituto, volendo giustificare formalmente il proprio mancato intervento.

L'evento che traghettò il Consiglio verso la rottura del rapporto con la Madre superiora si verificò l'anno successivo. Da un verbale del mese di ottobre 1881 si evince che la Superiora aveva "scacciato" due ragazze dall'Istituto mettendole «letteralmente fuori dalla porta» senza informare della circostanza le famiglie delle ricoverate. La Direzione ne chiese quindi la sostituzione alla Casa Madre di Angers, sottolineando come lo Statuto attribuisse alla Superiora la facoltà di ammettere le ricoverate e non quella di licenziarle¹²². Nella decisione del Consiglio sembra avere pesato in particolare

¹¹⁹ Deputazione Provinciale di Torino, 31 gennaio 1870, ASTo, Istituto Buon Pastore, Documenti vari, marzo n. 149.

¹²⁰ A. GROPPi, *Una gestione collettiva di equilibri emozionali e materiali*, cit., p. 145.

¹²¹ Verbale Consiglio di Direzione, 6 luglio 1880, ASTo, Istituto Buon Pastore, Verbali del consiglio di direzione, marzo n. 6.

¹²² Il diritto di licenziare le ricoverate spettava alla Direzione «quando sull'esposizione della Superiora credeva quella misura conveniente, e nell'interesse dell'Istituto stesso», art. 167 Regolamento interno 1871, ASTo, Istituto Buon Pastore, Documenti vari, marzo n. 152.

modo la discrezionalità esercitata dalla Suora nel caso di specie. Spiccano infatti le considerazioni sull'inopportunità della decisione, evidente soprattutto per il fatto che una delle ragazze allontanate «teneva una condotta lodevole e non poté certo diventare ad un tratto perversa e tale da meritarsi di venire scacciata»¹²³. Per espandere il proprio potere di controllo dell'Istituto il Consiglio pretese che la nuova Superiora fosse un soggetto «benvisto» dalla Direzione. La conferma della cessazione delle funzioni della Direttrice emerge dal verbale del 10 gennaio 1882 insieme alla nomina della nuova Superiora, suor Maria di San Bernardo, ai sensi dell'art. 18¹²⁴ dello Statuto organico¹²⁵. Il nuovo incarico sembra avere appianato i conflitti: la sostituita era gradita al Consiglio, che le conferirà poi addirittura un elogio¹²⁶. Il Consiglio non ha comunque smesso di consolidare il proprio potere in Istituto, prevedendo alcune ulteriori limitazioni del potere della Madre superiora: le comunicazioni tra l'Istituto e le autorità politiche o giudiziarie avrebbero dovuto essere tenute esclusivamente dal Consiglio di direzione¹²⁷.

Si è visto come nei suoi primi anni da «ente di natura laica» il Buon Pastore sia stato terreno di conflitto tra la Direzione, la Prefettura – e più in generale le autorità statali – e la Superiora, le quali hanno cercato di affermare il proprio potere nel campo dell'istituzione totale, lottando per il «monopolio del diritto di dire il diritto»¹²⁸: per applicare o disapplicare alcune norme o per interpretarle in un modo piuttosto che in un altro. In linea con le considerazioni sulla difficoltà di attuare il diritto positivo nelle istituzioni totali¹²⁹, da alcune espressioni utilizzate dal Consiglio di direzione nel

¹²³ Verbale Consiglio di Direzione, 29 ottobre 1881, ASTo, Istituto Buon Pastore, Verbalì del consiglio di direzione, mazzo n. 6.

¹²⁴ Che attribuisce alla Direzione il compito di nominare la Superiora, cfr. art. 18, n. 1 Statuto organico 1870, ASTo, Istituto Buon Pastore, Documenti vari, mazzo n. 148.

¹²⁵ Pio Istituto del Buon Pastore, 10 gennaio 1882, ASTo, Istituto Buon Pastore, Documenti vari, mazzo n. 150.

¹²⁶ Verbale Consiglio di direzione, 28 dicembre 1886, ASTo, Istituto Buon Pastore, Verbalì del consiglio di direzione, mazzo n. 7.

¹²⁷ Venne dunque vietato alla Superiora di rispondere alle missive provenienti dall'autorità politica e giudiziaria; contestualmente, venne introdotta la protocollazione della corrispondenza del Buon Pastore, Verbale Consiglio di direzione, senza data, vista la collocazione nei documenti d'archivio, probabilmente è la coda del verbale del 5 giugno 1886, ASTo, Istituto Buon Pastore, Verbalì del consiglio di direzione, mazzo n. 7.

¹²⁸ P. BOURDIEU, *La force du droit*, cit., p. 4.

¹²⁹ Cfr. C. SARZOTTI, *Il campo giuridico del penitenziario*, cit., pp. 185 ss.

verbale del 6 luglio 1880 traspare una visione del diritto come ostacolo al perseguimento del vantaggio dell'Istituto.

Il diritto veniva dunque utilizzato discorsivamente talvolta per giustificare il proprio mancato intervento nella gestione dell'Istituto, come quando il Consiglio di direzione aveva *incolpato* lo Statuto di avere attribuito troppo potere alla Madre superiora, e talvolta come eccesso di forma, come nel caso delle resistenze all'introduzione di ulteriori requisiti propedeutici all'ingresso delle internate. Entrambi questi meccanismi di resocontazione dell'agire, tuttavia, nascondono, come si è visto nel caso delle "alterate di mente" e come si vedrà in seguito con riferimento alle altre categorie di reclusi presso il Buon Pastore, i meccanismi di produzione di una femminilità normativa, subordinata e dipendente dalla "famiglia" istituzionale.

Capitolo IV

Il Buon Pastore dopo la riforma della beneficenza: regole, soggetti, sguardi

SOMMARIO: 1. Una proliferazione di regolamenti e norme. – 2. Le giovani internate tra i numeri dell'istituzione (1886-1921). – 3. Una lettura qualitativa delle devianze internate. – 4. Un punto di vista interno all'Istituto: "migliorare la donna per migliorare la società". – 5. Sguardi esterni all'Istituto: ispettrici in visita.

1. *Una proliferazione di regolamenti e norme*

Sul finire dell'Ottocento il governo Crispi dell'Italia liberale promosse una riforma legislativa del settore della beneficenza, con l'obiettivo di «riordinare l'intero patrimonio ecclesiastico, tanto in capo alla sua amministrazione quanto alla sua conservazione e utilizzo, sottraendolo al potere diretto o indiretto della Chiesa cattolica»¹. La legge 17 luglio 1890, n. 6972, entrata in vigore il 6 agosto dello stesso anno, ricondusse alla categoria di istituzioni di pubblica beneficenza «le opere pie ed ogni altro ente morale che abbia in tutto o in parte per fine: a) di prestare assistenza ai poveri, tanto in istato di sanità quanto di malattia; b) di procurarne l'educazione, l'istruzione, l'avviamento a qualche professione, arte o mestiere, od in qualsiasi altro modo il miglioramento morale od economico»², ampliando il controllo statale sull'operato degli istituti. Non si può tuttavia parlare di una vera e propria statalizzazione dell'assistenza sociale, che rimase perlopiù in mano ai privati che componevano i consigli amministrativi delle opere pie³. La stessa legge del 1890 sottolineava ripetutamente la necessità di continuare a riconoscere, ove possibile, la capacità statutaria degli istituti e la volontà dei fondatori⁴. La nuova

¹ F. CAMPOBELLO, *Gli enti ecclesiastici nell'Italia liberale*, cit., p. 32.

² Art. 1 legge n. 6972/1890.

³ E. BRESSAN, *op. cit.*, pp. 52 ss.

⁴ P. ADDIS-E.A. FERIOLI-E. VIVALDI, *op. cit.*, p. 160. Ad esempio, l'art. 9 recita: «La

normativa pare più che altro l'ennesimo bilanciamento tra statalizzazione e conservazione dell'esistente. La gestione privata e religiosa del settore della beneficenza era in generale considerata idonea, o quantomeno sufficiente, a contenere i *pericoli* che si annidavano nelle classi lavoratrici. Come è stato sostenuto, «il neonato interesse statale in questo campo affondava le sue motivazioni essenzialmente in ragioni di ordine pubblico, cioè nell'idea che la povertà delle masse proletarie fosse pericolosa benzina sul fuoco della lotta di classe e della destabilizzazione delle strutture dello Stato liberale, piuttosto che sulla convinzione della doverosità di un intervento egualitaristico-redistributivo dello Stato nella società, idea che sarà più tardi alla base della costruzione del moderno *welfare state*»⁵.

Il Buon Pastore di Torino, in quanto opera pia finalizzata all'assistenza e all'educazione di ragazze "povere", diede avvio ad un processo di adeguamento alla nuova normativa. Tempestivamente il Consiglio di direzione ottemperò alle disposizioni che avevano introdotto la necessità dell'autorizzazione maritale per le donne sposate impegnate nelle istituzioni di beneficenza⁶. Il Consiglio ritenne «opportuno e doveroso di ricordare alle Egregie Condirettrici Sig. Giuseppina Geisser Muller⁷ e Contessa Elisa Cibrario Carbonazzi⁸

nomina e la rinnovazione degli amministratori di una istituzione pubblica di beneficenza, che non sia posta sotto l'amministrazione della congregazione di carità, si fanno a termini delle tavole di fondazione o dei rispettivi statuti»; l'art. 70 precisava che, in caso di trasformazione dell'istituzione, bisognava comunque allontanarsi «il meno possibile dalla intenzione dei fondatori».

⁵ P. ADDIS-E.A. FERIOLI-E. VIVALDI, *op. cit.* p. 158.

⁶ L'art. 12 della legge del 1890 precisava infatti che «La nomina di una donna maritata a far parte della congregazione di carità o di ogni altra istituzione di beneficenza, non ha effetto, se entro 15 giorni dalla pubblicazione prescritta dall'art. 34, non viene prodotto all'autorità politica del circondario l'atto di autorizzazione maritale». Questo istituto era previsto all'art. 134 del codice civile del 1865, che stabiliva che la moglie non poteva «donare, alienare beni immobili, sottoporli ad ipoteca, contrarre mutui, cedere o riscuotere capitali, costituirsi sicurtà, né transigere o stare in giudizio relativamente a tali atti senza l'autorizzazione del marito». Forme di autorizzazione maritale erano presenti anche in molte legislazioni preunitarie, oltre che nelle legislazioni signorili precedenti. Per approfondire la storia dell'istituto cfr. S. BARTOLONI, *Cittadinanze incompiute. La parabola dell'autorizzazione maritale*, Viella, Roma, 2021; L. MARTONE, *L'incapacità giuridica della donna nel sistema giuridico dell'Italia liberale*, in *Democrazia e diritto*, 2-3, 1996, pp. 515-547.

⁷ La signora Giuseppina Muller probabilmente era svizzera e la moglie del banchiere Ulrich Geisser.

⁸ Che, come si è detto *supra* al Capitolo Terzo, era la nuora di Luigi Cibrario, poiché aveva sposato il figlio di quest'ultimo, Matteo Ippolito.

l'obbligo della autorizzazione maritale che viene loro imposto dagli art. 12 della Nuova Legge delle Opere Pie 17 luglio 1890 n. 6972 e 13⁹ del relativo regolamento 5 febbraio 1891»¹⁰, autorizzazione che le condirettrici ottenevano senza difficoltà¹¹. Questo istituto esisteva in diverse legislazioni preunitarie antecedenti all'adozione del codice civile del 1865, ma non era menzionato nella disciplina sulle opere pie del 1862. Il settore della beneficenza era uno dei pochi in cui la partecipazione femminile alla sfera pubblica non si limitava ad essere contemplata e al massimo tollerata, ma era incentivata¹². Infatti, anche se le donne erano in generale escluse dal godimento dei diritti civili e politici¹³, l'assistenza alle classi subalterne aveva visto un impegno femminile significativo, sin dall'epoca preindustriale. Nelle istituzioni caritative le donne avevano esercitato «un tipo di potere che era normalmente di esclusivo appannaggio maschile», anche in virtù di un ruolo materno che veniva traslato dalla sfera privata alla sfera pubblica¹⁴.

⁹ Il regolamento stabiliva: «l'atto di autorizzazione maritale prescritto dall'art. 12 della legge sarà prodotto dalla congregazione di carità, dall'amministrazione dell'istituto di beneficenza o dal sindaco all'ufficio di prefettura pel circondario capoluogo di provincia ed a quello di sotto prefettura per gli altri circondari, entro quindici giorni dalla pubblicazione dell'atto di nomina. L'ufficio di prefettura o sotto prefettura ne segna tosto ricevuta, e quando riconosca che l'atto presentatogli non è regolare, lo rinvia all'amministrazione mittente, dichiarando sospesi gli effetti della nomina fino all'avvenuta regolarizzazione dell'atto. I motivi della sospensione sono notificati alla donna maritata, la quale è tenuta a porsi in regola entro il termine di due mesi, sotto pena di decadenza», art. 13 Regolamento amministrativo, r.d. n. 99/1891.

¹⁰ Verbale Consiglio di Direzione, 25 maggio 1891, ASTo, Istituto Buon Pastore, Verbali del consiglio di direzione, mazzo n. 7.

¹¹ Verbale Consiglio di Direzione, 7 ottobre 1891, ASTo, Istituto Buon Pastore, Verbali del consiglio di direzione, mazzo n. 7.

¹² Secondo Valeria Benetti, pedagogista della scuola romana nata nel 1878, l'altro settore che vide una significativa partecipazione delle donne alla sfera pubblica è quello delle controversie in materia di lavoro: le donne erano eleggibili come membri del Tribunale industriale, entro alcuni limiti, cfr. M. LUCCHESI, *Un commento femminista al codice civile. Valeria Benetti Brunelli, La donna nella legislazione italiana (1908). Prime note sul diritto privato e pubblico*, in *Historia et ius*, 17, 2020, p. 35.

¹³ Ivi, pp. 33 ss. A questo proposito, pare calzante la considerazione di Mary Gibson: «nel momento in cui gli uomini si trasformarono, da sudditi delle monarchie assolute dell'*ancien régime*, in cittadini delle nuove nazioni parlamentari, le donne restarono sulla soglia della cittadinanza e della stessa modernità», M. GIBSON, *Ai margini della cittadinanza*, cit., p. 188.

¹⁴ L. FERRANTE, *Patronesse e patroni in un'istituzione assistenziale femminile (Bologna sec. XVII)*, in L. FERRANTE-M. PALAZZI-G. POMATA (a cura di), *Ragnatele di rapporti. Patronage e reti di relazione nella storia delle donne*, Rosenberg & Sellier, Torino, 1988, p. 59.

Nel corso dell'Ottocento, l'impegno delle donne cattoliche nel campo della beneficenza non diminuì. Anzi, alcune caratteristiche tipiche dell'ordine simbolico femminile tradizionalmente disprezzate, come «fragilità e sensibilità», furono risignificate come «positive pertinenze di genere»¹⁵. Le donne divennero attive promotrici di iniziative di assistenza e beneficenza. Tuttavia, specialmente nel mondo cattolico, tale impegno fu declinato principalmente nell'esaltazione di un modello di femminilità tradizionale, coerente con l'ordine patriarcale della società. In questo senso, non stupisce l'allargamento del potere di controllo maschile, seppur formale, dell'impegno delle donne nella beneficenza¹⁶.

Le innovazioni prevalenti introdotte in Istituto tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento si tradussero in un'intensa produzione normativa. Di seguito, verranno analizzati tre documenti normativi introdotti nel periodo considerato, con particolare attenzione ai modelli di internamento femminile che essi esprimono.

Il nuovo Statuto

In una seduta del 10 ottobre 1890 il Consiglio di direzione dell'Istituto espresse «il vivissimo desiderio e la ferma intenzione che l'Amministrazione e l'andamento interno dell'Istituto siano ordinati in modo da corrispondere alle prescrizioni della legge e che questa sia esattamente applicata», deliberando «che si abbia a procedere alla revisione dello Statuto e regolamento interno, non appena sia pubblicato il regolamento per la applicazione della legge sulle Opere Pie»¹⁷. Nonostante la pronta nomina di una commissione apposita, il progetto di riforma non fu presentato sino al 1908 e la riforma non venne approvata sino al 1914. Nel frattempo, era

¹⁵ M. DE GIORGIO, *op. cit.*, p. 156. Nello stesso senso, è stato argomentato che: «Quando la Chiesa spinge le donne verso la politica, attraverso le Leghe [...], lo fa per sostenere un modello familiare perfettamente conservatore», M. PERROT, *Uscire*, in G. FRAISSE-M. PERROT (a cura di), *Storia delle donne. L'Ottocento*, Laterza, Roma-Bari, [1991] 1995, p. 473.

¹⁶ Sul maggiore controllo maschile delle opere femminili di assistenza nell'Ottocento cfr. anche L. FERRANTE-M. PALAZZI-G. POMATA, *op. cit.*, p. 20.

¹⁷ Verbale Consiglio di Direzione, 10 ottobre 1890, ASTo, Istituto Buon Pastore, Verbali del consiglio di direzione, mazzo n. 7. La Giunta Regionale del Piemonte del 19 dicembre 2016, n. 34-4401 ha deliberato l'estinzione dell'Istituzione di Pubblica Assistenza e Beneficenza «Istituto del Buon Pastore», inattiva dalla fine degli anni Settanta, precisando che la medesima Istituzione era stata «giuridicamente riconosciuta a norma della Legge n. 6972/1890».

stato approvato con r.d. 14 luglio 1907, n. 606, il regolamento per i riformatori governativi, che aveva disciplinato per la prima volta in modo unitario l'internamento dei giovani nelle case di correzione stabilendone all'art. 1 lo scopo: «I riformatori sono destinati al ricovero: di minorenni traviati e ribelli all'autorità paterna per modo che il genitore o il tutore siano impotenti a correggerli (art. 222 del codice civile); di oziosi e vagabondi, dei mendicanti e delle meretrici abituali, minori degli anni diciotto, privi di genitori, o aventi questi incapaci a provvedere alla loro educazione e sorveglianza (articoli 114 e 116 della legge di pubblica sicurezza); dei colpevoli di delitti comuni che, nel momento in cui commisero il fatto delittuoso, non avevano compiuto i nove anni; o che, avendo più di nove anni, ma non più di quattordici, agirono senza discernimento (articoli 53 e 54 del codice penale)»

Il nuovo Statuto tenne conto delle modifiche introdotte da questa nuova normativa¹⁸.

Il primo progetto di revisione dello Statuto del Buon Pastore, approvato nel 1908, aveva un impianto composto da 33 articoli, a fronte dei 26 della versione precedente. Il documento presentava in apertura una breve ricostruzione della fondazione dell'Istituto e della successiva trasformazione in

¹⁸Precedentemente, il regime interno ai riformatori giovanili era normato dal Regolamento generale per gli Stabilimenti carcerari e pei Riformatori governativi del Regno n. 260/1891. La precedente normativa prevedeva che i riformatori potessero essere privati e che potessero essere stipulate speciali convenzioni «con le singole direzioni dei riformatorii privati o colle famiglie suddette, per quanto riguarda la retta da corrispondersi, il trattamento da dare ai ricoverati e tutto quanto ad essi si riferisca», art. 496, r.d. n. 260/1891. I regolamenti interni dei riformatori privati dovevano regolare, come quelli dei riformatori governativi, «tutte le norme speciali da osservarsi per quanto si riferisce alle passeggiate, ai colloqui, alla corrispondenza, al sopravvitto, alle ricompense ecc.» con l'obbligatorietà di: «tenere affatto separate le diverse categorie di minorenni, e, possibilmente, nelle singole categorie, i minorenni di diverse età», art. 497, lett. *a*), r.d. n. 260/1891; «infondere nell'animo dei ricoverati l'amore dell'ordine, il sentimento della disciplina e il rispetto verso i superiori», art. 497, lett. *b*); «abituarli alla nettezza del corpo, alla castigatezza dei modi e del linguaggio», art. 497, lett. *c*); «stabilire una sorveglianza continua ed efficace, senza renderla odiosa o sospetta», art. 497, lett. *d*); «obbligare tutti i ricoverati ad un lavoro che sia adattato alle loro età, alle loro condizioni di famiglia, ai loro precedenti, al loro avvenire», art. 497, lett. *e*); «incoraggiare l'istruzione industriale, accordando delle gratificazioni sul prodotto del lavoro», art. 497, lett. *f*); «impartire la istruzione civile, morale, religiosa, industriale con lo scopo di facilitar loro un onesto collocamento tra le classi sociali donde provengono», art. 497, lett. *g*); «punire i manchevoli e premiare i meritevoli, in guisa che le punizioni e i premi siano sempre ispirati alla benevolenza e al desiderio di rialzarne il sentimento morale, e formarne il carattere», art. 497, lett. *h*).

«ente di natura laica», richiamandone anche il patrimonio¹⁹. Spicca la volontà di definire con precisione le categorie delle internate, indicando anche i requisiti di ammissione e gli elementi del trattamento. Alle internate è infatti dedicata la maggior parte degli articoli del capo intitolato «Origine e scopo dell'Istituto»²⁰, mentre nella versione precedente gli articoli dedicati alle ricoverate erano pochi e situati nella parte finale della normativa statutaria.

L'art. 2 del nuovo progetto elencava le diverse categorie di ricoverate ospitate nell'Istituto, utilizzando un linguaggio che in alcuni punti sembra richiamare le "vecchie" categorie dei conservatori della virtù. Veniva infatti precisato: «L'Istituto ha per iscopo di provvedere in distinte sezioni al ricovero, mantenimento, educazione morale e fisica ed istruzione» di alcuni tipi di internate. In primo luogo, erano richiamate le «ragazze povere onde preservarle dai pericoli di corruzione, per mancanza o negligenza dei genitori»²¹, una definizione che ricorda quella delle "preservate". Erano poi citate le «fanciulle povere, discole e bisognose di correzione»²²: queste ultime potrebbero ricordare le "penitenti" internate anche prima della trasformazione dell'Istituto in opera pia. Tuttavia, l'art. 4 dello Statuto precisava il contenuto di questa definizione: «Il ricovero per motivi di correzione è fatto ad istanza di chi esercita la patria potestà in seguito a decreto del Presidente del Tribunale secondo le norme del Codice Civile, oppure per motivi di pubblica sicurezza ad istanza dell'Autorità competente».

Furono così fissate sulla carta le prassi di internamento a scopo di correzione che già da tempo avevano reso il Buon Pastore un riformatorio per giovani corrigende.

Le internate avrebbero dovuto essere per la maggior parte in condizione di povertà, ma in Istituto avrebbero potuto essere ammesse anche giovani non povere, sempre che vi fossero «posti disponibili oltre quelli gratuiti»²³.

¹⁹ Art. 1, progetto di Statuto. Progetto di Statuto Organico per l'Istituto del Buon Pastore, ASTo, Istituto Buon Pastore, Libricini storici amministrativi, mazzo n. 4.

²⁰ Artt. 2-9, Statuto 1914, ASTo, Istituto Buon Pastore, Libricini storici amministrativi, mazzo n. 4.

²¹ Art. 2, lett. a), Statuto 1914, ASTo, Istituto Buon Pastore, Libricini storici amministrativi, mazzo n. 4.

²² Art. 2, lett. b), Statuto 1914, ASTo, Istituto Buon Pastore, Libricini storici amministrativi, mazzo n. 4.

²³ Art. 2, lett. c), Statuto 1914, ASTo, Istituto Buon Pastore, Libricini storici amministrativi, mazzo n. 4.

Alcuni requisiti minimi per l'ingresso erano elencati all'art. 3: le ragazze dovevano avere tra i dieci e i vent'anni, dovevano essere vaccinate o avere già avuto il vaiolo, dovevano essere di sana costituzione fisica e non avere malattie contagiose²⁴.

Anche la presenza nell'Istituto della sezione destinata a donne con disagio psichico veniva espressamente richiamata nel nuovo Statuto: l'Istituto «può dar ricovero temporaneo a donne di agiata condizione che per lo stato di loro mente avessero bisogno di speciali cure oppure di vita calma e ritirata»²⁵. La precisazione secondo cui «Il ricovero ed il rilascio di quelle da considerarsi come alienate è fatto in conformità delle vigenti leggi» sembra segnare un punto di svolta dopo i ripetuti conflitti tra il Consiglio di direzione e le autorità statali sulle procedure di ingresso nella sezione²⁶.

L'art. 6 prevedeva un sistema di precedenza per le ragazze che si trovavano in una condizione di «maggiore pericolo» ai fini dell'ingresso in Istituto. Il «pericolo» era considerato maggiore per le giovani «che non abbiano parenti tenuti per legge ed in grado di provvedere alla loro sorte», per «gli orfani di entrambi i genitori», per «gli orfani di madre». La prassi di istituire gerarchie tra gli orfani ai fini dell'ingresso in queste istituzioni era già diffusa nella prima modernità²⁷. La preferenza per le orfane di madre rispetto alle orfane del solo padre, le quali non avevano alcun requisito preferenziale rispetto alle altre, sembra riconducibile all'idea secondo cui la cura dei figli, attinente alla sfera della riproduzione sociale, era demandata in prima battuta alle madri.

Diversamente dal precedente, il nuovo Statuto si focalizzava sul trattamento delle ragazze all'interno dell'Istituto. Esso comprendeva l'istruzione, sia scolastica che professionale, e il lavoro. Per quanto concerne l'istruzione, alle ragazze doveva essere impartita quella elementare e quella professionale, dichiarando di tenere conto «delle loro tendenze ed attitudini»²⁸. L'igiene e l'economia domestica erano materie insegnate alle internate, a cui venivano

²⁴ Art. 3, Statuto 1914, ASTo, Istituto Buon Pastore, Libricini storici amministrativi, mazzo n. 4.

²⁵ Art. 5, Statuto 1914, ASTo, Istituto Buon Pastore, Libricini storici amministrativi, mazzo n. 4.

²⁶ Cfr. *supra* Capitolo Terzo, § 4.

²⁷ In altre istituzioni di assistenza venivano tuttavia preferite le orfane di padre alle orfane di madre, cfr. A. GROPPi, *I conservatori*, cit., p. 91.

²⁸ Art. 7, Statuto 1914, ASTo, Istituto Buon Pastore, Libricini storici amministrativi, mazzo n. 4.

impartiti «gli insegnamenti teorico-pratici per l'esercizio di mestieri e di professioni che meglio si addicono alla donna», nonché «quelli indispensabili per il buon governo della casa». Altro elemento importante era il lavoro, che finalmente ammetteva le internate a partecipare agli utili tramite deposito su libretti individuali da riconsegnare al momento dell'uscita dall'Istituto²⁹. Questa previsione non esisteva nel primo progetto di revisione dello Statuto, ma venne inserita su sollecitazione della Prefettura³⁰.

Era inoltre espressamente vietata ogni disparità di trattamento tra le ricoverate a titolo gratuito e quelle ricoverate su pagamento di una retta³¹.

In merito all'uscita dall'Istituto, questa era prevista al compimento dei ventuno anni: il collocamento delle ragazze all'esterno avrebbe dovuto essere «convenevole». Le ragazze potevano essere dimesse dall'Istituto prima di aver compiuto ventun anni, qualora fosse stato possibile offrire loro, «mediante un conveniente collocamento, di migliorare la propria sorte» oppure «in seguito a decreto del Tribunale, quando risulti essersi conseguito lo scopo del ricovero e ne sia fatta istanza da chi esercita la patria potestà, oppure d'ufficio dal Consiglio di direzione, quando risulti che sia cessato lo scopo del ricovero»³². L'uscita dall'Istituto poteva anche essere dovuta ad «espulsione per indisciplinatezza o per cattiva condotta»³³. Infine, la preoccupazione per il futuro delle ricoverate che avevano bisogno di collocamento o di pubblica assistenza – su cui già Tancredi Frisetti aveva sollevato una questione – trovava espressione in una norma statutaria che imponeva di notificare l'uscita alla locale società di Patronato, alla Congregazione di

²⁹ Art. 9, Statuto 1914, ASTo, Istituto Buon Pastore, Libricini storici amministrativi, mazzo n. 4. I lavori delle ricoverate costituivano, come sottolineato anche nello Statuto precedente, uno dei mezzi di finanziamento dell'Istituto, cfr. art. 16, n. 3, Statuto 1914, insieme alle rette del patrimonio, cfr. art. 16, n. 1, Statuto 1914, alle rette pagate dallo Stato e dai privati per conto delle ricoverate, cfr. art. 16, n. 2, Statuto 1914, alle oblazioni di enti e di privati, cfr. art. 16, n. 4, Statuto 1914.

³⁰ Regia Prefettura della Provincia di Torino, 8 aprile 1914 e Consiglio Provinciale di Torino, 11 agosto 1913, ASTo, Istituto Buon Pastore, Libricini storici amministrativi, mazzo n. 4.

³¹ Art. 10, Statuto 1914, ASTo, Istituto Buon Pastore, Libricini storici amministrativi, mazzo n. 4.

³² Art. 12, Statuto 1914, ASTo, Istituto Buon Pastore, Libricini storici amministrativi, mazzo n. 4.

³³ Art. 13, Statuto 1914, ASTo, Istituto Buon Pastore, Libricini storici amministrativi, mazzo n. 4.

Carità e, quando ve ne era bisogno, al Municipio, «per evitare che le licenziate siano abbandonate a loro stesse».

Per quanto riguarda l'amministrazione dell'Istituto, lo Statuto illustrava la composizione dei membri del Consiglio di direzione, precisando le modalità di elezione, di rieleggibilità e la durata in carica del Presidente, recependo le richieste di diverse autorità sulle modalità di nomina³⁴.

L'ultimo punto, quello maggiormente dibattuto nell'ambito della fase di approvazione dello Statuto, vide prevalere la posizione delle istituzioni che avevano richiesto che la materia delle ammissioni e dimissioni fosse sottoposta al Consiglio di direzione e non lasciata nelle mani della Madre Superiore³⁵. Il Consiglio di direzione si era opposto più volte a questa proposta ritenendola eccessivamente gravosa per la propria attività³⁶, ma su richiesta della Prefettura aveva dovuto cedere³⁷. Almeno formalmente, quindi, con il nuovo Statuto il controllo delle ammissioni fu posto in capo al Consiglio, ma senza che quest'ultimo fosse pienamente d'accordo.

³⁴ Art. 17, Statuto 1914, ASTo, Istituto Buon Pastore, Libricini storici amministrativi, mazzo n. 4. Per la prima volta veniva previsto che due membri del Consiglio di direzione fossero nominati dal Consiglio provinciale, mentre gli altri erano rimasti di nomina prefettizia, compreso il presidente, dopo ripetute interlocuzioni che hanno coinvolto i diversi soggetti incaricati di esprimersi sul progetto di Statuto. Il Consiglio di direzione si doveva riunire in modo ordinario nei mesi di gennaio, marzo, maggio, settembre e novembre, ma poteva anche riunirsi in modo straordinario, cfr. art. 21, Statuto 1914. Le deliberazioni del Consiglio erano prese a maggioranza assoluta degli intervenuti, cfr. art. 23, Statuto 1914. I compiti del Consiglio di direzione comprendevano: «1° Provvedere all'amministrazione dell'Istituto ed al suo regolare funzionamento, vigilare al buon andamento del medesimo, alla osservanza della legge e dei regolamenti ed al mantenimento della disciplina; 2° Deliberare i progetti e le modificazioni dei regolamenti e promuovere, quando occorra, le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti; 3° Nominare la Direttrice interna; 4° Nominare, sospendere, e licenziare gli impiegati ed i salariati; 5° Deliberare in genere su tutti gli affari e contratti che interessano l'Istituto; 6° Deliberare circa l'ammissione, il licenziamento, e l'espulsione delle ricoverate e circa il loro collocamento», art. 27, Statuto 1914, ASTo, Istituto Buon Pastore, Libricini storici amministrativi, mazzo n. 4.

³⁵ Questa modifica era stata richiesta dall'Ufficio legale del Comune di Torino e dalla Prefettura.

³⁶ Cfr. Estratto verbale Consiglio di direzione, 9 luglio 1912, ASTo, Istituto Buon Pastore, Documenti vari, mazzo n. 151, Consiglio di direzione, 8 maggio 1914, e Consiglio Provinciale di Torino, 11 agosto 1913, ASTo, Istituto Buon Pastore, Libricini storici amministrativi, mazzo n. 4.

³⁷ Regia Prefettura della Provincia di Torino, 22 luglio 1914, e Consiglio Provinciale di Torino, 11 agosto 1913, ASTo, Istituto Buon Pastore, Libricini storici amministrativi, mazzo n. 4.

Il Programma di ammissione per le fanciulle ricoverate

Nello stesso anno di emanazione della normativa sulla beneficenza fu approvato in Istituto il “Programma di ammissione per le fanciulle ricoverate”, relativo alla sezione “educande”³⁸. Il testo fissava i requisiti di ammissione per accedere alla sezione: le ospiti avrebbero dovuto avere tra i sette e i quindici anni ed essere anch’esse, come le corrigende, «sane di mente e di costituzione fisica»; il termine ultimo per l’uscita era previsto a ventuno anni. Il Programma stabiliva che alle ricoverate venisse impartita un’educazione pari a «quattro classi elementari»³⁹: la legge Coppino aveva previsto la scuola obbligatoria fino a nove anni⁴⁰. Altro elemento fondamentale del trattamento delle educande era il lavoro, previsto a partire dall’età di quattordici anni qualora, «per aver compiuto il corso elementare o per poca inclinazione allo studio», le ragazze non avessero più frequentato la scuola. I lavori compiuti all’interno dell’istituzione erano sempre “donneschi”, come il «lavoro di cucito in biancheria, di ricamo in bianco, in colore, in lavori di maglia, secondo la capacità e l’inclinazione propria»⁴¹.

³⁸ Che vide nel corso degli anni Novanta una riduzione delle ospiti, come emerge dalla relazione del Condirettore Frisetti, Un decennio di amministrazione nell’Istituto Buon Pastore in Torino. Cenni storico-amministrativi, 1896, ASTo, Istituto Buon Pastore, Documenti vari, mazzo n. 3.

³⁹ Programma d’ammissione per le fanciulle Ricoverate, 1° aprile 1890, ASTo, Istituto Buon Pastore, Documenti vari, mazzo n. 153.

⁴⁰ Sulla legislazione sull’obbligo scolastico e sulla scuola elementare in generale cfr. E. DE FORT, *La scuola elementare dall’unità alla caduta del fascismo*, il Mulino, Bologna, 1996. Per alcune esperienze di educazione femminile a Torino cfr. E. DE FORT, *Istituti femminili di educazione e d’assistenza a Torino nel Secondo Ottocento*, in U. LEVRA-N. TRANFAGLIA (a cura di), *Dal Piemonte all’Italia. Studi in onore di Narciso Nada per il suo settantesimo compleanno*, Comitato di Torino dell’Istituto per la storia del Risorgimento italiano, Torino, 1995, pp. 297-312; D. XOCCATO, *Un’educazione all’insegna della modernità: il caso torinese (1868-1925)*, in *L’impegno. Rivista di storia contemporanea*, 1, 2015, pp. 15-32; D. XOCCATO, *Monumento alle vicende risorgimentali e laboratorio di un’identità femminile: l’Istituto nazionale per le figlie dei militari di Torino (1868-1914)*, in *Storia delle donne*, 12, 2016, pp. 207-231.

⁴¹ Programma d’ammissione per le fanciulle Ricoverate, 1° aprile 1890, ASTo, Istituto Buon Pastore, Storia e amministrazione, mazzo n. 3. I lavori realizzati dalle ricoverate, sia educande sia corrigende, vennero presentati a diverse esposizioni, tra cui si ricorda quella del 1891 nella quale l’Istituto ha ottenuto dei premi – due medaglie e due diplomi – e ricevuto gli elogi delle giurie per i «lavori in maglieria di lana, di cucito e ricamo in bianco eseguito dalle giovani ricoverate nelle due sezioni educande e corrigende», per il loro essere stati «eseguiti con accuratezza», Verbale Consiglio di Direzione, 16 marzo 1891, ASTo, Istituto Buon Pastore, Verbalì del consiglio di direzione, mazzo n. 7.

Anche per le giovani educande era previsto un programma giornaliero dettagliato, in linea con la scansione del tempo delle istituzioni totali. Le discipline si sono infatti diffuse nella società moderna in modo capillare, anche al di fuori dell'internamento strettamente punitivo o correzionale⁴². Per le educande erano previsti anche dei premi, che consistevano in «Parole d'incoraggiamento. Medaglia scolastica. Visita dei parenti una volta al mese» e delle «pene disciplinari», che consistevano in «Ammonizioni, ripetizioni di compiti mal eseguiti, o delle lezioni mal studiate». In questa dicotomia premi-punizioni si intravedono le tecnologie disciplinari all'opera, che da una parte correggono, addestrano, sanzionano i comportamenti non conformi e dall'altra gratificano e premiano per i comportamenti conformi⁴³. Il Programma specificava in merito alle sanzioni disciplinari che esse avrebbero dovuto consistere in «Punizioni regolamentari, regolate alla stregua delle ultime istruzioni Ministeriali in modo che riescono né di danno alla allieva, né possono in modo alcuno intaccare il morale, né il sentimento personale»⁴⁴, in linea con la funzione produttiva del potere disciplinare, che mira a correggere il comportamento senza annientare il corpo – e in questo caso anche l'anima – del soggetto. Questa tensione produttiva è presente all'interno di alcune previsioni normative dell'Istituto, quantomeno sul piano delle “regole di carta”.

Il regolamento per la sezione “alterate di mente”

Le critiche mosse alla sezione per le donne “alterate di mente” condussero il Consiglio di direzione verso un intervento regolamentare, tanto che in una relazione di Tancredi Frisetti del 1896, pubblicata dieci anni dopo la precedente del 1886, il Condirettore specificò che la sezione era stata «rioridinata in modo che ora, mentre continua a corrispondere allo scopo per cui fu istituita, trovasi in perfetta regola davanti alla legge»⁴⁵. Già nel 1890 il Consiglio di direzione aveva nominato una commissione di studio composta da due condirettori e dal medico dell'Istituto per adeguare la sezione «alle

⁴² Si tratta del cosiddetto “*continuum carcerario*”, M. FOUCAULT, *Sorvegliare e punire*, cit., pp. 324 ss.

⁴³ G. CAMPESI, *L'individuo pericoloso*, cit., p. 23.

⁴⁴ Programma d'ammissione per le fanciulle ricoverate, 1° aprile 1890, ASTo, Istituto Buon Pastore, Storia e amministrazione, mazzo n. 3.

⁴⁵ Un decennio di amministrazione nell'Istituto Buon Pastore in Torino. Cenni storico-amministrativi, 1896, ASTo, Istituto Buon Pastore, Libricini storici amministrativi, mazzo n. 3.

disposizioni contemplate nella legge di sanità pubblica nella parte che si riferisce alle case di salute»⁴⁶. Dopo alcune ispezioni tenutesi nei due anni successivi, il Consiglio elaborò alcune modifiche e, soprattutto, introdusse un “Regolamento per la Sezione delle signore ammalate di mente”, approvato il 28 ottobre 1892⁴⁷. La nuova regolamentazione interna appare formalmente conforme sia alla normativa Regio manicomio di Torino sia alle richieste della Prefettura presentate in seguito all’ispezione di Giacinto Cibrario del 1880. Infatti, il Regolamento del Buon Pastore richiedeva espressamente ai fini dell’ammissione delle signore nell’Istituto non solo «la presentazione di una domanda di chi ha la cura o la responsabilità della persona ricoveranda», ma anche l’atto di nascita, il certificato medico e l’atto di notorietà «asseverati con giuramento da cui risulti il disordine psichico della ricoveranda e la convenienza del suo ricovero»⁴⁸. Come previsto dal Programma di ammissione del Manicomio di Torino, inoltre, il Regolamento prevedeva un periodo di ricovero provvisorio presso l’Istituto. L’accettazione definitiva spettava al Prefetto della Provincia «dopoiché, compiuto un breve periodo di esperimento, la Direzione dichiarò necessario continuare la cura»⁴⁹.

La regolamentazione interna istituì alcune formalità per poter procedere con il ricovero delle donne nella sezione “Casa di salute”, adeguandosi alla volontà delle autorità statali in materia. Allo stesso tempo, la Direzione dell’Istituto aveva conservato il potere di esprimere un parere sull’accettazione definitiva delle ricoverate. Questo sembra svuotare la nuova regolamentazione della

⁴⁶ Verbale Consiglio di direzione, 10 ottobre 1890, ASTo, Istituto Buon Pastore, Verbali del Consiglio di direzione, mazzo n. 7. La legge “Sull’ordinamento dell’amministrazione e dell’assistenza sanitaria del Regno” è la 22 dicembre 1888, n. 5849 e il regolamento esecutivo è il n. 6442 del 9 ottobre 1889.

⁴⁷ Dal Consiglio di direzione era stato approvato il 6 aprile del medesimo anno.

⁴⁸ Regolamento per la Sezione delle signore ammalate di mente, 28 ottobre 1892, ASTo, Istituto Buon Pastore, Documenti vari, mazzo n. 151. Erano documenti affini a quelli richiesti dal Regio manicomio di Torino, che tuttavia era più specifico, poiché richiedeva esplicitamente la copia dell’atto di nascita della persona da ricoverare, la domanda del parente più prossimo al ricoverando diretta al Prefetto e l’attestazione giudiziale di un medico e di due testimoni resa davanti al Pretore da cui si doveva evincere, «per la natura e gravità della malattia, [...] la necessità del ricovero».

⁴⁹ Il Prefetto, prima di finalizzare l’accettazione, poteva ordinare una visita medica della ricoverata a spese della famiglia, cfr. artt. 3 e 4, Regolamento per la Sezione delle signore ammalate di mente, 28 ottobre 1892, ASTo, Istituto Buon Pastore, Documenti vari, mazzo n. 151.

possibilità di incidere sul trattamento interno all'istituto. Ciò risulta confermato anche dall'assenza di norme regolamentari sul trattamento: il Regolamento si limitava ad affermare che: «Il servizio sanitario è affidato al medico dell'Istituto, sotto la sorveglianza del Condirettore sanitario», prevedendo in capo alla famiglia la facoltà «di ricorrere per la cura ad un medico di sua scelta»⁵⁰. Riconosciute alcune minime formalità all'ingresso, la gestione interna della sezione continuava ad essere demandata alla discrezionalità del personale dell'Istituto, già sulla linea di quella che sarà di lì a poco l'impostazione della legge 14 febbraio 1904, n. 36⁵¹.

Alcuni cambiamenti nella regolamentazione della sezione “alterate di mente” furono introdotti con un nuovo regolamento approvato nel 1910. L'approvazione della legge del 1904 aveva stabilito che dovessero «essere custodite e curate nei manicomi le persone affette per qualunque causa da alienazione mentale, quando siano pericolose a sé o agli altri o riescano di pubblico scandalo o non siano e non possano essere convenientemente custodite e curate fuorché nei manicomi», definendo questi ultimi come «tutti quegli istituti, comunque denominati, nei quali vengono ricoverati alienati di qualunque genere»⁵². L'internamento in manicomio poteva essere richiesto da parenti e tutori e anche «da chiunque altro nello interesse degli infermi e della società»⁵³. L'autorizzazione era concessa in via definitiva dal Tribunale su istanza del pubblico ministero, «in base alla relazione del Direttore del manicomio e dopo un periodo di osservazione che non potrà eccedere in complesso un mese»⁵⁴. L'ingresso in manicomio era quindi subordinato all'adempimento di alcune previsioni meramente formali. La gestione dell'istituto non era invece sottoposta al controllo della legge: il Direttore aveva «piena autorità nel servizio interno sanitario e l'alta sorveglianza su quello economico per tutto ciò che concerne il trattamento dei malati»⁵⁵. Come è stato considerato, a fronte delle poche garanzie formali previste al momento dell'ingresso, «tra le mura del manicomio il soggetto ricoverato [era] affidato soprattutto al direttore che, sia secondo la legge 36 del 1904

⁵⁰ Come previsto dall'art. 6 del Regolamento per la Sezione delle signore ammalate di mente, 28 ottobre 1892, ASTo, Istituto Buon Pastore, Documenti vari, mazzo n. 151.

⁵¹ Sull'iter di approvazione della legge cfr. R. CANOSA, *Storia del manicomio in Italia dall'Unità a oggi*, Feltrinelli, Milano, 1979.

⁵² Art. 1, comma 1, legge n. 36/1904.

⁵³ Art. 2, comma 1, legge n. 36/1904.

⁵⁴ Art. 2, comma 2, legge n. 36/1904.

⁵⁵ Art. 4, comma 1, legge n. 36/1904.

che per il regolamento attuativo, emanato con eloquente lentezza nel 1909, [era] il *dominus* dell'istituzione sotto il profilo medico, organizzativo, disciplinare e finanziario»⁵⁶.

Quando fu approvato il nuovo Regolamento del Buon Pastore, la sezione delle "alterate" era stata spostata in un nuovo edificio presentato come «casa per malate di mente isolata, circondata da ampi giardini, retta secondo tutte le norme e le prescrizioni della legge sui manicomi»⁵⁷. Insomma, le nuove norme furono introdotte in un Istituto attento «ad ogni moderna esigenza ed alla tecnica manicomiale»⁵⁸.

Il Regolamento interno del 1910, a differenza del precedente, disciplinava la gestione della sezione, prescrivendo i compiti dello staff, dal ruolo direttivo del sanitario, a quello, sempre direttivo ma subordinato al medico, della suora direttrice, fino a quello operativo delle suore infermiere. Il medico, che formalmente rispondeva al Consiglio direttivo, aveva il compito di visitare «giornalmente tutte le ammalate ricoverate», di dare ordine «che si prendano i provvedimenti necessari»⁵⁹, di proporre «le ammissioni definitive e le dimissioni delle Sig. ricoverate», di suggerire «alla Superiore i cambiamenti nel personale di infermiere che credesse utile al buon andamento del servizio scolastico», di deferire «alla Superiore quella Suora infermiera che avesse commesso mancanze verso le ricoverate», di redigere le storie cliniche e di procurare «che ogni cosa proceda secondo la legge sui manicomi»⁶⁰. Il Regolamento disciplinava i compiti delle suore, istituendo formalmente un servizio di infermeria diretto da una suora direttrice e «da un numero variabile di infermiere non mai minore di una per ogni quattro ammalate»⁶¹. La normativa prevedeva espressamente l'obbligo per le suore di trattare le ricoverate «con urbanità e dolcezza evitando assolutamente ogni

⁵⁶ E. DE CRISTOFARO, *Una sana libertà. Difesa sociale e cura della persona nella legislazione manicomiale italiana 1904-1978*, in *Italian Review of Legal History*, 4, 2018, p. 9.

⁵⁷ Ing. C. Losio, Casa per malate di mente dell'Istituto del "Buon Pastore" in Torino, ottobre 1910, p. 3, ASTo, Istituto Buon Pastore, Documenti vari, mazzo n. 148.

⁵⁸ Ing. C. Losio, Casa per malate di mente dell'Istituto del "Buon Pastore" in Torino, ottobre 1910, p. 8, ASTo, Istituto Buon Pastore, Documenti vari, mazzo n. 148.

⁵⁹ Art. 8, Regolamento interno per la Sezione delle signore malate di mente del 1910, ASTo, Istituto Buon Pastore, Storia e amministrazione, mazzo n. 3.

⁶⁰ Art. 9, Regolamento interno per la Sezione delle signore malate di mente del 1910, ASTo, Istituto Buon Pastore, Storia e amministrazione, mazzo n. 3.

⁶¹ Art. 10, Regolamento interno per la Sezione delle signore malate di mente del 1910, ASTo, Istituto Buon Pastore, Storia e amministrazione, mazzo n. 3.

atto e parola che possa irritarle ed offenderle»⁶². La suora direttrice dell'infermeria aveva il compito di «far eseguire» alle proprie sottoposte i doveri e i servizi ad esse spettanti⁶³. La direttrice era anche incaricata di accompagnare il medico nella visita giornaliera prendendo nota dei suoi ordini e assicurandosi che essi venissero eseguiti puntualmente⁶⁴. Le suore infermiere dovevano «obbedire a qualunque ordine o disposizione di servizio del Medico e della Suora direttrice di infermeria»⁶⁵. Uno degli elementi principali su cui insiste il regolamento era l'igiene della sezione, di cui tutti i ruoli – il medico⁶⁶, la suora direttrice⁶⁷, le suore infermiere⁶⁸ – dovevano a vario titolo occuparsi⁶⁹.

Un altro elemento centrale era quello della sorveglianza costante delle internate da parte dello staff, tipica delle istituzioni totali. La suora direttrice poteva: far «praticare, quando lo creda, in sua presenza minuta ispezione sulla persona e sulla camera delle ammalate per evitare che esse vengano in possesso e ritengano presso di sé oggetti pericolosi e ne riferisce subito al medico»⁷⁰. La suora direttrice aveva l'obbligo di presidiare sempre la sezione o di farsi sostituire dalla sottoposta più anziana qualora dovesse uscire⁷¹. Le infermiere

⁶² Art. 11, Regolamento interno per la Sezione delle signore malate di mente del 1910, ASTo, Istituto Buon Pastore, Storia e amministrazione, mazzo n. 3.

⁶³ Art. 12, Regolamento interno per la Sezione delle signore malate di mente del 1910, ASTo, Istituto Buon Pastore, Storia e amministrazione, mazzo n. 3.

⁶⁴ Art. 13, Regolamento interno per la Sezione delle signore malate di mente del 1910, ASTo, Istituto Buon Pastore, Storia e amministrazione, mazzo n. 3.

⁶⁵ Art. 18, Regolamento interno per la Sezione delle signore malate di mente del 1910, ASTo, Istituto Buon Pastore, Storia e amministrazione, mazzo n. 3.

⁶⁶ Art. 7, Regolamento interno per la Sezione delle signore malate di mente del 1910, ASTo, Istituto Buon Pastore, Storia e amministrazione, mazzo n. 3.

⁶⁷ Art. 12, Regolamento interno per la Sezione delle signore malate di mente del 1910, ASTo, Istituto Buon Pastore, Storia e amministrazione, mazzo n. 3.

⁶⁸ Art. 18, Regolamento interno per la Sezione delle signore malate di mente del 1910, ASTo, Istituto Buon Pastore, Storia e amministrazione, mazzo n. 3.

⁶⁹ L'insistenza sull'elemento dell'igiene e della pulizia era comune nei regolamenti delle istituzioni totali di tipo ospedaliero, cfr. M. SCHEUTZ, *Hôpital et règlement en Autriche à l'époque moderne*, in I. HEULLANT-DONAT-J. CLAUSTRE-F. BRETSCHNEIDER-E. LUSSET (a cura di), *Enfermements. Volume II. Règles et dérèglements en milieu clos (ive-xixe siècle)*, Éditions de la Sorbonne, 2015, pp. 131-152.

⁷⁰ Art. 15, Regolamento interno per la Sezione delle signore malate di mente del 1910, ASTo, Istituto Buon Pastore, Storia e amministrazione, mazzo n. 3.

⁷¹ Art. 17, Regolamento interno per la Sezione delle signore malate di mente del 1910, ASTo, Istituto Buon Pastore, Storia e amministrazione, mazzo n. 3.

erano incaricate «di sorvegliare incessantemente le Signore loro affidate e accompagnarle alla chiesa o nel giardino e dovunque senza mai perderle di vista»⁷².

Sorveglianza, cura e disciplina si sovrapponevano nei compiti dello staff. Ciò si manifesta in modo particolare nella figura del medico, che aveva «l'obbligo di mantenerne la disciplina e di prestare ad ogni evenienza l'opera sua»⁷³. Il modello di internamento manicomiale si era dunque strutturato attorno alla funzione prettamente custodiale che permea la legge n. 36 del 1904⁷⁴. Più che luoghi di tutela della salute, le istituzioni di internamento per persone «alienate» di mente sviluppatesi tra XIX e XX secolo erano infatti luoghi in cui venivano confinati soggetti disadattati rispetto a vari campi dell'agire sociale, familiare o lavorativo, con la finalità di tutelare l'ordine⁷⁵ della società borghese.

Il Buon Pastore accoglieva «alienate» di un certo tipo: nella relazione del 1896 il condirettore Frisetti aveva ribadito che l'Istituto non ospitava «pazze furiose», ma solo donne affette da «monomanie erotiche» o «melanconiche»⁷⁶. Il nuovo Regolamento del 1910 riproduceva questo tipo di soggettività femminile: «si accettano malate di mente non impulsive, né soverchiamente rumorose»⁷⁷. Il modello di cura-controllo proposto dall'Istituto si rivolgeva ad una soggettività anormale, ma comunque mansueta, che poteva beneficiare dell'intervento morale delle religiose. La stigmatizzazione dell'impulsività femminile sembra quindi rappresentare un terreno di incontro tra valori morali di stampo religioso e valori borghesi.

⁷² Art. 18, Regolamento interno per la Sezione delle signore malate di mente del 1910, ASTo, Istituto Buon Pastore, Storia e amministrazione, mazzo n. 3.

⁷³ Art. 7, Regolamento interno per la Sezione delle signore malate di mente del 1910, ASTo, Istituto Buon Pastore, Storia e amministrazione, mazzo n. 3.

⁷⁴ G. MELANI, *La funzione dell'OPG. Aspetti normativi e sociologici*, in *ADIR – L'altro diritto Rivista*, 2014, <http://www.adir.unifi.it/rivista/2014/melani/index.htm>.

⁷⁵ E. DE CRISTOFARO, *op. cit.*, p. 3.

⁷⁶ Cenni storico-amministrativi, 1896, ASTo, Istituto Buon Pastore, Documenti vari, mazzo n. 3. Per alcune considerazioni sul punto cfr. *supra* il Capitolo Terzo, § 4.

⁷⁷ Art. 2, Regolamento interno per la Sezione delle signore malate di mente del 1910, ASTo, Istituto Buon Pastore, Storia e amministrazione, mazzo n. 3.

2. Le giovani internate tra i numeri dell'istituzione (1886-1921)

Presenze

Nelle relazioni del 1896⁷⁸ e 1911⁷⁹ i condirettori Tancredi Frisetti e Pietro Bottino riportano un aumento della presenza annuale delle corrigende nell'Istituto a cavallo tra gli anni Ottanta e Novanta del XIX secolo, registrando i seguenti numeri⁸⁰:

Anno	Corrigende Totali	A carico dello Stato	A carico dei parenti	A carico dell'Istituto
1886	70			
1887	65			
1888	145	70	5	70
1889	165	75	5	65
1890	197	114	16	67
1891	206	141	13	52
1892	224	168	9	47
1893	237	201	6	30
1894	244	199	6	39
1895	264	215	5	44
1896	233	203	5	25
1897	236	216	2	16
1898	249	225	5	19
1899	262	237	3	22

Dalle relazioni emerge come nel periodo considerato il numero delle corrigende fosse tendenzialmente cresciuto, soprattutto per quanto riguarda le corrigende a carico dello Stato.

⁷⁸Tancredi Frisetti, *Cenni storico-amministrativi*, 1896, pp. 19-20, ASTo, Istituto Buon Pastore, Atti costitutivi e storia dell'Istituto, mazzo n. 3.

⁷⁹Pietro Bottino, *Cenni storico-amministrativi per il decennio 1900-1910*, p. 28, ASTo, Istituto Buon Pastore, Libricini storici amministrativi, mazzo n. 4.

⁸⁰I dati delle corrigende a carico dello Stato, dei parenti e dell'Istituto sono stati registrati dal condirettore Frisetti e dal condirettore Bottino solo a partire dal 1888.

Il numero totale delle correggende diminuirà nel corso del XX secolo, come si evince dai dati statistici raccolti dal Ministero dell'Interno, Direzione Generale delle carceri e dei riformatori, tramite questionari annuali. Nella seguente tabella si riporta il numero delle internate nella sezione nell'arco di tempo tra il 1900 e il 1921, registrato al 31 dicembre di ogni anno⁸¹.

Anno	Correggende totali	A carico dello Stato	A carico della famiglia
1900	238	236	2
1901	253	250	3
1902	210	209	1
1903	187	186	1
1904	184	183	1
1905	175	174	1
1906	170	167	3
1907	158	156	2
1908	152	149	3
1909	123	121	2
1910	139	138	1
1911	128	127	1
1912	124	122	2
1913	111	110	1
1914	111	110	1
1915	119	118	1
1916	123	122	1
1917	129	128	1
1918	119	118	1
1919	128	126	2
1920	118	116	2
1921	113	110	3

⁸¹ Questionari statistici sul Buon Pastore dal 1900 al 1921, ASTo, Istituto Buon Pastore, Statistiche, mazzo n. 145.

Se nel 1901 le corrigende erano 253, dalla tabella si evince una significativa diminuzione del numero delle internate nella sezione già a partire dall'anno successivo: dal 1903 in avanti le corrigende non supereranno più le 200 presenze. Il condirettore Bottino nel 1911 ricondusse questo fenomeno alla «esistenza di Riformatori governativi ai quali, di preferenza, il Ministro assegna le corrigende»⁸². Anche nella seduta del 1° giugno 1915 del Consiglio di direzione emerse la questione: qualcuno avanzò la proposta di iniziare ad accogliere in Istituto «certe categorie di ammalati anche a pensioni modeste»⁸³, ma questa strada non fu percorsa.

Per il condirettore Bottino la diminuzione del numero delle corrigende a carico delle famiglie doveva essere ricondotta al «desiderio di quei parenti di non sobbarcarsi alcuna spesa lasciando allo Stato la cura di provvedere al sostentamento della loro prole», mentre la riduzione delle corrigende in generale doveva essere ascritta alle «ristrettezze finanziarie in cui l'Istituto versa, per cui non si possono accogliere tutte le richieste»⁸⁴.

Tipi di internamento

I numeri delle corrigende al 31 dicembre suddivise per tipo di provvedimento di internamento ricevuto sono disponibili a partire dal 1900, come evidenziato nella tabella seguente⁸⁵:

Anno	Corrigende totali	Ex art. 222 c.c.	Ex artt. 114 e 116 legge n. 6144/1889	Ex artt. 53 e 54 c.p.
1900	238	186	49	3
1901	253	198	51	4
1902	210	166	38	6
1903	187	148	33	6

⁸² Pietro Bottino, Cenni storico-amministrativi per il decennio 1900-1910, p. 12, ASTo, Istituto Buon Pastore, Libricini storici amministrativi, mazzo n. 4.

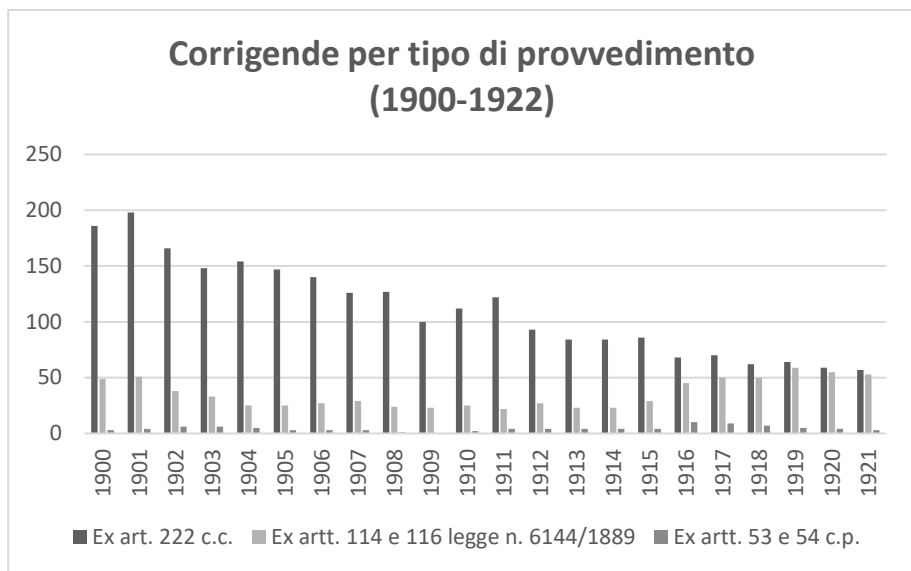
⁸³ Consiglio di Direzione, 1° giugno 1915, ASTo, Istituto Buon Pastore, Verbali del consiglio di direzione, mazzo n. 9.

⁸⁴ Relazione Bottino, p. 13. Il dato medio delle corrigende a carico dell'Istituto tra il 1900 e il 1911, secondo quanto evidenziato dal Condirettore, era di 17 unità.

⁸⁵ I dati sono tratti dai questionari statistici dal 1900 al 1921, ASTo, Istituto Buon Pastore, Statistiche, mazzo n. 145, e dalle giornate di presenza delle minori al 31 dicembre di ogni anno dal 1900 al 1921, Modello n. 92. Art. 76, lettera *b*), Regolamento generale, ASTo, Istituto Buon Pastore, Movimenti Mensili, mazzo n. 86.

1904	184	154	25	5
1905	175	147	25	3
1906	170	140	27	3
1907	158	126	29	3
1908	152	127	24	1
1909	123	100	23	0
1910	139	112	25	2
1911	128	122	22	4
1912	124	93	27	4
1913	111	84	23	4
1914	111	84	23	4
1915	119	86	29	4
1916	123	68	45	10
1917	129	70	50	9
1918	119	62	50	7
1919	128	64	59	5
1920	118	59	55	4
1921	113	57	53	3

Di seguito, il grafico a colonne che indica le correggendo internate per tipo di provvedimento:



Un primo dato interessante riguarda la motivazione alla base dell'internamento, che non comprendeva solo la correzione paterna e i provvedimenti in base alla legge di pubblica sicurezza – espressamente previsti come motivi di internamento dallo Statuto del 1914⁸⁶ – ma anche gli artt. 53 e 54 del codice penale del 1889, richiamati dal regolamento per i riformatori governativi del 1907⁸⁷. Le internate con questa motivazione erano una minoranza che non è mai andata oltre alle dieci unità, ma si tratta di una presenza che testimonia l'assimilazione in tutto e per tutto degli istituti privati come il Buon Pastore ai riformatori governativi, sotto il profilo delle soggettività internate.

Come si evince dal grafico, nel periodo tra il 1900 e il 1915 emerge la maggiore presenza di internate in base a provvedimento di correzione paterna previsto dal codice civile, mentre sono meno rappresentate le internate in base alla legge di pubblica sicurezza. Ad esempio, nel 1900 a fronte di un numero di 238 corrigende totali, erano 186 le internate per correzione paterna e 49 le giovani presenti in base a provvedimento dell'autorità di pubblica sicurezza⁸⁸. Dopo il 1915 le internate in base alla legge di pubblica sicurezza sono aumentate nel numero, avvicinandosi in alcuni anni al numero delle internate per correzione paterna, a loro volta diminuite.

Infrazioni e punizioni

I dati statistici raccolti dal Ministero dell'Interno sono particolarmente interessanti anche per comprendere quali infrazioni disciplinari venivano commesse dalle internate e quali punizioni erano inflitte dallo staff.

⁸⁶ E che da tempo costituivano i due motivi di internamento nel riformatorio del Buon Pastore, come attestato dalla relazione del condirettore Frisetti del 1886.

⁸⁷ L'art. 53, nel prevedere la non imputabilità del minore di nove anni, stabiliva che, su richiesta del pubblico ministero, il presidente del tribunale civile poteva ordinare, per il minore di nove anni che avesse commesso un reato, la reclusione «in un istituto di educazione e di correzione, per un tempo che non oltrepassi la maggiore età». L'art. 54 prevedeva la non punibilità di «Colui che, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto i nove anni, ma non ancora i quattordici» purché non avesse «agito con discernimento». Qualora il fatto fosse stato punibile con l'ergastolo o la reclusione, o anche con la detenzione non inferiore ad un anno, il giudice avrebbe potuto ordinare l'internamento, come nel caso del minore di nove anni. Anche il regolamento per i riformatori governativi del 1907 aveva previsto, come si è osservato *supra*, che nei medesimi riformatori avrebbero potuto essere ricoverati minori ai sensi degli artt. 53 e 54 codice penale. Precedentemente, la norma che prevedeva l'ingresso dei minori non imputabili o non punibili per avere agito senza discernimento nei riformatori era l'art. 12 del regolamento per le carceri giudiziarie del 1891, il cui comma 1 prevedeva che i minorenni menzionati agli artt. 53 e 54 c.p. dovessero essere internati negli «istituti di educazione e di correzione».

⁸⁸ Le minori internate in base al codice penale erano solo tre, pari all'1% del totale.

Di seguito, due tabelle che ricostruiscono le infrazioni commesse dalle giovani corrigende nel periodo dal 1900 al 1921, che hanno subito qualche variazione nelle modalità di registrazione nei fogli statistici nel passaggio dal 1903 al 1904⁸⁹.

Infrazioni 1900-1903

Anno	Infrazioni al silenzio	Disubbidienza	Abbandono del posto	Sciupio di effetti	Trascuranza doveri di pulizia	Sottrazione/possesso clandestino di oggetti	Insubordinazione e Ingiurie	Rifiuto del lavoro	Mancanze a scuola/ in cappella	Malattie simulate	Alterco coi compagni	Altre	Totale
1900	210	105	52	43	55	0	0	15	11	6	0	17	514
1901	165	90	55	60	70	25	5	30	28	18	15	50	611
1902	210	210	86	94	104	16	0	28	20	0	0	0	768
1903	187	134	82	0	116	0	0	10	20	0	0	0	549

Dai dati emerge innanzitutto una tendenza alla diminuzione delle infrazioni registrate nel periodo considerato; dall'inizio del secolo fino al 1907 le infrazioni hanno sempre superato le cinquecento – e spesso le seicento – unità, mentre successivamente le infrazioni non hanno raggiunto le duecento unità, una riduzione significativa anche se si considera la riduzione del numero delle corrigende.

Nei periodi considerati, alcune infrazioni non sono mai state contestate: fino al 1903 i questionari statistici prevedevano anche, tra le possibili infrazioni, la corrispondenza clandestina, il gioco, il turpiloquio e le bestemmie, gli attentati al buon costume, le evasioni. Tutte queste infrazioni sono rimaste, tra il 1900 e il 1903, a zero unità. Sempre con riferimento alla prima tabella, le infrazioni più rappresentate erano quelle al silenzio e all'ubbidienza, ma ci sono anche molteplici infrazioni che consistono in mancanze relative alla pulizia, all'abbandono del posto assegnato, alla rovina di oggetti. La configurazione di questi comportamenti come infrazioni – e il fatto che

⁸⁹ Diversificare le tabelle ha consentito alla scrivente di riportare le ricompense registrate annualmente nel modo più fedele possibile ai documenti d'archivio.

proprio queste infrazioni, tra le tante previste, venissero maggiormente contestate – è in linea con una soggettività femminile deviante rispetto a un modello di ubbidienza, silenzio, pulizia, che emerge come normalità promossa dall'istituzione.

*Infrazioni 1904-1921*⁹⁰

Anno	Disubbidienza/pigrizia	Sottrazione / possesso clandestino di oggetti	Insubordinazione/ Ingiurie	Rifiuto del lavoro	Gioco	Turpiloquio/ bestemmie	Attentati al buon costume	Malattie simulate	Alterco coi compagni	Evasioni	Altre	Totale
1904	374	47	8	0	0	31	13	0	26	1	200	700
1905	286	105	28	0	0	26	12	14	65	0	128	664
1906	373	84	13	0	0	22	0	3	48	2	114	659
1907	284	27	20	0	0	12	0	4	66	1	225	639
1909	85	5	10	58	0	0	0	10	23	2	48	241
1910	113	5	3	59	0	0	0	12	18	1	36	247
1911	183	12	3	46	0	0	0	17	25	0	19	305
1912	214	17	8	15	3	2	0	1	5	0	0	265
1913	183	20	5	6	0	1	0	2	7	0	0	224
1914	109	4	3	7	0	0	0	3	11	0	0	137
1915	138	7	4	9	0	0	0	5	23	0	0	186
1916	119	8	6	7	0	0	0	3	19	0	8	170
1917	136	7	5	7	0	0	0	4	18	0	3	180
1918	125	9	3	7	0	0	0	6	9	0	6	165
1919	130	12	5	6	0	0	0	6	20	1	10	190
1920	129	11	8	5	0	0	0	6	18	0	12	189
1921	126	11	7	9	0	0	0	6	21	0	9	189

⁹⁰Non è presente in archivio il questionario statistico del 1908, dunque non è stato possibile rilevare i dati delle infrazioni-punizioni-ricompense per quell'anno.

Anche con riferimento alla seconda tabella si può notare che le infrazioni maggiormente contestate alle internate fossero quelle relative alla voce «Disubbidienza e pigrizia», una dinamica riconducibile a un modello di internamento, storicamente proposto dalle case di correzione, basato sull'obbedienza e la produttività⁹¹. Anzi, il fatto che questi due elementi siano stati riuniti, a partire dal 1904, in un'unica infrazione lascia intendere che essi fossero in qualche modo considerati «inscindibili»: la pigrizia era sinonimo di disubbidienza, ma era anche la possibile origine di quest'ultima.

A parte i primi anni considerati, non furono mai molte, in generale, le infrazioni consistenti nella sottrazione di oggetti, così come negli alterchi con le compagne. Poche, inoltre, le infrazioni per insubordinazione e ingiurie ai superiori, per il turpiloquio e le bestemmie, per le simulazioni di malattie. Poche erano anche le infrazioni per gli «Attentati al buon costume», nonostante le devianze femminili internate riguardassero spesso la sfera della sessualità. Allo stesso tempo, da altri documenti emerge come il Consiglio di direzione percepisse la presenza di un problema di gravidanze all'interno dell'Istituto, in conseguenza del quale molte ragazze venivano temporaneamente trasferite presso la Maternità, tanto che per facilitare i contatti con quest'ultimo istituto fu presa la decisione, per un periodo, di nominare un medico come condirettore⁹². Non è possibile stabilire se queste gravidanze fossero sopraggiunte prima o dopo l'internamento⁹³. In ogni caso, il Consiglio di direzione era particolarmente attento a preservare le giovani dai contatti con gli uomini in Istituto, specialmente coloro i quali vi facevano ingresso per svolgere lavori occasionali⁹⁴. Tuttavia, non è possibile stabilire se

⁹¹ Come approfondito *supra* al Capitolo Primo, § 5.

⁹² Il Consiglio di direzione si era espresso affermando che «Leggi di convenienza ed igiene richiedono in tali contingenze, l'allontanamento delle fanciulle dal Buon Pastore», enfatizzando tuttavia che le pratiche per il trasferimento delle giovani erano «lunghe ed intricate», verbale Consiglio di direzione, 30 dicembre 1891, ASTo, Istituto Buon Pastore, Verbali del consiglio di direzione, mazzo n. 7.

⁹³ Alcune ragazze arrivavano certamente in Istituto già in stato di gravidanza, come attestato da una relazione del medico presentata al Consiglio nella seduta del 13 gennaio 1905, verbale Consiglio di Direzione, 13 gennaio 1905, ASTo, Istituto Buon Pastore, Verbali del consiglio di direzione, mazzo n. 8.

⁹⁴ Ad esempio, nell'ambito di un lavoro di costruzione di un servizio di fognatura richiesto dal Municipio di Torino il Consiglio di direzione aveva deliberato: «Data la natura speciale dell'Istituto e le condizioni delle ricoverate, giovani minorenni corrigende, che per la massima parte hanno peccato per leggerezza e cattivi costumi, è necessario che il personale maschile adibito ai lavori nell'interno dell'Istituto in cui trascorre la intera giornata e che può

questa dinamica venisse inquadrata come un problema disciplinare: è plausibile ritenere che lo staff non volesse enfatizzare eccessivamente la questione di fronte alla generalità delle ricoverate, preferendo gestire le singole situazioni in modo discreto.

Nei questionari considerati non è specificato, poi, quali comportamenti corrispondano alle «Altre [infrazioni] diverse», facendo ritenere che vi fosse una certa discrezionalità dello staff nel qualificare taluni comportamenti come “infrazioni”.

Infine, in alcuni casi – otto nel periodo considerato – le internate misero in atto vere e proprie “evasioni” dall’Istituto, su cui si tornerà in seguito⁹⁵.

Per quanto riguarda le punizioni, di seguito le tabelle relative al periodo dal 1900 al 1921, distinte tra il periodo dal 1900 al 1905 e quello tra il 1906 e il 1921, per registrare un cambiamento nei tipi di punizioni intervenuto nel 1906.

Punizioni 1900-1905

Anno	Ammonizioni	Privazione ricreazione/ passeggio	Privazione di parte del vitto	Cella semplice	Pane e acqua	Perdita punti di merito	Retrocessione di classe	Totale
1900	55	23	0	18	0	129	0	225
1901	70	32	0	15	0	54	30	201
1902	71	35	0	14	0	105	0	225
1903	220	30	0	20	0	110	0	380
1904	391	9	12	6	0	282	0	700
1905	396	10	2	8	0	248	0	664

occasionalmente o per necessità trovarsi a contatto con le ricoverate, non costituisca un pericolo permanente per la disciplina. Cosicché è necessario si conosca bene l'imprenditore, si possa avere in lui la massima fiducia, e come persona onesta ed illibata risponda degli operai che impiega nei lavori. Ora siffatto intento non si può conseguire coll'asta, ma solo contrattando con quella persona di cui si abbia conoscenza e fiducia col mezzo della trattativa privata», verbale Consiglio di Direzione, 9 luglio 1908, ASTo, Istituto Buon Pastore, Verbali del consiglio di direzione, mazzo n. 8.

⁹⁵ Sul tema delle evasioni si tornerà *infra* nel prossimo Capitolo.

Punizioni 1906-1921

Anno	Rimprovero semplice	Esclusione dalla ricreazione	Sospensione passeggiate	Isolamento temporaneo	Rimprovero davanti alla squadra	Cella semplice	Ammonizione in presenza della compagnia	Cella di rigore	Espulsione o riformatorio di rigore	Totale
1906	390	28	0	16	0	22	203	0	0	659
1907	337	0	0	0	0	15	287	0	0	639
1909	84	26	0	10	8	6	2	0	0	136
1910	187	24	16	15	5	13	2	0	0	262
1911	226	27	5	25	6	8	6	0	0	303
1912	216	17	8	15	2	5	1	1	0	265
1913	171	14	5	19	1	5	3	0	0	218
1914	84	25	3	11	7	0	7	0	0	137
1915	118	27	7	21	6	0	7	0	0	186
1916	111	17	12	16	9	0	5	0	0	170
1917	140	14	15	10	1	0	0	0	0	180
1918	133	7	7	10	6	0	2	0	0	165
1919	147	18	5	14	5	0	1	0	0	190
1920	142	21	12	11	0	2	1	0	0	189
1921	145	20	7	12	3	0	2	0	0	189

In generale, si può notare che le punizioni, come le infrazioni, siano tendenzialmente diminuite nel corso del tempo. È interessante peraltro confrontare le infrazioni commesse con le punizioni inflitte annualmente:

Anno	Infrazioni	Punizioni
1900	514	225
1901	611	201
1902	768	225
1903	549	380
1904	700	700
1905	664	664
1906	659	659
1907	639	639
1909	241	136
1910	247	262
1911	305	303
1912	265	265
1913	224	218
1914	137	137
1915	186	186
1916	170	170
1917	180	180
1918	165	165
1919	190	190
1920	189	189
1921	189	189

Non sempre di fronte a un'infrazione veniva applicata una relativa punizione: dal 1900 al 1903 le punizioni inflitte sono state molte meno delle infrazioni commesse. Ad esempio, a fronte delle 566 infrazioni registrate nel 1900, sono state inflitte punizioni per circa il 40% delle infrazioni⁹⁶. Dal 1905 in avanti – tranne che nel 1909⁹⁷ – le punizioni hanno più o meno corrisposto alle infrazioni commesse, in alcuni anni con uno scarto di qualche unità.

A partire dal 1906 la classificazione delle punizioni disciplinari è stata leggermente modificata sotto il profilo formale adeguandosi al nuovo

⁹⁶ Inoltre, occorre precisare che dalle statistiche non emerge quali punizioni siano state inflitte per le singole infrazioni.

⁹⁷ Anno in cui lo scarto corrispondeva a poco meno di un centinaio di unità.

regolamento per i riformatori governativi⁹⁸, ma nella sostanza le nuove denominazioni sembrano sovrapporsi alle precedenti.

Le punizioni disciplinari maggiormente inflitte erano i rimproveri e le ammonizioni. La forma di rimprovero più utilizzata era quella “semplice”, che veniva attribuita per «lievi trasgressioni»: la giovane veniva rimproverata in un ufficio, davanti all’«istitutore della [...] squadra»⁹⁹. Meno utilizzata era l’ammonizione in presenza della compagnia, che consisteva in un monito severo del direttore dell’Istituto, con funzione special e general-preventiva: la punizione avrebbe dovuto impressionare sia il colpevole sia il resto della sezione¹⁰⁰. Poco frequente anche il rimprovero davanti alla squadra, che era finalizzato a stimolare nei giovani internati nei riformatori «l’impressione salutare derivante dalla sensibilità dell’offesa all’amor proprio nel subire l’umiliazione alla presenza dei superiori e dei compagni»¹⁰¹. Queste punizioni, che avevano una portata umiliante, erano meno frequenti del rimprovero semplice, destinato unicamente alla colpevole.

Raramente si applicava l’esclusione dalla ricreazione, che veniva inflitta per «mancanze non gravi»¹⁰² e che consisteva nel rimanere «Durante il tempo della ricreazione [...] nella stanza dello studio camerale od in altro luogo, soggetti alla vigilanza di un istitutore»¹⁰³. Ancor più raramente l’esclusione dalle passeggiate: si applicava agli allievi che avevano “abusato” del beneficio delle passeggiate, tenendo «fuori dell’istituto contegno scorretto»¹⁰⁴.

⁹⁸ Il questionario è diverso già dal 1906, probabilmente perché fu inviato dopo l’entrata in vigore del regolamento n. 606/1907, con nota del 15 dicembre 1907 avente ad oggetto “Statistica per gli anni 1906-1907”, ASTo, Istituto Buon Pastore, Statistiche, mazzo n. 145.

⁹⁹ Art. 138, R.D. n. 606/1907, in cui si precisa, in relazione al «rimprovero semplice», che esso doveva essere «dato dal censore per lievi trasgressioni nel momento stesso in cui sono rilevate».

¹⁰⁰ Art. 144, comma 1, r.d. n. 606/1907. Questa punizione era prevista per coloro i quali avessero perseverato nel contegno indisciplinato, nell’avversione allo studio e al lavoro, senza cadere in mancanze gravi, art. 144, comma 2, r.d. n. 606/1907.

¹⁰¹ Art. 142 r.d. 606/1907. I giovani rinchiusi nella cella sarebbero usciti da essa solo per frequentare la scuola e l’officina, salvo eccezioni, e avrebbero ricevuto il vitto per intero. Il regolamento precisava anche che la punizione era prevista per coloro i quali, pur essendo *sensibili* ai castighi, commettevano infrazioni per una «soverchia vivacità di carattere», art. 143, commi 1-3, r.d. n. 607/1907.

¹⁰² Secondo il regolamento n. 606/1907, «dovute a vivacità soverchia e ad irreflessione giovanile più che a cattiveria».

¹⁰³ Art. 139 r.d. n. 606/1907.

¹⁰⁴ Art. 140 r.d. n. 606/1907. Precisando che la punizione si applicava altresì «come

Erano applicate raramente anche le punizioni che consistevano in una forma di reclusione in cella. L'isolamento era previsto per i giovani che avevano commesso infrazioni disciplinari «non gravi», specialmente nei rapporti con i compagni, con la conseguenza che era necessario allontanarli «per sopire ire pericolose ed evitare inconvenienti e disordini»¹⁰⁵. La cella semplice, prevista per le mancanze «gravi» dei giovani più grandi, soprattutto in caso di disobbedienza agli ordini, danneggiamento di beni e locali, insolenza, percosse verso i compagni, il tutto «con pieno discernimento e con atti volitivi decisi e coscienti»¹⁰⁶, veniva applicata ancora meno: ventidue volte nel 1906, quindici nel 1907 e poi negli anni successivi non ha superato le tredici unità. La cella di rigore venne inflitta una sola volta nel periodo considerato: era prevista per i casi di mancanze *gravissime* – atti di aperta ribellione, evasioni, anche tentate, fermenti dei compagni, furti – ai giovani di età maggiore ai quattordici anni, dopo aver sperimentato inutilmente altre forme di punizione¹⁰⁷. L'espulsione e il trasferimento al riformatorio di rigore¹⁰⁸ non furono mai inflitti nel periodo considerato, almeno formalmente. In generale, la tendenza ad utilizzare le punizioni ritenute più lievi, ossia rimproveri e ammonimenti, è in linea con il carattere persuasivo del controllo esercitato nelle istituzioni di internamento femminile¹⁰⁹, su cui si tornerà *infra* in questo Capitolo.

sussidiario ad altri castighi, per i giovani che si mostrino insensibili alle riprensioni degli istutori e ai rimproveri formali».

¹⁰⁵ Art. 141, comma 1, r.d. n. 606/1907. Sulle modalità dell'isolamento il regolamento lasciava grande discrezionalità al direttore dell'istituto: «il quale giudica se convenga estenderlo a tutte le operazioni e ai movimenti della giornata o limitarlo alle sole ricreazioni, e se gli alunni da isolare debbano nonostante prendere parte alle lezioni». Il regolamento prevedeva l'isolamento assoluto per i «giovani che, riconosciuti refrattari alla disciplina dei riformatori ordinari, vengono proposti pel trasferimento al riformatorio di rigore», art. 141, commi 2-3, r.d. n. 606/1907.

¹⁰⁶ Art. 143, commi 1-2, r.d. 606/1907. Il regolamento precisava che sarebbe stato meglio non infliggere questo castigo ai minori di dodici anni.

¹⁰⁷ Art. 145, commi 1-2, r.d. n. 606/1907. Il giovane rinchiuso nella cella di rigore riceveva solo pane e minestra, con la possibilità di uscire in isolamento in un cortile separato per due ore al giorno, cfr. art. 145, comma 3, r.d. n. 606/1907.

¹⁰⁸ L'«Espulsione e passaggio al riformatorio di rigore» era prevista nei «casi estremi in cui siano stati inutilmente sperimentati i mezzi disciplinari ordinari, e la inefficacia di essi per la correzione del minorenne apparisca manifesta ed assoluta»¹⁰⁸, art. 146, comma 1, r.d. n. 607/1907.

¹⁰⁹ Cfr. F. FACCIOI, *I soggetti deboli*, cit., p. 132.

Ricompense

Per quanto riguarda le “ricompense”, di seguito le tabelle riepilogative dei premi annuali conferiti in Istituto alle giovani corrigende dal 1900 al 1921. Sono state elaborate tre tabelle, poiché le denominazioni delle ricompense sono state modificate nei fogli statistici nel 1904 e nel 1906.

1900-1903

Anno	Lode pubblica	Scuole speciali di disegno	Promozione di classe	Distintivi di merito	Gratificazioni	Passeggio all'esterno	Vitto speciale	Spesa sul peculio in sopravvitto	Premi in libri	Altre	Totale
1900	30	40	0	55	0	0	0	0	155	0	280
1901	22	40	0	82	0	0	0	0	150	0	294
1902	32	23	0	66	0	0	0	0	188	0	309
1903	95	12	0	76	0	0	0	0	210	0	393

1904-1905

Anno	Distintivi di merito per gradi militari	Passeggiate/visite fuori dal riformatorio	Vitto speciale	Spesa sul peculio in sopravvitto	Premi in libri	Premi in denaro	Altre	Totale
1904	0	0	0	0	45	10	228	283
1905	0	8	0	0	29	32	164	233

1906-1921

Anno	Gradi militari	Passeggiate mensili	Passeggiate festive/visite all'esterno	Gite premio	Comitato d'onore	Premi scolastici annuali	Libretti postali/Medaglia	Diverse	Totale
1906	0	0	0	0	0	329	0	0	329
1907	0	0	0	0	0	435	0	0	435
1909	0	0	25	0	35	39	21	456	576
1910	0	139	10	71	30	25	87	123	485
1911	0	128	59	34	0	68	12	117	418
1912	0	156	99	56	0	60	51	481	903
1913	0	327	119	45	0	21	42	355	909
1914	0	532	143	44	0	27	12	358	1116
1915	0	719	198	61	0	45	0	398	1421
1916	0	580	357	109	0	45	0	306	1397
1917	0	544	328	114	0	84	0	96	1166
1918	0	517	333	118	0	80	0	136	1184
1919	0	526	295	113	0	53	4	88	1079
1920	0	513	282	100	0	47	0	84	1026
1921	0	458	235	122	0	44	0	77	936

In generale, si può evidenziare una tendenza crescente a ricorrere alle ricompense: soprattutto tra il 1911 e il 1912, quando è stato registrato un aumento di circa cinquecento ricompense conferite. È interessante richiamare che, nel periodo compreso tra il 1911 e il 1921, il numero delle internate è sempre rimasto tra le 110 e le 130 unità.

Per quanto riguarda i tipi di ricompense attribuite, non furono mai conferite quelle relative alla possibilità di usufruire di un vitto migliore delle compagne, consistenti nel vitto speciale o nella possibilità di spendere denaro per acquistare cibo in sopravvitto. Tra le ricompense maggiormente attribuite alle corrigende vi era la possibilità di uscire dall'istituto, soprattutto tramite

passeggiate mensili, o tramite passeggiate festive o gite premio. In generale, è interessante evidenziare come l'ammissione alle passeggiate sia stata iscritta in una logica premiale, anche se il regolamento dell'Istituto del 1871 prevedeva già, all'art. 218, passeggiate all'esterno una volta alla settimana in inverno e due volte in estate per tutte le categorie di internate – dunque comprese le corrigende – escluse le “Maddalene”. Il regolamento per i riformatori governativi n. 606/1907¹¹⁰ avrebbe poi inserito le passeggiate tra le ricompense, adottando anch'esso una logica premiale. Si può affermare dunque che la normativa interna all'Istituto abbia in questo caso preceduto la normativa generale¹¹¹.

Soprattutto dal 1900 al 1907 venivano conferiti premi in libri o comunque premi di tipo scolastico. Dal 1909 al 1921 vennero attribuite anche ricompense “diverse” dalle altre indicate, che, in alcuni anni eguagliarono – e talvolta superarono – nel numero le ricompense con denominazione specifica. Si può desumere dai documenti d'archivio che tra le ricompense diverse vi fosse la possibilità di essere ammesse «a spettacoli cinematografici e teatrali, gare ginnastiche, di aviazione, ecc. e visita all'esposizione di lavori femminili, musei, pinacoteche, ecc.»¹¹², dunque consistevano nell'opportunità di fruire di eventi culturali o sportivi.

I dati statistici sono interessanti anche perché riportano una valutazione generale della “condotta” delle corrigende nell'Istituto al 31 dicembre di ogni anno, prevedendo tre tipi di giudizio di condotta: «buona»; «mediocre»; «cattiva»¹¹³.

Di seguito, la tabella della condotta nel periodo 1901-1921¹¹⁴:

¹¹⁰ Le ricompense sono indicate all'art. 117.

¹¹¹ Il precedente regolamento generale per gli Stabilimenti carcerari e pei Riformatori governativi del Regno prevedeva che «Per le ricompense da accordare ai ricoverati nei riformatori provvedono i regolamenti interni», art. 390 r.d. n. 260/1891.

¹¹² Come riportato su alcuni questionari statistici, ASTo, Istituto Buon Pastore, Statistiche, mazzo n. 145.

¹¹³ Come si evince dai questionari statistici dal 1900 al 1921, ASTo, Istituto Buon Pastore, Statistiche, mazzo n. 145.

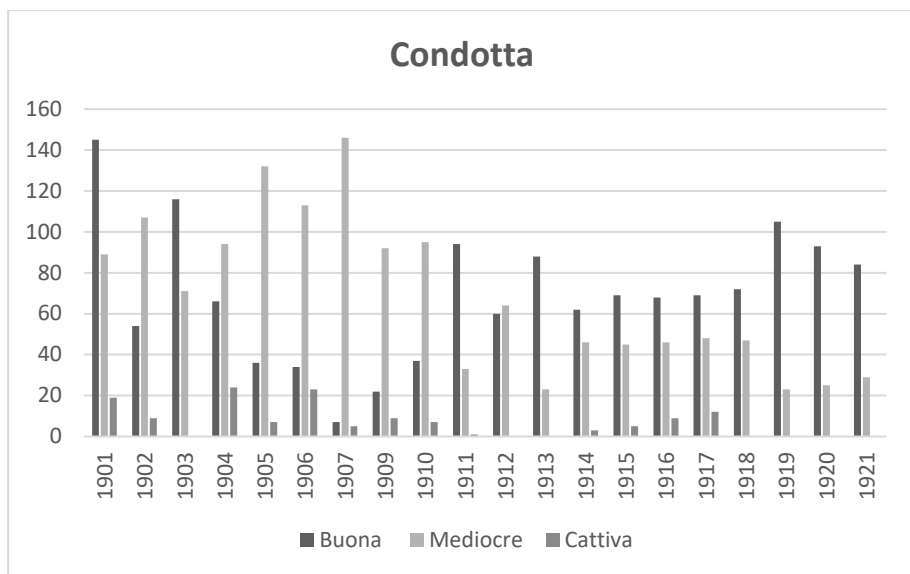
¹¹⁴ Nella documentazione d'archivio non è presente il dato della condotta per il 1900 e il 1908. Per quanto riguarda il 1902, invece, il dato è presente, ma non corrisponde al totale delle corrigende totali presenti nell'anno, probabilmente per un errore di compilazione del questionario.

Anno	Buona	Mediocre	Cattiva
1901	145	89	19
1902	54	107	9
1903	116	71	0
1904	66	94	24
1905	36	132	7
1906	34	113	23
1907	7	146	5
1909	22	92	9
1910	37	95	7
1911	94	33	1
1912	60	64	0
1913	88	23	0
1914	62	46	3
1915	69	45	5
1916	68	46	9
1917	69	48	12
1918	72	47	0
1919	105	23	0
1920	93	25	0
1921	84	29	0

Raramente la condotta veniva giudicata “cattiva”. Anzi, in alcuni degli anni considerati questo giudizio non fu mai attribuito. Nella maggior parte dei casi la condotta più rappresentata era quella “buona”. Anche la valutazione “mediocre” veniva attribuita frequentemente, e in alcuni anni fu la valutazione attribuita maggiormente. La valutazione della condotta per mezzo di giudizi di valore di tipo morale, come il distinguere tra internate “buone” e “meritevoli” e detenute “cattive” o “immeritevoli”, era tipica del modello familiare o conventuale di gestione delle istituzioni totali femminili¹¹⁵.

¹¹⁵ F. FACCIOLO, *I soggetti deboli*, cit., pp. 129 ss.; F. FACCIOLO, *Il «comando» difficile*, cit., p. 123.

Di seguito, un grafico a colonne che riporta le valutazioni della condotta dal 1901 al 1921:



3. Una lettura qualitativa delle devianze internate

Alcune istanze di ricovero presentate tra Ottocento e Novecento consentono di comporre un quadro delle devianze internate in Istituto.

Tra i documenti, in generale, spicca il sospetto dell'esercizio della prostituzione. Nel corso dell'Ottocento si era affermato un approccio orientato a trattare la questione come un problema biopolitico, di igiene pubblica, «per tentare di regolare ed incidere sulla espressione della sessualità»¹¹⁶. Nelle elaborazioni dell'antropologia criminale – soprattutto nell'opera *La donna delinquente, la prostituta e la donna normale* pubblicata da Lombroso e Ferrero nel 1893 – la prostituzione veniva inquadrata come «forma tipica della delinquenza femminile»¹¹⁷. Già ne *L'uomo delinquente*, Lombroso aveva

¹¹⁶ R. VILLA, *La prostituzione come problema storiografico*, in *Studi Storici*, 2, 1981, p. 314.

¹¹⁷ M. GIBSON-N.H. RAFTER, *op. cit.*, p. 2. Anche se, come spiegato da Gibson e Rafter il termine «prostituta» e il concetto di prostituzione sono stati utilizzati con accezioni diverse a seconda della necessità degli autori, talvolta per indicare l'esercizio del lavoro sessuale,

associato la prostituzione alla criminalità¹¹⁸, inquadrandola come «la criminalità più tipica delle donne»¹¹⁹. Ne *La donna delinquente* ha ribadito l'equivalenza tra prostituzione e criminalità femminile, tentando di mostrare, «nella deviazione dalla sessualità normale la forma più diffusa di degenerazione femminile»¹²⁰. Questa prospettiva ha contribuito ad enfatizzare l'attenzione posta sulla sfera della sessualità nel controllo sociale delle donne¹²¹. In particolare, Lombroso non auspicava l'utilizzo degli strumenti del diritto penale per reprimere la prostituzione¹²², bensì l'adozione di altri strumenti – i *sostitutivi penali*¹²³ – operando «una forma di stigmatizzazione e di «mostruosizzazione» della condotta prostitutoria all'interno di una logica sociale che prevede una sorta di criminalizzazione senza crimine o meglio un'equiparazione al crimine di una condotta penalmente irrilevante che, pur non disciplinata attraverso gli stessi dispositivi utilizzati per “la donna delinquente”, va comunque criminalizzata con altri mezzi»¹²⁴. Era questo processo di “criminalizzazione senza crimine” che colpiva le correggendo con l'internamento in Istituto. Si trattava infatti di giovani che nella maggior parte dei casi non avevano commesso reati¹²⁵, le quali venivano comunque punite con la segregazione e sottoposte a una rigorosa disciplina. Alcune ragazze entrate al Buon Pastore avevano esercitato il mestiere di prostituta in

talvolta per indicare le donne adultere. Inoltre, in alcuni casi gli autori del celebre testo fanno rientrare la prostituzione nella criminalità, in altri la trattano come fenomeno a sé: cfr. M. GIBSON-N.H. RAFTER, *op. cit.*, pp. 7 ss.

¹¹⁸ Lombroso, ad esempio, scrive: «io credo che la statistica copra un equivoco, poiché, se non davanti al giurista, certo davanti alla pubblica opinione, le prostitute dovrebbero contarsi fra la popolazione criminale, ed allora le partite fra i due sessi sarebbero pareggiate, e forse il sesso debole avrebbe una prevalenza», C. LOMBROSO, *cit.*, p. 281.

¹¹⁹ S. MONTALDO, *Donne delinquenti*, *cit.*, p. 124.

¹²⁰ *Ivi*, p. 212.

¹²¹ M. GIBSON-N.H. RAFTER, *op. cit.*, p. 3. Sul tema, cfr. anche A. SIMONE, *La prostituta nata*, *cit.*; A. SIMONE, *La devianza femminile nell'ordine discorsivo criminologico*, *cit.*

¹²² Sulla storia della regolamentazione della prostituzione in Italia cfr. M. GIBSON, *Stato e prostituzione in Italia*, il Saggiatore, Milano, [1986] 1995.

¹²³ Sui sostitutivi penali nell'antropologia criminale cfr. C. LOMBROSO-G. FERRERO, *La donna delinquente, la prostituta e la donna normale*, Et al., Milano, [1893] 2009, p. 573; cfr. più nel dettaglio E. FERRI, *Sociologia criminale*, Fratelli Bocca, Torino, 1892; E. FERRI, *Dei sostitutivi penali*, Tipografia Roux e Favale, Torino, 1880.

¹²⁴ A. SIMONE, *La prostituta nata*, *cit.*, p. 392.

¹²⁵ Salvo i casi particolari previsti dagli artt. 53 e 54 prima alinea del codice penale del 1889, di cui si è detto.

passato, come nel caso della minorenni R.B. Il suo internamento era stato richiesto dal Presidente del Tribunale, il quale aveva sostenuto che: «essa si prostituisce, con scandalo anche di una minore sorella, d'onde la necessità e la urgenza del ricovero». La prostituzione era dunque al contempo prova del “traviamento” della ragazza e pericolo per il potenziale traviamiento di altre minori¹²⁶. Il Presidente del Tribunale era intenzionato a richiedere l'internamento nel caso di specie anche se la giovane era affetta da epilessia, dunque nonostante la mancanza del requisito della sana costituzione fisica previsto per l'ingresso in Istituto¹²⁷. Infatti, il Presidente aveva domandato al Consiglio di direzione se in precedenza l'Istituto avesse accettato altre ragazze in tali condizioni di salute, per «riparare al doloroso stato di cose sovraesposto». Anche nel caso della minorenni F.C. l'esercizio della prostituzione fu considerato un motivo valido per domandare all'Istituto un'eccezione rispetto ai requisiti di ingresso. In questo caso si trattava di una donna con più di ventun anni, il cui internamento era stato richiesto dal Sindaco del paese di provenienza della giovane, insieme ai suoi parenti, dopo averla «ammonita più volte a tenere regolare condotta e di non più darsi alla prostituzione clandestina». I genitori «nullatenenti» sarebbero stati disposti a pagare una piccola retta per il ricovero della figlia «e ciò lo [avrebbero fatto] più volentieri, per non vedere la loro parente iscritta tra le prostitute»¹²⁸. Il Sindaco che aveva presentato la domanda di internamento sapeva che la ragazza era più vecchia di quanto consentito dallo Statuto del 1870: nonostante ciò, egli richiese un trattamento eccezionale. Il Consiglio di direzione rispose argomentando che, in considerazione dell'età, non sarebbe stato opportuno accogliere la giovane. Il timore era rivolto verso la compresenza in Istituto di corrette di età diverse, temendo il “traviamento” delle più giovani. L'Istituto manifestò comunque la sua disponibilità ad accogliere la ragazza nel caso in cui il

¹²⁶ Tribunale Civile e Penale di Torino, 24 aprile 1898, ASTo, Istituto Buon Pastore, Documenti vari, mazzo n. 150.

¹²⁷ Dall'art. 23 dello Statuto organico del 1870.

¹²⁸ Le liste di polizia per le prostitute erano finalizzate alla registrazione ufficiale delle donne che esercitavano la prostituzione: le donne potevano registrarsi spontaneamente – e la maggior parte delle prostitute iscritte lo erano su iscrizione volontaria – oppure potevano essere registrate d'ufficio dalla polizia. Le minorenni non potevano essere iscritte al registro, ma le forze di polizia sono state talvolta accusate di aver iscritto minorenni cambiando loro l'età sul registro. L'iscrizione «rendeva pubblico uno status che molte non consideravano fondamentale per la loro identità, ma da cui diventava oltremodo difficile liberarsi», M. GIBSON, *Stato e prostituzione*, cit., pp. 168 ss.

Prefetto avesse insistito¹²⁹. In questo senso, l'internamento era promosso da alcune istituzioni – il Sindaco, il Presidente del Tribunale... – per proteggere il territorio di provenienza dal disordine; e la minaccia all'onore delle famiglie era considerata una forma di disordine. Nella connessione tra esigenze pubbliche ed esigenze private, «l'internamento è ottenuto dall'intersezione tra queste due esigenze: l'onore della famiglia viene così riconosciuto come una necessità di ordine pubblico»¹³⁰. La richiesta del Sindaco pare essere mossa anche dall'esercizio clandestino, non controllato, della prostituzione. La disciplina di registrazione e controllo prevista nella seconda metà dell'Ottocento¹³¹ istituì per le prostitute un regime di vita stigmatizzante, separato dal resto della società. L'idea che la giovane venisse considerata una prostituta non era auspicabile per famiglia di provenienza, ma probabilmente anche il suo sfuggire alla classificazione non era ben visto dalle agenzie del controllo formale del territorio. E questo vivere fuori dalla norma, ma anche fuori dalle prescrizioni disciplinari imposte alle soggettività anormali connotava spesso le ragazze del Buon Pastore.

Dai documenti emerge come la responsabilità del "traviamento" venisse frequentemente addossata ad altri soggetti. Questa costruzione discorsiva avveniva quando la famiglia di provenienza era classificata come "onorata". Ad esempio, nel caso di una ragazza, figlia di genitori "laboriosi", che era stata "traviata" da un individuo esterno alla famiglia. Dalla ricostruzione della storia si evince che, dopo un internamento al sifilicomio¹³², la ragazza si era "pentita" rientrando in famiglia e chiedendo essa stessa di fare ingresso al Buon Pastore per "emendarsi"¹³³. In un altro caso riportato da Tancredi Frisetti nella relazione del 1896¹³⁴, una giovane, M.A., sarebbe

¹²⁹ Regia Prefettura della Provincia di Torino, 7 novembre 1887, ASTo, Istituto Buon Pastore, Documenti vari, mazzo n. 150. Dai documenti disponibili in archivio non è possibile capire se la giovane sia stata ammessa in Istituto o meno.

¹³⁰ M. FOUCAULT-A. FARGE, *op. cit.*, p. 120.

¹³¹ Dal "Regolamento Cavour" del 15 febbraio 1860 e poi dal "Regolamento Nicotera", pubblicato con d.m. 27 ottobre 1891, n. 605, con una breve parentesi del meno stigmatizzante "Regolamento Crispi" del 1888.

¹³² Il sifilicomio, anche chiamato ospedale celtico, di Torino era stato stabilito nei locali dell'Ergastolo nel 1836, insieme al Correzionale delle prostitute; sul punto cfr. lo scritto di Giovenale Vegezzi del 1838, Cenni intorno al correzionale delle prostitute ed all'ospizio celtico eretti con R. patenti del 28 maggio 1836 nell'edificio dell'ergastolo presso Torino.

¹³³ Provincia di Cuneo. Sotto-prefettura della Provincia di Saluzzo, 12 aprile 1882, ASTo, Istituto Buon Pastore, Documenti vari, mazzo n. 153.

¹³⁴ Nella relazione del 1896, il Condirettore Frisetti, muovendo dalle vicende di alcune

stata indirizzata verso la prostituzione dalla sua stessa madre, dopo l'uscita dal Buon Pastore. Il condirettore Frisetti si sofferma sulle condizioni della madre, risposatasi dopo essere rimasta vedova, insinuando che quest'ultima si fosse per un periodo dimenticata della figlia: «Ricordandosi della figlia», la donna ne aveva richiesto la liberazione al compimento del diciassettesimo anno di età, avviandola alla prostituzione¹³⁵. In Istituto non bisognava solo rieducare le giovani prostitute, ma anche preservare a tutti i costi le ragazze a rischio di intraprendere quella strada, che va «ad aumentare il numero di quelle disgraziate che la società ripudia», come era stato affermato nel caso di un'altra ragazza: orfana di padre, con la madre ricoverata in Manicomio, era stata ospitata per un periodo da uno zio materno e poi internata al Buon Pastore, poiché manifestava «tendenze non troppo consone al buon costume»¹³⁶. La commistione dei due elementi – orfanezza e traviamiento – ricorre anche in altri casi, come in quello di una ragazza molto giovane espulsa da una Casa della Provvidenza di Santa Margherita Ligure «per la sua deplorevole condotta». Si trattava di «una giovinetta orfana, della quale non si conoscono parenti che di lei possano interessarsi, e per di più di un carattere eccessivamente vivace», di cui fu richiesto l'internamento al Buon Pastore per «indirizzarla al bene»¹³⁷. O come nel caso richiamato da Tancredi Frisetti, di A.D.C., proveniente da una «onesta famiglia di militari», rimasta orfana e sedotta da un amante. La ragazza era stata fatta internare presso il Buon Pastore da un tutore. Ribelle alla disciplina dell'Istituto, dopo aver cercato di ferire una «assistente» – probabilmente una suora – con un

giovani corrigende, voleva mettere in luce aspetti problematici o elementi positivi relativi alla sezione, motivando tale attenzione ai casi di studio con la propria passata collaborazione con Cesare Lombroso – il quale gli «insegnò a corroborare la teoria colla dimostrazione di esempi pratici» – su cui si tornerà *infra* in questo Capitolo, § 4, Tancredi Frisetti, Cenni storico-amministrativi, 1896, pp. 23 ss., ASTo, Istituto Buon Pastore, Atti costitutivi e storia dell'Istituto, mazzo n. 3.

¹³⁵ Secondo il Condirettore, l'Istituto aveva dato parere sfavorevole al rilascio della ragazza, poiché la madre non avrebbe avuto sufficienti mezzi di sussistenza «tranne quelli che da alcune sue manifestazioni, lasciano capire abbia ella intenzione di trarre da fonte meno che onesta, approfittando della figlia». Tuttavia, la giovane era stata rilasciata poiché la madre avrebbe «tormentato tutte le Autorità» arrivando «a ricorrere sino alla Maestà del Principe», Tancredi Frisetti, Cenni storico-amministrativi, 1896, p. 25 ss., ASTo, Istituto Buon Pastore, Atti costitutivi e storia dell'Istituto, mazzo n. 3.

¹³⁶ Provincia di Cuneo, Circondario d'Alba, 25 ottobre 1888, ASTo, Istituto Buon Pastore, Documenti vari, mazzo n. 153.

¹³⁷ Città di Sestri Levante. Provincia di Genova, ASTo, Istituto Buon Pastore, Documenti vari, mazzo n. 150.

coltello, “perdonata” da quest’ultima, aveva promesso di correggere il proprio comportamento¹³⁸. In questo episodio si intravede ancora una volta il carattere persuasivo del modello disciplinare delle suore, orientato alla riforma dell’“anima”¹³⁹.

In alcuni casi la condizione di orfanezza era sufficiente. Il 3 maggio 1888 fu richiesto il ricovero di una ragazza, priva di madre, di cui il padre non si occupava¹⁴⁰. Nello stesso senso, venne domandato l’internamento di una «giovinnella di civil condizione, abbandonata dalla madre ed orfana di un ufficiale», non traviata, bensì accolta per ragioni di beneficenza¹⁴¹.

Molteplici elementi ricorrevano poi nella storia della minorenni M.L., di cui fu richiesto l’internamento dalla Prefettura di Porto Maurizio. La ragazza era infatti orfana della madre, viveva con il patrigno, C.F., e da quindici giorni era fuggita da casa sua quando fu ritrovata presso un postribolo nella medesima località. Dalla ricostruzione della sua storia emerge la sovrapposizione tra processo di colpevolizzazione e processo di vittimizzazione: «essa asserisce, il di lei patrigno, [F.C.], aveva più volte attentato al suo onore, cercando anche di farla prostituire con un vecchio americano in Nizza. Nonostante le raccomandazioni fatte la M. si rifiutò di raggiungere il patrigno. Ragioni di umanità e di morale mi indussero a non lasciar più oltre la giovinnetta fra gli artigli di detta [P.], vecchia prostituta mantenuta del [patrigno], dal quale era fuggita assieme alla [ragazza], e la tenutaria del postribolo»¹⁴². Il discorso sul traviamiento della giovane mette in primo piano il tentativo di violenza, ma anche la frequentazione con altre prostitute. Alla ragazza era stato proposto di tornare in casa con il patrigno, e, di fronte al suo rifiuto, era stato proposto l’affidamento a «qualche famiglia buona» e in seconda battuta al Buon Pastore, con la motivazione per cui «abbandonata, di certo andrebbe in rovina»¹⁴³. La prefettura stigmatizzava, infatti, il rapporto tra la

¹³⁸ Tancredi Frisetti, *Cenni storico-amministrativi*, 1896, pp. 23 ss., ASTo, Istituto Buon Pastore, Atti costitutivi e storia dell’Istituto, mazzo n. 3.

¹³⁹ Per quanto non sembra che nell’istituzione venisse adottato un modello di controllo di tipo panottico.

¹⁴⁰ Regia Prefettura della Provincia di Torino, 3 maggio 1888, ASTo, Istituto Buon Pastore, Documenti vari, mazzo n. 150.

¹⁴¹ Regia Prefettura della Provincia di Torino, 7 giugno 1887, ASTo, Istituto Buon Pastore, Documenti vari, mazzo n. 153.

¹⁴² Prefettura di Porto San Maurizio. Ufficio Provinciale di Pubblica Sicurezza, 11 aprile 1897, ASTo, Istituto Buon Pastore, Documenti vari, mazzo n. 150.

¹⁴³ Eventualità peraltro non remota, in considerazione delle capacità individuali della

giovane e la donna mantenuta dal patrigno, anche se erano fuggite insieme da lui. A differenza della giovane, la donna non veniva percepita come una potenziale vittima, bensì come un pericolo per la ragazza.

Nei discorsi prodotti dalle autorità, la giovane “traviata” non era necessariamente una prostituta, ma in essi la devianza nella sfera della sessualità assumeva comunque un ruolo di primo piano e veniva confusa con altri comportamenti non conformi al modello di femminilità docile, in primo luogo alla disciplina familiare. Così avvenne nel caso di una giovane nei cui confronti i genitori, «Nonostante le amorevoli ammonizioni, ed i severi e rigorosi castighi», non riuscivano a «far[...] seguire la via dell’onestà», e il cui ricovero era stato richiesto, per conto dei genitori stessi, dal Sindaco del paese di origine della ragazza¹⁴⁴.

Particolarmente rilevante in molte situazioni è il rapporto tra le giovani e le proprie madri. Le madri potevano essere “oneste”: in questi casi il conflitto con la madre è segno del traviamiento della ragazza; allo stesso modo, la riappacificazione con la madre era segno del ravvedimento. M.C., «figlia di un’onesta lavandaia», «avviata al male» su cattivo consiglio di alcune amiche era stata anche coinvolta in un processo per omicidio, esitato in un’assoluzione e nell’internamento al Buon Pastore. Uscita dall’Istituto all’età di diciotto anni, prese a lavorare con la madre, facendo ben sperare il condirettore Frisetti in merito al suo ravvedimento. In conflitto con la propria madre era anche T.F., figlia di commercianti, che rubava nel negozio dei propri genitori e trascorreva la notte fuori casa. Dopo due anni in Istituto, riconciliata con la madre, riprese a vivere in famiglia «migliorata e corretta»¹⁴⁵.

In molte situazioni, tuttavia, ai genitori veniva attribuita la “colpa” del traviamiento delle figlie. Come nel caso di una bambina di otto anni che, secondo il parroco di San Salvatore di Vercelli, necessitava dell’internamento presso un istituto a causa delle condizioni della sua famiglia. Secondo il parroco, l’esempio dei genitori avrebbe presto condotto la bambina al vizio e al disonore, probabilmente nei primi anni della sua gioventù¹⁴⁶. In

giovane, la quale conosceva «molto bene il francese e un poco il tedesco», Prefettura di Porto San Maurizio. Ufficio Provinciale di Pubblica Sicurezza, 11 aprile 1897, ASTo, Istituto Buon Pastore, Documenti vari, mazzo n. 150.

¹⁴⁴ Comune di Mango, 1884, ASTo, Istituto Buon Pastore, Documenti vari, mazzo n. 150.

¹⁴⁵ Tancredi Frisetti, Cenni storico-amministrativi, 1896, pp. 23 ss., ASTo, Istituto Buon Pastore, Atti costitutivi e storia dell’Istituto, mazzo n. 3.

¹⁴⁶ Parrocchia di San Salvatore. Vercelli, 22 settembre 1887, ASTo, Istituto Buon Pastore, Documenti vari, mazzo n. 150.

questo specifico caso, il Presidente del Buon Pastore aveva richiesto non solo una lettera della madre e gli altri documenti necessari all'ingresso in base alle norme statutarie e regolamentari, ma anche l'assicurazione che la bambina fosse «ancora di buoni costumi e di carattere docile» per poterla ammettere nella classe delle preservate¹⁴⁷. In caso contrario la bambina sarebbe stata affidata ad un altro istituto, per paura che la commistione con ragazze più grandi la danneggiasse ulteriormente¹⁴⁸.

G.A., di anni 13, coinvolta in un processo per furto, era «figlia di uno spazzino e di una donna poco lodevole». In queste parole, che sembrano associare la modesta occupazione del padre alla condotta moralmente riprovevole della madre, risuona l'associazione tra classi lavoratrici e classi pericolose¹⁴⁹. La figlia era una piccola mendicante, che vendeva fiori o cerini per conto dei genitori. Giudicata colpevole di un furto, venne internata al Buon Pastore per ricevere un «miglioramento fisico e morale». Secondo Frisetti, a più riprese i genitori ne avevano richiesto il rilascio, negato per non intaccare la sua riabilitazione¹⁵⁰.

Le madri erano comunque il principale bersaglio dei discorsi colpevolizzanti. Il Condirettore Frisetti presenta il caso delle sorelle B., provenienti da una famiglia agiata, internate dopo la morte del padre¹⁵¹ per la «mollezza» della madre, descritta dal Condirettore come «onesta», ma incapace di frenare le intemperanze delle figlie: dopo essere rimaste orfane di padre, le ragazze avevano iniziato «a ribellarsi alla autorità materna pretendendo di emanciparsi ed essere indipendenti». Il rifiuto di sottomettersi alla madre, unito allo sviluppo di «amicizie e relazioni non confacenti col loro stato, e poco rassicuranti pel loro avvenire», aveva condotto le due sorelle in Istituto, rappresentando, secondo Frisetti, «uno dei migliori casi di ottenuta correzione».

¹⁴⁷ Per il Consiglio di direzione dell'Istituto bisognava «essere certi che non si ha pericolo a metterla in compagnia di buone fanciulle», quali erano quelle della classe di preservazione.

¹⁴⁸ L'art. 23 dello Statuto organico del 1870 prevedeva comunque per l'ingresso in Istituto l'età minima di dieci anni.

¹⁴⁹ Esplorata *supra*, al Capitolo Secondo.

¹⁵⁰ Tancredi Frisetti, *Cenni storico-amministrativi*, 1896, pp. 23 ss., ASTo, Istituto Buon Pastore, Atti costitutivi e storia dell'Istituto, mazzo n. 3.

¹⁵¹ Le ragazze orfane in Istituto – in alcuni casi di un solo genitore, in altri di entrambi – o figlie di genitori – uno o entrambi – ignoti erano molte: da un registro con le iscrizioni delle corrigende internate tra il 1892 e il 1900 emerge che il numero delle orfane o abbandonate corrispondeva a circa 250 ragazze sulle circa 500 presenti nel registro. L'incertezza del dato preciso è da ascrivere alla difficile leggibilità di alcuni numeri ed espressioni scritti a mano, Registro 1° luglio 1892, ASTo, Istituto Buon Pastore, Registro delle ricoverate, mazzo n. 85.

Più frequentemente la madre veniva dipinta come la diretta responsabile del traviamiento della figlia. Così nella vicenda di P.B., giovane di diciotto anni, «figlia di padre onesto e rispettato commerciante», «ricoverata al Buon Pastore perché fuggita dalla casa paterna e datasi a vita non regolare» e descritta come una ragazza con «un carattere protervo, una notevole degenerazione morale». Secondo il Condirettore, la responsabile del traviamiento sarebbe stata la madre, «da qualche anno, fuggita dal tetto coniugale, abbandonando il marito e i figli per darsi in braccio ad un amante». La madre avrebbe istigato «la figlia alla fuga, suggerendole anche di rubare al padre per consegnare il danaro al proprio ganzo di cui facilita la relazione colla figlia all'insaputa del padre»¹⁵². Nel caso della giovane G.P., invece, il condirettore Frisetti sottolineò la cattiva influenza della madre dopo l'uscita dall'Istituto: al compimento del diciottesimo anno di età, la madre era riuscita a ottenere la liberazione della figlia con il favore della Direzione; tuttavia, dopo l'uscita della figlia dall'Istituto, per il Condirettore era stata proprio la madre ad avviarla «non solo al mal costume ma al delitto». Secondo Frisetti, le colpe delle madri ricadono sulle figlie: egli afferma che questo caso «dà un esempio tipico della influenza delle tristi madri sulla condizione morale delle figlie»¹⁵³. Si intravede la genealogia del fenomeno del *mother blaming*¹⁵⁴ indagato dalla critica femminista¹⁵⁵. Alcune ragazze erano state internate proprio con lo scopo di essere allontanate dalle madri, come nel caso di M.M., internata su provvedimento del Tribunale ottenuto dallo zio paterno, il quale aveva domandato al giudice di non permettere alla madre della ragazza di comunicare con lei, poiché si era separata dal marito¹⁵⁶. sottrarsi alla sfera domestica significava

¹⁵² Tancredi Frisetti, Cenni storico-amministrativi, 1896, pp. 23 ss., ASTo, Istituto Buon Pastore, Atti costitutivi e storia dell'Istituto, mazzo n. 3.

¹⁵³ Tancredi Frisetti, Cenni storico-amministrativi, 1896, pp. 23 ss., ASTo, Istituto Buon Pastore, Atti costitutivi e storia dell'Istituto, mazzo n. 3.

¹⁵⁴ V. REIMER-S. SAHAGIAN, *Introduction. Contextualizing The Mother-Blame Game*, in V. REIMER-S. SAHAGIAN (a cura di), *The Mother-Blame Game*, Demeter Press, Bradford, 2015.

¹⁵⁵ Sulla colpevolizzazione delle madri per la delinquenza dei figli – soprattutto delle figlie – nel XIX e XX secolo cfr. M.E. ODEM, *Delinquent daughters: Protecting and policing adolescent female sexuality in the United States, 1885-1920*, The University of North Carolina Press, Chapel Hill, 1995; mentre per una ricerca sul medesimo fenomeno nella società contemporanea cfr. J.T. PICKETT, *Blame Their Mothers: Public Opinion About Maternal Employment as a Cause of Juvenile Delinquency*, in *Feminist Criminology*, 4, 2017, pp. 361-383.

¹⁵⁶ Tribunale Civile e Correzionale di Torino, 1887, e allegati, ASTo, Istituto Buon Pastore, Documenti vari, mazzo n. 153.

rompere l'ordine dello «spazio domestico nel quale [è] naturalmente l'uomo a dettare legge»¹⁵⁷.

4. Un punto di vista interno all'Istituto: "migliorare la donna per migliorare la società"

Gli interventi dei condirettori Tancredi Frisetti e Pietro Bottino nelle loro relazioni del 1896 e del 1911 sull'andamento della sezione correggenda alla fine del XIX secolo illuminano la cultura istituzionale in merito alla devianza femminile¹⁵⁸. Rilevando una diminuzione nel numero delle educande¹⁵⁹ i due Condirettori sottolinearono lo «straordinario aumento del numero delle ricoverate» come «correggende»: nel 1886 erano 70, mentre nel 1895 erano 264¹⁶⁰. Da questo numero, non «troppo confortante per la moralità» della città di Torino¹⁶¹, Frisetti deduce l'esistenza di un problema sociale di «moralità femminile».

Dalle parole di Frisetti emerge un'apparente contraddizione nella condotta delle giovani internate. In Istituto le ragazze sembravano tranquille, non erano coinvolte in «ammutinamenti o rivolte»¹⁶², tanto che le persone

¹⁵⁷ M. FOUCAULT-A. FARGE, *op. cit.*, p. 35.

¹⁵⁸ Citate *supra* in questo Capitolo, § 2.

¹⁵⁹ Anche Bottino sottolineò come alle giovani educande venisse impartita una educazione «adatta alla loro condizione economica» e come esse venissero avviate «a quei lavori che devono essere a conoscenza di una buona madre di famiglia e che potranno all'occasione anche dar loro modo di sopperire poi da sé stesse al proprio sostentamento», Pietro Bottino, Cenni storico-amministrativi per il decennio 1900-1910, p. 11, ASTo, Istituto Buon Pastore, Libricini storici amministrativi, mazzo n. 4.

¹⁶⁰ Tancredi Frisetti, Cenni storico-amministrativi, 1896, p. 19, ASTo, Istituto Buon Pastore, Atti costitutivi e storia dell'Istituto, mazzo n. 3. Anche la sezione Maddalene ebbe un piccolo aumento di dieci unità – da trenta a quaranta – rispetto alla precedente relazione.

¹⁶¹ Anche se nell'Istituto non venivano accolte solo giovani della Provincia di Torino, il condirettore ha specificato che in città vi erano anche altri istituti di correzione, come il Rifugio e il Rifugino, ambedue fondati dalla marchesa Giulia Falletti di Barolo, cfr. U. LEVRA, *op. cit.*, pp. 134 ss.

¹⁶² Frisetti richiama cinque evasioni avvenute nell'arco di dieci anni, Tancredi Frisetti, Cenni storico-amministrativi, 1896, pp. 28 ss., ASTo, Istituto Buon Pastore, Atti costitutivi e storia dell'Istituto, mazzo n. 3.

in visita all'Istituto erano positivamente colpite dal loro contegno¹⁶³. Nel testo il Condirettore riconduce il buon comportamento delle ragazze alla disciplina, morbida e per questo efficace, dell'Istituto¹⁶⁴, mentre la loro "ricaduta" nella devianza viene associata al contesto familiare¹⁶⁵. Il discorso di Frisetti è impregnato del positivismo lombrosiano: il Condirettore richiama la ragione atavica, «che ormai bisogna riconoscere ed ammettere»¹⁶⁶, l'elaborazione lombrosiana secondo cui «il delinquente sarebbe determinato nel suo agire dal riemergere di istinti primitivi e persino da strutture anatomiche arcaiche, tanto da costituire una sottospecie dell'umanità»¹⁶⁷. Lungi dall'essere meno delinquenti degli uomini, per Lombroso le tracce della criminalità femminile erano nascoste in «tipi di reato che spesso sfuggivano alla giustizia perché più difficili da scoprire»¹⁶⁸ e, soprattutto, nella prostituzione. Come si è visto, nell'Istituto del Buon Pastore non tutte le ragazze avevano commesso dei reati: vi erano molte giovani che si erano prostitute o che, secondo le autorità, avrebbero iniziato a prostituirsi se non fossero state internate.

Per spiegare la mancata correzione delle ragazze, Frisetti fa riferimento ad altri elementi:

- «Il ritorno troppo prematuro delle corrigende al primitivo ambiente».
- «La mancanza di appoggio per potersi procurare una condizione onesta col lavoro».

¹⁶³ L'impressione positiva suscitata nei visitatori delle istituzioni totali è peraltro spesso correlata alla «messa in scena istituzionale» a cui fa riferimento Goffman: le visite sono cerimonie istituzionali, in cui lo staff dell'istituzione mostra ai visitatori solo gli internati e gli ambienti migliori, cfr. E. GOFFMAN, *Asylums*, cit., pp. 128 ss.

¹⁶⁴ Specificando che le ragazze erano sanzionate solo per le infrazioni più gravi e che la cella di punizione veniva usata con parsimonia. Si è visto *supra* come effettivamente la cella di punizione venisse utilizzata poco rispetto ad altri tipi di punizione. Allo stesso tempo, le punizioni spesso corrispondevano dal punto di vista numerico alle infrazioni commesse. Occorre peraltro precisare che in merito alle infrazioni e alle punizioni i dati presenti in archivio fanno riferimento al periodo che inizia con il 1900, dunque ad un periodo successivo alla relazione di Frisetti.

¹⁶⁵ Come sottolineato anche *supra*, al Capitolo Terzo, § 3.

¹⁶⁶ Tancredi Frisetti, Cenni storico-amministrativi, 1896, ASTo, Istituto Buon Pastore, Atti costitutivi e storia dell'Istituto, mazzo n. 3.

¹⁶⁷ S. MONTALDO, *Donne delinquenti*, cit., p. 110.

¹⁶⁸ Ivi, p. 123.

- «L'insignificante profitto che attualmente una donna può ricavare dal lavoro, non sufficiente a sopperire ai bisogni della vita»¹⁶⁹.

L'ordine discorsivo di Frisetti comprende quindi una commistione tra sessualità disordinata, cause ambientali e carenza di risorse economiche. Il Condirettore si sofferma sull'"ambiente", che, da una lettura complessiva delle sue relazioni, è inquadrabile come l'ambiente delle classi lavoratrici e delle classi pericolose. In questo senso, si sofferma anche sul lavoro femminile "onesto", quindi diverso dalla prostituzione, che non consentiva alle donne di guadagnare risorse sufficienti al proprio mantenimento. Nei propri contesti sociali le giovani dimesse non erano in grado di trovare un lavoro remunerativo e anche moralmente accettabile, ma, spesso, solo una «spinta» per tornare a prostituirsi. Secondo il Condirettore, questo problema era rilevante per le donne anche in ragione dei bassi salari previsti per le operaie, ancorché specializzate¹⁷⁰. Dal testo di Frisetti emergono due elementi:

- il Condirettore fa un ampio utilizzo del paradigma del *deficit*¹⁷¹, anche di matrice positivista, quando si riferisce esplicitamente all'atavismo e all'influenza dei fattori ambientali ed economici sulla devianza delle minori internate¹⁷²;

¹⁶⁹ Tancredi Frisetti, *Cenni storico-amministrativi*, 1896, p. 30, ASTo, Istituto Buon Pastore, Atti costitutivi e storia dell'Istituto, mazzo n. 3. Considerazioni analoghe furono effettuate nella relazione di Bottino pubblicata quindici anni dopo, *Cenni storico-amministrativi per il decennio 1900-1910*, pp. 14 ss., ASTo, Istituto Buon Pastore, Libricini storici amministrativi, mazzo n. 4.

¹⁷⁰ Tancredi Frisetti, *Cenni storico-amministrativi*, 1896, pp. 28 ss., ASTo, Istituto Buon Pastore, Atti costitutivi e storia dell'Istituto, mazzo n. 3. Posizioni analoghe erano state sostenute dall'ispettore generale delle prigioni francesi Charles Lucas nel 1838, «Fondendo pregiudizi misogini e spunti emancipazionisti» e «individuando nei limiti che la società poneva alle capacità femminili l'innescio del percorso che conduceva alla prostituzione e al delitto», S. MONTALDO, *Donne delinquenti*, cit., p. 53. Lo stesso Lombroso aveva un rapporto ambivalente con le istanze del movimento delle donne: se da una parte aderiva al socialismo ed era personalmente amico di alcune femministe – come Anna Kuliscioff – dall'altra aveva sostenuto diffusamente l'inferiorità biologica della donna rispetto all'uomo nei suoi studi, cfr. M. GIBSON-N.H. RAFTER, *op. cit.*, pp. 12 ss. Per una contestualizzazione dell'opera di Lombroso nel periodo dell'espansione del movimento per l'emancipazione femminile cfr. anche M. GIBSON, *Il genere: la donna (delinquente e non)*, in S. MONTALDO-P. TAPPERO (a cura di), *Cesare Lombroso cento anni dopo*, UTET, Torino, 2009, pp. 155-164.

¹⁷¹ M. PAVARINI, *Governare la penalità. Struttura sociale, processi decisionali e discorsi pubblici sulla pena*, in *Studi e materiali di diritto penale*, 3, numero monografico 2013, p. 107.

¹⁷² Lombroso, ne *L'uomo delinquente*, aveva in larga parte tralasciato i fattori ambientali

- una certa consapevolezza delle condizioni delle donne nel lavoro salariato, che, secondo il Condirettore, influivano sul “reinserimento” delle stesse.

Le due questioni sono correlate, poiché l'ideologia correzionale si è storicamente fondata sulla riduzione del deficit – economico, culturale, sociale – delle classi lavoratrici attraverso l'educazione al lavoro. Come sottolineato da Massimo Pavarini, «il primo livello di passaggio dalla illegalità alla cultura della legalità – per chi sia povero – si conquista nell'apprendimento delle virtù parsimoniose di chi vive del proprio lavoro»¹⁷³. Anche in questa relazione, come nella precedente, Frisetti suggerisce una maggiore diffusione dei patronati per gli adulti, per favorire le donne dimesse dall'Istituto nella ricerca di un lavoro onesto. Secondo il condirettore, a questi problemi «deve por mente chi studia, ed ha a cuore le questioni sociali, perché il miglioramento della donna interessa direttamente il benessere della vita sociale, della quale essa è tanta parte, e su cui esercita così grande influenza».

Dalle parole di Frisetti emerge la convinzione che l'internamento, che pure era improntato ad una disciplina che il medesimo riteneva valida¹⁷⁴, non fosse in grado, da solo, di prevenire e correggere la devianza femminile, auspicando di inserire tale approccio in un progetto più strutturato, orientato al reinserimento delle giovani tramite il lavoro dopo l'uscita dall'Istituto¹⁷⁵. Le posizioni di Frisetti appaiono ambivalenti. Da una parte il suo inquadramento delle problematiche del lavoro femminile è interessante: della questione si occupava principalmente il nascente movimento delle

ed economici nella sua tesi sulla delinquenza femminile, cfr. S. MONTALDO, *Donne delinquenti*, cit., p. 124.

¹⁷³ M. PAVARINI, *op. cit.*, p. 107.

¹⁷⁴ La prospettiva del condirettore Frisetti sulla disciplina in Istituto era certamente parziale: da una ispezione governativa, i cui risultati furono trasmessi in Istituto con nota della Prefettura del 5 novembre 1888, emerge una diversa lettura della disciplina impartita alle internate, descritta come eccessivamente rigida, come si vedrà *infra* in questo Capitolo, § 5, Regia Prefettura della Provincia di Torino, mese di novembre 1888, Istituto Buon Pastore, Documenti vari, mazzo n. 153.

¹⁷⁵ Questa linea è accostabile ad un dibattito diffuso tra gli studiosi a cavallo tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento in relazione ai riformatori giovanili e alla loro tendenza criminogena. In quella fase, diversi autori auspicarono infatti un maggiore intervento istituzionale nel campo dell'educazione giovanile e dei patronati, per approfondire cfr. F. COLAO, *op. cit.*, pp. 14 ss.

donne socialiste¹⁷⁶, ma non era un'istanza trasversale, neanche all'interno del socialismo¹⁷⁷. Dall'altra parte lo stesso Frisetti, insieme al Consiglio di direzione, ha più volte promosso un'organizzazione ambigua del lavoro negli istituti correzionali femminili: si voleva che il lavoro contribuisse a sostenere le giovani in una vita "onesta" fuori dall'Istituto, ma allo stesso tempo si continuava a promuovere un lavoro non professionalizzante, con l'obiettivo di correggere le internate addestrandole a riabbracciare il proprio ruolo nella sfera riproduttiva più che in quella produttiva¹⁷⁸.

L'associazione delle soggettività femminili alla domesticità sembra in ultima analisi necessaria alla finalità di "migliorare la donna per migliorare la società" a cui fa riferimento Frisetti. In questa rappresentazione del binomio moralità-pericolosità femminile emerge la concezione della soggettività femminile ottocentesca che da una parte esaltava la femminilità come moralizzatrice della società e che dall'altra, proprio in considerazione di questo ruolo, concepiva la devianza femminile come particolarmente pericolosa per l'ordine sociale. Quest'ultima idea era diffusa tra i riformatori penitenziari dell'Ottocento¹⁷⁹. Partendo da presupposti molto diversi, anche l'antropologia criminale di Lombroso e Ferrero aveva dipinto la criminalità femminile come più efferata rispetto a quella maschile, almeno nel caso della delinquente nata, per la doppia eccezione che essa rappresentava rispetto alla normalità¹⁸⁰. Peraltro, per i due studiosi anche le criminali "d'occasione" erano immorali, poiché, essi sostenevano, in tutte le donne vi era un «fondo d'immoralità latente»¹⁸¹. L'antropologia criminale di Lombroso e Ferrero

¹⁷⁶ Cfr., ad esempio, M. SALVETTI, *Liviana Gazzetta, Orizzonti nuovi. Storia del primo femminismo in Italia (1865-1925)*, in *Transalpina*, 24, 2017, pp. 172 ss.

¹⁷⁷ Infatti, le condizioni del lavoro delle donne nell'Ottocento non erano al centro delle attenzioni di teorie socialiste e movimenti sindacali, fatta eccezione per il femminismo socialista: per una ricostruzione critica della questione, che sottolinea il «profondo pregiudizio patriarcale che naturalizzava il lavoro domestico come vocazione femminile» insito nel pensiero dello stesso Marx cfr. S. FEDERICI, *Genere e capitale*, cit., pp. 49 ss.; per una ricostruzione dei problemi e dei discorsi attorno alla questione della «donna lavoratrice» nell'Ottocento cfr. J.W. SCOTT, *La donna lavoratrice*, cit., pp. 355-385.

¹⁷⁸ Considerazioni analoghe su questa ambiguità sono state elaborate in un altro contributo su un istituto correzionale femminile retto dalle suore del Buon Pastore, cfr. V. STRIMELLE, *La gestion de la déviance des filles à Montréal au XIXe siècle*, cit., pp. 77 ss.

¹⁷⁹ Come le posizioni di Franz Lieber negli anni '30 dell'Ottocento in America, cfr. S. MONTALDO, *Donne delinquenti*, cit., pp. 50 ss.

¹⁸⁰ M. GIBSON-N.H. RAFTER, *op. cit.*, pp. 4 ss.

¹⁸¹ S. MONTALDO, *Donne delinquenti*, cit., p. 211.

ha prodotto «il primo ordine discorsivo sistematizzato sulla devianza femminile», fondato sulla «necessità di costruire un “regime di verità” sul sesso e sulla sessualità»¹⁸². Nella gestione dell'Istituto il modello positivista sulla devianza femminile si fondeva con il modello congregazionista di gestione della devianza nelle istituzioni di internamento¹⁸³. Nella gestione del Buon Pastore si intravede insomma «l'azione contemporanea di vari modelli punitivi», di matrice religiosa e di matrice positivista, nella seconda metà dell'Ottocento¹⁸⁴. Il fatto che la gestione delle attività dell'Istituto sia sempre stata affidata alle religiose non si pone in contraddizione con la statualizzazione dell'assistenza e con le idee provenienti dal bagaglio dell'antropologia criminale che circolavano anche nel Consiglio direttivo. O meglio, la contraddizione è “apparente”: la moralizzazione religiosa era un elemento di cui le istituzioni si servivano «come opera di rieducazione per la costruzione dell'italianità»¹⁸⁵. La costruzione della società italiana postunitaria passava quindi anche tramite il “miglioramento” della donna, ossia attraverso la produzione di una soggettività femminile utile alla riproduzione sociale nell'ordine patriarcale e borghese dell'Italia liberale.

5. Sguardi esterni all'Istituto: ispettrici in visita

Tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento alcune ispettrici delegate dalle autorità governative visitarono l'Istituto, contribuendo al dibattito sulle condizioni di reclusione che si stava sviluppando attorno alle carceri femminili¹⁸⁶.

Con nota del 21 dicembre 1887¹⁸⁷ fu annunciata dal Ministero

¹⁸² A. SIMONE, *La devianza femminile nell'ordine discorsivo criminologico*, cit., p. 213.

¹⁸³ Sulla storia del modello congregazionista applicato alla reclusione delle donne cfr. A. SERRA, *op. cit.*

¹⁸⁴ F. DI PASQUALE, *I benedettini e la colonia agricola per minori di S. Martino delle Scale (Palermo). 1862-88*, in *Meridiana*, 101, 2021, p. 97.

¹⁸⁵ Ivi, p. 98. Di Pasquale approfondisce il caso di una colonia agricola per giovani uomini a Palermo.

¹⁸⁶ Cfr. M. GIBSON, *Ai margini della cittadinanza*, cit., pp. 195 ss.; M. GIBSON, *Le prigioni italiane nell'età del positivismo*, cit., pp. 176 ss.

¹⁸⁷ Il cui nome non risulta comprensibile nei documenti a disposizione, Ministero dell'Interno. Direzione Generale delle Carceri, 21 dicembre 1887, ASTo, Istituto Buon Pastore, Documenti vari, mazzo n. 153.

dell'Interno la visita di una Contessa incaricata di ispezionare l'Istituto¹⁸⁸, i cui esiti sarebbero stati trasmessi al Consiglio di direzione con nota della Prefettura del mese di novembre 1888 riportando la seguente considerazione dell'Ispettrice: «La disciplina infine è piuttosto rigorosa e sebbene ciò dipenda forse dalla indole delle ragazze, che ivi vengono rinchiusi quando sono già corrotte, forse sarebbe più conveniente usare per quanto è possibile modi concilianti e parole d'affetto per ottenere la correzione»¹⁸⁹.

In risposta a questa considerazione il condirettore Frisetti sottolineò che «senza la disciplina ordinata che si tiene attualmente, sarebbe impossibile il poter continuare il regolare andamento che la stessa ispezione ebbe a constatare», anche se, come si è visto, nella relazione del 1896 il Condirettore descriverà la disciplina impartita dalle suore come particolarmente «morbida»¹⁹⁰. Queste considerazioni sono tipiche dello staff delle istituzioni totali, che giustificano il rigore della regolamentazione istituzionale con la «questione della natura e del disordine che sorgerebbe all'interno della prigione se gli addetti alla custodia non esercitassero una stretta supervisione e uno stretto controllo sulle attività dei detenuti»¹⁹¹.

Altri rilievi mossi dalla Contessa riguardano la scuola e il lavoro. Dopo aver segnalato che alle fanciulle ricoverate per conto del Governo non veniva

¹⁸⁸ Verbale Consiglio di Direzione, 28 dicembre 1887, ASTo, Istituto Buon Pastore, Verbali del consiglio di direzione, marzo n. 7.

¹⁸⁹ Regia Prefettura della Provincia di Torino, mese di novembre 1888, Istituto Buon Pastore, Documenti vari, marzo n. 153. Peraltro, nell'ambito di una visita effettuata presso l'Istituto nel 1894 da un'ispettrice che aveva il compito di ispezionare gli istituti femminili di educazione fu sottolineata l'inadeguatezza delle suore – dipinte dall'ispettrice come buone, ma ignoranti – nell'opera di *rigenerazione* di giovani che avevano vissuto esperienze lontane dalla virtù, E. DE FORT, *Istituti femminili di educazione e d'assistenza a Torino nel Secondo Ottocento*, cit.

¹⁹⁰ Frisetti assicurò di aver comunque comunicato alle maestre preposte alla sezione delle corrigende i rilievi mossi dall'Ispettrice, Lettera Tancredi Frisetti, Istituto Buon Pastore, Documenti vari, marzo n. 153.

¹⁹¹ G.M. SYKES, *La Società dei detenuti. Studio su un carcere di massima sicurezza*, in E. SANTORO, *Carcere e società liberale*, Giappichelli, Torino, 2004, p. 229, cfr. anche G.M. SYKES, *The society of captives: a study of a maximum security prison*, Princeton University Press, Princeton, 1958. Ora, il contesto di cui si è occupato Sykes – un carcere americano di massima sicurezza – è molto diverso da quello di cui ci si sta occupando in questo lavoro, ossia una istituzione semi-penale per minori. Tuttavia, la rigida disciplina imposta alle corrigende rilevata dall'Ispettrice e confermata dal Condirettore può essere ricondotta alla stessa motivazione: mantenere l'ordine nell'istituzione.

impartita «una sufficiente istruzione»¹⁹², l'Ispettrice decise di mettere in luce la mancata corresponsione di una mercede alle internate, poi prevista dallo Statuto del 1914. L'assenza di remunerazione condizionava negativamente la partecipazione delle ricoverate alle attività lavorative, poiché esse si applicavano, secondo la ricostruzione offerta, con poco profitto ai lavori da svolgere. Inoltre, secondo l'Ispettrice, la corresponsione di «una mercede sia pura in minima proporzione alle minorenni» avrebbe consentito alle stesse di «formarsi un peculio che potrebbe loro servire quando vengono liberate»¹⁹³. Sul tema intervenne il condirettore Frisetti difendendo la scelta dell'Istituto motivandola con la precaria condizione economica in cui esso versava. Il Consiglio direttivo si era comunque impegnato ad attribuire un minimo riconoscimento: «a quelle che inclinano al lavoro viene fornito alla loro uscita dall'Istituto un piccolo corredo di biancheria, cosa che si fa appunto nello intento di incoraggiarle al lavoro»¹⁹⁴. Il corrispettivo per il lavoro svolto era dunque all'epoca inquadrato nel sistema dei privilegi tipico delle istituzioni totali, essendo allo stesso tempo espressione di quella concezione ambigua del lavoro negli istituti correzionali femminili¹⁹⁵.

Nessun rilievo in merito alle condizioni dell'Istituto, relativamente al quale l'Ispettrice commentò «che il fabbricato è in ottime condizioni e ben tenuto, buono il vitto e decente il vestiario delle ricoverate»¹⁹⁶.

Un'Ispettrice governativa per gli educatori femminili¹⁹⁷, in seguito ad una visita del 1889, segnalò un «grave inconveniente» e «fatto deplorabile»: in alcune sezioni dell'Istituto vi era una commistione tra «traviate» e «innocenti»: «assieme alle ragazze discole e traviate si mantenevano alcune bambine perché figlie di genitori condannati ad espiare nelle carceri

¹⁹² Regia Prefettura della Provincia di Torino, mese di novembre 1888, Istituto Buon Pastore, Documenti vari, mazzo n. 153.

¹⁹³ Regia Prefettura della Provincia di Torino, 5 novembre 1888, Istituto Buon Pastore, Documenti vari, mazzo n. 153.

¹⁹⁴ L'attribuzione di premi per il lavoro svolto era esplicitamente prevista dal regolamento d'Istituto: «Onde stimolare la loro emulazione [le maestre, anche di lavoro] possono accordare dei premi consistenti in posti di distinzione, in medaglie, in note favorevoli sul registro, ed in qualche favore da intendersi colla Direttrice di servizio», art. 111, Regolamento interno 1871, ASTo, Istituto Buon Pastore, Documenti vari, mazzo n. 152.

¹⁹⁵ Già emersa *supra* in questo Capitolo, § 4.

¹⁹⁶ Regia Prefettura della Provincia di Torino, mese di novembre 1888, Istituto Buon Pastore, Documenti vari, mazzo n. 153.

¹⁹⁷ Della quale non è riportato il nome.

qualche pena. Indubbiamente il ricovero di tali bambine è opera caritatevole, ma il collocarle a contatto delle adulte e traviate non può essere loro che di danno morale gravissimo, esponendole a pericolo della corruzione dalla quale si vorrebbe salvarle. Né pare che una ragione economica consigliasse questo provvedimento, poiché se nel ricovero di bambine povere vi sono parecchie paganti una modica pensione, sonvene poi altre tenute affatto gratuitamente, per cui si deve credere che il solo fatto d'essere figlie di condannati abbia determinato il Consiglio d'Amministrazione ad accumularle con le discole, ma ciò non è giusto, né provvido»¹⁹⁸.

Dalla nota emerge il *continuum* carcerario attraverso cui passava il disciplinamento delle classi marginali. Attraverso questo *continuum* il disciplinamento si espandeva all'interno delle famiglie delle classi pericolose. In questo senso, l'Ispettrice sembra criticare l'idea della trasmissione della "colpa" dei genitori alle figlie¹⁹⁹. Solo quando sollecitata ad agire la Direzione del Buon Pastore elaborò una nuova suddivisione della sezione correggendo in due sezioni diverse, per separare quelle «relativamente migliori» dalle altre. In merito al rilievo dell'Ispettrice, il Consiglio si limitò a sostenere che la presenza di quelle bambine nella sezione correggendo era «momentanea»²⁰⁰.

Nel 1893 le sezioni del Buon Pastore furono riorganizzate, in seguito ad una ispezione, questa volta interna, condotta dallo staff dell'Istituto, nello specifico, dalla Superiore insieme al Presidente del Consiglio di direzione e al sanitario. Nell'ambito dell'ispezione fu rilevata «l'assoluta necessità di riordinare totalmente le diverse sezioni, perché in alcune di esse e specialmente nella 1° sezione correggendo le ricoverate nei dormitori e nel laboratorio si trovano in numero soverchio con danno e pericolo dell'igiene e altri inconvenienti»²⁰¹.

Furono quindi organizzate tre sezioni che avrebbero potuto ospitare un

¹⁹⁸ Regia Prefettura della Provincia di Torino, 24 maggio 1889, ASTo, Istituto Buon Pastore, Documenti vari, mazzo n. 153.

¹⁹⁹ L'idea dell'ereditarietà della devianza è radicata nel positivismo lombrosiano, M. GIBSON, *Nati per il crimine, Cesare Lombroso e le origini della criminologia biologica*, Mondadori, Milano, [2002] 2004, pp. 249 ss. Gli studiosi positivisti, pur non negando una possibile influenza dei fattori ambientali, ritenevano che l'origine della delinquenza fosse ereditaria, ivi, pp. 264 ss.

²⁰⁰ Lettera, 9 settembre 1889, ASTo, Istituto Buon Pastore, Documenti vari, mazzo n. 153.

²⁰¹ Verbale Consiglio di direzione, 2 aprile 1893, ASTo, Istituto Buon Pastore, Verbali del consiglio di direzione, mazzo n. 7.

numero di internate pari, all'incirca, al numero delle giovani presenti in quel periodo in Istituto come corrigende e come educande²⁰². Lo scopo era di ottenere «senza incontro di spese [...] una più razionale ed igienica distribuzione delle ricoverate ed un miglior funzionamento delle rispettive sezioni tanto pei laboratori che pei dormitori»²⁰³.

Sulla questione della separazione tornarono due successive ispezioni, questa volta condotte da Zina Centa Tartarini all'inizio del Novecento²⁰⁴. Giornalista e femminista di orientamento socialista moderato, Tartarini fu l'unica donna a ricoprire il ruolo di ispettrice delle prigioni dal 1903 al 1935. Con lo pseudonimo di «Rossana» pubblicò un articolo nel 1912 in cui si fece promotrice di una riforma delle prigioni femminili, proprio sulla base della sua esperienza ispettiva²⁰⁵.

I risultati della visita furono discussi dal Consiglio di direzione nella seduta del 14 gennaio 1909. L'Ispettrice sottolineò il potenziale pericolo derivante dalla compresenza in Istituto di internate «inferme di mente» e corrigende, «per le vicinanze» tra le internate e «per la influenza» che potevano esercitare le prime sulle seconde. Il Consiglio in questo senso precisò ancora una volta: «Nella casa di salute [...] non si ricoverano né maniache furiose o pericolose ma esclusivamente sceme croniche che sono tranquille né si verificano grida od atti incomposti»²⁰⁶. Secondo il Consiglio, il pericolo era stemperato anche dalla costruzione del nuovo fabbricato per la Casa di salute, costruito «anche allo scopo sotto questo aspetto di togliere ogni eventuale contatto ed inconveniente», che sarebbe stato in futuro «meglio ancora isolato anche con apposito muro»²⁰⁷.

²⁰² All'epoca la sezione educande ospitava circa 50 persone. Vi era poi una prima sezione corrigende che ne ospitava 162 e una seconda sezione corrigende in cui erano presenti 64 ricoverate, per un totale di 276 persone, verbale Consiglio di direzione, 2 aprile 1893, ASTo, Istituto Buon Pastore, Verbali del consiglio di direzione, mazzo n. 7.

²⁰³ Verbale Consiglio di direzione, 2 aprile 1893, ASTo, Istituto Buon Pastore, Verbali del consiglio di direzione, mazzo n. 7.

²⁰⁴ Verbale Consiglio di direzione, 19 ottobre 1908, ASTo, Istituto Buon Pastore, Verbali del consiglio di direzione, mazzo n. 8.

²⁰⁵ M. GIBSON, *Ai margini della cittadinanza*, cit., pp. 195 ss.; M. GIBSON, *Le prigioni italiane nell'età del Positivismo*, cit., pp. 176 ss.

²⁰⁶ Verbale Consiglio di direzione, 14 gennaio 1909, ASTo, Istituto Buon Pastore, Verbali del consiglio di direzione, mazzo n. 8.

²⁰⁷ Verbale Consiglio di direzione, 14 gennaio 1909, ASTo, Istituto Buon Pastore, Verbali del consiglio di direzione, mazzo n. 8.

Anche in una visita del 1910 Tartarini chiese di implementare la separazione tra la sezione “corrigende” e la sezione “maddalene”, per timore che le prime “corrompessero” le seconde, ormai pentite e riabilite: il Consiglio di direzione provvide quindi alla chiusura del cortile tra le due sezioni²⁰⁸.

L’Ispettrice Tartarini elaborò delle considerazioni ben diverse dall’Ispettrice di fine Ottocento sul modello disciplinare, giudicandolo, invece che eccessivamente rigido, «mancante», troppo improntato alla «amorevolezza» delle suore, stigmatizzando l’eccessiva discrezionalità negli orari, nell’ordine, nella ricreazione, nei colloqui delle internate con i famigliari²⁰⁹. Il Consiglio di direzione intervenne difendendo il modello disciplinare delle religiose sostenendo che esso non avesse «mai dato luogo al minimo inconveniente [...] ed al riguardo la relazione non indica alcun fatto specifico». Il Consiglio descrisse la disciplina impartita come orientata ad “amorevolezza e persuasione”: «La correzione, la correttezza dei modi e del contegno, il rispetto reciproco, il retto agire e sentire non si ottiene che a gradi mediante la educazione, ed è un lavoro continuo e paziente che tende allo scopo finale della rigenerazione attraverso un procedimento complesso con mezzi idonei e cure assidue e lunghe e talora purtroppo il risultato dell’opera di correzione per alcune renitenti e recidive riesce negativo. Ora non si può dal contegno di una, arguirsi senz’altro che la disciplina sia mancante e che troppo tolleranti siano le suore, se alcuna volta col sistema dell’amorevolezza e colla persuasione tentano di ottenere quello che col rigore non riuscirono a raggiungere».

²⁰⁸ Verbale Consiglio di direzione, 15 aprile 1910, ASTo, Istituto Buon Pastore, Verbali del consiglio di direzione, mazzo n. 8.

²⁰⁹ La Direzione si pronunciò su ogni singolo punto, precisando: «Non reggono d’altra parte gli appunti di mancanza nell’orario per il quale anzi le suore esigono rigoroso rispetto, e quello di mancanza d’ordine solo perché tutte le suore non conoscono il funzionamento di tutti i servizi, ma invece solo ciascuna conosce quello del proprio servizio e del proprio riparto. È la divisione delle attribuzioni e del lavoro anzi una norma elementare d’ordine che evita il confusionismo e le indebite ingerenze: sarebbe assurdo pretendere che le suore addette al lavoro oppure alla sorveglianza si occupassero di come sia regolata l’infermeria, la cucina e viceversa. Ognuno non può e non deve attendere che al proprio ufficio e ciò per il migliore andamento dello stesso. La ricreazione non si effettua in piena libertà ma solo passeggiando ogni sezione nel proprio riparto sotto la vigile e continua sorveglianza delle suore, né ha potuto la Sig.ra Ispettrice constatare altrimenti non avendo essa assistito nei brevi momenti in cui visitò l’Istituto nell’ora della ricreazione. E così non sussiste che le famiglie siano ammesse a colloquio ogni qual volta alcuno si presenti, ma il colloquio è concesso per ognuna una sola volta al mese, salvo per ragioni gravi od eccezionali ed in casi urgenti», verbale Consiglio di direzione, 14 gennaio 1909, ASTo, Istituto Buon Pastore, Verbali del consiglio di direzione, mazzo n. 8.

L'«amorevolezza» come metodo disciplinare era tipica delle istituzioni totali femminili rette da personale religioso²¹⁰. Come sottolineato da Franca Faccioli, la gestione del controllo in queste istituzioni rispondeva ad un modello paternalistico, improntato ad «una violenza latente, che sottende i rapporti tra le detenute e tra queste e l'istituzione e che si basa sul condizionamento psicologico»²¹¹. Sono la persuasione e il consiglio delle suore gli strumenti tramite cui le internate sono incoraggiate «a comportarsi secondo le regole per non incorrere in sanzioni»²¹². Secondo il Consiglio, la disobbedienza in Istituto era inevitabile considerando le precarie condizioni morali delle ricoverate: «Convieni tener conto che si tratta di ricoverate, le quali entrano nell'Istituto traviate, ispirate a sentimenti disonesti e di ribellione raccolte per la massima parte sul lastrico della strada dedite alla mala vita, e quindi non si può pretendere che fin dal loro ingresso nell'Istituto tengano contegno corretto e composto nella posa negli atti, e tanto meno si può questo pretendere tanto maggiore è la età nella quale entrano nell'Istituto»²¹³.

Emerge la «linea intransigente» nell'adattamento all'istituzione totale, in cui «l'internato sfida intenzionalmente l'istituzione rifiutando, apertamente, di cooperare con il personale», tipica della fase iniziale dell'internamento²¹⁴. Secondo il Consiglio le suore cercavano di piegare le giovani ribelli con un «lavoro continuo e paziente che tende allo scopo finale della rigenerazione attraverso un procedimento complesso con mezzi idonei e cure assidue e lunghe»²¹⁵. Interessante che il rilievo dell'Ispettrice sia giunto pochi mesi prima della sostituzione della Madre Superiore, suor Maria Re, che all'epoca era direttrice da diversi anni²¹⁶. La suora aveva infatti consentito ad una delle

²¹⁰ Sulla questione cfr. S. TROMBETTA, *op. cit.*; F. FACCIOLI, *Il «comando» difficile*, cit., pp. 117 ss.; F. FACCIOLI, *I soggetti deboli*, cit.; F. FACCIOLI, *Il carcere in Italia: appunti su un dibattito*, in E. CAMPELLI-F. FACCIOLI-V. GIORDANO-T. PITCH, *Donne in carcere. Ricerca sulla detenzione femminile in Italia*, Feltrinelli, Milano, 1992, pp. 11-21; F. FACCIOLI, *Controllo e devianza femminile: la benevolenza pericolosa*, in F. FACCIOLI-T. PITCH, *Senza patente. Una ricerca sull'intervento penale sulle minorenni a Roma*, Franco Angeli, Milano, 1988, pp. 39 ss.

²¹¹ F. FACCIOLI, *I soggetti deboli*, cit., p. 132.

²¹² *Ibidem*.

²¹³ Verbale Consiglio di direzione, 14 gennaio 1909, ASTo, Istituto Buon Pastore, Verbali del consiglio di direzione, mazzo n. 8.

²¹⁴ E. GOFFMAN, *Asylums*, cit., p. 89.

²¹⁵ Verbale Consiglio di direzione, 14 gennaio 1909, ASTo, Istituto Buon Pastore, Verbali del consiglio di direzione, mazzo n. 8.

²¹⁶ Un verbale del Consiglio di direzione fornisce alcuni numeri relativi alle suore – 54 in

ricoverate²¹⁷ di uscire accompagnata da un sedicente sacerdote per incontrare una signora agiata che necessitava di una dama di compagnia. Il sedicente sacerdote, invece di condurre la ragazza presso il luogo pattuito, l'aveva condotta in un albergo per abusare di lei²¹⁸. La ragazza era riuscita a chiamare in soccorso l'albergatrice e l'uomo era stato arrestato. Il coinvolgimento della Madre Superiore nella vicenda venne escluso dal Consiglio, ma la medesima venne considerata responsabile di essere stata imprudente nel consentire alla giovane di lasciare l'Istituto in compagnia di uno sconosciuto, senza ulteriori accertamenti. La Direttrice aveva rassegnato le proprie dimissioni, ma la vicenda produsse alcune conseguenze sul piano normativo e gestionale: il Consiglio deliberò la sospensione dell'esecuzione dell'art. 182 del Regolamento interno del Buon Pastore che prevedeva la possibilità di uscire dall'Istituto «per qualche grave motivo e col consenso della Superiore»; inoltre, affidò ad uno dei condirettori il compito «di speciale sorveglianza sulla disciplina dell'Istituto» prevedendo che «quotidianamente ed anche più volte al giorno [si recasse] all'Istituto per esercitarvi rigorosa sorveglianza»²¹⁹.

L'ispettrice Tartarini criticò inoltre la violazione delle norme del Regolamento in merito alle passeggiate: nonostante fossero previste per tutte le

totale – in servizio presso l'Istituto nel 1909. Nello specifico, oltre alla Superiore, vi erano dodici religiose addette alla Casa di salute, sei addette alle minori più grandi, sei addette alle minorenni più piccole, sei addette alla sezione delle “orfanelle” – che non era menzionata dallo Statuto: si può ipotizzare che fosse la ex classe di preservazione, oppure la sezione educande –, una alla sezione delle maddalene convertite, tre alla cucina, tre al forno, una alla dispensa, due al giardino, due alla tenuta degli animali, due alla calzoleria, due alla lavanderia, due alla portineria, una al parlatorio, tre che svolgevano il servizio di fattorine, una suora addetta alla segreteria, Verbale Consiglio di direzione, 14 gennaio 1909, ASTo, Istituto Buon Pastore, Verbali del consiglio di direzione, marzo n. 8.

²¹⁷ Il sedicente sacerdote aveva chiesto inizialmente di un'altra giovane, ma, saputo dalla Superiore che questa non era ritenuta adatta al compito da svolgere, aveva domandato «altra ragazza dell'Istituto che avesse potuto con sicura fiducia essere assunta in tale qualità», Verbale Consiglio di direzione, 18 maggio 1909, ASTo, Istituto Buon Pastore, Verbali del consiglio di direzione, marzo n. 8.

²¹⁸ Si legge in un verbale del Consiglio di direzione: «La ragazza dalle parole e dai propositi [del sedicente sacerdote] ebbe timore e si diede a chiamare soccorso suonando il campanello. Accorse il personale dell'albergo, la ragazza fu ritirata dalla albergatrice che la ricoverò presso di sé, ed intanto il [...] veniva arrestato», verbale Consiglio di direzione, 18 maggio 1909, ASTo, Istituto Buon Pastore, Verbali del consiglio di direzione, marzo n. 8.

²¹⁹ Verbale Consiglio di direzione, 4 giugno 1909, ASTo, Istituto Buon Pastore, Verbali del consiglio di direzione, marzo n. 8.

sezioni ad eccezione di quella per le “Maddalene”²²⁰, le giovani internate non uscivano dall’Istituto. Nel verbale del 14 gennaio 1909 il Consiglio ne diede conferma, manifestando tuttavia l’intenzione di mutare la situazione²²¹. La questione si ripropose successivamente ad una nuova ispezione dell’Istituto da parte signora Tartarini, quando la Direzione decise di “concedere” le passeggiate, in via di esperimento, alle «migliori ragazze per condotta, per buona volontà, per lavoro, per disciplinatezza, a titolo di premio», come confermato dai premi conferiti annualmente²²². Le passeggiate si sarebbero dovute svolgere in piccoli gruppi e sotto la responsabilità della Direttrice «e colla sufficiente sorveglianza»²²³. L’approccio adottato dall’istituzione era esplicitamente premiale: la previsione regolamentare veniva applicata in via eccezionale e “sperimentale”²²⁴, in linea con il sistema di privilegi tipico delle istituzioni totali, che consisteva nell’offerta, nell’ambito dell’ambiente rigido dell’istituzione, di «un numero esiguo di compensi o di privilegi, esplicitamente definiti come tali, in cambio dell’obbedienza, materiale e psicologica allo staff»²²⁵. Il modello disciplinare persuasivo non era radicato nel diritto formale, bensì nel sistema dei privilegi concessi alle più meritevoli, sistema praticato in modo esplicito all’interno delle istituzioni totali femminili²²⁶.

Tartarini, a inizio Novecento, criticò inoltre il sistema scolastico interno, che secondo l’Ispettrice non funzionava: «Considerato quanto alla scuola

²²⁰ Cfr. l’art. 218, Regolamento interno 1871, ASTo, Istituto Buon Pastore, Documenti vari, mazzo n. 152.

²²¹ Verbale Consiglio di direzione, 14 gennaio 1909, ASTo, Istituto Buon Pastore, Verbali del consiglio di direzione, mazzo n. 8.

²²² Come esplorato *supra*, in questo Capitolo, § 2.

²²³ Verbale Consiglio di direzione, 15 aprile 1910, ASTo, Istituto Buon Pastore, Verbali del consiglio di direzione, mazzo n. 8.

²²⁴ Tuttavia, occorre specificare che la premialità delle passeggiate era stata nel frattempo prevista dall’art. 117 del r.d. n. 606/1907, che trovava applicazione anche nei confronti dei giovani ospitati a carico dello Stato nei riformatori privati, come il Buon Pastore.

²²⁵ E. GOFFMAN, *Asylums*, cit., p. 76.

²²⁶ A ciò è stata associata l’esclusione per lungo tempo dalla fruizione dei «diritti negativi», ossia i diritti «dei detenuti in attesa di giudizio o dei condannati» nella fase postunitaria, M. GIBSON, *Ai margini della cittadinanza*, cit., p. 190: la tendenza delle religiose a sottrarsi al controllo delle autorità statali sfociava in alcuni casi in abusi e nel mantenimento di cattive condizioni di vita negli istituti, ivi, pp. 193 ss.; cfr. anche M. GIBSON, *Le prigioni italiane nell’età del positivismo*, cit. Una lettura critica della critica del modello congregazionista dell’internamento femminile si trova in A. SERRA, *op. cit.*

che essendo la visita della Sig. Ispettrice avvenuta nel mese di settembre e quindi nel periodo delle vacanze scolastiche, si comprende come non funzionasse allora, per quanto regolarmente durante l'anno scolastico funzioni, e vi siano mandate tutte le ricoverate che ancora non hanno compiuto la istruzione elementare. Non funzionando la scuola per il periodo delle vacanze si comprende pure che le giovinette fossero sprovviste di libri e quaderni, i quali erano depositati nei locali della scuola che la Sig. Ispettrice non si curò di visitare».

Secondo il Consiglio le critiche dell'Ispettrice sarebbero state inopportune: la scuola era inattiva perché l'ispezione si era tenuta durante le vacanze estive, quando le maestre erano in ferie²²⁷, e senza domandare chiarimenti alle suore²²⁸.

Rispetto al lavoro, l'ispettrice Tartarini si unì alle critiche relative alla mancata corresponsione della remunerazione per le lavorazioni: «a torto si lamenta dalla Sig. Ispettrice che nessun premio o ricompensa viene data alle ragazze più laboriose e diligenti all'infuori di qualche immagine sacra, poiché appena si fosse seriamente informata avrebbe constatato che molti premi consistenti in oggetti utili si danno alle giovani meritevoli e che ad esempio [nello] scorso anno 1908 eransi distribuiti come premio molti tagli di tela per camicie di tagli per abiti per sottane, per soprabiti, per grembiuli, giupponcini²²⁹ a maglia, fazzoletti, scialli, calze, ecc. e 50 libri di lettura. Anzi nel nuovo Statuto organico approvato fin dal 3 aprile 1908 in sostituzione del precedente venne fatta facoltà alla Direzione di creare dei libretti di risparmio, come ricompensa per le migliori ragazze e ben 25 libretti postali già furono intestati»²³⁰.

Nel 1908 le internate nella sezione corrigende erano 152, per cui il numero di libretti intestati era esiguo²³¹: ancora all'inizio del Novecento la "remunerazione" era ancora attribuita secondo un sistema premiale. È interessante poi il riferimento al nuovo Statuto, che all'epoca non era stato ancora ufficialmente approvato dalle autorità competenti e che avrebbe visto la luce solo nel

²²⁷ Che erano, secondo quanto riportato dalla Direzione, due religiose munite di patente per l'insegnamento.

²²⁸ Non è dato sapere se l'Ispettrice abbia richiesto un colloquio con le maestre o meno e quale sia stata la disponibilità dell'Istituto nell'ambito dell'ispezione.

²²⁹ Ossia magliette di lana.

²³⁰ Verbale consiglio di Direzione, 19 ottobre 1908, ASTo, Istituto Buon Pastore, Verbali del consiglio di direzione, mazzo n. 8.

²³¹ Questionari statistici sul Buon Pastore dal 1900 al 1921, ASTo, Istituto Buon Pastore, Statistiche, mazzo n. 145.

1914 comprendendo la norma seguente: «Le ricoverate le quali abbiano approfittato sufficientemente degli insegnamenti a loro impartiti, possono, con deliberazione del Consiglio Amministrativo, essere ammesse alla compartecipazione agli utili dei lavori, cui presero parte nella misura da determinarsi nel regolamento. Tali quote spettanti alle ricoverate sono depositate mensilmente presso la cassa postale di risparmio mediante libretti individuali da consegnarsi a chi di diritto alla uscita delle interessate dall'Istituto»²³².

È possibile quindi che i richiami delle ispettrici sul tema abbiano influito sull'inserimento di tale articolo nel nuovo Statuto²³³. Tuttavia, anche con la nuova formulazione non si può affermare che sia stato riconosciuto il diritto delle ricoverate a ricevere il corrispettivo per il lavoro svolto, poiché si trattava ancora una volta di una misura premiale deliberata discrezionalmente dal Consiglio di direzione.

Sempre nel 1908 l'Ispettrice Tartarini mise in luce le condizioni critiche dei fabbricati, che condussero il Consiglio di direzione ad elaborare le seguenti considerazioni: «da tempo si è vivamente preoccupata di un tale problema così vitale per l'Istituto e la cui sistemazione trovava immense difficoltà di varia natura non disgiunte dalle condizioni finanziarie dell'Istituto privo di capitali e di risorse. [...] Fallita la speranza del trasloco in sede più opportuna [...] si stabilì di riparare adeguatamente e riordinare i vecchi fabbricati. [...] Fu perciò che anzitutto si pensò di ricostruire prima di ogni altro il fabbricato destinato al ricovero delle signore inferme di mente, sia perché la loro sede attuale non rispondente alle necessità di tale ricovero, opportunamente riparata e modificata e con lieve spesa meglio sarebbesi potuto adibirsi alle corrigende, sia perché i locali per le inferme di mente dovevansi costruire in luogo isolato e separato dagli altri locali, il che fu fatto con un corpo di fabbricato a sé, sia perché col maggior profitto delle pensioni si veniva ad avere un cespite che poteva dare i mezzi per le necessarie ricostruzioni anche per le corrigende al che essenzialmente tendeva e tende l'Amministrazione». Per quanto riguarda l'igiene dei locali, l'Istituto assicurò di avere già provveduto al sistema di fognatura, alla dotazione delle latrine di acqua corrente, alla pulizia e all'imbiancatura delle pareti, alla

²³² Art. 9 Statuto 1914, ASTo, Istituto Buon Pastore, Libricini storici amministrativi, marzo n. 4.

²³³ Un ulteriore richiamo era stato effettuato nell'ambito di una successiva ispezione e il Consiglio aveva proposto, a titolo di esperimento, di prevedere di attribuire alle lavoratrici il 10% sull'utile netto determinato sulla base del bilancio, Verbale Consiglio di direzione, 15 aprile 1910, ASTo, Istituto Buon Pastore, Verbali del consiglio di direzione, marzo n. 8.

pulizia delle vetrare, nonché di voler proseguire nel miglioramento degli ambienti²³⁴. L'Ispettrice criticò inoltre lo stato della pulizia della biancheria delle ricoverate, in seguito al ritrovamento di biancheria sporca sotto il letto alcune giovani. Secondo il Consiglio, questi ritrovamenti erano da ricondursi esclusivamente alla disobbedienza delle internate: «è solo eludendo in ipotesi la vigilanza del personale che isolatamente qualche ricoverata può aver tenuto momentaneamente della biancheria sporca sotto il letto, ma non è certo né uso generale, né abituale, sibbene eccezionale ed isolata trasgressione di ordini e divieti, che pressoché si verifica inevitabilmente in ogni comunità per quanto attiva e diligente sia la sorveglianza».

Anche il vitto venne criticato. Nel 1909 il Consiglio di direzione inviò al Prefetto il verbale della discussione delle criticità sollevate dall'Ispettrice, istituendo una commissione incaricata di proporre miglioramenti in merito all'igiene, ai fabbricati, nonché alla regolamentazione interna dell'Istituto. Con l'eccezione di alcuni rilievi presentati in un verbale del 1910, le successive ispezioni periodiche, effettuate fino all'inizio degli anni Venti, ebbero esito positivo²³⁵.

²³⁴ Un progetto per i lavori di risanamento igienico dell'Istituto era stato approvato dal Consiglio di Direzione nella deliberazione del 5 agosto 1893. Nel mese di maggio dell'anno successivo il Consiglio discusse un progetto di ampliamento della sezione per le corrigende, cfr. Verbale Consiglio di direzione, 11 maggio 1894, ASTo, Istituto Buon Pastore, Verbali del consiglio di direzione, mazzo n. 7. All'inizio del Novecento, la necessità di procedere nell'opera di migliorare l'igiene dei locali fu sottolineata anche dal medico dell'Istituto, cfr. Verbale Consiglio di direzione, 1° maggio 1903, ASTo, Istituto Buon Pastore, Verbali del consiglio di direzione, mazzo n. 8.

²³⁵ Cfr. i verbali del Consiglio di direzione del 10 novembre 1911, del 19 marzo 1915, del 7 settembre 1915, del 20 novembre 1918, del 18 novembre 1919, ASTo, Istituto Buon Pastore, Verbali del consiglio di direzione, mazzo n. 9. A questo proposito, nell'ambito dell'ispezione di cui si è dato conto nel verbale del 19 marzo 1915 fu comunicata la «lettera dalla Prefettura nella quale si riferisce che la ispettrice governativa [...] dopo l'ultima ispezione fatta fece relazione di encomio all'andamento dell'Istituto e all'opera della Direzione, della Superiora e delle Suore» e nel verbale del 20 novembre 1918 venne riportata la valutazione dell'Ispettrice sulla «floridezza morale dell'Istituto che non lascia a desiderare anche per quanto riguarda il trattamento fatto alle ricoverate ed al profitto di esse nell'insegnamento scolastico ed industriale e rivolgendo perciò una parola di lode alla Direzione».

Capitolo V

Il Buon Pastore dall'avvento del Tribunale per i minorenni alle riforme dell'età repubblicana

SOMMARIO: 1. La gestione dell'Istituto nel ventennio fascista. – 2. Il Tribunale per i minorenni tra modernizzazione e repressione. – 3. Le giovani internate tra i numeri dell'istituzione (1922-1943). – 4. Il potere di normalizzazione all'opera: procedure di ingresso in Istituto. – 5. Il Buon Pastore nell'Italia repubblicana: dal modello familiare al modello assistenziale. – 6. Il Buon Pastore nel processo di deistituzionalizzazione.

1. *La gestione dell'Istituto nel ventennio fascista*

Nel 1932 un giornalista de *La Stampa* visitò l'Istituto, restituendo gli esiti della visita in un lungo articolo. Colpisce la definizione degli spazi aperti del complesso: «un piccolo paradiso per le educande che nelle ore di ricreazione vi scorrazzano». Soprattutto, colpisce la descrizione delle giovani: «Entriamo nell'aula dove un'ottantina di educande lavorano sotto la sorveglianza di una suora. Le fanciulle eseguono ricami o altri lavori femminili. Vestono tutte un uguale grembiule grigio e l'ordine e la disciplina appaiono perfetti. Ve ne sono di tutte le età, dai 12 ai 21 anni, e benché il loro atteggiamento sia composto quale si conviene a fanciulle cosce dei loro doveri, esse appaiono allegre, sorridenti, in perfetta salute».

Le giovani appaiono obbedienti e ordinate e, contemporaneamente, il modello disciplinare sembra in continuità con quanto sperimentato nei decenni precedenti: incidere sull'anima senza annichilire il corpo. Nell'articolo aleggia la volontà di restituire un'immagine positiva dell'Istituto. Il giornalista si riferisce ai torinesi che «immaginano che il Buon Pastore sia una specie di prigione», sottolineando, in contrapposizione con questa percezione, come nell'Istituto fosse «bandita ogni forma di coercizione». Secondo questa ricostruzione, «solamente l'amore e la pietà» erano «gli unici mezzi usati dalle Suore». Analogamente, la Madre Superiora, madre Maria Santa Clementina,

viene definita una “vera” madre per le ricoverate¹. Secondo l’articolo, per la Superiore le giovani del Buon Pastore non erano colpevoli, bensì «creature che il vizio ha sfiorato, ma non penetrato»: spicca anche qui il binomio vittimizzazione/colpevolizzazione, in linea con la costruzione discorsiva dell’*infirmis* *sexus*. Non emergono quindi differenze sostanziali rispetto ai decenni precedenti: negli anni Trenta del XX secolo, con la dittatura fascista ormai consolidata e a un passo dall’approvazione della legge di istituzione del Tribunale per i minorenni, il Buon Pastore sembra il “solito” correzionale per giovani donne retto secondo il modello monastico. D’altra parte, nell’articolo viene adottata una metafora “botanica”, spia della diffusione delle elaborazioni positiviste sulla devianza: «Alcuni vogliono [...] affermare cioè che non è possibile ottenere che un virgulto nato da una mala pianta possa mutare natura. Ma stanno le statistiche a dimostrare il contrario. Avviene nell’uomo quel che avviene nel regno vegetale: forse che non basta un innesto a far nascere buoni frutti da una pianta selvatica?»².

I discorsi sulla devianza femminile continuavano dunque ad attingere a modelli consolidati, senza particolari rotture con il passato.

Circa dieci anni prima il Presidente del Buon Pastore, richiamando due lettere provenienti dall’Ispettore Generale del Ministero dell’Interno e dal Direttore Generale delle Carceri e dei Riformatori, aveva trasmesso un’immagine analoga: «nell’interno dell’Istituto ogni cosa procede regolarmente e lodevolmente tanto nella parte disciplinare quanto nell’amministrativa»³. Un plauso particolare era stato mosso alla Direzione interna, di competenza della Madre superiore, poiché «non trascura occasione per educare le giovanette al bene, all’utile, al risparmio»⁴. Il buon andamento dell’Istituto veniva anche riportato nel “conto morale”, che si riferiva «al rendiconto degli enti con finalità erogative, che doveva fornire un’informazione suppletiva, di

¹ Sul punto, si rimanda alle considerazioni svolte nei capitoli precedenti sulla figura della suora come madre simbolica.

² Si ricordi che l’associazione tra natura e morale era cara ai *child-savers* italiani, influenzati dal positivismo, cfr. F. COLAO, cit.

³ Verbale Consiglio di direzione, 17 novembre 1921, ASTo, Istituto Buon Pastore, Verbali del consiglio di direzione, mazzo n. 10.

⁴ Verbale Consiglio di direzione, 19 dicembre 1921, ASTo, Istituto Buon Pastore, Verbali del consiglio di direzione, mazzo n. 10. Il plauso all’Ordine religioso che gestiva internamente l’Istituto era già stato richiamato dal nuovo Presidente dell’Istituto nominato nella seduta del 29 gennaio 1921, che aveva definito le suore come «la miglior garanzia del buon andamento dell’Istituto», Verbale Consiglio di direzione, 29 gennaio 1921, ASTo, Istituto Buon Pastore, Verbali del consiglio di direzione, mazzo n. 10.

carattere morale, dei dati di bilancio»⁵. I conti consuntivi contenevano dunque anche una valutazione morale dell'andamento dell'Istituto, che ogni anno era positiva, nonostante le numerose infrazioni disciplinari annuali, ed espressa con sintetiche espressioni, anche piuttosto generiche⁶.

Ribellioni e disobbedienze delle internate emergono tra le righe, in particolare rispetto al fenomeno delle "evasioni". La convenzione in essere tra Istituto e Ministero di Grazia e giustizia sulla sezione delle corrigende prevedeva una procedura specifica da seguire in caso di allontanamento dal Buon Pastore. L'amministrazione dell'Istituto si era impegnata ad informare immediatamente la Questura per le operazioni di ricerca e arresto. Interessante l'utilizzo dei termini "evasione" e "arresto" – appartenenti al linguaggio giuridico-penale – per riferirsi al ritrovamento di giovani che per la maggior parte erano internate su provvedimento del giudice in base a norme civili o amministrative. L'Istituto aveva la facoltà di scegliere se accettare nuovamente l'evasa o meno, tenendo conto dello scopo di preservare il buon andamento dell'Istituto⁷. Gli allontanamenti delle minori erano una preoccupazione dell'amministrazione, come si evince da una pratica avviata nel 1922 al fine di ottenere da uno dei proprietari dei terreni confinanti con l'Istituto l'erezione di un muro di cinta. Secondo il Consiglio di direzione, infatti, l'assenza del muro consentiva alle ricoverate non solo di comunicare con l'esterno, bensì anche di evadere «agevolmente», con «pregiudizio della sicurezza dell'Istituto e della disciplina»⁸. La pratica venne conclusa, dopo una lunga trattativa con il proprietario del terreno, solo nel 1926 con la costruzione del muro⁹.

⁵ A. PROPERSI, *La rendicontazione nel secolo dell'Unità d'Italia*, in E. ROSSI E.-S. ZAMAGNI (a cura di), *Il terzo settore nell'Italia Unita*, il Mulino, Bologna, 2011, p. 233.

⁶ Si vedano a titolo esemplificativo le considerazioni di carattere morale richiamate nei conti consuntivi all'interno dei verbali del 23 aprile 1923 e del 3 maggio 1924, ASTo, Istituto Buon Pastore, Verbali del consiglio di direzione, mazzo n. 10.

⁷ La convenzione prevedeva comunque in capo alla Direzione l'obbligo di accettare la ricoverata, almeno in via provvisoria, in caso di rientro spontaneo in Istituto, cfr. art. 9 Convenzione in Verbale Consiglio di direzione, 4 marzo 1925, ASTo, Istituto Buon Pastore, Verbali del consiglio di direzione, mazzo n. 10.

⁸ Verbale Consiglio di direzione, 4 marzo 1925, ASTo, Istituto Buon Pastore, Verbali del consiglio di direzione, mazzo n. 10.

⁹ Per lo sviluppo della pratica cfr. Consiglio di direzione, verbali del 27 maggio 1922, 14 novembre 1922, 3 maggio 1924, 6 dicembre 1924, 4 marzo 1925, 12 marzo 1925, 19 giugno 1925, 24 marzo 1926, 12 luglio 1926, ASTo, Istituto Buon Pastore, Verbali del consiglio di direzione, mazzo n. 10.

Nonostante alcune difficoltà economiche¹⁰, durante il ventennio fascista la vita in Istituto proseguiva senza significativi cambiamenti. Tuttavia, alcune tracce del nuovo assetto politico si intravedono tra le pieghe dei verbali del Consiglio di direzione. Ad esempio, nel 1927 emerse una questione relativa all'applicazione della legge n. 2277/1925 di istituzione dell'Opera Nazionale Maternità e Infanzia (ONMI), che aveva il compito di provvedere «alla protezione e all'assistenza dalle gestanti e delle madri bisognose o abbandonate; dei bambini lattanti e divezzi sino al quinto anno, appartenenti a famiglie bisognose, dei fanciulli fisicamente o psichicamente anormali, e dei minori materialmente o moralmente abbandonati, travati o delinquenti, sino all'età di anni diciotto compiuti»¹¹. Come noto, secondo l'ideologia fascista alla maternità era connessa la funzione simbolica e pratica di moralizzare la società contribuendo alla costruzione di una nazione forte economicamente tramite la riproduzione di manodopera a basso costo¹². L'ONMI è stata protagonista nelle politiche di “contrasto” alla delinquenza minorile, che ha perseguito seguendo un'impostazione positivista di osservazione-rieducazione dei minori, che emerge anche dalla rivista dell'Opera, *Maternità ed infanzia*¹³. La normativa prevedeva l'obbligo per le istituzioni pubbliche e private esistenti al momento dell'approvazione della legge «di accogliere, senza riguardo al luogo di appartenenza, le donne e i fanciulli inviati dall'Opera Nazionale [...] salvo il rimborso

¹⁰ Per affrontare queste difficoltà, il Consiglio di direzione domandò, con riscontro positivo, alle famiglie delle donne ricoverate per “alienazione” la disponibilità a corrispondere una retta maggiore, cfr. verbale Consiglio di direzione, 22 novembre 1923, ASTo, Istituto Buon Pastore, Verbali del consiglio di direzione, mazzo n. 10. Inoltre, il Consiglio pattuì, non senza fatica, con il Ministero di Grazia e giustizia un aumento della diaria mensile prevista per il mantenimento delle internate della sezione corrigende, cfr. verbale Consiglio di direzione, 22 novembre 1923, ASTo, Istituto Buon Pastore, Verbali del consiglio di direzione, mazzo n. 10.

¹¹ Art. 4 legge n. 2277/1925.

¹² La madre fascista avrebbe dovuto servire anche le aspirazioni imperialiste del regime, contribuendo alla riproduzione e alla formazione dei militari coinvolti nel colonialismo italiano, cfr. V. DE GRAZIA, *Le donne nel regime fascista*, Marsilio, Venezia, 1992, pp. 70 ss.; R. SASSANO, *Camicette nere: le donne nel ventennio fascista*, in *El Futuro del Pasado*, 6, 2015, pp. 265 ss.

¹³ M. GIBSON, *Nati per il crimine*, cit., p. 286. Cfr. anche P. GUARNIERI, *Dagli Aiuti Materni all'ONMI: l'assistenza alla maternità e all'infanzia del fascismo*, in L. POZZI-M. BRESCHI (a cura di), *Salute, malattia e sopravvivenza in Italia fra '800 e '900*, Forum ed., Udine, 2007, pp. 59-83.

delle relative spese di assistenza da parte dell'Opera Nazionale», nei limiti della disponibilità dei posti¹⁴. In seguito all'emissione di una circolare ONMI¹⁵, il Consiglio di direzione del Buon Pastore stabilì una disponibilità di cinquanta posti per il ricovero di ragazze minorenni da dodici a ventuno anni inviate dall'Opera Nazionale, definendo una retta giornaliera per ogni minorenne inviata, ma prevedendo comunque di subordinare l'accoglienza delle minori al rispetto delle condizioni stabilite dallo Statuto e dal regolamento per i riformatori governativi. Le giovani avrebbero dovuto quindi essere «di sana costituzione fisica, immuni da difetti fisici e malattie contagiose» e non in stato di gravidanza¹⁶.

Tracce del regime si trovano anche in alcuni appellativi – «camerata» o «fascista» – utilizzati per riferirsi ai condirettori e alle condirettrici di nuova nomina nel periodo 1939-1940¹⁷, nonché in alcuni incarichi – come quello di Fiduciaria dei Fasci Femminili¹⁸ della Provincia di Torino – ricoperti da componenti del Consiglio di direzione¹⁹.

Una iniziativa avviata in Istituto nel 1936 si colloca, per la sostanza e per

¹⁴ Art. 14 legge n. 2277/1925.

¹⁵ Del 6 maggio 1927, n. 3647.

¹⁶ Verbale Consiglio di direzione, 14 settembre 1927, ASTo, Istituto Buon Pastore, Verbali del consiglio di direzione, mazzo n. 10.

¹⁷ Cfr. i verbali del Consiglio di direzione, 3 marzo 1939 e 4 ottobre 1940, ASTo, Istituto Buon Pastore, Verbali del consiglio di direzione, mazzo n. 10. Per quanto concerne le nomine, tra le qualità del medico chiamato a succedere al dott. Lombard, dott. Felice Cornaglia, emerge l'iscrizione al Partito Nazionale Fascista. Altri titoli valutati positivamente in vista della nomina furono: l'esperienza del dott. Cornaglia in medicina generale, il servizio prestato fino all'anno precedente presso le Carceri Giudiziarie e presso gli Ospedali Psichiatrici della Città di Torino, l'esperienza in tema di psichiatria e malattie celtiche, cfr. verbale Consiglio di direzione, 3 marzo 1939, ASTo, Istituto Buon Pastore, Verbali del consiglio di direzione, mazzo n. 10. Sulla nomina definitiva del dott. Cornaglia cfr. verbale Consiglio di direzione, 23 febbraio 1940, ASTo, Istituto Buon Pastore, Verbali del consiglio di direzione, mazzo n. 10.

¹⁸ Ricoperto dalla condirettrice Antonietta Martiny Moriondo. Si trattava dell'organizzazione femminile del regime, fondata da Elisa Mayer Rizzoli nel 1921, passata nel 1925 da movimento politico minoritario ad organizzazione di massa con i seguenti principi: «1. La robustezza fisica e pertanto la sanità morale della nuova generazione. 2. La ricostruzione della famiglia, suprema base sociale, su fondamenti altamente morali, sviluppando il culto della casa e di tutte le attività ad essa inerenti. 3. Infine, il risorgere delle Piccole Industrie Femminili e dell'artigianato», R. SASSANO, *op. cit.*, pp. 269 ss.

¹⁹ Verbale Consiglio di direzione, 23 febbraio 1940, ASTo, Istituto Buon Pastore, Verbali del consiglio di direzione, mazzo n. 10.

il linguaggio adoperato, sulla linea del regime fascista relativamente alla condizione femminile, centrata sulla maternità e sulla domesticità²⁰. Durante una seduta del Consiglio di direzione, il Presidente del Buon Pastore sottolineò infatti di voler «dare alle ricoverate una formazione più adatta ai nostri tempi onde all'uscita dell'Istituto siano abilmente addestrate e in grado di esercitare un mestiere, il che potrebbesi realizzare adibendo, mediante riparazioni, un salone nel vecchio fabbricato della Gran Classe, ora disabitato, in cui tenere corsi di Buona Massaia, di infermiera, cameriera, dattilografa»²¹.

Da alcuni riferimenti contenuti nelle successive sedute del Consiglio emerge la centralità della “scuola di Buona Massaia” nel modello formativo dell'Istituto²², che rispecchia la soggettività femminile costruita dal fascismo come strumento di «restaurazione dell'ordine nei rapporti tra i sessi», traballante dai tempi del primo conflitto mondiale²³. La promozione della femminilità tradizionale centrata sull'angelo del focolare aveva in questo senso una funzione di ordine pubblico²⁴. Tuttavia, le donne al tempo del fascismo non erano completamente escluse dal mercato del lavoro: come osservato anche in riferimento al contesto torinese, esse erano impiegate come manodopera a basso costo²⁵, lavoravano spesso quando erano molto giovani e lasciavano il lavoro con l'arrivo dei primi figli. Anche quando abbandonavano il lavoro industriale, le donne non si dedicavano alla vita domestica in via esclusiva, ma continuavano a svolgere delle piccole

²⁰ Dopo alcune interlocuzioni iniziali tra fascismo e movimenti delle donne sul tema del suffragio, cfr. V. DE GRAZIA, *La donna nel regime fascista*, cit., pp. 62 ss., il regime fascista promosse un modello di femminilità centrato proprio sulla donna “angelo del focolare”, ivi, pp. 69 ss.

²¹ Verbale Consiglio di direzione, 30 aprile 1936, ASTo, Istituto Buon Pastore, Verbalì del consiglio di direzione, mazzo n. 10.

²² Cfr. verbale Consiglio di direzione, 23 settembre 1936, ASTo, Istituto Buon Pastore, Verbalì del consiglio di direzione, mazzo n. 10 e verbale Consiglio di direzione, 23 settembre 1937, ASTo, Istituto Buon Pastore, Verbalì del consiglio di direzione, mazzo n. 10.

²³ Durante la Prima guerra mondiale le donne erano infatti andate a lavorare in massa, sostituendo gli uomini impegnati nel conflitto bellico.

²⁴ V. DE GRAZIA, *op. cit.*, p. 71.

²⁵ Già nell'Ottocento il lavoro delle donne aveva assunto questi tratti: come esplorato *supra*, al Capitolo Secondo, § 3, il lavoro femminile salariato tra Ottocento e Novecento è stato oggetto della critica filosofica femminista di impostazione marxista, cfr. S. FEDERICI, *Genere e capitale*, cit., pp. 49 ss.

lavorazioni in proprio²⁶. Nel progetto del Buon Pastore, i corsi di “Buona massaia” erano affiancati da corsi professionali – infermiera, dattilografa, cameriera – diversi dal mestiere di sarta e ricamatrice tradizionalmente insegnati in Istituto.

2. Il Tribunale per i minorenni tra modernizzazione e repressione

L'innovazione più significativa introdotta durante il ventennio fascista in merito ai riformatori destinati ai minori fu certamente la legge che ha istituito il Tribunale per i minorenni del 1934. Numerosi erano stati in precedenza i tentativi di riformare in questo senso il settore dell'internamento semi-penale dei minori. In tal senso si possono ricordare la circolare del Ministro di Grazia e giustizia Orlando del 1908, centrata sulle cause sociali della delinquenza minorile, nonché il progetto di riforma della Commissione Quarta, attiva tra il 1909 e il 1912, orientata all'elaborazione di un codice minorile²⁷. Quest'ultima si concentrava soprattutto sull'approccio preventivo nei confronti della delinquenza giovanile²⁸, tramite l'istituzione di un magistrato specializzato per ogni circondario o provincia, un tribunale e una polizia dedicata²⁹. Radicato nell'approccio positivista, all'elaborazione del progetto avevano contribuito importanti riformatori e anche due importanti riformatrici provenienti dal campo dell'assistenza, Ersilia Majno Bronzini e Lucy Bartlett³⁰. Di impostazione positivista era anche il progetto di riforma a firma di Enrico Ferri del 1921³¹, anch'esso centrato sulle cause sociali della delinquenza minorile e sulla pericolosità sociale del minore delinquente³².

²⁶ S. MUSSO, *La società industriale nel ventennio fascista*, in N. TRANFAGLIA (a cura di), *Storia di Torino. VIII. Dalla Grande guerra alla Liberazione (1915-1945)*, Einaudi, Torino, 1998, p. 346.

²⁷ G. DE LEO, *op. cit.*; P. GUARNIERI, *Pericolosi e in pericolo*, cit.

²⁸ *Ibidem*.

²⁹ G. DE LEO, *op. cit.*, p. 48.

³⁰ Sul contributo di queste due figure nel campo dell'assistenza per i minori e nell'ambito dei progetti di riforma della giustizia minorile cfr. P. GUARNIERI, *Pericolosi e in pericolo*, cit., pp. 201 ss.; R. RAIMONDO, *La devianza minorile tra istituzionalizzazione e cultura dei diritti tra Ottocento e Novecento*, in *Studium Educationis*, 2, 2015, pp. 71-82; G. PETTI, *Salvare i bambini in Italia*, cit., p. 444 ss.

³¹ M. GIBSON, *Nati per il crimine*, cit., p. 284.

³² G. DE LEO, *op. cit.*, p. 50.

Fu però il r.d.l. 20 luglio 1934, n. 1404³³ a prevedere una disciplina organica in materia di giustizia minorile, imprimendo alla disciplina un'impronta maggiormente autoritaria rispetto ai precedenti progetti, «implementandone soprattutto la faccia *dura* e il coté repressivo»³⁴. La nuova legge si occupava della materia penale, amministrativa e civile, disciplinando una molteplicità di situazioni: dai minori che commettevano reati a quelli «tra-viati» e ai conflitti in materia di famiglia. L'art. 1 prevedeva l'istituzione in ogni sede di Corte d'Appello di un riformatorio giudiziario, di un riformatorio per corrigendi, di un carcere minorile, di un centro di osservazione per minorenni in un unico edificio, denominato «Centro di rieducazione dei minorenni». Nel medesimo edificio avrebbero dovuto essere radicati il Tribunale per i minorenni e la relativa sezione della Corte d'appello. La normativa prevedeva l'istituzione del Tribunale per i minorenni in ogni sede di Corte d'appello, prevedendo che fosse composto da «un magistrato, avente grado di consigliere di Corte di appello, che lo presiede, da un magistrato avente grado di giudice e da un cittadino benemerito dell'assistenza sociale, scelto tra i cultori di biologia, di psichiatria, di antropologia criminale, di pedagogia»³⁵. La normativa prevedeva anche i «centri di osservazione», organizzati dall'ONMI, «destinati a raccogliere e ospitare i minori degli anni 18 abbandonati, fermati per motivi di pubblica sicurezza o, comunque, in attesa di un provvedimento giudiziario o di internamento in un riformatorio per corrigendi», con lo «scopo precipuo di fare l'esame scientifico del minorenne, stabilirne la vera personalità, e segnalare i mezzi più idonei per assicurarne il ricupero alla vita sociale»³⁶. Nel 1939 verrà poi avanzata, su proposta del Ministero di Grazia e giustizia³⁷, l'ipotesi di istituire un centro di osservazione presso l'Istituto del Buon Pastore di Torino.

³³ Convertito in legge con modificazioni minime per mezzo della legge 27 maggio 1935, n. 835.

³⁴ G. PETTI, *Salvare i bambini in Italia*, cit., p. 460.

³⁵ Art. 2 r.d.l. n. 1404/1934. Il Tribunale per i minorenni era competente sul territorio della Corte d'appello o della sezione della Corte d'appello in cui era istituito, cfr. art. 3 r.d.l. n. 1404/1934. Si prevedeva altresì l'istituzione di un ufficio autonomo del pubblico ministero presso il Tribunale per i minorenni (cfr. art. 4 r.d.l. n. 1404/1934), nonché una sezione della Corte d'appello appositamente indicata all'inizio dell'anno giudiziario (art. 5 r.d.l. n. 1404/1934).

³⁶ Art. 8 r.d.l. n. 1404/1934.

³⁷ La Direzione generale delle carceri e dei riformatori venne trasferita dal Ministero dell'Interno a quello di Grazia e giustizia a partire dal 15 gennaio 1923, in base al r.d.l. del 31 dicembre 1922, n. 1718.

Per quanto concerne la competenza penale del Tribunale per i minorenni, essa era prevista per i «procedimenti penali per reati commessi dai minori degli anni 18»³⁸: in tali procedimenti avrebbero dovuto essere effettuate «speciali ricerche», volte «ad accertare precedenti personali e familiari dell'imputato, sotto l'aspetto fisico, psichico, morale e ambientale»³⁹. Allo stesso tempo, pubblico ministero, tribunale e sezione della Corte d'appello avevano il potere di assumere informazioni e sentire pareri di tecnici senza formalità o procedure «quando si tratta di determinare la personalità del minore e le cause della sua irregolare condotta»⁴⁰. I minori erano difesi da avvocati iscritti ad un albo speciale «reputati idonei alla comprensione dell'opera rieducativa che lo Stato compie verso i minorenni anche con l'esercizio della funzione penale»⁴¹.

Gli articoli da 25 a 31 riguardavano la competenza amministrativa del Tribunale per i minorenni, particolarmente rilevante nel Buon Pastore di Torino. La disciplina sostituiva infatti l'internamento per correzione paterna previsto dal codice civile del 1865 all'art. 222⁴². L'art. 25 era dedicato alla «Assegnazione dei traviati ai riformatori per corrigendi»: «Quando un minore degli anni 18, per abitudini contratte, dia manifeste prove di traviamiento e appaia bisognevole di correzione morale, l'autorità di pubblica sicurezza, il procuratore del Re, i genitori, il tutore, il curatore, l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia, l'Opera nazionale Balilla, possono riferire i fatti al Tribunale per i minorenni, il quale assunte le opportune informazioni, ordina, con decreto motivato insindacabile, che il minore venga internato in un riformatorio per corrigendi». L'art. 222 c.c. attribuiva il potere di chiedere al presidente del tribunale l'allontanamento del figlio "traviato" dalla famiglia al padre oppure, nel caso in cui il padre non avesse potuto esercitare la patria potestà, alla madre o a un tutore. Con la nuova norma molteplici soggetti, autorità statali o organizzazioni nazionali fasciste, ricevettero il potere di attivare la procedura di cui all'art. 25. Venne così esteso da un punto di vista formale

³⁸ Art. 9 r.d.l. n. 1404/1934.

³⁹ Art. 11 r.d.l. n. 1404/1934.

⁴⁰ Art. 11 r.d.l. n. 1404/1934.

⁴¹ Art. 12 r.d.l. n. 1404/1934.

⁴² Per alcuni anni rimasero in Istituto giovani internate in base alla legge di pubblica sicurezza, cfr. gli artt. 114 ss. della normativa del 1889, poi riformati, come si vedrà successivamente, nel 1926 e poi ancora nel 1931. Si è visto tuttavia che gli ingressi nell'Istituto del Buon Pastore erano prevalentemente in conseguenza di provvedimenti *ex art.* 222 del codice civile del 1865.

il controllo sul minore traviato, ampliando i soggetti all'origine del processo di internamento sia in termini quantitativi sia in termini qualitativi, lasciando ampio margine di manovra alle istituzioni fasciste. In questo senso, l'internamento «nelle riorganizzate case di rieducazione, diventa, in un'ottica rimasta inalteratamente correzionale, occasione propizia per instradare personalità in fieri nell'adeguamento ai valori morali e sociali propri del regime»⁴³. Il Tribunale doveva emanare il provvedimento di internamento in camera di consiglio senza l'intervento di difensori, dopo avere sentito l'autorità di pubblica sicurezza provinciale, il pubblico ministero, il minorenne e l'esercente la patria potestà o la tutela⁴⁴. Il Ministero di Grazia e giustizia avrebbe poi dovuto assegnare il minore ad un riformatorio governativo o ad un riformatorio gestito da pubbliche istituzioni con le quali abbia stipulato apposite convenzioni⁴⁵. È il caso dell'Istituto del Buon Pastore, con il quale le autorità statali avevano già da tempo formalizzato la collaborazione tramite lo strumento della convenzione. La norma successiva precisava, in relazione al minore traviato *poiché* precedentemente abbandonato, che il Tribunale avrebbe potuto: «ordinare, su rapporto dell'autorità di pubblica sicurezza, che il minore sia consegnato al padre, a un ascendente o al tutore, con l'intimazione di provvedere all'educazione di lui e di invigilarne la condotta sotto comminatoria del pagamento di una somma sino a lire 2000 a favore della cassa delle ammende», prima di procedere con l'internamento *ex art. 25*⁴⁶. Con l'art. 27 fu prevista in capo al pubblico ministero la facoltà di chiedere il provvedimento di cui all'art. 25 citato «se è in corso un procedimento penale a carico del minore, quando costui non può essere o non è assoggettato a detenzione preventiva»⁴⁷. Il

⁴³ I. FANLO CORTÉS, «*Monelli banditi*», cit., p. 167.

⁴⁴ Art. 25, comma 2, r.d.l. n. 1404/1934.

⁴⁵ Art. 25, comma 3, r.d.l. n. 1404/1934. Il minore avrebbe anche potuto essere affidato a «delle persone e degli istituti di assistenza sociale che si dichiarano disposti a provvedere all'educazione o all'assistenza dei minori sottoposti a libertà vigilata» iscritte nel registro presso il Tribunale per i minorenni *ex art. 23*, comma 1, del r.d.l. n. 1404/1934. In questo caso, ogni tre mesi il minore avrebbe dovuto essere interrogato da un componente del Tribunale per «gli opportuni accertamenti sul successo dell'opera di rieducazione», art. 25, comma 4, r.d.l. n. 1404/1934.

⁴⁶ La norma precisava che, in caso di persistente «trascuranza», il pubblico ministero avrebbe dovuto provocare i provvedimenti di cui agli artt.: 233, sulla nomina di un tutore in caso di abuso della patria potestà; 269, n. 3 e 271, sulla rimozione dagli uffici tutelari delle persone di notoria cattiva condotta, di quelle notoriamente incapaci di amministrare, di provata incapacità e trascuratezza, colpevoli di abuso di autorità nell'esercizio della tutela.

⁴⁷ Un altro momento centrale per l'evoluzione della giustizia minorile coincide con

provvedimento di assegnazione del minore ad un riformatorio per corrigendi poteva essere richiesto anche se il minore era stato prosciolto per difetto di capacità di intendere e di volere senza l'applicazione di una misura di sicurezza. Il Tribunale per i minorenni avrebbe dovuto esaminare se fosse stato necessario il provvedimento di assegnazione ad un istituto ex art. 25 anche nel caso avesse concesso «in procedimento penale, il perdono giudiziale o la sospensione condizionale della pena». L'internamento amministrativo presso il Buon Pastore nell'ambito di un procedimento penale si verificò ripetutamente⁴⁸.

Al riformatorio per corrigendi spettava il compito di riferire al Tribunale «particolari e precise notizie sulla condotta del minore, sul profitto nel lavoro e nella scuola, sul rispetto avuto verso i superiori, sulle relazioni con la famiglia, sui rapporti coi compagni, nonché sugli eventuali episodi rivelatori della modificazione o della persistenza delle abitudini che determinarono l'assegnazione di lui al riformatorio»⁴⁹. Il Tribunale avrebbe dovuto interrogare frequentemente il minore sulle sue condizioni e sui risultati ottenuti dall'opera di rieducazione. Le dimissioni del minore dal riformatorio avrebbero dovuto essere ordinate dal Tribunale dopo avere stabilito «che il minore non è più bisognoso di correzione», con la previsione di dimissione obbligatoria al raggiungimento dei ventuno anni⁵⁰. Prima del compimento del diciottesimo anno di età, il Tribunale avrebbe comunque dovuto accertare che il minore potesse ricevere assistenza da parte della famiglia o da altre persone

l'introduzione del codice penale Rocco del 1931, tuttora in vigore con modificazioni. Il codice Rocco, agli artt. 97 e 98, ha elevato a quattordici anni l'età dell'imputabilità penale, prevedendo l'esclusione dell'imputabilità del minore tra i quattordici e i diciotto anni incapace di intendere e di volere. L'art. 224 stabilì inoltre, con riferimento al reato compiuto dal minore non imputabile considerato pericoloso, che il giudice avrebbe dovuto ordinarne il ricovero in un riformatorio giudiziario oppure sottoporlo a libertà vigilata, «tenuto specialmente conto della gravità del fatto e delle condizioni morali della famiglia in cui il minore è vissuto». Il ricovero in un riformatorio giudiziario per un tempo non inferiore a tre anni era previsto altresì per il minore di anni diciotto se «delinquente abituale o professionale, ovvero delinquente per tendenza», art. 226 c.p. Nella terminologia utilizzata per rimarcare la pericolosità sociale dei minorenni – che in alcuni casi trova, anche tuttora, applicazione nei confronti degli adulti – riecheggia la terminologia positivista relativa al «delinquente nato», cfr. M. GIBSON, *Nati per il crimine*, cit., pp. 287 ss.

⁴⁸ Sostituendo l'ipotesi, già venuta meno con l'approvazione del codice Rocco, del provvedimento emanato nell'ambito di un procedimento penale nei confronti di minorenne che avesse agito senza discernimento, che precedentemente era disciplinata dagli artt. 53 e 54 del codice penale del 1889.

⁴⁹ Art. 28, comma 1, r.d.l. n. 1404/1934.

⁵⁰ Art. 29 r.d.l. n. 1404/1934.

o istituzioni, subordinando a questa condizione l'uscita dal riformatorio⁵¹. Infine, la disciplina prevedeva per il minore diciottenne internato in riformatorio e mai penalmente condannato la possibilità di essere dichiarato «completamente emendato». Il Tribunale, prima di provvedere in questo senso, avrebbe dovuto assumere informazioni «sulla condotta da lui tenuta in famiglia, nella scuola, nella officina, in pubblici o privati istituti, nelle organizzazioni quali l'Opera nazionale Balilla, i Fasci giovanili di combattimento, l'Opera nazionale del dopolavoro e le associazioni sportive»⁵². Qualora avesse ritenuto insufficienti le prove della "emendazione", il Tribunale avrebbe potuto rinviare l'esame della domanda al compimento dei ventuno anni di età. Il provvedimento recante la dichiarazione di completa emendazione del minore avrebbe dovuto essere comunicato all'autorità di pubblica sicurezza del luogo di nascita e della dimora abituale del minore⁵³.

Una sola norma – l'art. 32 – venne dedicata alla competenza civile del Tribunale per i minorenni. Patrizia Guarnieri ha parlato di «costitutiva propensione al penale nel diritto minorile» di derivazione fascista, non così accentuata nei precedenti progetti di riforma⁵⁴. Con la riforma del 1934 lo Stato si sarebbe «interposto fra i minori e gli adulti anzitutto a difendere questi ultimi dai primi»⁵⁵. Per Guarnieri l'idea che il fascismo abbia contribuito alla modernizzazione dello Stato deve essere interpretata criticamente: la normativa sul Tribunale per i minorenni si sarebbe inserita in una linea di riforma che era già stata tracciata in Italia nel periodo precedente all'avvento del regime. L'operazione fascista inasprì l'approccio repressivo, riducendo l'attenzione alla tutela dell'infanzia che aveva informato il dibattito tra riformatori e riformatrici, a livello sia nazionale sia internazionale, nei decenni precedenti⁵⁶. D'altra parte, anche dai precedenti progetti emergeva quella «trasformazione ontologica che sposta l'asse da un governo incentrato sulle famiglie (e l'autorità paterna) a uno operante attraverso le famiglie: in particolare quelle popolari sottoposte a normalizzazione e moralizzazione secondo lo stampo del modello familiare della borghesia dell'epoca»⁵⁷. Il regime fascista estremizzò il

⁵¹ Art. 29 r.d.l. n. 1404/1934. Secondo la norma, la sospensione non si sarebbe potuta protrarre oltre il compimento dei diciotto anni da parte del minore internato.

⁵² Art. 24 r.d.l. n. 1404/1934.

⁵³ Art. 31 r.d.l. n. 1404/1934.

⁵⁴ P. GUARNIERI, *Pericolosi e in pericolo*, cit. p. 196.

⁵⁵ Ivi, p. 195.

⁵⁶ Ivi, pp. 202 ss.

⁵⁷ G. PETTI, *Salvare i bambini in Italia*, cit., p. 458.

governo delle famiglie: «La dimensione pubblica attribuita, già nel codice liberale, alla famiglia assume toni imperialistici, diventando elemento del progetto demografico a costituzione dell'ossatura militare della nazione»⁵⁸. Paternalismo, assistenzialismo e repressione contraddistinguono la legge del 1934⁵⁹. Considerate pericolose per il regime, le persone minorenni venivano controllate non solo tramite un diritto penale indebolito delle garanzie previste per gli adulti imputabili, ma anche attraverso procedure amministrative di internamento. Tali procedure hanno consentito al sistema di rinchiudere minori traviati e traviate nelle case di rieducazione, come il Buon Pastore, per periodi di tempo indeterminati, in modo discrezionale e totalmente privo, almeno fino alla riforma della legge del 1934 operata dalla legge 25 luglio 1956, n. 888, delle garanzie tipiche del procedimento penale⁶⁰.

3. Le giovani internate tra i numeri dell'istituzione (1922-1943)

Corrigende

Dall'analisi dei quaderni statistici compilati dall'amministrazione dell'Istituto nel periodo fascista emerge un quadro del Buon Pastore diverso dall'immagine idilliaca dipinta dall'articolo apparso su *La Stampa* nel 1932 e dai resoconti del Consiglio di direzione.

Si è accennato nel capitolo precedente alla diminuzione del numero delle internate nella sezione corrigende nei primi vent'anni del XX secolo. Nella seguente tabella viene riportato il numero delle internate nella sezione dal 1922 al 1943, quindi lungo tutto il periodo fascista, registrato al 31 dicembre di ogni anno⁶¹.

⁵⁸ Ivi, p. 460.

⁵⁹ M. GIBSON, *Nati per il crimine*, cit., p. 294; G. DE LEO, *op. cit.*, pp. 58 ss. Questa impostazione si esprimeva, ad esempio, nell'accertamento della personalità del minore e delle condizioni morali, sociali ed economiche della sua famiglia, nell'istituzione di un albo speciale per gli avvocati esperti nel diritto minorile che avrebbero dovuto condividere «l'opera rieducativa che lo Stato compie verso i minorenni anche con l'esercizio della funzione penale», art. 12, comma 2, r.d.l. n. 1404/1934, nella previsione di misure quali il perdono giudiziale, la sospensione condizionale della pena, la liberazione condizionale, la libertà vigilata e soprattutto la riabilitazione, istituita appositamente per i minorenni e da applicarsi nel caso in cui il minorenne fosse stato giudicato «emendato», G. DE LEO, *op. cit.*, p. 59.

⁶⁰ Cfr. M. GIBSON, *Nati per il crimine*, cit., pp. 293 ss.; G. DE LEO, *op. cit.*, pp. 60 ss.

⁶¹ Questionari statistici sul Buon Pastore dal 1922 al 1943, ASTo, Istituto Buon Pastore, Statistiche, mazzi nn. 145 e 146.

Anno	Corrigende totali	A carico dello Stato	A carico della famiglia
1922	109	108	1
1923	97	95	2
1924	88	87	1
1925	81	75	6
1926	66	61	5
1927	87	83	4
1928	102	99	3
1929	106	103	3
1930	110	106	4
1931	96	93	3
1932	104	104	0
1933	95	94	1
1934	115	113	2
1935	126	124	2
1936	128	126	2
1937	143	142	1
1938	148	148	0
1939	151	151	0
1940	126	126	0
1941	122	122	0
1942	81	81	0
1943	78	78	0

La significativa diminuzione del numero delle corrigende avvenuta tra il 1908 e il 1909 si riprodusse anche negli anni successivi: dal 1923 al 1927 il numero totale delle internate nella sezione corrigende si mantenne al di sotto delle cento unità. Il numero minimo venne raggiunto nel 1926, con sessantasei ricoverate totali. Con il 1927 – con ottantasette corrigende alla fine dell'anno – il numero delle internate nella sezione riprese ad aumentare, superando le cento unità nel 1928. Dal 1928 al 1941 il numero si mantenne attorno al centinaio di unità. Nel 1935 la sezione ospitò nuovamente più di centoventi corrigende raggiungendo progressivamente, negli anni successivi, le centocinquanta unità; il numero calò significativamente nella prima metà degli anni Quaranta, anche in considerazione degli sfollamenti dovuti al conflitto bellico in corso⁶².

⁶² Occorre considerare che durante la guerra molte giovani furono sfollate e ospitate altrove, con conseguenze importanti sulle risorse economiche dell'Istituto, cfr. verbale 28

L'internamento nella sezione corridente continuò ad essere nella stragrande maggioranza dei casi a carico dello Stato, in modo esclusivo dal 1938 fino al 1943.

Tipi di internamento

Di seguito alcune tabelle che riportano il numero delle internate nella sezione corridente dal 1922 al 1943, suddiviso in base al tipo di provvedimento ricevuto⁶³:

Tabella corridente per provvedimento ricevuto, periodo 1922-1934

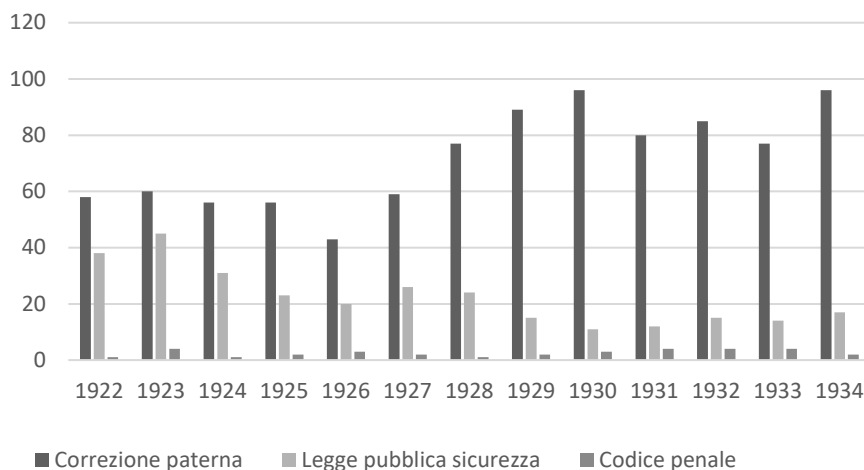
Anno	Corridente totali	Correzione paterna	Legge di pubblica sicurezza	Codice penale
1922	97	58	38	1
1923	109	60	45	4
1924	88	56	31	1
1925	81	56	23	2
1926	66	43	20	3
1927	87	59	26	2
1928	102	77	24	1
1929	106	89	15	2
1930	110	96	11	3
1931	96	80	12	4
1932	104	85	15	4
1933	95	77	14	4
1934	115	96	17	2

Il grafico a colonne con la suddivisione delle internate per tipo di provvedimento nel periodo 1922-1934:

settembre 1943 e verbale 10 ottobre 1944, ASTo, Istituto Buon Pastore, Verbalì del consiglio di direzione, mazzo n. 11. Nel 1940 fu proposto di dimettere molte ricoverate a titolo gratuito, sollecitando il Ministero ad inviare un maggior numero di ricoverate a pagamento, aumentando la diaria giornaliera, Verbale Consiglio di direzione, 4 ottobre 1940, ASTo, Istituto Buon Pastore, Verbalì del consiglio di direzione, mazzo n. 10.

⁶³ I dati sono tratti dai questionari statistici dal 1921 al 1943, ASTo, Istituto Buon Pastore, Statistiche, mazzi nn. 145 e 146, e dalle giornate di presenza delle minori al 31 dicembre di ogni anno dal 1922 al 1943, ASTo, Istituto Buon Pastore, Movimenti Mensili, mazzo n. 88.

Tipi di provvedimento 1922-1934



Il periodo qui preso in considerazione è quello dal 1922, anno di ascesa al potere del regime, al 1934, anno in cui è stata approvata la legge sul Tribunale per i minorenni, che ha modificato la procedura di internamento nell'istituto correzionale.

In generale, nel periodo considerato, le internate per correzione paterna costituivano la maggior parte delle ospiti della sezione, seguite dalle internate in base alla legge di pubblica sicurezza⁶⁴ e da quelle entrate sulla base del codice penale⁶⁵, come è stato anche per i primi vent'anni del Novecento. Le giovani internate per la legge di pubblica sicurezza rappresentavano all'inizio del ventennio un numero consistente, ma successivamente le presenze sono diminuite, anche a fronte di un aumento delle corrigende, che hanno raggiunto il picco proprio nel 1934.

⁶⁴ La legge di pubblica sicurezza del 1889 venne sostituita dal Testo Unico di pubblica sicurezza approvato con r.d. 6 novembre 1926, n. 1848, che mantenne la precedente normativa riferendosi però al minore di sedici anni e non più di diciotto. La normativa si applicava, tanto nella legge del 1889 che in quella del 1926, anche ai minori che esercitavano abitualmente «la mendicizia o il meretricio». La legge di pubblica sicurezza fu nuovamente modificata nel 1931, prevedendo la possibilità di presentare un ricorso nei confronti del provvedimento di internamento in capo a chi avesse esercitato la patria potestà o la tutela sul minore oppure al pubblico ministero, art. 179 del r.d. del 18 giugno 1931, n. 773.

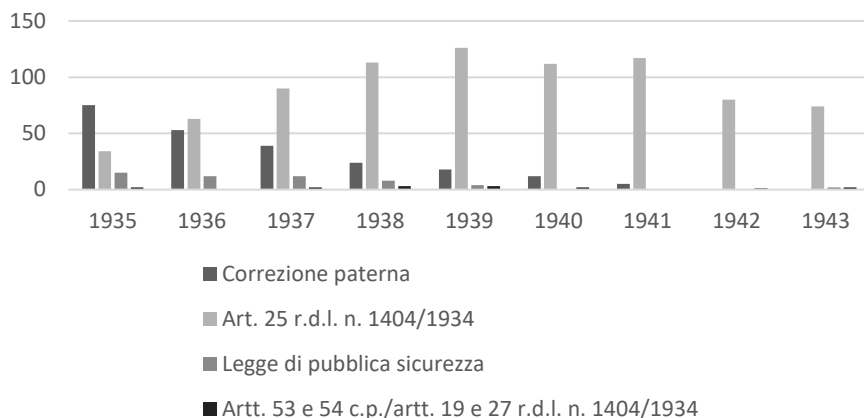
⁶⁵ Ai sensi degli artt. 53 e 54 del codice penale del 1889 e poi degli artt. 97 e 98 del codice penale Rocco.

Per quanto riguarda il periodo successivo all'approvazione della legge sul Tribunale per i minorenni, di seguito una tabella riepilogativa delle internate presenti al 31 dicembre per tipo di provvedimento dal 1935 al 1943, con il relativo grafico:

Tabella corrigende per provvedimento ricevuto, periodo 1935-1943

Anno	Corrigende totali	Correzione paterna	Art. 25 r.d.l. n. 1404/1934	Legge di pubblica sicurezza	Artt. 53 e 54 c.p./artt. 19 e 27 r.d.l. n. 1404/1934
1935	126	75	34	15	2
1936	128	53	63	12	
1937	143	39	90	12	2
1938	148	24	113	8	3
1939	151	18	126	4	3
1940	126	12	112	0	2
1941	122	5	117	0	0
1942	81	0	80	0	1
1943	78	0	74	2	2

Corrigende per tipo di provvedimento (1935-43)



Dal 1935 le statistiche cominciarono a tenere conto delle internate con provvedimento amministrativo emanato dal Tribunale per i minorenni ai sensi dell'art. 25 della legge del 1934. Contemporaneamente, la presenza delle internate per correzione paterna prese a ridursi, sino a cessare nel 1941. Nel 1935 le internate per correzione paterna presenti al 31 dicembre erano ancora la maggioranza. Le prime internate in base a provvedimento del Tribunale per i minorenni costituivano comunque una buona fetta delle presenze. Già l'anno successivo, le internate in base a provvedimento del nuovo Tribunale superarono il numero delle presenti per provvedimento di correzione paterna⁶⁶. Negli anni seguenti, le presenze delle giovani internate per decreto di correzione paterna si ridussero ulteriormente, sino a cessare del tutto all'inizio degli anni Quaranta. Nel medesimo periodo vi erano ancora pochi casi di internate sulla base della legge di pubblica sicurezza e nell'ambito di un procedimento penale. Anche in quest'ultimo caso, tuttavia, i provvedimenti venivano emanati in base alla legge del 1934 sul Tribunale per i minorenni⁶⁷. Sul finire del ventennio fascista tutte le ragazze presenti in Istituto erano internate con provvedimenti emanati sulla base della legge n. 1404/1934⁶⁸.

Infrazioni e punizioni

È interessante a questo punto gettare uno sguardo sulle infrazioni disciplinari, sulle punizioni e sulle ricompense relative alle internate negli anni Venti e Trenta del XX secolo.

Di seguito, una tabella riepilogativa che riporta il totale annuale di infrazioni/punizioni/ricompense dal 1922 al 1936, fatta eccezione per il 1934, anno per il quale non sono presenti i dati annuali⁶⁹:

⁶⁶ Sessantatré entrate in base alla nuova legge rispetto alle cinquantatré per correzione paterna.

⁶⁷ In base agli artt. 19 e 27 della legge n. 1404/1934: quando il minore degli anni diciotto era destinatario di un provvedimento di perdono giudiziale nonostante la commissione di un reato, quando il minore sottoposto a procedimento penale veniva assolto per incapacità di intendere e di volere, oppure quando era destinatario di un provvedimento di sospensione condizionale della pena.

⁶⁸ Nel 1943 fu registrata anche la presenza di due giovani ragazze internate sulla base di provvedimento di cui alla legge di pubblica sicurezza.

⁶⁹ Per la stessa ragione, i dati dell'anno 1934 non sono stati inseriti nelle tabelle seguenti.

Anno	Infrazioni	Punizioni	Ricompense
1922	218	218	791
1923	172	172	887
1924	261	261	537
1925	304	304	753
1926	303	303	666
1927	316	316	762
1928	358	358	719
1929	345	345	747
1930	340	340	802
1931	270	270	801
1932	285	285	1078
1933	320	320	1164
1935	330	330	1238
1936	360	360	1324

Infrazioni e punizioni superarono il numero delle presenti di più del doppio nella maggior parte degli anni. Allo stesso tempo, le ricompense superano di molto le punizioni.

Infrazioni, punizioni e ricompense riproducono nella sostanza quelle previste nei questionari di notizie statistiche compilati relativamente al ventennio precedente. Per quanto riguarda le infrazioni, i comportamenti che venivano contestati erano: la disobbedienza e la pigrizia; l'impossessarsi di oggetti appartenenti ad altri; l'insolenza e le offese rivolte ai superiori; il rifiuto di lavorare; il gioco; il turpiloquio e le bestemmie; i comportamenti contrari al buon costume; i litigi con le compagne; le evasioni. Vi era poi una voce "altre diverse" che ricomprendeva al suo interno le infrazioni non specificate precedentemente.

Di seguito, una tabella riepilogativa delle infrazioni registrate al Buon Pastore sino al 1936, poiché, successivamente, le infrazioni, così come le punizioni e le ricompense, non sono più state indicate in modo dettagliato nei questionari statistici⁷⁰.

⁷⁰ I fogli dei questionari statistici furono ridotti nel numero. Con missiva dell'Istituto Centrale di Statistica del 3 marzo 1947 venne precisato: «Allo scopo di realizzare dei risparmi sul costo del modulame occorrente per la statistica in oggetto, questo Istituto, di concerto con il

Anno	Disobbedienza e pigrizia	Sottrazione di oggetti	Insubordinazione	Rifiuto del lavoro	Malattie simulate	Alterco coi compagni	Altro	Totale
1922	144	15	4	13	12	21	9	218
1923	109	12	5	12	6	21	7	172
1924	168	15	3	15	8	30	22	261
1925	183	20	4	21	6	30	40	304
1926	161	21	7	29	6	29	50	303
1927	168	21	6	27	6	32	56	316
1928	255	17	6	18	7	24	31	358
1929	202	22	5	28	13	29	46	345
1930	207	30	5	29	7	26	36	340
1931	161	28	5	27	8	19	22	270
1932	162	27	5	33	12	13	33	285
1933	162	8	12	66	10	0	62	320
1935	180	10	15	60	12	9	44	330
1936	145	14	15	80	15	5	86	360

Analogamente al periodo considerato *supra* nel capitolo 4, paragrafo 2, le infrazioni che venivano commesse più frequentemente erano quelle relative alla disobbedienza e alla pigrizia. Relativamente basso era il numero di insubordinazioni e offese ai superiori, lievemente aumentato negli ultimi anni, così come le malattie simulate. Anche l'infrazione del rifiuto del lavoro risulta più frequente negli ultimi anni considerati, addirittura raddoppiata tra il 1932 e il 1933. Una diminuzione emerge invece nel caso delle liti con

Ministero di Grazia e Giustizia, ha adottato i modelli di rilevazione appresso indicati, i quali sostituiscono quelli adoperati in passato», ASTo, Istituto Buon Pastore, Statistiche, mazzo n. 146. In realtà, già a partire dal modulo del 1937 le rilevazioni di infrazioni, punizioni e ricompense non appaiono sui moduli statistici. Inoltre, si tenga presente che con il r.d. n. 721 del 4 aprile 1939 era stato approvato il nuovo Regolamento per il funzionamento delle Case di rieducazione per minorenni internati ai sensi dell'art. 25 della legge sui Tribunale per i minorenni n. 1404/1934, che aveva elencato punizioni e ricompense parzialmente differenti.

le compagne, soprattutto dal 1930 in avanti. Nessuna infrazione fu registrata per quanto riguarda il gioco, il turpiloquio e gli attentati al buon costume⁷¹. Abbastanza significativo anche il numero delle infrazioni commesse che ricadono nella casella “altro”, per una media annuale di circa trentanove infrazioni, con un picco di ottantasei nel 1936. In questo caso, tuttavia, non è possibile ricostruire quali infrazioni ricadessero concretamente in questa categoria.

Di seguito si presenta una tabella riepilogativa delle punizioni applicate tra il 1922 e il 1936:

Anno	Rimprovero semplice	Esclusione da ricreazione	Sospensione passeggiate	Isolamento dai compagni	Rimprovero davanti alla squadra	Cella semplice	Ammonizione in presenza della compagnia	Totale
1922	169	16	7	8	9	0	9	218
1923	129	21	8	8	3	0	3	172
1924	191	17	20	7	13	0	13	261
1925	221	26	26	9	12	0	10	304
1926	205	26	23	20	15	0	14	303
1927	219	24	17	18	19	0	19	316
1928	265	17	21	12	24	1	18	358
1929	267	19	17	12	16	14	0	345
1930	231	29	31	17	19	1	12	340
1931	156	28	34	15	26	0	11	270
1932	166	35	30	15	12	0	27	285
1933	182	22	43	13	23	3	34	320
1935	129	20	65	15	54	4	43	330
1936	178	25	20	0	96	0	41	360

⁷¹ Infatti, il riferimento a queste infrazioni non è stato inserito nella tabella.

La punizione inflitta più frequentemente risulta essere quella meno gravosa per le internate: il rimprovero. Interessante notare che le punizioni maggiormente afflittive – la cella di rigore, l'invio della minorenni ad un riformatorio di rigore e l'espulsione – non vennero mai applicate nel periodo considerato. Allo stesso tempo, anche se non sono stati conteggiati tra le punizioni, dalle cartelle personali delle internate emergono due casi di trasferimento per ragioni disciplinari. La giovane O.B.⁷² fu infatti trasferita dal Buon Pastore ad una casa di rieducazione di Milano, «per allontanarla da una compagna per la quale ha contratto morbosa passione». Più generiche erano le motivazioni alla base del trasferimento di O.M., assegnata alla medesima casa di Milano, «per allontanarla da altre compagne di traviamiento assegnate nello stesso Istituto di Torino»⁷³.

La cella di punizione veniva applicata raramente: una volta nel 1928 e nel 1930 e quattordici volte nel 1929. La punizione del rimprovero davanti alle compagne vide un aumento solo negli ultimi due anni: fu applicata ventitré volte nel 1933, poi cinquantaquattro volte nel 1935 e novantasei volte nel 1936. Questa punizione, rispetto al rimprovero “semplice”, prevedeva la componente dell'umiliazione davanti al gruppo e, in ogni caso, veniva applicata più raramente rispetto al rimprovero semplice, in continuità con quanto avveniva nel primo ventennio del Novecento. Tra le punizioni venivano utilizzate, anche se non frequentemente, le misure di esclusione dalla ricreazione e di sospensione dalle passeggiate.

Ricompense

Per quanto riguarda le ricompense, di seguito una tabella riepilogativa dei diversi tipi di premi attribuiti alle giovani internate nel periodo considerato.

⁷² La giovane era entrata in Istituto nel mese di luglio 1939 dopo essere già stata ricoverata alle Maddalene di Torino, ritiro per bambine tra sette e quattordici anni che era stato fondato dalla Marchesa di Barolo, ed è stata trasferita con provvedimento del Ministero di Grazia e giustizia del mese di maggio 1943, cartella O.B., ASTo, Istituto Buon Pastore, Minori ricoverate, mazzo n. 96.

⁷³ Aveva fatto ingresso in Istituto a luglio 1941 ed è stata trasferita molto presto, in base a provvedimento del mese di agosto 1941.

Anno	Gradi/titoli	Passeggiate mensili	Passeggiate estive/visite all'esterno	Gite premio	Premi scolastici	Altro	Totale
1922	0	441	168	82	33	67	791
1923	0	475	205	110	38	59	887
1924	0	255	125	61	39	57	537
1925	0	362	124	91	41	135	753
1926	0	309	91	63	26	177	666
1927	87	303	53	74	40	205	762
1928	0	384	51	71	42	171	719
1929	0	390	100	59	37	161	747
1930	0	395	137	121	43	106	802
1931	29	309	200	121	31	111	801
1932	32	347	218	133	36	312	1078
1933	45	392	173	162	30	362	1164
1935	55	282	182	215	58	446	1238
1936	48	258	195	154	46	623	1324

Premi frequentemente attribuiti erano le passeggiate mensili, le passeggiate esterne all'Istituto e le visite all'esterno. Le passeggiate mensili rappresentavano la ricompensa più frequente, con una media di circa trecentocinquanta passeggiate all'anno, anche se negli ultimi anni del periodo considerato questa ricompensa veniva conferita meno frequentemente. Anche le passeggiate estive venivano attribuite spesso, mentre le gite premio aumentarono soprattutto a partire dal 1930. Venivano conferiti premi scolastici, ma sporadicamente. Le ricompense "diverse", non meglio specificate, aumentarono in modo significativo nella seconda parte del periodo considerato: già dal 1925 il numero di premi afferenti a questa categoria era quasi triplicato rispetto all'anno precedente, mantenendosi poi sempre sopra le cento e talvolta duecento unità. Dal 1932 le ricompense di questa categoria superarono le trecento unità, aumentando ancora di molto negli anni successivi. Diversamente dalle infrazioni e dalle punizioni che ricadevano nella categoria "altro" – in relazione alle quali non compare alcuna informazione – per le ricompense della medesima categoria i questionari statistici riportano alcune

minime esemplificazioni, analogamente al primo ventennio del Novecento. Queste ricompense vengono infatti descritte come «Diverse – Ammissione a spettacoli cinematografici e teatrali, gare ginnastiche, di aviazione, ecc.» e in alcuni quaderni statistici accanto a questa descrizione compare la dicitura «visite, esposizioni, conferenze patriottiche con proiezioni luminose»⁷⁴.

4. *Il potere di normalizzazione all'opera: procedure di ingresso in Istituto*

Le cartelle personali delle corrigende presenti in Istituto dal 1935 al 1942⁷⁵ consentono di ricostruire un quadro delle procedure che, in concreto, governavano i processi di selezione all'ingresso. I documenti mettono in luce gli attori coinvolti nelle procedure di internamento, le caratteristiche socioculturali delle internate, le condotte da loro poste in essere e il contesto sociale di provenienza⁷⁶.

L'art. 25 della legge n. 1404/1934 elencava i soggetti – l'autorità di pubblica sicurezza, il procuratore del Re, i genitori, il tutore, il curatore, l'ONMI, l'Opera nazionale Balilla – che avevano il potere di segnalare la minore “traviata” al Tribunale per i minorenni, ai fini dell'internamento. Dall'analisi delle cartelle delle minori emergono i soggetti che avevano presentato la domanda nei singoli casi: il padre, la madre, le autorità di pubblica sicurezza, come polizia e carabinieri, le autorità cittadine o comunali del luogo di provenienza della giovane, così come le altre autorità presenti sul territorio, il Pubblico Ministero o il Pretore. In alcuni casi la segnalazione partiva dall'ONMI. In altre situazioni il procedimento era avviato da altri soggetti, che non erano espressamente elencati nell'articolo 25, come le Federazioni locali dei Fasci Femminili, alcuni istituti, associazioni e comitati di assistenza e beneficenza e talvolta il clero locale. Interessante poi il caso, su cui ci si soffermerà in seguito, delle minori di cui veniva disposto l'internamento a seguito di una sentenza penale di assoluzione oppure di un provvedimento che

⁷⁴ Fogli statistici del 1930 e del 1936, ASTo, Istituto Buon Pastore, Statistiche, mazzi nn. 145-146.

⁷⁵ Si tratta delle cartelle contenute all'ASTo, Istituto Buon Pastore, Minori ricoverate, mazzi nn. 95 e 96.

⁷⁶ Alcune informazioni socio-anagrafiche sulle minori internate nel periodo dal 1936 al 1949 sono state analizzate in un contributo di B. FERRERO, *L'internamento delle “corrigende”: l'Istituto Buon Pastore di Torino nel periodo 1936-1949*, in *Minorigiustizia*, 3, 2019, pp. 171 ss.

disponeva il perdono giudiziale. In questi casi l'internamento nell'istituto di rieducazione sostituiva l'eventuale pena detentiva in un istituto penitenziario, consentendo alle autorità di sottoporre le giovani ad un controllo di tipo segregante, senza l'utilizzo degli strumenti propri del diritto penale⁷⁷.

I provvedimenti con cui si disponeva l'internamento sono presenti nella maggior parte delle cartelle analizzate: centosessantacinque cartelle su centosessantanove contengono il decreto. In un caso il provvedimento di internamento fa riferimento non alla legge istitutiva del Tribunale per i minorenni, bensì all'art. 222 del codice civile relativo alla correzione paterna: il documento presenta infatti una data anteriore rispetto all'entrata in vigore della legge del 1934, anche se è comunque contenuto all'interno dei mazzi relativi alle cartelle personali aperte con gli ingressi in Istituto dal 1935 al 1942. Per completezza, anche questo provvedimento è stato analizzato, entrando a far parte del campione⁷⁸.

Nella maggior parte dei decreti si trova l'indicazione del soggetto che ha dato avvio al procedimento. Quest'ultimo veniva attivato con una segnalazione al Tribunale per i minorenni effettuata dai soggetti indicati all'art. 25 della legge n. 1404/1934: l'autorità di pubblica sicurezza, il procuratore del Re, i genitori, il tutore, il curatore, l'ONMI, l'Opera nazionale Balilla. La segnalazione della minore all'autorità giudiziaria veniva definita da molti provvedimenti del Tribunale "denuncia del traviamiento" o, più semplicemente, "istanza".

Nella maggior parte dei procedimenti il provvedimento di internamento indicava il soggetto specifico che aveva proceduto alla segnalazione della minore. In assenza dell'indicazione del soggetto promotore è stato comunque possibile individuarlo analizzando un modulo avente ad oggetto le "notizie personali" della minore, anch'esso contenuto in molte delle cartelle analizzate. In definitiva, è stato possibile individuare il soggetto che ha promosso il procedimento in 159 casi su 169.

I genitori presentavano il maggior numero di domande: il 34% delle istanze. Tra i genitori la maggior parte delle domande di internamento erano formulate dal padre, ma lo scarto con le domande presentate dalla madre non è ampio: ventinove contro ventuno; solo in quattro provvedimenti l'istanza risulta presentata congiuntamente da entrambi i genitori. Anche

⁷⁷ Il riferimento normativo era contenuto nell'art. 27 della legge del 1934, che prevedeva proprio che si potesse applicare il provvedimento di cui all'art. 25 in questi casi.

⁷⁸ Si tratta del provvedimento relativo alla giovane R.P.D., che fece ingresso in Istituto nel mese di ottobre 1933 e vi rimase fino a giugno 1940.

Polizia e Carabinieri presentavano molte segnalazioni di giovani traviate al Tribunale per i minorenni: circa il 28%, di cui trenta sono riconducibili alla Polizia, quattordici ai Carabinieri e una ad una “autorità di pubblica sicurezza” non meglio identificata. Più della metà delle segnalazioni provenivano dunque dai genitori e dall’autorità di pubblica sicurezza. Le segnalazioni rimanenti sono suddivise tra altri soggetti, quali il Tribunale in caso di procedimento penale; autorità cittadine; pubblico ministero⁷⁹; parenti diversi dai genitori o altri conoscenti; ONMI; istituti di beneficenza, associazioni, opere, Pretore, altre istituzioni.

In ogni provvedimento veniva indicato il Tribunale per i minorenni che aveva disposto l’internamento, lasciando intravedere le aree di provenienza delle giovani interessate⁸⁰. A pagina seguente, un grafico che riporta le sedi dei Tribunali coinvolti nei procedimenti analizzati.

Una caratteristica dei provvedimenti analizzati è la sinteticità: essi, in via generale, contenevano: l’indicazione dell’autorità giudiziaria che ha emesso il provvedimento, i giudici che componevano il collegio, l’indicazione – non sempre presente – dell’istanza di internamento alla base del procedimento e del soggetto richiedente, le generalità della giovane coinvolta, l’indicazione della norma di riferimento⁸¹. Inoltre, i provvedimenti contenevano l’ordine di internamento in una casa di rieducazione con l’indicazione del “termine” dell’internamento, che era incerto, poiché consisteva nella maggiore età o nell’aver dato “prova del ravvedimento”⁸² e l’indicazione del soggetto tenuto al pagamento della retta della giovane, che era nella maggior parte dei casi lo

⁷⁹ Delle quali una fu presentata congiuntamente alla madre della giovane.

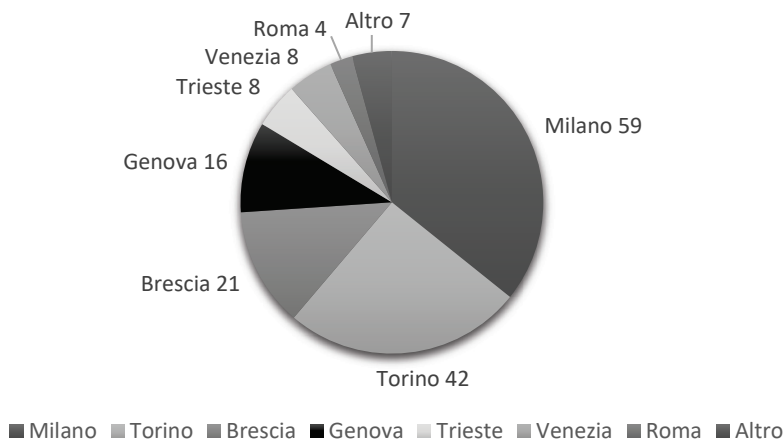
⁸⁰ La competenza territoriale del Tribunale per i minorenni era stabilita «su tutto il territorio della Corte d’appello o della sezione di Corte di appello in cui è istituito», art. 3 legge n. 1404/1934.

⁸¹ Art. 25 legge n. 1404/1934, con la dichiarazione di avere sentito i soggetti richiamati da quest’ultima: l’autorità di pubblica sicurezza, il pubblico ministero, la minorenni o l’esercente la patria potestà.

⁸² In molte cartelle è presente anche il decreto che prevedeva l’uscita della minore dall’Istituto: le motivazioni alla base della decisione erano molto spesso correlate al fatto che la minore veniva ritenuta «non più bisognosa di correzione» o che aveva dato «prova del ravvedimento». Non erano specificati elementi a sostegno di tale condizione di ravvedimento: a volte era precisato che la minore aveva raggiunto una certa età, solitamente quasi o più di diciotto anni, oppure quasi o più di vent’anni. In alcuni casi veniva precisato che la Direzione interna dell’Istituto – quindi la Madre Superiore – non si era opposta alla dimissione e che per tale ragione la prova di ravvedimento era ritenuta raggiunta, cfr. ASTo, Istituto Buon Pastore, Minori ricoverate, mazzi nn. 95 e 96.

Stato. Era poi il Ministero di Grazia e giustizia a stabilire con un ordine specifico la casa di correzione a cui la minore avrebbe dovuto essere assegnata⁸³.

Tribunale per i minorenni



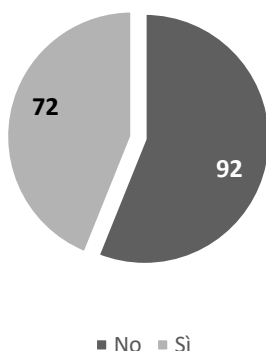
In alcuni casi le motivazioni dell'internamento venivano indicate, ma erano "aggiunte" al provvedimento a mano o a macchina in uno spazio apposito. Anche a seconda della sede del Tribunale per i minorenni che procedeva, il provvedimento veniva adattato al caso concreto a partire da un modulo precompilato, che segna la distanza dell'internamento amministrativo dei minori dalle garanzie del diritto penale⁸⁴.

Per quanto concerne la motivazione, i provvedimenti possono essere suddivisi in due macrocategorie: provvedimenti in cui sono presenti elementi di fatto che costituiscono la motivazione dell'internamento e provvedimenti in cui non vengono richiamati elementi di fatto.

⁸³ Recante la dicitura «La controscritta minorenne, della quale si inviano gli acclusi documenti, è stata assegnata a codesto Istituto dove sarà condotta a cura della competente Autorità giudiziaria», con l'indicazione dell'Istituto di assegnazione in un apposito spazio, ASTo, Istituto Buon Pastore, Minori ricoverate, mazzi nn. 95 e 96.

⁸⁴ In questi provvedimenti si intravede quella carenza di giurisdizione che si registra nelle procedure orientate a decidere su una detenzione "amministrativa"; nell'attualità si pensi alle procedure di trattenimento dei migranti nei centri per i rimpatri, anch'esse spesso centrate su una valutazione di pericolosità sociale, cfr. E. RIGO, *Spazi di trattenimento e spazi di giurisdizione. Note a margine di materiali di ricerca sulla detenzione amministrativa dei migranti*, in *Materiali per una storia della cultura giuridica*, 2, 2017, pp. 475-493.

Presenza della motivazione del provvedimento (su 164 fascicoli)



Circa il 57% dei provvedimenti analizzati – 92 su 164 – non contiene una motivazione specifica⁸⁵.

In tutti i provvedimenti, motivati e non, appare la formula «Assunte le opportune informazioni, da cui risulta che il suddetto minore per abitudini contratte ha dato manifeste prove di traviamiento e che è bisognevole di correzione morale», come presupposto per l'ordine di internamento in una casa di rieducazione, che richiama letteralmente quella contenuta nell'art. 25, comma 1 del r.d.l. n. 1404/1934⁸⁶.

Sempre in ordine alle motivazioni, è stato possibile individuare quattro modelli di provvedimento *ex art. 25* legge n. 1404/1934:

- decreti di internamento con motivazione assente, in cui è presente solo la formula di rito citata;
- decreti di internamento con motivazione assente, ma con un sintetico – una/due righe – richiamo ai fatti alla base della richiesta dell'internamento;
- decreti di internamento sinteticamente motivati;

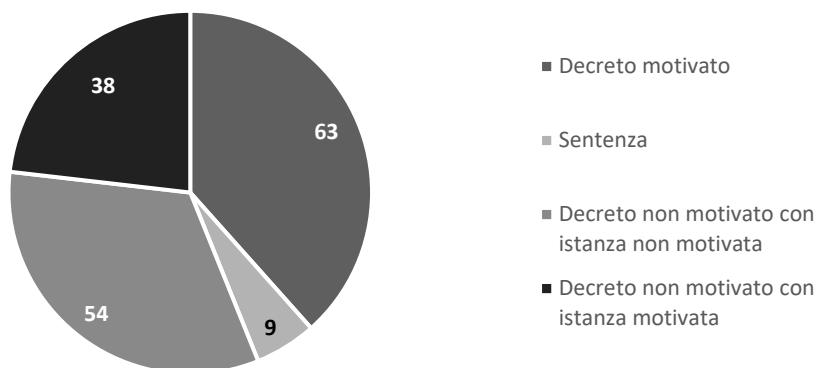
⁸⁵ In questo caso è stato escluso dal campione il provvedimento *ex art. 222*, in quanto il codice civile non ne richiedeva la motivazione: le percentuali sono quindi calcolate su un totale di 164 provvedimenti.

⁸⁶ Il cui incipit recitava: «Quando un minore degli anni 18, per abitudini contratte, dia manifeste prove di traviamiento e appaia bisognevole di correzione morale [...]».

- provvedimenti che dispongono l'internamento nell'ambito di una sentenza a conclusione di un procedimento penale: in tali casi la motivazione dell'internamento è presente ed è contenuta nelle motivazioni della sentenza.

Di seguito, un grafico riepilogativo dei quattro modelli:

Modelli di provvedimento (su 164 provvedimenti)



Una buona fetta dei provvedimenti – cinquantaquattro – non solo non riporta una motivazione della decisione, ma neanche una motivazione dell'istanza⁸⁷.

Un numero consistente dei provvedimenti analizzati⁸⁸, quasi tutti emanati dal Tribunale per i minorenni di Torino⁸⁹, presenta una sintetica descrizione (in una/due righe) dei fatti alla base dell'istanza, che consisteva in una richiesta di ricovero del seguente tenore: «perché discola ed insofferente di

⁸⁷ Ossia l'autorità di pubblica sicurezza provinciale, il pubblico ministero, il minorenni e l'esercente la patria, potestà o la tutela: non necessariamente venivano "ascoltati" durante il procedimento, poiché solitamente rendevano le proprie dichiarazioni per iscritto all'interno di verbali e relazioni. Gli elementi sulla base dei quali i tribunali assumevano le specifiche decisioni vanno desunti dai verbali e dagli scritti dei soggetti promotori o dei soggetti "sentiti" nel corso del procedimento ai sensi dell'art. 25, comma 2, legge n. 1404/1934.

⁸⁸ Che costituiscono circa il 23% del totale e il 41% dei provvedimenti non motivati.

⁸⁹ Trentasette provvedimenti emanati dal Tribunale di Torino e un provvedimento emanato dal Tribunale di Genova ricadono in questa categoria.

ogni freno»⁹⁰, oppure «perché precocemente corrotta, incline, per deficienza di vigilanza materna, alla vita immorale»⁹¹. Non essendo indicata una vera e propria motivazione a sostegno della decisione del Tribunale⁹², in questi casi, la motivazione della decisione pare coincidere con la motivazione dell'istanza.

La maggior parte dei provvedimenti appaiono sinteticamente motivati: anche questi muovevano da un decreto precompilato, che tuttavia presentava uno spazio per integrare il provvedimento con i principali elementi alla base della decisione, comunque richiamati in modo sintetico. In alcuni provvedimenti la motivazione consiste in due righe aggiunte al modulo precompilato, come nelle seguenti specificazioni a corredo della decisione: «la minore, tredicenne appena, si è data al più impressionante libertinaggio»⁹³; «la minore risulta di condotta cattiva, corrotta, incline alla menzogna e di pessimo esempio alle compagne di scuola»⁹⁴; «la minore ha tendenze al furto e necessita di una severa disciplina che non può essere quella familiare»⁹⁵.

In alcuni provvedimenti i fatti riportati a sostegno della motivazione della decisione assunta dal Tribunale erano narrati in modo maggiormente elaborato, ma comunque estremamente sintetico: «dalle informazioni in atti risulta che detta minore di indole perversa, si assenta spesso da casa anche in ore notturne in compagnia di ragazze di basso e corrotto livello morale e di giovanotti in cerca di piaceri sessuali; che in tal triste condotta persiste ad onta di ripetuti e opportuni richiami, dando così prova di traviamiento e per

⁹⁰ E.C. era nata nel mese di agosto 1923, fece ingresso al Buon Pastore nel luglio del 1939 all'età di quindici anni; uscì nel mese di agosto 1943 a vent'anni, cartella E.C., ASTo, Istituto Buon Pastore, Minori ricoverate, mazzo n. 96.

⁹¹ La giovane, nata a febbraio 1926, fece ingresso al Buon Pastore nel mese di novembre 1940 a quattordici anni e uscì a febbraio 1947, all'età di ventuno anni, cartella F.B., ASTo, Istituto Buon Pastore, Minori ricoverate, mazzo n. 96.

⁹² Al di là della formula di rito *ex art.* 25 legge n. 1404/1934.

⁹³ La giovane era nata a marzo del 1924, era entrata ad agosto del 1937 all'età di tredici anni ed era uscita dall'Istituto in data nell'ottobre del 1942 a diciotto anni, cartella E.A., ASTo, Istituto Buon Pastore, Minori ricoverate, mazzo n. 95.

⁹⁴ Era nata a gennaio 1920 ed era entrata al Buon Pastore a febbraio 1936 a sedici anni. Uscì nel gennaio 1941 a ventuno anni, cartella P.C., ASTo, Istituto Buon Pastore, Minori ricoverate, mazzo n. 95.

⁹⁵ Era nata nell'agosto del 1921, entrò in Istituto nel mese di aprile 1939, a diciassette anni. Uscì nel mese di marzo 1941 a diciannove anni, cartella L.B., ASTo, Istituto Buon Pastore, Minori ricoverate, mazzo n. 96.

cui si impone un intervento immediato onde porre freno a sì pericolosa discesa, disponendosi il ricovero»⁹⁶. In questo caso il Tribunale sembra avere abbozzato alcuni esempi di comportamenti tenuti della minore in questione, come “prova” del traviamiento della medesima. Tuttavia, nessun decreto richiama in modo puntuale fatti specifici. È quindi palese, nell'internamento *ex art. 25*, la centralità assunta dalle caratteristiche del soggetto rispetto ai fatti: non si trattava di una detenzione penale centrata, almeno sotto il profilo del diritto positivo, sulla commissione di un fatto di reato, bensì di una detenzione amministrativa espressamente finalizzata alla correzione dello “stile di vita” della giovane. Ciò si aggiunge alla indifferenza rispetto ai diritti delle persone minorenni che permea l'impostazione della legge del 1934⁹⁷: è infatti la stessa normativa che contiene uno “svuotamento” dell'obbligo di motivazione del provvedimento, poiché la decisione è configurata come “insindacabile” e assunta in assenza dell'intervento di un difensore.

Un quarto e ultimo modello di provvedimento *ex art. 25* si può individuare in un numero limitato di casi, in relazione ai quali l'ordine di internamento è contenuto in una sentenza a conclusione di un procedimento penale. In questi casi spesso veniva accertata la commissione di un reato da parte delle imputate. Tuttavia, tramite l'applicazione di strumenti quali l'amnistia o il perdono giudiziale, il Tribunale non condannava alla reclusione in carcere, bensì disponeva l'internamento in una casa di rieducazione. Il disciplinamento delle giovani donne oggetto di questi provvedimenti avveniva

⁹⁶ Era nata a settembre 1920 ed era entrata in Istituto a giugno 1937 a sedici anni. Era uscita nel marzo 1941 a vent'anni, cartella F.B., ASTo, Istituto Buon Pastore, Minori ricoverate, mazzo n. 95.

⁹⁷ La relazione tra persone minori di età e diritti è sempre stata problematica: «Con specifico riferimento ai bambini – ma considerazioni analoghe potrebbero valere anche in relazione ad altri gruppi sociali caratterizzati da una condizione di svantaggio – occorre certo fare i conti con le difficoltà derivanti dal fatto che il concetto di diritto in senso soggettivo sia nato, e si sia successivamente sviluppato, avendo come esclusivo punto di riferimento i bisogni, gli interessi e le aspettative di un certo modello di soggetto titolare, con le caratteristiche tipiche dell'adulto (razionalità, capacità di agire e così via)», I. FANLO CORTÉS, *Il dibattito teorico sui diritti di bambine e bambini*, in *Jura Gentium. Rivista di filosofia del diritto internazionale e della politica globale*, 2016, pp. 1-14. Sulla questione cfr. I. FANLO CORTÉS, *Bambini e diritti. Una relazione problematica*, Giappichelli, Torino, 2008; P. RONFANI, *I diritti dei bambini: vecchie e nuove questioni*, in *Sociologia del diritto*, 2, 2013, pp. 107-130; C. SCIVOLETTO, *Children's Rights e Sociologia*, in E. LUCIANO-L. MADELLA (a cura di), *La sfida dei diritti. Prospettive critiche interdisciplinari sull'infanzia e l'adolescenza*, Junior Spaggiari, Reggio Emilia, 2022, pp. 119-127.

tramite un tipo di segregazione che sostituiva il controllo penale: ancora una volta esse sfuggivano alle garanzie – spesso meramente formali – previste da quest'ultimo. Ad esempio, nel caso di un'imputata per furto aggravato, de-rubricato poi in furto semplice, il Tribunale per i minorenni dichiarò di «non doversi procedere contro la imputata per essere estinto il reato per amnistia», sottolineando però: «dal reato commesso e da tutte le emergenze degli atti e del dibattimento emerge evidente che la minore conduce vita molto libera e si prostituisce molto frequentemente, come ella stessa ebbe ad ammettere». Il Tribunale dispose così il ricovero in una casa di rieducazione. Il fatto di reato qui appare inquadrato come uno dei tanti elementi che caratterizzavano il comportamento femminile anormale e, di conseguenza, solo uno dei motivi alla base dell'internamento. Quest'ultimo veniva disposto infatti, più in generale, a causa della «vita molto libera»⁹⁸ della giovane. In altre situazioni, pur deliberando l'assoluzione delle minori, il Tribunale dispose l'internamento al Buon Pastore. Ad esempio, una ragazza, che era stata accusata di avere rubato alcuni capi di biancheria, fu assolta per mancanza di prove, ma alcuni elementi presenti nella sua vicenda condussero il Tribunale a disporre l'internamento in una casa di rieducazione. I giudici misero in luce il fatto che, poco dopo l'arresto, l'imputata era stata ricoverata in un reparto celtico, che la medesima era disoccupata e dedita alla prostituzione, considerando che: «Quanto si è detto sopra è più che sufficiente per ritenere che la [...] si era decisamente messa sulla via della perdizione, del traviamiento, per cui si impongono provvedimenti rieducativi»⁹⁹. L'imputazione consentiva di indagare non solo sui fatti correlati alla possibile commissione del reato, ma anche su altri aspetti della vita dell'imputata. Il processo penale era quindi, oltre che uno strumento di controllo diretto delle classi pericolose per la società, anche un dispositivo in grado di condurre indirettamente i soggetti che vi entravano in contatto in una rete di controllo e disciplinamento più ampia.

Nell'ambito dei procedimenti di internamento ai sensi dell'art. 25 veniva attribuita particolare rilevanza alle dichiarazioni raccolte dai soggetti ascoltati dall'autorità giudiziaria. La normativa del 1934 attribuiva al Tribunale

⁹⁸ Nata nel marzo 1920 ed entrata a novembre 1937 a diciassette anni. Uscì nel mese di marzo 1941 a ventuno anni, cartella N.B., ASTo, Istituto Buon Pastore, Minori ricoverate, mazzo n. 95.

⁹⁹ Nata a giugno 1920, fece ingresso in Istituto a febbraio 1938 all'età di diciassette anni. La ragazza uscì a giugno 1941 a ventuno anni di età, cartella I.P., ASTo, Istituto Buon Pastore, Minori ricoverate, mazzo n. 96.

per i minorenni il dovere/potere di assumere informazioni nell'ambito del procedimento amministrativo, prevedendo la possibilità di sentire l'autorità di pubblica sicurezza provinciale, il pubblico ministero, il minorenne e l'esercente la patria potestà.

Nei procedimenti contenuti nelle cartelle personali delle minori traviate internate al Buon Pastore le storie delle giovani venivano ricostruite perlopiù all'interno dei verbali delle autorità di pubblica sicurezza¹⁰⁰. Essi contenevano infatti indicazioni specifiche relative al background familiare dell'interessata, alla sua condotta morale, alle sue relazioni sociali e agli eventuali fatti di rilevanza penale connessi alla sua persona. In alcuni casi, oltre alle relazioni di polizia, erano presenti anche altre relazioni e dichiarazioni, che fornivano elementi ulteriori rispetto alle vicende: quelle dei genitori, soprattutto del padre, di terze persone come una maestra o un sacerdote e, in alcuni casi, quelle delle giovani coinvolte nei procedimenti.

A partire da un'analisi delle relazioni, di seguito si propone una ricostruzione di alcune storie particolarmente emblematiche per comprendere i comportamenti etichettati come devianti che, a fronte della grande discrezionalità attribuita al Tribunale, conducevano le ragazze a varcare le porte dell'Istituto.

E.C.

Nata nel mese di maggio 1922, la giovane E.C. già da piccola si era mostrata «vivacissima, disobbediente e refrattaria ai più affettuosi richiami e correzioni della zia» con cui abitava, che decise di affidarla ad un sacerdote, fratello del marito¹⁰¹. La ricostruzione dei suoi comportamenti «traviati» deriva da una dichiarazione¹⁰² di un medico che, a suo dire, conosceva la ragazza da molto tempo. Secondo il sanitario, fin da quando era bambina, la giovane si era mostrata «eccessivamente eccitabile» e poi «crescendo ebbe a rivelare carattere indocile, insofferente di ogni freno disciplinare sia esercitato benevolmente che imposto risolutamente, svogliata, mostrò sempre di avere in odio ogni forma di regolare» occupazione, domestica e di altra natura. Un altro elemento è il rendimento scolastico: la

¹⁰⁰ Polizia o Carabinieri nelle varie articolazioni territoriali.

¹⁰¹ Nata a maggio 1922, aveva fatto ingresso in Istituto a febbraio 1937 all'età di quattordici anni, uscendo a giugno 1942 all'età di vent'anni, cartella E.C., ASTo, Istituto Buon Pastore, Minori ricoverate, mazzo n. 95.

¹⁰² Resa nel mese di agosto 1936.

ragazza aveva frequentato le elementari fino alla classe terza, ripetendo ogni anno, mostrandosi restia «alla disciplina e al vivere sociale». Secondo il medico, ella fuggiva da casa, si recava nei boschi e tornava solo per domandare da mangiare. Riguardo al padre, ricoverato in un ospedale psichiatrico, il medicò affermò che la giovane «Nemmeno nei riguardi del padre [...] manifestò mai pietà e affetto, ma solo avversione e malanimo per il danno materiale che ha recato ai figli, con la sua malattia». Secondo il rapporto del medico, la ragazza non aveva mai mostrato affetto o benevolenza «verso chi cercava di istradarla al vivere normale», concludendo: «è un soggetto che abbisogna di essere accolto in un istituto di rieducazione»¹⁰³. Da questa dichiarazione emerge il ruolo del sanitario come agente del controllo sociale, tutore della moralità oltre che della salute fisica. Al di là delle istituzioni statali a cui l'ordinamento giuridico attribuiva una funzione di tutela dell'ordine pubblico e una funzione di tutela/controllo dei minorenni, infatti, vi erano altre istituzioni che partecipavano ai procedimenti di internamento al Buon Pastore. Il potere medico era in questo frangente particolarmente pregnante: la procedura di ingresso in Istituto prevedeva la produzione di un attestato di sana costituzione fisica, a seguito di una visita medica, in cui spesso veniva indicato lo stato di "integrità" della minore, teso a verificarne la "verginità" e l'eventuale presenza di malattie sessualmente trasmissibili.

Un altro agente del controllo sociale era il clero. Nel caso di specie, un ruolo rilevante era stato ricoperto dal sacerdote lontano parente della ragazza, che si era occupato della giovane mentre il padre si trovava in ospedale psichiatrico. Un rapporto del sacerdote descrive questa ragazza come «indisciplinata, disubbidiente, insofferente di correzioni», soffermandosi sul fatto che la stessa si allontanasse spesso da casa per andare a fare il bagno con altri giovani. Il sacerdote, manifestando «la sensazione che sia già moralmente corrotta», proponeva l'internamento in una casa di rieducazione per evitare che la giovane precipitasse «irrimediabilmente nella via del male».

Sono interessanti in questo caso le due prospettive, del medico e del sacerdote, che nella sostanza convergono, divergendo nella forma del discorso. Il sanitario costruisce la devianza femminile soffermandosi sulla dicotomia normale/anormale: la ragazza rifiutava un'occupazione «regolare» e si opponeva a coloro i quali cercavano «di istradarla al vivere normale».

¹⁰³ Cartella E.C., ASTo, Istituto Buon Pastore, Minori ricoverate, mazzo n. 95.

Dietro alle sue parole si cela l'ombra del potere di normalizzazione¹⁰⁴, non sovrapponibile al potere medico e al potere giudiziario. Il focus è sulla pericolosità sociale, non sul crimine né sulla malattia. Il discorso del sacerdote ruota invece attorno all'immoralità della ragazza, soffermandosi sulla sua "corruzione morale", manifestando il timore di vederla precipitare nella «via del male». In questa prospettiva, più che il binomio normalità/anormalità, emerge il binomio morale/immorale tipico del modello religioso.

Agli atti fu acquisito anche un parere del Comandante dei Carabinieri del luogo di provenienza della giovane, che in un primo momento confermò la sua cattiva condotta, ma che, dopo avere svolto ulteriori approfondimenti, definì la ragazza «di buona moralità e condotta». La strada dell'internamento fu tuttavia percorsa lo stesso su richiesta del sacerdote, anche in considerazione del fatto che «la stessa minore ha riconosciuto in parte le manchevolezze della propria condotta». Di seguito la dichiarazione di E.C.: «è vero che qualche volta mi sono allontanata di casa e sono andata a fare i bagni con bambini della mia età. Il cappellano mi ha allocato presso diverse famiglie come domestica, ma io sono sempre fuggita via perché ero costretta a lavorare senza essere pagata. Sono andata per qualche tempo dalla sarta, ma successivamente non sono più andata perché non mi hanno più voluta in casa, avendomi un giorno sorpreso a fare il bagno nel fiume».

La giovane venne dimessa dall'Istituto all'età di vent'anni, poiché le sue condizioni psichiche furono giudicate «incompatibili con la di lei permanenza nell'istituto [...] essendo impossibile il proseguimento dell'opera rieducativa». Da mesi era infatti internata in manicomio per "alienazione mentale"¹⁰⁵.

G.A.

La minore G.A. venne accusata di avere rubato nella propria abitazione. Il suo caso era noto alle organizzazioni locali, come l'Opera di difesa dei minorenni, che sollevò l'attenzione sulla sua situazione familiare: i genitori erano separati e, secondo l'Opera, non avevano provveduto adeguatamente

¹⁰⁴ M. FOUCAULT, *Gli anormali*, cit. pp. 33 ss.

¹⁰⁵ Secondo la diagnosi presente nel fascicolo la giovane avrebbe presentato «forma mentale a tipo paranoide con delirio religioso» ed era stata dichiarata per questo «pericolosa a sé e agli altri».

all'educazione della figlia, tanto che quest'ultima era fuggita di casa più volte, anche per unirsi a un circo equestre. La giovane viene descritta anche dai Carabinieri del luogo come «amante della vita libera» precisando che ella «si associa a giovani oziosi recandosi con essi in punti solitari di campagna»¹⁰⁶. È l'Opera di difesa dei minorenni, a quel punto, a richiedere l'internamento in un istituto, avvenuto nel mese di giugno del 1935. La giovane sarà poi processata per il furto in casa del padre, ma, anche in considerazione dell'avvenuto internamento, le verrà conferito il perdono giudiziale.

Sul processo si soffermò la madre della giovane, in una lettera inviata poco dopo l'internamento: «Il giorno del dibattimento spero di esservi presente anch'io per parlare qualche cosa verso quelli che ti hanno fatto del male. Ti raccomando di saper parlare franco dicendo tutta la verità e di come sei stata trattata in casa di tuo padre. Guarda che c'è un Dio che protegge i poveri derelitti come te. Non ti perdere di coraggio, prega sempre il buon Dio con devozione che ti dia la forza e pazienza di proseguire nel tuo calvario, vuol dire che questo è il tuo destino». E, sull'internamento, la madre aggiunse: «Una sola cosa ti raccomando di imparare un mestiere o sarta da donna o da uomo così un giorno quando verrai fuori avrai un mestiere e non avrai bisogno di nessuno a cercare un pezzo di pane, nemmeno di tuo padre. Imparandoti un mestiere tu non avrai più bisogno di fare la serva, il mestiere che ti faceva fare tuo padre [...]. Chiudo questa mia raccomandandoti di essere sempre buona, ubbidiente verso i tuoi superiori, almeno verso di loro se non hai voluto verso di me tua madre. Ti saluto e ti bacio di vero cuore tua che sempre prega e pensa a te. Tua madre».

In procinto dell'uscita dall'Istituto, sul caso intervenne la Federazione Fasci Femminili, per mezzo della Fiduciaria Provinciale del luogo di provenienza della giovane, riconducendo il traviamiento alle condizioni morali della sua famiglia, definite «veramente disastrose». La Federazione precisò: «Siccome il passato della ragazza era molto riprovevole, non si può, come essa voleva a suo tempo, farla tosto entrare in una famiglia signorile come cameriera». La relazione della Federazione del luogo di provenienza si concentra in particolare sulle condizioni morali della madre, della quale fu sottolineato che aveva abbandonato il tetto coniugale e avuto tre figli illegittimi

¹⁰⁶ G.A. era nata nel mese di febbraio 1920; entrata in Istituto a giugno 1935 all'età di quindici anni; ne uscì nel mese di febbraio 1941 a ventuno anni, cartella G.A., ASTo, Istituto Buon Pastore, Minori ricoverate, mazzo n. 95.

con un altro uomo. Uno di questi figli si trovava già in un istituto di rieducazione al momento della stesura della relazione, mentre nei confronti di un'altra figlia si stava formando la pratica per l'internamento. Contestualmente, la madre si trovava in carcere in attesa di giudizio per aver provocato un aborto a una coinquilina durante un alterco. La relazione sconsigliava anche l'affidamento della ragazza al padre, il quale viveva da anni con una "concubina". Sulla questione intervenne la Federazione di Torino, che consigliò all'Istituto del Buon Pastore di collocare la ragazza a servizio presso una famiglia della medesima città, per evitare il rientro nell'ambiente «perfidio» della famiglia di origine e, probabilmente, anche per allontanarla da un luogo in cui era malvista¹⁰⁷.

A.B.

Era nata nel mese di aprile 1922. Di lei la Questura del luogo di provenienza scrisse: «conduce vita irregolare, resta alle volte diverse ore fuori di casa, vagando per la città, per trattenersi in compagnia di coetanee dedite all'ozio». Autrice di diversi furti, ne aveva commesso uno in casa di una benefattrice e uno nei confronti di una bambina di quattro anni che la ragazza stava accompagnando a casa¹⁰⁸. In questo caso, la colpa non venne attribuita ai genitori che, si scrive, «hanno sempre fatto tutto il possibile per indirizzarla sulla buona strada». Tuttavia, lo stile di vita fuori dalla norma della giovane avrebbe potuto condurla, secondo le autorità, ad una cattiva condotta morale. La Questura tenne a precisare: «Non risulta che abbia avuto relazioni intime con uomini, ma, dato il suo tenore di vita disordinata, si ha ragione di temere che possa traviarsi agevolmente»¹⁰⁹.

La ragazza fu internata al Buon Pastore nel gennaio 1936, a tredici anni. Dal momento dell'internamento la madre prese ad inviare alcune lettere all'Istituto, a cominciare da una prima lettera in cui scrisse: «Dal giorno della partenza [n.d.a.: avvenuta otto giorni prima] nulla seppi più di mia figlia e, per quanto io possa essere sicura che sia giunta bene a destino, purtroppo desidererei vivamente averne conferma». Con le altre lettere presenti tra i documenti d'archivio la madre domandò più volte il rilascio della figlia. La donna riteneva che la ragazza fosse rimasta in Istituto per un tempo

¹⁰⁷ Cartella G.A., ASTo, Istituto Buon Pastore, Minori ricoverate, mazzo n. 95.

¹⁰⁸ Cartella A.B., ASTo, Istituto Buon Pastore, Minori ricoverate, mazzo n. 95.

¹⁰⁹ A.B. fece ingresso al Buon Pastore a gennaio 1936 a tredici anni, cartella A.B., ASTo, Istituto Buon Pastore, Minori ricoverate, mazzo n. 95.

sufficiente, avendo ormai raggiunto i diciotto anni. La madre chiedeva altresì il rilascio della figlia poiché, a suo dire, aveva bisogno dell'assistenza di quest'ultima per motivi di salute: «sono ormai da 20 giorni che sto facendo pratiche per averti a casa [...] ho molto bisogno di te. Tu sai bene che io sono stata una donna sempre sofferente. Ho portato pazienza finché ho potuto ed ora ho assolutamente bisogno di te. Ti faccio sapere che ho fatto tante pratiche per averti presso di me. Spero che venga presto questo benedetto giorno e stringerti forte a me».

La ragazza uscì dall'Istituto a dicembre 1940, a diciotto anni, giudicata «non più bisognevole di correzione».

L.B.

Il binomio vittima-colpevole emerge nel caso di L.B., la cui storia venne ricostruita nel 1936 dall'Opera di difesa dei Minorenni e dai Carabinieri del luogo di provenienza. Secondo i Carabinieri, due anni prima la ragazza sarebbe stata "traviata" da un amico di famiglia molto più grande di età, G.F., quando aveva solo dodici anni. La narrazione delle istituzioni dipinge la giovane come compartecipe di quella che viene definita una «trecsa amorosa» durata un anno e mezzo. Secondo una relazione dei Carabinieri, l'uomo dava del denaro alla giovane e lei, «lusingata dalle ricompense pecuniarie e dalle ghiottonerie che le venivano offerte, accondiscendeva alle sue turpi brame». L'uomo frequentava la ragazza con la scusa di accompagnarla al lavoro, un'occupazione che lui stesso diceva di averle trovato. I genitori avrebbero scoperto la dinamica di violenza una notte in cui la figlia non era tornata a casa. I Carabinieri descrissero così l'effetto della vicenda sull'opinione pubblica: «La relazione della B. col F. è diventata ormai di dominio pubblico in quasi tutta la contrada di R. ed in special modo nel suo vicinato ove si dice anche che la stessa abbia avuto relazioni intime con diversi altri uomini, tale particolare non è appoggiato da concrete prove che possano confermare in modo non dubbio la veridicità. Pertanto, tenuto conto dello stato spinto di corruzione della B.L. e che la stessa non può ricevere dai propri genitori, i quali sono parzialmente affetti da idiozia, la necessaria educazione per por freno alla sua cattiva inclinazione, questo Comando ravvisa opportuno che la stessa venga internata in una casa di rieducazione (riformatorio)».

Successivamente, anche il padre della giovane, per il tramite dell'Opera di difesa dei minorenni, richiese al Procuratore del Tribunale per i minorenni l'internamento in riformatorio. Nella nota biografica, presumibilmente

allegata all'istanza, si legge: «la fanciulla tenne sempre nascosta la sua condotta ai propri genitori anche perché minacciata di morte dall'uomo, se dovesse palesarlo, mentre avrebbe dovuto renderne edotti i genitori subito la prima volta». Poco dopo essere stata ammessa in Istituto, la ragazza fu inviata all'ospedale psichiatrico per alienazione mentale. L'Opera di difesa dei minorenni si raccomandò con l'Istituto che la ragazza rimanesse lontana dal luogo di provenienza. Dopo una breve permanenza presso l'istituto psichiatrico, la giovane fece ritorno al Buon Pastore, ove rimase sino al 1942. Successivamente alla sua uscita, ormai sposata, con un figlio, chiese alle suore dell'Istituto di provvedere all'invio di un certificato di completa guarigione dall'alienazione mentale, per poter ottenere il passaporto ed emigrare, certificato che le religiose le inviarono ¹¹⁰.

L.C.

Questa ragazza ¹¹¹ era stata imputata in un procedimento penale per «atti osceni» ai sensi dell'art. 527 c.p. ¹¹² «perché in luogo pubblico si congiungeva carnalmente con un giovane rimasto sconosciuto».

La sentenza dispose l'estinzione del reato per perdono giudiziale, pur accertando il traviamiento della giovane, oltre che il fatto di reato, nell'esposizione della vicenda: «Ritenuto che l'imputata anche nell'odierno dibattimento è stata pienamente confessa, come era stata confessa quando, fermata dalla Autorità di P.S. fuori della propria residenza e trovata poi affetta da malattia venerea, aveva confessato di avere avuto rapporti carnali con un giovane in aperta campagna. Che la responsabilità della minore potrebbe essere senz'altro affermata in conformità del capo d'imputazione, essendo anche risultato manifesto che essa possiede perfetta capacità d'intendere e di volere. Ritenuto, d'altra parte, che la minore ha più volte abbandonato la casa paterna ed è sospetta di essersi data alla prostituzione clandestina, ciò che poi troverebbe conferma nel fatto specifico pel quale essa è stata tradotta a giudizio». Sono tutti questi elementi – e non il solo fatto di reato – a far concludere al Tribunale che la giovane imputata conduceva «vita

¹¹⁰ Cartella L.B., ASTo, Istituto Buon Pastore, Minori ricoverate, mazzo n. 95.

¹¹¹ Nata nel mese di luglio 1920 ed entrata al Buon Pastore nel marzo 1937 a sedici anni. La ragazza uscì nel mese di luglio 1941 a ventuno anni, cartella L.C. ASTo, Istituto Buon Pastore, Minori ricoverate, mazzo n. 95.

¹¹² Che al comma 1 prevedeva: «Chiunque, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti osceni è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni».

irregolare». Ed è per tutti questi elementi che, nonostante il perdono giudiziale, il Tribunale dispose l'internamento in una casa di rieducazione per i minorenni, già proposto dalle autorità di pubblica sicurezza e ritenuto «indispensabile per ricondurre la giovanetta sulla via dell'onestà e del lavoro»¹¹³.

C.B.

La minore C.B.¹¹⁴ era stata accusata dalla legione territoriale dei Carabinieri del luogo di provenienza di essere «dedita alla prostituzione girovaga» anche a causa dell'assenza del padre, il quale per ragioni lavorative era impossibilitato a sorvegliare la figlia. La ragazza era stata segnalata alla Procura nel 1936 da un Monsignore, il quale si era limitato genericamente a evidenziare che la giovane si era «data ad una vita licenziosa, scandalosa» e che egli stesso era stato «pregato da diverse persone per l'allontanamento della ragazza che è causa di pervertimento a gioventù maschile e femminile». La giovane, sentita nell'ambito del procedimento avanti al Tribunale per i minorenni, dichiarò che l'accusa di passare molto tempo fuori casa «con cattive compagnie» corrispondeva a verità, negando tuttavia di essere dedita alla prostituzione, essendo ancora vergine. Da questo caso specifico emergono due aspetti interessanti. Innanzitutto, l'internamento era finalizzato a proteggere la società dalla giovane deviante: rimuovere la giovane dal contesto territoriale in cui viveva voleva dire proteggere i giovani e le giovani che abitavano quel contesto dal pericolo di essere «corrotti» a loro volta: i giovani erano infatti in pericolo a causa delle potenziali relazioni sessuali intessute con la minore «traviata», mentre le giovani erano in pericolo perché si temeva che volessero imitarla. Il secondo aspetto riguarda la partecipazione della minore al procedimento relativo al proprio internamento. Dopo essere stata coinvolta nel procedimento, la giovane volle affermare la propria «innocenza» per quanto concerne l'esercizio della prostituzione. Allo stesso tempo, decise di ammettere la frequentazione di cattive compagnie, nonché alcuni maltrattamenti nei confronti della sorella maggiore, dichiarando di essere «contenta di entrare in un istituto di correzione», affermando anche: «capisco che sola e senza genitori mi perderei». Ora, non è possibile conoscere

¹¹³ Cartella L.C. ASTo, Istituto Buon Pastore, Minori ricoverate, mazzo n. 95.

¹¹⁴ Nata ad agosto 1920, entrò in Istituto nel mese di ottobre 1936 a sedici anni; uscì nel mese di agosto 1941 a ventuno anni, cartella C.B., ASTo, Istituto Buon Pastore, Minori ricoverate, mazzo n. 95.

le condizioni in cui la minore rilasciò queste dichiarazioni, ma la differenziazione tra i comportamenti ammessi e negati dalla medesima suggerisce da una parte che la giovane aveva interiorizzato qual era il comportamento femminile riprovevole per eccellenza – la prostituzione – e, dall'altra, che ella desiderava partecipare attivamente al procedimento, affermando, per quanto possibile, il proprio punto di vista, il racconto della “propria” storia.

M.F.

Poche sono le informazioni sulla storia di M.F., ma particolarmente interessanti in quanto raccontano di una giovane internata per l'opposizione al fascismo. L'internamento era stato disposto perché la ragazza, operaia, «nei locali dello stabilimento dove lavorava aveva scritto frasi oltraggiose contro l'Italia ed il Duce», come si evince dal provvedimento di internamento. Secondo una relazione della Questura di Torino, nel settembre 1940, all'interno del cotonificio in cui svolgeva il suo lavoro furono rinvenute le seguenti scritte a matita: «viva gli inglesi – abbasso l'Italia – il Duce è un cretino – il Duce è un porco ed un vile senza cuore [...] – viva Ciurcil»¹¹⁵. Effettuati alcuni accertamenti, compresa una perizia calligrafica, questa giovane fu individuata come colpevole. La ragazza era stata temporaneamente condotta in carcere e poi destinata al Buon Pastore all'esito del procedimento amministrativo previsto dalla legge sul Tribunale per i minorenni¹¹⁶. La giovane fu dimessa dall'Istituto nel 1942 in quanto «non più bisognevole di correzione e [...] pienamente emendata».

Le storie qui sinteticamente ricostruite sono certamente parziali e narrate attraverso documenti che presentano il punto di vista delle istituzioni e dei soggetti coinvolti nell'internamento. Le prospettive delle giovani e delle famiglie coinvolte in queste vicende emergono in modo frammentario e sempre tra le righe. Il punto di vista degli attori del controllo sociale è comunque prezioso per comprendere il modello di devianza femminile prodotto dai loro discorsi e dalle loro pratiche. I comportamenti sessualmente illeciti potevano concretizzarsi in una condotta genericamente “libera” o “libertina”, che si manifestava attraverso diversi comportamenti: ad esempio, se le

¹¹⁵ Ossia Churchill.

¹¹⁶ Nata a novembre 1925 ed entrata a febbraio 1941 a quindici anni; uscì dall'Istituto a febbraio 1942 a sedici anni, cartella M.F., ASTo, Istituto Buon Pastore, Minori ricoverate, mazzo n. 96.

giovani trascorrevano del tempo, specialmente nelle ore notturne, con altri giovani, o se venivano trovate, dopo una visita medica, “non intatte”. Il sintomo più forte del traviamiento era sicuramente il sospetto dell’esercizio della prostituzione. Talvolta le agenzie del controllo sociale desumevano il disordine nella condotta di vita dalle ragazze dalle malattie sessualmente trasmissibili che venivano rinvenute sul loro corpo. La malattia, in questo modo, diventava “segno” della devianza. Altri elementi che rientravano nella vita libera e irregolare delle ragazze a cui si è più volte fatto riferimento – disobbedienza, ozio, vagabondaggio, furti – erano inquadrati come l’anticamera del vero e proprio traviamiento, oppure costituivano una ulteriore prova a sostegno di quel traviamiento. Si poteva essere internate per traviamiento se la ragazza era ancora “vergine”, ma l’ombra dell’esercizio di attività sessuali illecite pesava comunque sulle decisioni di chiedere l’internamento, come un pericolo dietro l’angolo.

Inoltre, con i processi di internamento le istituzioni entravano nelle famiglie delle classi subalterne controllandole, classificandole, etichettandone i comportamenti devianti¹¹⁷. La colpa era attribuita in larga misura ai genitori, in quanto assenti o moralmente riprovevoli, o stigmatizzati per il disagio psichico o il mestiere irregolare. Più spesso, vi era una commistione tra questi elementi. È significativo che alla richiesta di indicare «Se la famiglia aveva, o no, preso cura del minorenne», i moduli che venivano compilati all’ingresso dell’Istituto in relazione alle minori traviate riportano spesso le risposte: «no», «Ha avuto sempre poca cura del minorenne», oppure ancora «non a dovere»¹¹⁸. Secondo le agenzie del controllo sociale la devianza dei genitori generava e coltivava le devianze delle figlie.

Si è visto anche che dietro all’etichetta della devianza si celava spesso la violenza maschile, a cui le agenzie del controllo rispondevano con la colpevolizzazione delle giovani, anche quando vi era la percezione che esse fossero delle vittime. Si tratta proprio della riproposizione dell’associazione tra pericolosità e pericolo che ha contraddistinto la costruzione della soggettività femminile deviante nella storia. In questo periodo si tratta di una versione maggiormente mediata da saperi altri rispetto alla *scientia sexualis* elaborata dal potere pastorale all’inizio della modernità, saperi come la medicina, la psichiatria, la criminologia. Ciò, in una costante confusione

¹¹⁷ G. PETTI, *Salvare i bambini in Italia*, cit., pp. 460 ss.

¹¹⁸ Ad esempio, cartella di P.C.: “no”, di A.E.: “ha avuto sempre poca cura del minorenne”, di G.A. “non a dovere”, ASTo, Istituto Buon Pastore, Minori ricoverate, mazzo n. 95.

e sovrapposizione tra discorso “scientifico” e discorso morale. I “vecchi” saperi iscritti in un modello religioso non sono infatti tramontati, ma sono stati affiancati dai nuovi saperi.

Nei processi di internamento al Buon Pastore emerge, soprattutto, quel potere di normalizzazione che informa anche la normativa sul Tribunale per i minorenni. Le ragazze, infatti, non venivano valutate dalle agenzie del controllo sociale per un singolo fatto commesso, ma per il loro stile di vita, in base al contesto di provenienza, alle relazioni intessute, alle abitudini. In questo senso, Michel Foucault ha gettato una luce sulle procedure di controllo dei minorenni, sottolineando come questi ultimi, storicamente, non siano stati portati «davanti a un tribunale del crimine, ma a un tribunale della perversità e del pericolo»¹¹⁹. Infatti, nei confronti dei minori il magistrato competente, esercitando «allo stesso tempo la funzione di istruttore e di giudice, fa un'inchiesta essenzialmente psicologica, sociale, medica. Di conseguenza, essa verte più sul contesto di esistenza, di vita, di disciplina dell'individuo, che sull'atto che egli ha commesso e per il quale è tradotto davanti al tribunale minorile»¹²⁰. Il potere di normalizzazione ha informato in modo specifico l'internamento dei corpi femminili, per il loro essere significati come altro dal maschile, subalterni, sottoposti ad un controllo sia pubblico che privato.

5. Il Buon Pastore nell'Italia repubblicana: dal modello familiare al modello assistenziale

Nel Secondo dopoguerra cominciano ad intravedersi tracce di cambiamento nella gestione dell'Istituto. Il dibattito sui diritti dei minori non si diffonderà sino agli anni Sessanta, ma già dal decennio precedente vennero introdotte alcune aperture¹²¹, almeno formali. Nel 1951, nel discutere l'approvazione di un progetto di ristrutturazione di alcuni locali dell'Istituto, da convertire in Centro di osservazione¹²², il Presidente del Consiglio di

¹¹⁹ M. FOUCAULT, *Gli anormali*, cit., pp. 44 ss.

¹²⁰ *Ibidem*.

¹²¹ Per una ricostruzione del dibattito sulle riforme in materia di giustizia minorile già a partire dagli anni Cinquanta cfr. G. LA GRECA, *La giustizia minorile nella seconda metà del Novecento*, in *Minorigiustizia*, 1, 2009, pp. 16-26.

¹²² L'art. 8 della legge sul Tribunale per i minorenni, così come modificata dall'art. 2 del r.d.l. 15 novembre 1938, n. 1802, convertito dalla legge 16 gennaio 1939, n. 90, prevedeva: «Gli istituti di osservazione sono destinati ad accogliere e ospitare i minori degli anni 18

direzione precisò: «le esigenze attuali comportano che il minore trovi un ambiente lindo, piacevole, atto a ispirare fiducia e benessere e che non dia un'idea di coercizione, perciò l'attuale progetto che dà l'impressione di una gabbia in ferro è da scartarsi senz'altro»¹²³.

L'impostazione repressiva dell'impianto normativo della legge sul Tribunale per i minorenni venne mitigata da alcune riforme che a metà degli anni Cinquanta intervennero sulla disciplina. Il d.p.r. 28 giugno 1955, n. 1538, sul «Decentramento dei servizi del Ministero di grazia e giustizia relativi agli istituti di prevenzione e di pena» attribuì molteplici competenze di controllo e gestione dei riformatori minorili ai centri di rieducazione, mentre la legge n. 888/1956 riformò la disciplina del Tribunale per i minorenni. La riforma intervenne modificando i precedenti articoli della legge del 1934, focalizzandosi maggiormente sulla "rieducazione" ed eliminando i riferimenti al "traviamento". Ad esempio, il testo dell'art. 25 sull'internamento amministrativo riformulò il concetto di traviamento in quello di "irregolarità": «manifeste prove di irregolarità della condotta o del carattere»¹²⁴. I soggetti che avrebbero potuto portare la questione all'attenzione del Tribunale per i minorenni divennero «il procuratore della Repubblica, l'ufficio di servizio sociale minorile, i genitori, il tutore, gli organismi di educazione, di protezione e di assistenza dell'infanzia e dell'adolescenza». Di fronte ad una segnalazione, il Tribunale per i minorenni avrebbe avuto il potere di eseguire «approfondite indagini sulla personalità del minore» disponendo «con decreto motivato una delle seguenti misure: 1) affidamento del minore al servizio sociale minorile; 2) collocamento in una casa di rieducazione od in un istituto medico-psico-pedagogico.» A differenza della precedente disciplina, inoltre, la deliberazione del provvedimento sarebbe avvenuta «con l'intervento del minore, dell'esercente la patria potestà o la tutela, sentito il pubblico ministero», prevedendo altresì la possibilità per il minore di essere assistito da un difensore. Il successivo art. 26, analogamente alla precedente disciplina, stabilì che il pubblico ministero avrebbe potuto promuovere le misure di cui

abbandonati, fermati per motivi di pubblica sicurezza o, comunque, in attesa di un provvedimento giudiziario o di internamento in una casa di rieducazione. Essi hanno lo scopo precipuo di fare l'esame scientifico del minorenne, stabilirne la vera personalità, e segnalare i mezzi più idonei per assicurarne il ricupero alla vita sociale».

¹²³ Verbale del Consiglio di direzione 11 aprile 1951, ASTo, Istituto Buon Pastore, Verbali del consiglio di direzione, mazzo 11.

¹²⁴ Con la riforma l'articolo venne rubricato «Misure applicabili ai minori irregolari per condotta o per carattere».

all'art. 25 «se è in corso un procedimento penale a carico del minore, quando costui non può essere o non è assoggettato a detenzione preventiva e se il minore è stato proscioltto per difetto di capacità di intendere e di volere, senza che sia stata applicata una misura di sicurezza detentiva». Il Tribunale avrebbe potuto promuovere le stesse misure «Quando è stato concesso il perdono giudiziale o la sospensione condizionale della pena».

Un processo di mutamento più consistente prese avvio con gli anni Sessanta. La critica delle istituzioni totali, un nuovo paradigma pedagogico che per la prima volta si allontana dall'eziologia positivista, il dibattito sui diritti dei minori gettarono le basi per un cambiamento che porterà frutti nel decennio successivo¹²⁵.

Una maggiore attenzione ai diritti del minore e l'ingresso di servizi sociali ed educativi nel sistema della giustizia minorile introdussero delle novità, ma non ebbero ancora la capacità di incidere profondamente sul sistema. La situazione dei minori negli istituti di rieducazione era sempre la stessa; anzi, negli anni Cinquanta e Sessanta l'internamento conobbe «la sua massima "fortuna"»¹²⁶. La cultura giuridica non era cambiata: nonostante l'evidenza del contrario, l'idea che l'istituto fosse capace di rieducare persisteva. Allo stesso tempo, gli istituti per minori continuavano ad essere un utile strumento di disciplinamento delle classi subalterne e di produzione di (nuovi) saperi sulla devianza minorile¹²⁷.

Aperture, chiusure, incertezze contraddistinguono i discorsi prodotti dagli amministratori e dalle religiose del Buon Pastore negli anni Cinquanta e Sessanta.

Alcune iniziative tentarono un allargamento dell'istituzionalizzazione, con l'apertura di nuove sezioni interne. All'inizio degli anni Cinquanta, in Istituto fu inaugurata la sezione di osservazione, destinata a venticinque giovani, su richiesta delle autorità ministeriali e locali. Questi istituti erano finalizzati all'esame della personalità del minore nell'attesa dell'emanazione di un provvedimento dell'autorità giudiziaria, per individuare «le misure ed il trattamento rieducativo più idonei per assicurarne il riadattamento sociale»¹²⁸. L'osservazione veniva svolta in stato di privazione della libertà,

¹²⁵ Su cui ci si soffermerà nel paragrafo successivo.

¹²⁶ G. DE LEO, *op. cit.*, p. 74.

¹²⁷ Ivi, pp. 73 ss.

¹²⁸ La nuova versione dell'art. 8 della legge n. 1404/1934, riformato dalla legge n. 888/1956, recitava: «Gli istituti di osservazione sono destinati ad accogliere ed ospitare in padiglioni o sezioni, distinti opportunamente, i minori degli anni 18 abbandonati, fermati per

segno di un approccio ancora centrato sull'istituzionalizzazione del minore. Oltre a questa sezione, ancora oltre la metà degli anni Sessanta fu inaugurata una nuova sezione, destinata a ragazze minorenni gestanti, con o senza bambino, su richiesta del Direttore del centro rieducazione per minorenni, rispetto a cui il Consiglio di amministrazione ¹²⁹ decise di assumere un'ostetrica, un ginecologo e una pediatra ¹³⁰, progettando anche la realizzazione di un parco gioco per i bambini nell'area esterna dell'Istituto ¹³¹.

Una significativa apertura può essere rintracciata invece all'inizio degli anni Sessanta, con l'inaugurazione di una sezione "focolare" ¹³² esterna, all'interno di un immobile di proprietà dell'Istituto ¹³³. Sulla sezione, appena avviata, il Presidente del Consiglio di amministrazione rilevò: «gli inizi sono promettenti, malgrado il piccolo numero delle ragazze ivi alloggiate, e si augura che i frutti siano degni delle premesse» ¹³⁴. Nello stesso periodo, il Consiglio aveva manifestato l'intenzione di progettare, all'interno dell'Istituto, una sezione "semilibertà", «enormemente utile per completare l'opera di rieducazione delle figliuole» ¹³⁵. Un'altra apertura interna all'Istituto si può ritrovare nella decisione di ampliare la sala colloqui, il "parlatorio" per le minorenni: «il Presidente considera che le Autorità competenti consigliano di largheggiare nelle visite dei familiari alle minori ricoverate, soprattutto nei giorni festivi» consentendo due colloqui mensili anziché uno ¹³⁶.

motivi di pubblica sicurezza, in stato di detenzione preventiva o, comunque, in attesa di un provvedimento della autorità giudiziaria. Essi hanno lo scopo precipuo di fare l'esame della personalità del minore e segnalare le misure ed il trattamento rieducativo più idonei per assicurarne il riadattamento sociale».

¹²⁹ Come era ormai stato denominato il Consiglio di direzione.

¹³⁰ Verbale del Consiglio di amministrazione 28 gennaio 1966, ASTo, Istituto Buon Pastore, Verbali del consiglio di amministrazione, mazzo 12.

¹³¹ Verbale del Consiglio di amministrazione 25 marzo 1966, ASTo, Istituto Buon Pastore, Verbali del consiglio di amministrazione, mazzo 12.

¹³² I "focolari" di semi-libertà erano sezioni in cui piccoli gruppi di giovani, con l'obiettivo del reinserimento in società, vivevano all'esterno dell'Istituto con un educatore; la misura era prevista dall'art. 1 della legge sul Tribunale per i minorenni, all'esito della modifica operata dalla legge n. 888/1956.

¹³³ L'immobile era stato per molto tempo in locazione e poi ristrutturato.

¹³⁴ Verbale del Consiglio di amministrazione 7 novembre 1962, ASTo, Istituto Buon Pastore, Verbali del consiglio di amministrazione, mazzo n. 12.

¹³⁵ Verbale del Consiglio di amministrazione 8 aprile 1963, ASTo, Istituto Buon Pastore, Verbali del consiglio di direzione, mazzo n. 12.

¹³⁶ Verbale del Consiglio di amministrazione 19 maggio 1964, ASTo, Istituto Buon

Dai documenti d'archivio emerge la volontà di inserire figure professionali laiche, pur conservando la gestione delle religiose, lodata nei verbali del Consiglio di amministrazione sia dalla presidenza interna all'Istituto sia dalle visite esterne¹³⁷. Una figura che venne inserita, su richiesta del Ministero di Grazia e giustizia, è quella dello psicologo «tra i membri incaricati dello studio delle minori»¹³⁸. Nell'istituto di osservazione interno al Buon Pastore prese a lavorare un'équipe composta da personale laico – psicologo, psichiatra, assistente sociale – e religioso: la suora “educatrice” e la Madre superiora. D'altra parte, nella casa di rieducazione il ruolo delle suore cambiò denominazione: le suore diventarono “educatrici” che avevano il compito di guidare, all'interno dell'istituto, i “gruppi famiglia” delle ricoverate. Questi ultimi erano organizzati in due sezioni, divise «a seconda delle loro caratteristiche morali»¹³⁹. Nella prima sezione vi era un gruppo composto da una ventina di «figliuole in condizioni morali migliori e con problemi di tale genere meno scabrosi»¹⁴⁰. Nella seconda sezione vi erano quattro gruppi di quattordici-diciotto persone «sotto la guida di una educatrice specializzata e diretta da una Assistente Sociale che copre il ruolo di direttrice»¹⁴¹. L'educatrice specializzata era una suora: «Il personale addetto è composto da religiose, le quali, nella formazione professionale e culturale delle minori sono coadiuvate da insegnanti esterne inviate dal Provveditorato agli Studi attraverso le scuole statali [...]»¹⁴². Vi erano poi delle insegnanti esterne specializzate per l'apprendistato, con corsi di «economia domestica, di taglio e confezione, di steno-dattilo, calcolo meccanico, di ginnastica, di canto e di religione. Per i corsi di maglieria e di camiciaia da uomo, [...] suore, specializzate in tali materie»¹⁴³. L'ingresso del personale laico in Istituto è espressione di un processo di cambiamento nei modelli di gestione della reclusione

Pastore, Verbali del consiglio di amministrazione, mazzo n. 12.

¹³⁷ Verbale del Consiglio di direzione 14 ottobre 1950, ASTo, Istituto Buon Pastore, Verbali del consiglio di direzione, mazzo n. 11; Verbale del Consiglio di direzione 11 aprile 1951, ASTo, Istituto Buon Pastore, Verbali del consiglio di direzione, mazzo n. 11.

¹³⁸ Verbale del Consiglio di amministrazione 8 aprile 1963, ASTo, Istituto Buon Pastore, Verbali del consiglio di amministrazione, mazzo n. 12.

¹³⁹ Relazione casa di rieducazione 11 febbraio 1965 sull'anno 1964, ASTo, Istituto Buon Pastore, Documenti vari, mazzo n. 147.

¹⁴⁰ *Ibidem*.

¹⁴¹ *Ibidem*.

¹⁴² *Ibidem*.

¹⁴³ *Ibidem*.

femminile. Secondo Franca Faccioli, in quel periodo si stava passando dal modello che «simula il gruppo familiare, dominato da una disciplina basata sul paternalismo e garantita da figure prevalentemente femminili» provenienti dagli ordini religiosi al modello “assistenziale”. Quest’ultimo consiste nell’evoluzione professionale e laica del precedente, con l’ingresso di educatori, psicologi, assistenti sociali all’interno degli istituti disciplinari femminili¹⁴⁴. Nel caso del Buon Pastore, vennero introdotte solo alcune tracce del modello assistenziale: le religiose venivano denominate “educatrici” – probabilmente possedevano una formazione specifica¹⁴⁵ – ma la gestione religiosa rimase. Anche l’introduzione di elementi “secolari” rimase nell’alveo delle “associazioni cattoliche”, come emerge da una relazione inviata al Ministero di grazia e giustizia nel 1964: «per conseguire la rieducazione delle minori l’istituto si avvale del metodo individuale, del ragionamento, attraverso colloqui settimanali ed a richiesta delle minori; del contatto con elementi secolari scelti tra le associazioni cattoliche: scouts, giovani di G.F., insegnanti con le quali le giovani seguono particolari attività ricreative e discussioni su argomenti vari: letture, divertimenti, educazione personale e civica, ecc.»¹⁴⁶. D’altra parte, gli ostacoli alla “rieducazione” delle giovani non venivano inquadrati come mancanze dei programmi istituzionali, bensì come conseguenza della «vicinanza con parenti incomprensivi e immorali», soprattutto se la permanenza in Istituto era breve.

I discorsi sulla devianza femminile prodotti dalle autorità dell’Istituto continuavano a restituire una commistione tra approccio religioso e approccio scientifico, tra idee sull’immoralità femminile e idee sulla anormalità femminile. Ad esempio, nella citata relazione del 1964 la ragione delle fughe dall’Istituto fu attribuita all’immoralità delle ragazze: «Di solito gli

¹⁴⁴ Faccioli analizza la transizione dal primo al secondo modello a partire dal caso dell’evoluzione del sistema penitenziario, guardando in particolare al carcere femminile. Con il modello assistenziale un numero cospicuo di donne laiche impegnate nelle professioni «di servizio» fece ingresso negli istituti penitenziari, F. FACCIOLI, *I soggetti deboli*, cit., pp. 131 ss. Precedentemente alla riforma del 1975, infatti, le donne laiche potevano lavorare in carcere come “guardiane”, poi definite “vigilatrici”, a supporto del personale religioso.

¹⁴⁵ Tra i documenti d’archivio si trovano riferimenti a formazioni organizzate dal Ministero di Grazia e giustizia per educatori, a cui poteva essere ammesso personale religioso, probabilmente per formare il personale impegnato negli istituti femminili, ad esempio cfr. lettera 19 aprile 1968, ASTo, Istituto Buon Pastore, Verbali del consiglio di direzione, mazzo n. 148.

¹⁴⁶ Relazione casa di rieducazione 11 febbraio 1965 sull’anno 1964, ASTo, Istituto Buon Pastore, Documenti vari, mazzo n. 147.

allontanamenti arbitrari si verificano in soggetti dall'affettività esorbitante che cercano in ciò un mezzo per soddisfarsi in modo illecito»¹⁴⁷. Ancora una volta l'immoralità corrispondeva ad una vita affettiva e sessuale eccessiva e riprovevole. D'altra parte, lo scarso rendimento scolastico delle giovani veniva attribuito alla loro "anormalità": «nonostante il serio impegno della scuola e di tutto il corpo insegnante, le minori profittano poco nello studio. In genere non sono dotate delle qualità necessarie (intelligenza) per un risultato veramente positivo e brillante, in più le esperienze sentimentali negative giuocano sull'intelligenza e sulla volontà impedendo l'applicazione costante. Le minori prendono lo studio per diversivo a mo' di giuoco»¹⁴⁸. Inoltre, nella relazione il Consiglio sembra sostenere che le giovani spesso venissero inviate in Istituto per le ragioni sbagliate: «l'andamento dell'istituto è soddisfacente, ma è penoso constatare che sono un poco travisate le sue finalità in quanto alla rieducazione il maggior numero delle minori è di anormali del carattere e dell'intelligenza che non morali come dovrebbe essere». La disciplina impartita in Istituto si fondava comunque sull'antica persuasione di stampo paternalistico, infantilizzante: «Per stimolare la pigra volontà delle minori si ricorre a piccoli premi settimanali, ad esempio: generi di toilette o oggettini che soddisfano l'ambizione femminile; visione di film all'esterno per le più meritevoli tanto per attività lavorativa, come per condotta ed applicazione allo studio; si organizzano gare con premio di gite sportive per le vincenti»¹⁴⁹.

Nel discorso delle autorità amministrative emerge una distinzione tra reclusi "recuperabili", a cui si vorrebbero dedicare maggiori energie – e reclusi "irrecuperabili", da estromettere dall'Istituto. In una relazione per l'andamento dell'anno 1965 si considerava: «Gli allontanamenti arbitrari sono stati effettuati da minori istituzionalizzate per periodi lunghissimi e giudicate irrecuperabili dal punto di vista rieducativo. A tale proposito ci permettiamo di insistere perché vengano accolte benevolmente le richieste di dimissione in base all'art. 10 del regolamento in vigore, presentate dalla direzione, perché tali soggetti non solo non sono recettivi per se stessi, ma nuocciono in modo irrimediabile alle altre, appartenenti ad un ceto sociale particolarmente influenzabile»¹⁵⁰.

¹⁴⁷ Precisando comunque che gli allontanamenti si verificavano raramente.

¹⁴⁸ Relazione casa di rieducazione 11 febbraio 1965 sull'anno 1964, ASTo, Istituto Buon Pastore, Documenti vari, mazzo n. 147.

¹⁴⁹ *Ibidem*.

¹⁵⁰ Relazione anno 1965, ASTo, Istituto Buon Pastore, Documenti vari, mazzo n. 147.

Le minori “irrecuperabili” avrebbero dovuto essere allontanate, poiché non solo non traevano beneficio dall'internamento, ma perché con la loro presenza danneggiavano il percorso rieducativo delle altre. Nella relazione veniva sottolineata la difficoltà di lavorare con alcuni soggetti, soprattutto nell'ambito di un nuovo modello rieducativo improntato al trattamento individualizzato. I documenti tratteggiano un quadro che illumina le ambivalenze dell'approccio trattamentale all'interno delle istituzioni totali. Il personale che si occupa della rieducazione, in carenza di risorse umane, economiche e anche culturali, tende a destinare le proprie risorse ai soggetti più “meritevoli”, già in possesso di risorse individuali¹⁵¹: più volte le suore, negli anni seguenti, chiederanno di ridurre il numero delle ricoverate per potersi concentrare sulla rieducazione delle “recuperabili”.

Verso la fine degli anni Sessanta fu avanzata la proposta di trasferire l'attività dell'Istituto in un altro edificio. Nella seduta del 25 febbraio 1969 il Consiglio di direzione ricostruì le motivazioni alla base di questa proposta: «a) – creazione di ambienti razionali, funzionali, accoglienti e moderni, requisiti tutti che giocano molto sulla psicologia femminile e la predispongono ad accettare con serenità il lavoro rieducativo, scopo del loro internamento b) – realizzazione di forte incremento patrimoniale, che permetta a questa Amministrazione di superare le gravi difficoltà finanziarie che si prospettano per un futuro ormai prossimo, per la necessità di inserire personale laico stipendiato e per le sempre crescenti esigenze della vita per le quali non è sufficiente la minima retta corrisposta dal Ministero per le sue ospiti». Venne così costituita «una Commissione composta da specialisti (medico-sociologo-magistrato-architetto) perché diano il loro apporto con direttive, consigli pratici e competenti, alla buona riuscita dell'iniziativa»¹⁵². Sembra che il mutamento culturale attorno ai problemi della giustizia minorile abbia influenzato l'Amministrazione del Buon Pastore, ma con una prospettiva che rimaneva quella dell'istituzionalizzazione del minore in una struttura analoga, gestita però con il modello assistenziale. In quest'ottica, la questione

¹⁵¹ Per alcune ricerche empiriche che hanno esplorato la selettività negli istituti penitenziari contemporanei nell'ambito del cosiddetto “programma trattamentale” cfr. G. TORRENTE, *Il ruolo dell'educatore penitenziario nel processo di criminalizzazione. Osservazioni da una ricerca sul campo*, in *Studi sulla questione criminale*, 1-2, 2014, pp. 137-155; G. TORRENTE, *Le regole della galera. Pratiche penitenziarie, educatori e processi di criminalizzazione*, L'Harmattan Italia, Torino, 2018.

¹⁵² Verbale del Consiglio di amministrazione 25 febbraio 1969, ASTo, Istituto Buon Pastore, Verbalì del consiglio di amministrazione, mazzo n. 12.

economica non era di poco conto: il Consiglio auspicava di poter finanziare il trasferimento e il cambiamento nella gestione con la vendita dell'immobile di corso Principe Eugenio.

Dal verbale di una successiva seduta del 1969, nel discutere il rinnovo della convenzione per la casa di rieducazione con il Ministero di Grazia e giustizia, emerge come le religiose abbiano richiesto espressamente una riduzione del numero massimo delle minori in Istituto¹⁵³, in quanto «soggetti particolarmente ribelli e difficili»¹⁵⁴.

In una seduta ancora successiva, il Consiglio ribadì al Ministero la richiesta, segnalando al Centro Distrettuale Minorenni che «il regolare andamento dell'Istituto è gravemente ostacolato da alcuni inconvenienti che potrebbero essere evitati se venissero impartite le seguenti disposizioni:

- che il ricovero riguardi ragazze che non abbiano superato i 17 anni e il cui quoziente intellettivo rientri nei limiti della norma (85-90);
- che le minori non siano ritenute suscettibili di trattamento, dopo aver effettuato un serio studio ed esame del loro comportamento, possano essere dimesse in via definitiva in quanto non recuperabili¹⁵⁵».

Il personale dell'Istituto pare essersi finalmente aperto in questa fase a nuovi metodi e saperi, ma rimanendo ancorato alle categorie della vecchia eziologia positivista, che continuava ad informare il linguaggio istituzionale. D'altra parte, la richiesta delle stesse religiose di ridurre i numeri si inserisce in una tendenza innovativa, che aveva ormai perso la fiducia nella possibilità della rieducazione in un "grande" istituto. All'inizio degli anni Settanta, un evento molto significativo testimonierà l'avvio di un processo che porterà alla sua fine l'esperienza dell'Istituto del Buon Pastore.

6. Il Buon Pastore nel processo di deistituzionalizzazione

Nel mese di maggio 1970 al Buon Pastore esplose una protesta, *La Stampa* scrisse: «Rivolta al "Buon Pastore". Una quarantina di ragazze si barricano in una camerata, sfondano le vetrate e dalle finestre lanciano appelli alla

¹⁵³ Dalle 140/170 unità del periodo a centoventi.

¹⁵⁴ Verbale del Consiglio di amministrazione 3 aprile 1969, ASTo, Istituto Buon Pastore, Verbali del consiglio di amministrazione, mazzo n. 12.

¹⁵⁵ Verbale del Consiglio di amministrazione 3 luglio 1969, ASTo, Istituto Buon Pastore, Verbali del consiglio di amministrazione, mazzo n. 12.

folla: “Siamo maltrattate, vogliamo uscire, basta con le suore e con la Messa, abbasso la società” – Alcune si ubriacano con bottiglie di liquori. Poi gli agenti sfondano la porta – Il presidente del Tribunale dei minori riesce a calmare le esagitato dopo lunghe trattative [...] vi ha assistito anche la folla; centinaia di persone, da corso Regina. È stata domata dopo alcune ore di assedio da parte della polizia. Ore 19. Dall’Istituto di rieducazione che ospita una ottantina di ragazze e che ha l’accesso da corso Principe Eugenio, si levano le prime grida. Le odono i passanti che percorrono corso Regina. Oltre il muro di cinta, si alzano le pareti dell’edificio che ha alti finestrone con inferiate. Oltre le vetrate si vedono agitarsi sagome di donne. Qualcuno si ferma, guarda all’insù. Le suore, all’interno, sono già in allarme. Sanno che la ribellione è al secondo piano, dove c’è una camerata con una quarantina di ragazze. Impressionate, ascoltano le loro grida, le imprecazioni, le minacce, le accuse ai sistemi del Centro. Telefonano alla polizia e al dott. Romano, presidente del tribunale dei minorenni dal quale l’Istituto dipende. Ore 19,20, [...] Impossibile entrare nel padiglione: le donne hanno sbarrato la porta d’accesso con una barricata formata dai “castelli” dei letti. Ore 20,30. Arriva il dott. Romano il quale cerca di parlamentare, ma inutilmente. Incominciano ad andare in frantumi i vetri delle finestre di corso Regina. Si affacciano le ragazze. Occhi spiritati, voci sguaiate. Gridano: “Basta con le suore, siamo trattate male”; “Siamo giovani, non vogliamo essere recluse, non abbiamo fatto niente”; “Abbasso la società”. La folla si assiepa, incominciano a fermarsi anche le automobili, accostano sul controviale, la fila delle macchine si allunga e s’infoltisce il gruppo delle persone che assiste al triste spettacolo. La polizia circonda l’edificio. Gli agenti sono muniti di tascapani pieni di bombe lacrimogene. I funzionari cercano di allacciare un dialogo tra la strada e le finestre, ma è inutile, le loro parole vengono sommerse da urla, offese, imprecazioni. Ore 21. Le giovani si affacciano tenendo in mano bottiglie di alcoolici: grappa, whisky, brandy. Le avevano sotto i materassi; le provviste di solito sono alimentate dalle ricoverate che possono uscire ogni giorno per motivi di lavoro. Le donne stanno bevendo per farsi più coraggio e ora più che mai sono incontrollabili, dicono parole sguaiate, offese da trivio. Ore 21,30. Hanno sfondato un armadietto dei medicinali, qualcuna tiene in mano flaconi o boccette o fiale. Si teme che ingeriscano queste medicine in forti dosi e che possano avvelenarsi. “Vogliamo suor Ancilla” si sente gridare ogni tanto. È una suora che manca da qualche tempo e alla quale le donne erano affezionate. Ore 21,40. Si odono rumori fragorosi provenire dalla camerata: evidentemente le ragazze stanno sfasciando ogni cosa. Si chiede l’intervento di un medico per il timore che qualcuna si sia

ferita; arriva il dott. Rovera. Ore 22. La polizia minaccia di far uso delle bombe lacrimogene se le ricoverate non si decidono alla resa. Ma l'avvertimento è inutile, ormai parecchie sono ubriache, non capiscono, le altre sono esaltate. La polizia, comunque, non adopera le bombe, decide di sfondare la porta e di entrare. Ore 22,20. Gli agenti a spallate sfondano l'uscio, fanno crollare all'interno del padiglione la catasta dei letti che formava la barricata. Entrano e si trovano contro le ragazze inviperite che cercano di graffiarli. A fatica immobilizzano le più violente, il medico pratica loro delle iniezioni calmanti. Ore 23. La rivolta è domata, la forza pubblica si ritira, il dott. Romano entra per parlare con le giovani che ancora sanno ragionare. Incomincia ad annotare le principali richieste. Dicono le ragazze: "Non è giusto che noi restiamo chiuse qua dentro, quando i carcerati hanno l'amnistia"; "Non vogliamo più le suore, oppure accettiamo soltanto suor Ancilla"; "Vogliamo mangiare meglio"; "Basta con la Messa obbligatoria". Il dott. Romano esporrà queste richieste ai propri superiori. Sarà avviata anche una inchiesta per vedere se emergono episodi di maltrattamenti o di cattiva amministrazione. Rotti i vetri le ragazze si aggrappano alle sbarre dei finestrini e urlano invettive alla polizia e alla folla che assiste da corso Regina Margherita»¹⁵⁶.

Sulla rivolta il giornale cittadino tornerà due giorni dopo: i toni sono sensazionalistici, ma dalla narrazione traspare empatia per la situazione delle giovani: «La protesta delle ragazze del Buon Pastore "Vogliamo rifarci una vita". Due "ospiti" concordano che le ragazze del Buon Pastore vogliono vivere in un "pensionato" con assistenti sociali. Questo in pratica il motivo della loro sommossa. Una rivolta che non è del tutto placata, ma soltanto sopita. Ieri sono rimaste a lungo affacciate ai grandi finestrini che guardano su corso Regina Margherita: qualcuna ha lasciato capire che vorrebbero passare a forme ancora più clamorose di protesta. Forse faranno lo sciopero della fame. Hanno soprattutto paura. Temono che passata la bufera e il clamore della loro manifestazione, vengano presi provvedimenti disciplinari. Il dott. Romano, presidente del Tribunale per i minori, a questo proposito è stato molto preciso: "Non ci saranno trasferimenti né punizioni; ritengo che neppure per i danni arrecati ci saranno denunce". Dalle inferriate le "recluse" lanciano bigliettini. Sono appelli, a volte un po' retorici, mai eccessivamente violenti. Ecco un esempio: "Vogliamo solo la nostra libertà, non essere chiuse come cani. Sappiamo affrontare la società con grande lealtà e per questo vogliamo essere libere". Un altro messaggio, avvolto ad una

¹⁵⁶ *Rivolta al Buon Pastore*, in *La Stampa*, anno 104, n. 93, 5 maggio 1970, <http://www.archiviolaStampa.it/>.

saponetta da bagno rosa: “Abbiamo nostalgia di casa, vogliamo rifarci una vita”. E ancora: “Lo sbaglio che abbiamo fatto ormai l’abbiamo pagato, ora ci comporteremo bene”. In ogni scritto compare la richiesta. “Vogliamo le signorine”. Le “signorine” sono le assistenti sociali. A questo riguardo il dott. Romano ha avuto uno sfogo: “Le ragazze chiedono un pensionato ed hanno ragione. Chiedono un ambiente aperto dove possano andare e venire ed avere contatti con il mondo esterno. Purtroppo le suore hanno altre mentalità e noi scarseggiamo di personale. Mancano operatori, assistenti sociali, psicologi: tutte persone che potrebbero comprenderle ed aiutarle a reinserirsi”»¹⁵⁷.

Il racconto della protesta lascia trasparire diverse questioni. Tra critiche alle condizioni generali di vita in Istituto emerge la consapevolezza di non essere riconosciute nei propri diritti¹⁵⁸. Ponendosi in continuità con le rivolte penitenziarie del periodo, le ragazze proclamarono: «Non è giusto che noi restiamo chiuse qua dentro, quando i carcerati hanno l’amnistia»¹⁵⁹. Oltre alla limitazione nei diritti tipica della detenzione amministrativa dei minorenni, dalle parole delle giovani emerge forte e chiara la richiesta di un cambiamento nei metodi del trattamento: un regime più aperto, affidato ad assistenti sociali e non più alle suore, in un “pensionato”. Il processo di deistituzionalizzazione dei minori prese corpo nel corso degli anni Settanta, conducendo il sistema della giustizia minorile verso il superamento, culturale e materiale, dell’istituto di internamento. Le elaborazioni teoriche che hanno contribuito a tale processo si erano affermate già a partire dagli anni Sessanta, soprattutto nel campo della deistituzionalizzazione psichiatrica. Le opere di Goffman, di Foucault, dello psichiatra Franco Basaglia¹⁶⁰ e, nel

¹⁵⁷ *La protesta delle ragazze del Buon Pastore* in *Stampa Sera*, anno 102, n. 94, 6-7 maggio 1970, <http://www.archiviolaStampa.it/>.

¹⁵⁸ La critica alle condizioni degli istituti di rieducazione per minorenni e, più in generale, agli istituti in cui venivano reclusi bambini e ragazzi, emerge da svariati testi degli anni Settanta, cfr. G. SENZANI, *L’esclusione anticipata. Rapporto da 118 case di rieducazione per minorenni*, Jaca Book, Milano, [1970] 1973; B. GUIDETTI SERRA-F. SANTANERA, *Il paese dei celestini. Istituti di assistenza sotto processo*, Einaudi, Torino, 1973; M.C. BONINI-F. CARUGATI-P. DE PAOLIS-F. EMILIANI-A. PALMONARI, *Diventare uguali. I minori dall’istituto al gruppo appartamento*, Coines Edizioni, Roma, 1976.

¹⁵⁹ Peraltro, *La Stampa* nella stessa pagina del numero del 5 maggio si occupava di una protesta avvenuta proprio nel carcere delle Nuove a Torino, che riguardava l’amnistia, ritenuta dai detenuti “insufficiente”.

¹⁶⁰ Dopo i già citati *Asylums* di Erving Goffman e *Storia della follia nell’età classica* di Foucault, le cui prime edizioni in lingua originale risalgono entrambe al 1961, nel 1967

campo delle critiche all'istituzionalizzazione minorile, dello psicologo Erik H. Erikson¹⁶¹ hanno offerto prospettive critiche sulle istituzioni totali, favorendone lo smantellamento. Tali elaborazioni teoriche si intrecciarono man mano con le sperimentazioni pratiche, le istanze dei movimenti sociali, le rivendicazioni delle persone recluse, nei manicomi, negli istituti, in carcere.

La protesta del 1970 testimonia la diffusione di idee sulla deistituzionalizzazione da parte degli attori coinvolti: in prima battuta le internate, ma anche il presidente del Tribunale per i minorenni, che sembra avere condiviso le istanze di maggiore apertura. Solo due anni prima, un'altra protesta era stata raccontata da *La Stampa* con toni molto diversi: «Al Buon Pastore è tornata la calma dopo la “rivolta” di giovedì. Il direttore distrettuale dott. Ollas si è recato ieri mattina all'Istituto per “sentire le ragazze che desideravano esporre i motivi di protesta”. I colloqui, a cui ha presenziato lo psicologo dott. Mezzena, hanno consentito di ricostruire l'episodio e di accertare

Franco Basaglia ha pubblicato l'opera *L'istituzione negata*, frutto dell'esperienza di apertura del manicomio di Gorizia di cui lo psichiatra era direttore, fondamentale per il processo di abolizione dell'internamento manicomiale in Italia, che troverà copertura legislativa con legge del 13 maggio 1978, n. 180, intitolata proprio a Basaglia, cfr. F. BASAGLIA, *L'istituzione negata. Rapporto da un ospedale psichiatrico*, Baldini & Castoldi, Milano, [1967] 2018. Franco Basaglia e Franca Ongaro hanno anche curato la traduzione dell'edizione italiana del citato *Asylums*. Sul processo di deistituzionalizzazione psichiatrica in Italia cfr. O. DE LEONARDIS-D. MAURI-F. ROTELLI, *Deinstitutionalization, another way: The Italian mental health reform*, in *Health Promotion*, 2, 1986, pp. 151-165; C. GUARESCHI-V. BIZZARRI (a cura di), *Franco Basaglia's Revolution. From the Blue Horse to the Actuality of His Practice*, Springer, Cham, 2015; sulla deistituzionalizzazione psichiatrica nella città di Torino cfr. D. ADORNI-D. TABOR (a cura di), *MEMORIE CHE CURANO/MEMORIE DA CURARE Patrimoni culturali e deistituzionalizzazione psichiatrica a Torino*, Franco Angeli, Milano, 2024.

¹⁶¹ Per un'analisi storico-pedagogica che analizza il processo di istituzionalizzazione in relazione al mutamento del sistema della giustizia minorile cfr. R. RAIMONDO, *Juvenile Justice Measures in Italy: the creation and development of Communities for Minors*, in *History of Education & Children's Literature*, 1, 2016, pp. 325-341; R. RAIMONDO, *Il giudice per i minori: persistenze e cambiamenti nel trattamento dei ragazzi in difficoltà*, in *Rassegna di pedagogia*, 1-2, 2022 pp. 43-60. Il rapporto delle elaborazioni teoriche critiche sulle istituzioni totali con il processo di riforma della giustizia minorile è ricostruito in G. DE LEO, *op. cit.*; sul processo di deistituzionalizzazione dei minori cfr. anche F. ATTAGUILE, *I bambini istituzionalizzati: dati empirici e alcune riflessioni*, in *Minorigiustizia*, 3-4, 2001, pp. 184-195; T. VITALE, *Sociologia degli Istituti per minori: l'articolazione di regolazione sociale e regolazione politica*, in M. ZAPPA (a cura di), *Ri-fare comunità. Aprirsi a responsabilità condivise per chiudere davvero gli Istituti*, Franco Angeli, Milano, 2008, pp. 45-64, R. ROVELLI-M. MANNOIA, *Il percorso di de-istituzionalizzazione dei minori*, in *Sotto Traccia. Saperi e percorsi sociali*, 4, 2009, pp. 84-103.

le cause che l'hanno provocato. Siamo nel periodo delle vacanze. Il Tribunale dei minorenni, che si serve del Buon Pastore come centro di osservazione e rieducazione femminile, ha concesso una "licenza in esperimento" ad alcune ospiti. Appena le prime ragazze hanno lasciato l'Istituto, un gruppo di correggende è entrato in agitazione. C'è chi non ha pazienza di aspettare il suo turno. Una situazione che si ripete ogni anno. Ma non era mai successo che la protesta assumesse aspetti così clamorosi. Pare che la spinta sia venuta dall'esterno, da un gruppo di "capelloni". Sarebbero riusciti a comunicare con le ragazze tramite qualche madre compiacente. Nei giorni scorsi sono andati ad offrirsi come manovali ad una impresa edile che esegue lavori di sistemazione di un reparto per poter entrare liberamente nell'Istituto. Il segnale della "rivolta" è stato dato dal rumore delle moto e dal suono del clacson delle auto dei "capelloni" che scorrazzavano davanti al Buon Pastore»¹⁶².

In questo caso, dalla narrazione proposta dall'articolo non traspare alcuna comprensione delle motivazioni alla base della protesta: «Le protagoniste della rivolta sono la "lolita" di Novara – una ragazza con un carattere alterato che nessun trattamento è riuscito finora a modificare – e altre minorenni sottratte dal Tribunale alla prostituzione, "la prima forma – dicono gli esperti – di delinquenza femminile, come il furto per i maschi". Creature che i genitori non hanno saputo educare o proteggere, o verso le quali sono stati di pessimo esempio, che, giunte alla difficile età dell'adolescenza, si sono rivoltate ed hanno preteso di vivere a modo loro». La ragazza di Novara a cui si fa riferimento nell'articolo era entrata al Buon Pastore dopo aver preso parte a quelli che erano stati definiti «convegni immorali». Con riferimento a questi ultimi, era stato avviato un procedimento penale per sfruttamento della prostituzione: la ragazza, di tredici anni, era la vittima e secondo una ricostruzione de *La Stampa*, erano imputati diversi uomini adulti accusati di violenza; coinvolti nel processo erano anche alcuni uomini e donne accusati di favoreggiamento, tra cui la madre della ragazza¹⁶³. L'internamento della giovane al Buon Pastore è l'ennesimo episodio che testimonia come vittimizzazione e colpevolizzazione fossero inestricabili nei discorsi e nelle pratiche che avevano ad oggetto i corpi delle donne. Dall'articolo emerge anche la persistente diffusione delle concezioni lombrosiane che inquadravano la

¹⁶² *Le ragazze ribelli del «Buon Pastore»*, in *La Stampa*, anno 102, n. 161, 13 luglio 1968, <http://www.archiviolaStampa.it/>.

¹⁶³ *Tredici gli imputati per i convegni della «lolita» E. di Novara*, in *Stampa Sera*, anno 99, n. 7, 9-10 gennaio 1967.

prostituzione come prima forma di devianza femminile. In questo caso, la stigmatizzazione aveva colpito non solo le ragazze internate, ma anche i movimenti studenteschi – nell'articolo i "capelloni" – che stavano contribuendo alla lotta per il riconoscimento dei diritti delle persone recluse nelle istituzioni totali¹⁶⁴.

Altre "resistenze" avevano agitato l'Istituto in quegli anni, principalmente fughe e tentativi anticonservativi. Il fenomeno degli allontanamenti emerge dalla seguente relazione inviata dall'amministrazione dell'Istituto al Centro Rieducazione Minorenni: «allontanamenti arbitrari. Il fenomeno si evidenzia con discreta frequenza. Non si tratta di allontanamenti dall'Istituto (un solo caso si è verificato nel 1969) bensì di mancati rientri da passeggiate, da permessi concessi per visite in famiglia, da gite turistiche, dal lavoro in esternato. Il verificarsi di tale fenomeno non meraviglia, anzi era stato previsto allorché si era venuti alla deliberazione di improntare il trattamento rieducativo a maggiore apertura verso l'esterno. Poiché non ci sono dubbi circa la positività di tale sistema, si ritiene opportuno continuarlo nonostante l'aumento dei mancati rientri»¹⁶⁵.

Allo stesso modo, emergono allontanamenti e tentativi anticonservativi da alcuni articoli di giornale: «Una ragazza di 16 anni che non era rientrata al "Buon Pastore" dopo una licenza di quattro giorni per Natale, vi è stata riaccompagnata dalla polizia, avvertita dal fratello della giovane. [...] Ha detto alla madre: "Non voglio che mi accompagni", l'ha abbracciata e si è fatta dare cento lire. Da quel momento nessuno l'ha più vista. È ricomparsa domenica mattina [...] dal fratello. Il giovane, che come gli altri familiari era in allarme per la sua nuova fuga, l'ha rimproverata: "Dove sei stata?". "Non ti interessa, sono fatti miei. Lasciami stare qui qualche ora, poi me ne vado". Ma il fratello l'ha chiusa a chiave in una stanza ed ha chiamato la polizia. Nel pomeriggio F. era nuovamente al "Buon Pastore"»¹⁶⁶. E in un altro caso: «Per paura di dover tornare al "Buon Pastore", una ragazza di 16 anni ha

¹⁶⁴ Ad esempio, nel 1968 a Torino il movimento studentesco aveva occupato il manicomio di Collegno, cfr. S. DALMASSO, *Il sessantotto e la psichiatria*, in F. CASSATA-M. MORAGLIO (a cura di), *Manicomio, società e politica*, BFS, Pisa, 2005, pp. 45-58; D. TABOR, *Voci dal manicomio. Il racconto pubblico dell'ospedale psichiatrico nelle testimonianze dei ricoverati*, in *Rivista sperimentale di freniatria: la rivista dei servizi di salute mentale*, 3, 2023, pp. 161-185.

¹⁶⁵ Relazione 26 febbraio 1970, ASTo, Istituto Buon Pastore, Verbali del consiglio di amministrazione, marzo n. 12.

¹⁶⁶ *Chiama la Polizia e fa riportare al Buon Pastore la sorella fuggita*, in *La Stampa*, anno 102, n. 1, 2 gennaio 1968, <http://www.archiviolaStampa.it/>.

cercato di uccidersi con un sedativo e tagliandosi le vene dei polsi. [...] Era stata mandata al correzionale l'anno scorso dopo una fuga di casa; aveva passato tre giorni in Riviera con un giovane, poi l'avevano trovata in un bar di corso Giulio Cesare. Aveva detto: "I miei sono all'antica, mi controllano con troppa severità, non mi lasciano tingere i capelli". Dall'Istituto era stata dimessa recentemente per prova ed affidata come cameriera [...]. Era un esperimento di rieducazione, ma la pratica per la concessione definitiva della libertà era ancora in corso presso il Tribunale dei minori. A.M. temeva di dover tornare nella casa di rieducazione e, in un momento di sconforto, ha cercato di uccidersi. È stata soccorsa [...] e portata alle Molinette. Guarirà in pochi giorni»¹⁶⁷. In un'altra situazione: «Due sorelle di 12 e 14 anni sono fuggite dal Buon Pastore. La loro avventura è durata poco più di 10 ore, ieri mattina sono state riaccompagnate all'Istituto. Sono M.G. e A.Q., abitano con la madre [...]. L'altra sera avevano ottenuto il permesso di uscire con una signora che le avrebbe portate al Luna park di Porta Palazzo. Non sono più rientrate, ieri è stata informata la polizia femminile. Poco prima di mezzogiorno le hanno viste alla stazione dei pullman in corso Marconi. Hanno detto: "La nostra non è una fuga. Siamo state prese dalla nostalgia, volevamo rivedere nostra madre"»¹⁶⁸.

Dopo la protesta del 1970 il Consiglio di direzione accolse la richiesta delle giovani di organizzare «una riunione per poter esporre alle persone competenti i loro desideri ed aspirazioni»¹⁶⁹. Inoltre, il Consiglio di direzione interpellò la Scuola di formazione educatori specializzati (SFES) domandando un parere sulle richieste delle internate. Già nell'aprile 1970 la SFES aveva espresso il proprio parere sul progetto di trasferimento dell'Istituto, con un documento che aveva messo in dubbio l'utilità di un altro istituto «se non inquadrato in una rinnovata vasta politica di assistenza attuata in stretta collaborazione con tutti gli enti interessati»¹⁷⁰.

Lo studio aveva prospettato il decentramento in cinque edifici e un incremento di personale, in rapporto di uno a uno con le assistite, tra le

¹⁶⁷ *Giovane di 16 anni si avvelena per non tornare al Buon Pastore*, in *La Stampa*, anno 102, n. 163, 19 luglio 1968, <http://www.archiviola stampa.it/>.

¹⁶⁸ *Due sorelle fuggono dal Buon Pastore*, in *La Stampa*, anno 104, n. 43, 5 marzo 1970, <http://www.archiviola stampa.it/>.

¹⁶⁹ Verbale del Consiglio di amministrazione 13 maggio 1970, ASTo, Istituto Buon Pastore, Verbali del consiglio di amministrazione, mazzo n. 12.

¹⁷⁰ Verbale del Consiglio di amministrazione del 27 aprile 1970, ASTo, Istituto Buon Pastore, Verbali del consiglio di amministrazione, mazzo n. 12.

perplessità del Consiglio – che con la vendita del vecchio istituto e il trasferimento sperava di migliorarne la condizione economica – e delle suore, che commentarono: «significa passare repentinamente da uno stato di fatto attuale ad un regime di quasi totale libertà, che avrebbe conseguenze controproducenti»¹⁷¹. Un Consigliere, il Rag. Salvatore Grassi, aveva manifestato sostegno alla posizione delle suore giudicando lo studio troppo «teorico [...] convinto che [...] soprattutto le suore [...] siano] in grado di giudicare quanto vi è di buono e di realizzabile nello stesso»¹⁷². Insomma, secondo questa prospettiva solo le religiose, quotidianamente a contatto con le internate, potevano conoscere “davvero” i loro bisogni: si tratta di una convinzione che ancora oggi è tipica di quella porzione di staff che nelle istituzioni totali si trova a lavorare quotidianamente a contatto con gli internati¹⁷³. Diversa è la prospettiva di una Consigliera, la Prof.ssa Clara Bovero: ella «Da un punto di vista psicologico, pedagogico, medico, ecc. trova lo studio positivo e corrispondente, come spirito animatore, a concetti moderni già applicati in altri paesi», pur riconoscendo «che tuttavia non potrà essere adottato subito integralmente, ma richiederà una certa necessaria gradualità»¹⁷⁴. Un altro Consigliere, l'Arch. Gualtiero Casalegno, aveva invece pienamente appoggiato la proposta, senza condividere «l'opinione di alcuni consiglieri che lo studio presenti aspetti utopistici né che vi siano difficoltà finanziarie insuperabili»¹⁷⁵.

Nella seduta del 13 maggio, successiva alle proteste, il Consiglio affidò alla psicologa dell'Istituto la redazione di un nuovo progetto di riorganizzazione interna, maggiormente compatibile con lo studio della SFES, da sottoporre a un architetto che ne avrebbe valutato la fattibilità. Le tensioni del periodo si manifestarono anche in una riunione presso il Ministero di Grazia e giustizia, a cui parteciparono esperti della SFES, oltre a funzionari del

¹⁷¹ *Ibidem*.

¹⁷² *Ibidem*.

¹⁷³ Così è anche in carcere: gli operatori del custodiale si ritengono i “veri” conoscitori delle questioni penitenziarie poiché lavorano a stretto contatto con i detenuti, per una ricerca empirica sulla cultura giuridica degli operatori penitenziari che esplora approfonditamente il tema cfr. C. SARZOTTI, *Codice paterno e codice materno nella cultura giuridica degli operatori penitenziari*, in A.R. FAVRETTO-C. SARZOTTI (a cura di), *Le carceri dell'AIDS. Indagine su tre realtà italiane*, L'Harmattan Italia, Torino, 1999, pp. 9-84.

¹⁷⁴ Verbale del Consiglio di amministrazione 27 aprile 1970, ASTo, Istituto Buon Pastore, Verbal del consiglio di amministrazione, mazzo n. 12.

¹⁷⁵ *Ibidem*.

Ministero: «In tale occasione il presidente ha avuto modo di far presente la situazione attuale delle ragazze, che attendono con urgenza l'adozione di provvedimenti per migliorare le loro condizioni di vita; del personale religioso, soggetto ad una profonda amarezza in seguito a critiche non rispondenti a realtà divulgate dalla stampa; ha messo in risalto la particolare situazione delle suore che sono molto perplesse sul rinnovo della convenzione con il Ministero dato l'alto numero delle ragazze previsto dalla convenzione, che non consente loro di svolgere un'adeguata assistenza; ha manifestato la convinzione dell'impossibilità di una coesistenza tra personale religioso e laico». Le relazioni inviate al Centro Rieducazione Minorenni nei due anni precedenti avevano restituito una immagine positiva della collaborazione tra personale religioso e laico, ma all'epoca l'ingresso del personale specialistico in Istituto era limitato ad alcuni adempimenti specifici. Nella sezione di osservazione gli specialisti facevano «parte dell'équipe diagnostica», sottoponendo «le minori ai test di intelligenza e di personalità», effettuando visite e partecipando alla «riunione di sintesi»¹⁷⁶; nella casa di rieducazione, sempre nell'ambito dell'équipe, gli specialisti collaboravano «alla stesura di piani di lavoro poco dopo l'ingresso in C.R. delle minori», seguivano «con trattamento psiterapico le giovani bisognose di tali cure», intervenivano in caso di «necessità di terapia farmacologica», partecipando «alle riunioni di sintesi prima di decidere qualsiasi movimento che interessa le minori»¹⁷⁷. L'ingresso degli specialisti era dunque episodico e non prevedeva una collaborazione costante con le religiose. Dalle parole del Presidente pronunciate presso il Ministero emerge tuttavia una conflittualità tra gli attori del campo dell'istituzione totale. Nell'ambito della riunione, il Presidente prospettò tre possibili soluzioni: la prima soluzione, di improbabile realizzazione, avrebbe previsto l'attuazione del piano di decentramento elaborato dalla SFES; una seconda soluzione, consistente nella realizzazione del progetto elaborato dagli psicologi dell'Istituto unitamente alla costituzione di un'unità abitativa esterna con sei-otto ricoverate gestita da personale laico; la terza, consistente in un minimo rinnovamento delle condizioni dell'Istituto già esistente.

Negli anni successivi i conflitti si acuirono, così come furono implementate le aperture all'esterno. Le suore presero parola nell'autunno 1970 chiedendo formalmente la riduzione del numero delle ricoverate come

¹⁷⁶ Relazione 24 gennaio 1968 relativa all'anno 1967, ASTo, Istituto Buon Pastore, Documenti vari, marzo n. 147.

¹⁷⁷ *Ibidem*.

condizione per la prosecuzione della propria opera in Istituto. Nello specifico, chiesero al Presidente di far cessare le convenzioni in atto con il Ministero di Grazia e giustizia, manifestando la propria disponibilità a continuare la propria opera solo a certe condizioni. In particolare, l'Istituto avrebbe dovuto accogliere un numero massimo di quaranta giovani, divise in quattro gruppi, stabilendo un minimo di quoziente intellettivo per le minori e un massimo di età – quindici anni – entro cui ammetterle. L'ammissione sarebbe avvenuta all'esito di un esame da parte dell'équipe¹⁷⁸ dell'Istituto «dopo contatto personale con la minore e volontario consenso al provvedimento da parte della minore stessa»¹⁷⁹. Le religiose precisarono: «l'opera educativa seguirà la pedagogia della congregazione, basata sul trattamento individuale ed il rispetto della persona, evitando quanto può nuocere alla stima e all'onore delle ricoverate»¹⁸⁰. Anche le religiose avevano mutato la propria concezione del trattamento: lo dimostra la richiesta di ridurre il numero delle ricoverate e di raccogliere un consenso delle medesime all'ingresso in Istituto. Allo stesso tempo, il rifiuto di collaborare con il personale laico emerso dalle parole del Presidente è spia di una resistenza dell'ordine religioso ad accettare i contenuti dei nuovi approcci educativi, nonostante la riqualificazione del proprio linguaggio in chiave psico-pedagogica. Il Consiglio trovò un compromesso temporaneo con l'ordine religioso, stabilendo con il Ministero di Grazia e giustizia che per un anno l'Istituto avrebbe accolto settantotto minori, mentre l'anno successivo le minori sarebbero state ridotte a quaranta, sotto la guida di una quindicina di suore¹⁸¹.

Significativa negli anni a venire sarà la costituzione di una unità abitativa esterna affidata a educatrici laiche, formalizzata nel 1971¹⁸², con l'istituzione di un fondo finalizzato al reinserimento sociale delle giovani: «Sulle linee programmate dalla SFES fu affittato, in zona periferica [...] un locale di 10 vani al IV piano di un moderno stabile di recente costruzione. A togliere anche la benché minima prevenzione da parte dei coinquilini e nell'intento di dare al gruppo l'impressione di vivere in un nucleo familiare, l'Unità ha

¹⁷⁸ Formata dalle religiose e dai medici del medesimo.

¹⁷⁹ Lettera 21 settembre 1970, allegata al verbale del Consiglio di direzione del 23 settembre 1970, ASTo, Istituto Buon Pastore, Verbali del consiglio di amministrazione, marzo n. 12.

¹⁸⁰ *Ibidem*.

¹⁸¹ Verbale del Consiglio di amministrazione del 17 dicembre 1970, ASTo, Istituto Buon Pastore, Verbali del consiglio di amministrazione, marzo n. 12.

¹⁸² Verbale del Consiglio di amministrazione del 2 febbraio 1971, ASTo, Istituto Buon Pastore, Verbali del consiglio di amministrazione, marzo n. 12.

assunto il nome di “Famiglia Rossi”. Il gruppo è affidato a tre educatrici specializzate, laiche, segnalate dalla SFES come soggetti capaci e idonei ad assolvere con responsabilità tale compito. Una Assistente Sociale del tribunale minorenni e una psicologa (con mansioni anche di coordinatrice) completano l'équipe dell'Unità, le cui ospiti oscillano da 6 a 8 minori. Ultimamente si è aggiunto al personale educativo una governante, con mansione di donna tutto fare, che collabora positivamente con le educatrici. Le ragazze di questo gruppo, dopo un iniziale periodo di inserimento, vengono avviate ad attività lavorative; una sola fino ad oggi, frequenta la scuola per segretaria d'azienda. In generale le ragazze sono più che soddisfatte e i risultati raggiunti sono tali da incoraggiare a sostenere questa iniziativa»¹⁸³.

Tuttavia, l'unità abitativa ebbe vita breve. Le ragazze assegnate erano sempre meno del numero massimo previsto, perché le stesse educatrici laiche in servizio elaborarono dei requisiti ai fini dell'assegnazione¹⁸⁴, lamentando peraltro l'assenteismo di psicologi e assistente sociale per ferie e malattie¹⁸⁵. Nell'autunno 1972 il Ministero di Grazia e giustizia revocò il finanziamento all'unità abitativa esterna per ragioni economiche, così anche questa esperienza si concluse¹⁸⁶.

Nel medesimo periodo, proseguirono i tentativi di inserire personale laico con l'assunzione di un'assistente sociale¹⁸⁷, a cui venne anche attribuito un contributo per frequentare un corso di formazione¹⁸⁸. In quegli anni in Istituto venivano inviate sempre meno ragazze, anche per un nuovo indirizzo del Tribunale, descritto dal Consiglio di direzione come il «tentare ogni altra

¹⁸³ Relazione 20 febbraio 1972, ASTo, Istituto Buon Pastore, Documenti vari, mazzo n. 147.

¹⁸⁴ Verbale del Consiglio di amministrazione del 21 aprile 1972, ASTo, Istituto Buon Pastore, Verbali del consiglio di amministrazione, mazzo n. 12.

¹⁸⁵ Verbale del Consiglio di amministrazione del 4 luglio 1972, ASTo, Istituto Buon Pastore, Verbali del consiglio di amministrazione, mazzo n. 12.

¹⁸⁶ Verbale del Consiglio di amministrazione del 28 settembre 1972, ASTo, Istituto Buon Pastore, Verbali del consiglio di amministrazione, mazzo n. 12; verbale del Consiglio di amministrazione 9 ottobre 1972, ASTo, Istituto Buon Pastore, Verbali del consiglio di amministrazione, mazzo n. 12.

¹⁸⁷ Verbale del Consiglio di amministrazione del 16 dicembre 1971, ASTo, Istituto Buon Pastore, Verbali del consiglio di amministrazione, mazzo n. 12.

¹⁸⁸ Verbale del Consiglio di amministrazione del 23 febbraio 1972, ASTo, Istituto Buon Pastore, Verbali del consiglio di amministrazione, mazzo n. 12.

possibile strada per il ricovero delle ragazze prima di assegnarle al nostro Istituto»¹⁸⁹. A metà degli anni Settanta la composizione mista dell'équipe comprendeva due psicologhe, uno psicologo, l'assistente sociale interna, tre educatrici specializzate¹⁹⁰, la suora Direttrice dell'Istituto¹⁹¹.

Tra proteste, aperture, chiusure l'attività dell'Istituto si protrasse sino alla seconda metà degli anni Settanta: con il d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616 la competenza sulle case di rieducazione venne trasferita dal Ministero di Grazia e giustizia agli enti locali: la competenza giurisdizionale rimase in capo al Tribunale per i minorenni, mentre la competenza sull'attuazione dei provvedimenti di assegnazione dei minori agli istituti di rieducazione venne trasferita ai Comuni¹⁹². La finalità di tale riforma, nell'abito di un processo di trasformazione della giustizia minorile e di chiusura degli istituti di rieducazione¹⁹³, era la territorializzazione della detenzione amministrativa dei minori, con l'obiettivo di sviluppare «“servizi” e istituzioni più elastici e modificabili, con un contenuto minore di segregazione, isolamento, emarginazione»¹⁹⁴.

Già nel 1976 il Consiglio aveva organizzato un «Incontro con il Giudice del Tribunale e gli specialisti per programmare la nuova organizzazione dell'Istituto in vista del ritiro del personale religioso»¹⁹⁵, successivamente progettando una ristrutturazione del medesimo¹⁹⁶ e, nel 1977, pianificando di assumere di personale laico¹⁹⁷.

L'attività nei locali originali non verrà mai più ripresa. Come sottolineato

¹⁸⁹ Verbale del Consiglio di amministrazione del 12 ottobre 1971, ASTo, Istituto Buon Pastore, Verbali del consiglio di amministrazione, mazzo n. 12.

¹⁹⁰ Non è chiaro se fossero educatrici religiose o laiche: dato che fino a quel momento le educatrici interne erano state religiose e nei documenti non si fa menzione di un cambiamento, si può presumere che fossero religiose.

¹⁹¹ Relazione 29 gennaio 1975, ASTo, Istituto Buon Pastore, Documenti vari, mazzo n. 147.

¹⁹² G. DE LEO, *op. cit.*, pp. 57 ss.

¹⁹³ D. DE FELICE, *La costruzione istituzionale dell'interesse del minore. Processo penale, politiche e procedimenti*, Giuffrè, Milano, 2007, pp. 25 ss.

¹⁹⁴ G. DE LEO, *op. cit.*, p. 99.

¹⁹⁵ Convocazione 29 marzo 1976, ASTo, Istituto Buon Pastore, Verbali del consiglio di amministrazione, mazzo n. 12.

¹⁹⁶ Convocazione 18 maggio 1976, ASTo, Istituto Buon Pastore, Verbali del consiglio di amministrazione, mazzo n. 12.

¹⁹⁷ Convocazione 27 gennaio 1977, ASTo, Istituto Buon Pastore, Verbali del consiglio di amministrazione, mazzo n. 12.

in un articolo de *La Stampa*: «L'attività del Buon Pastore, da quando si è raggiunta una convenzione con il Comune, nel '78, si è spostata da corso Principe Eugenio a corso Sebastopoli 81 [a Torino]. Al posto delle suore, sono arrivate assistenti sociali e insegnanti laiche» che si occupavano di un gruppo di sole dieci ragazze.

Dopo centotrentacinque anni, l'esperienza dell'Istituto del Buon Pastore di Torino era giunta al termine.

Conclusioni

Dall'analisi del caso del Buon Pastore di Torino emerge la continuità del modello disciplinare promosso al suo interno. Tale modello si è riproposto, se non proprio uguale a se stesso, quantomeno immune da rotture significative sia nella fase iniziale, più prettamente monastica, quando l'Istituto è divenuto un'opera pia, sia quando è stata approvata la legge sul Tribunale per i minorenni, nonché, dopo la caduta del regime fascista, nell'Italia repubblicana. A conclusioni simili giunse Guido Neppi Modona che, nel ricostruire le vicende del carcere italiano nel corso del Novecento, sottolineò «la forma e la continuità, sul terreno burocratico, organizzativo ed amministrativo, delle strutture penitenziarie, che sembrano vivere di un'esistenza propria, di una forza di inerzia che trae ragione dal meccanismo che regola la gestione degli istituti penitenziari, sia nei rapporti tra custodi e custoditi, sia nelle relazioni interne tra le gerarchie amministrative»¹.

Anzi, il tentativo di mutare il modello educativo-disciplinare è proprio ciò che ha prodotto la rottura tra le suore e il Consiglio di direzione, determinando la fine dell'esperienza istituzionale. Si intravede, tra le righe dei documenti d'archivio, quella “eterna ciclicità” evocata da Marina Graziosi nei suoi studi sulla donna nel diritto penale: «Quando si teorizza sulle donne, sul genere femminile, e sul mondo immutabile di questo, segnato da eventi naturali per sempre e da sempre uguali a se stessi, si presuppone e insieme si costruisce il paradigma di un'umanità al femminile costantemente e ciclicamente identica, estranea anche ai mutamenti storici. Ciò sembra escludere la donna dall'idea di progresso lineare, dall'idea-forza che segna il secolo e che con il positivismo assume il senso di una legge necessaria alla base del processo storico per relegarla, come umanità necessariamente involuta, nella spirale della sua eterna ciclicità»². Per lungo tempo sembra infatti che le

¹ G. NEPPI MODONA, *Carcere e società civile*, in *Storia d'Italia*, vol. V, Einaudi, Torino, 1973, p. 1907; nello stesso senso, cfr. G. NEPPI MODONA, *Carcere e società civile dall'Unità a Giolitti*, in *Rivista di Storia Contemporanea*, 3, 1972, pp. 341-380.

² M. GRAZIOSI, *Infirmis sexus*, cit.

innovazioni giuridiche non abbiano inciso in modo significativo sul mutamento delle pratiche sociali. Quando fu approvata la legge sulle opere pie del 1862, l'Ordine religioso che guidava il Buon Pastore riuscì non solo a ritardare di alcuni anni la sottoposizione dell'Istituto – ormai dichiarato “ente di natura laica” – alla nuova normativa, ma anche ad ostacolarne l'implementazione. Quando in seguito la burocratizzazione dell'Istituto fu compiuta, anche per il tramite della riforma della pubblica beneficenza del 1890, essa non intaccò le dinamiche sostanziali di gestione delle internate. Anzi, diede a tali dinamiche una nuova legittimazione. D'altra parte, la legge del 1934 attuò in senso autoritario i precedenti progetti di riforma, allargando il novero dei soggetti incaricati del controllo sociale dei minorenni. Con la nuova normativa, il controllo della devianza minorile continuava ad essere legittimato dall'ideologia rieducativa, come è stato osservato, «giocando [...] un ruolo [...] determinante: quello di informare un modello di intervento (c.d. correzionale) che faceva ricorso alla privazione di libertà in un'ottica non meramente retributiva (ovvero al solo scopo di punire i minori infrattori o devianti) ma piuttosto preventiva»³. Nonostante le elaborazioni degli esperti – e delle esperte – dell'infanzia, per lungo tempo la questione dei minori non si è articolata attorno alla promozione dei loro diritti, bensì come correzione preventiva in funzione della difesa sociale. Peraltro, la concezione preventiva della giustizia minorile costituiva già il fondamento delle elaborazioni dei *child-savers*⁴, anche se in alcune prospettive il ricorso massivo al riformatorio aveva iniziato a essere criticato⁵. Comunque, l'ideologia correzional-preventiva fondata sulla reclusione ha continuato a riprodursi sino ai mutamenti sociali e giuridici intervenuti negli anni Sessanta e Settanta. Anche qui pare interessante richiamare le considerazioni di Neppi Modona sulla continuità tra Stato liberale e regime fascista: «il sistema giuridico creato dal regime fascista si innesta quindi senza soluzione di continuità sull'eredità lasciata dall'elaborazione giurisprudenziale dello Stato democratico parlamentare»⁶. Tali considerazioni

³ I. FANLO CORTÉS, *Monelli banditi*, cit., p. 165.

⁴ Come emerge dalle ricostruzioni, già richiamate di: P. GUARNIERI, *Pericolosi e in pericolo*, cit.; F. COLAO, *op. cit.*; G. PETTI, *Salvare i bambini in Italia*, cit.; guardando al contesto statunitense, peraltro molto influenzato dall'antropologia criminale della scuola di Lombroso, cfr. A.M. PLATT, *op. cit.*

⁵ Come nel caso della riformatrice Fanny Dalmazzo, cfr. P. GUARNIERI, *Pericolosi e in pericolo*, cit., pp. 202 ss.

⁶ G. NEPPI MODONA, *Sciopero, potere politico e magistratura. 1870/1922*, Laterza, Bari,

sembrano particolarmente calzanti per descrivere la continuità tra i due periodi anche nell'ambito della gestione delle internate nell'istituzione correzionale del Buon Pastore.

L'impostazione autoritaria della giustizia minorile, che si basa su una concezione gerarchica della relazione adulto-minore che esclude la soggettività subalterna – il soggetto minore di età – dalla titolarità di diritti, sembra avere molto a che vedere con la storica associazione tra soggetto-minore e soggetto-donna. Storicamente esclusi dal sistema giuridico tradizionale, entrambi hanno avuto a che fare con una giustizia “parziale” ed eccezionale. Ciò emerge in particolare modo nel caso delle soggettività internate al Buon Pastore, donne e anche minori: la “rieducazione” delle ragazze del Buon Pastore consisteva nella stigmatizzazione delle soggettività femminili non conformi ad una norma di genere che voleva le donne e le ragazze mansuete, docili, equilibrate. E non stupisce che questo modello femminile si sia protratto, fisso e identico a se stesso⁷, nelle diverse fasi della vita istituzionale. L'identità femminile ottocentesca, in reazione alla secolarizzazione prodotta dalla Rivoluzione francese, era utile allo sviluppo della società liberale, fondata sul riconoscimento di una (ristretta) eguaglianza formale e sullo sviluppo industriale, poiché tale assetto sociale aveva bisogno del lavoro riproduttivo gratuito delle donne. D'altra parte, con l'avvento del fascismo la riproduzione sociale attribuita al femminile incontrò gli obiettivi di sviluppo economico interno e di espansionismo esterno del regime.

La produzione della soggettività femminile negli istituti correzionali si è servita di un modello di giustizia “familiare” o “congregazionista”, superando la dicotomia tra sfera pubblica e sfera privata. Donne e minori tradizionalmente esistono nella sfera privata, ed è nella sfera privata che sono stati sottoposti al controllo sociale informale delle famiglie. Soprattutto con l'affermazione degli ordinamenti giuridici ottocenteschi, tale controllo sociale è stato implementato, formalizzato sotto la guida dell'autorità maschile di mariti e padri⁸. È

1969, p. 329. La ricerca di Neppi Modona in cui è inserita questa considerazione verte in particolare sulla repressione del diritto di sciopero nella legislazione e nella giurisprudenza dal 1870 al 1922; sulla continuità tra Italia liberale e regime cfr. anche G. AMATO, *Individuo e autorità nella disciplina della libertà personale*, Giuffrè, Milano, 1967, pp. 261 ss.; N. TRANFAGLIA, *Il deperimento dello Stato liberale in Italia*, in *Quaderni storici*, 20(2), 1972, pp. 700 ss.

⁷ C. SMART, *The Woman of Legal Discourse*, in *Social & Legal Studies*, 1, 1992, p. 34.

⁸ Interessanti le ricerche che hanno riconosciuto, pur nella divisione tra i generi che

interessante notare come all'interno delle istituzioni totali femminili il controllo sociale abbia assunto delle forme "familiari", fondate su pratiche disciplinari poco formalizzate e, soprattutto, sulla distinzione tra "buone" e "cattive": le "buone" erano quelle che si conformavano il più possibile al modello di femminilità virtuosa, pienamente materna, promosso dallo staff, dalle religiose. Anche le religiose, peraltro, erano impegnate in un lavoro di riproduzione sociale⁹, che subentrava quando il controllo familiare non riusciva nella sua funzione, o più semplicemente non la svolgeva. Attraverso queste istituzioni pare intravedersi la interconnessione tra violenza pubblica e violenza privata: «entrambe erano infatti legittimate sul piano giuridico proprio in ragione dell'esistenza del regime del patriarcato, che prevedeva la titolarità maschile e della violenza pubblica e di quella privata»¹⁰. Come si è visto con riferimento al primo periodo della vita istituzionale, l'internamento serviva anche come servizio assistenziale, a supporto della famiglia in un momento di fragilità, come testimoniato dagli internamenti per correzione paterna presto "rinnegati" dai genitori con richieste di "rilascio". I soggetti coinvolti non si limitavano a subire passivamente, ma con il tempo il peso dell'intervento pubblico nella gestione delle devianze delle giovani diventò più ingombrante, anche nelle relazioni con il sistema di controllo sociale esercitato da associazioni, familiari, religiosi, conoscenti. Come emerge dalle analisi delle cartelle delle minori durante il fascismo, sembra che l'internamento esercitasse anche la funzione di disciplinare, tramite le minori, i loro genitori: essi venivano etichettati, classificati, spesso stigmatizzati per la loro incapacità di educare e quindi considerati portatori di disordine sociale¹¹.

In questo senso, gli approcci positivistico-correzionalisti sulla devianza femminile, che si sono affermati in contesti molto distanti dalle teorie sull'inferiorità femminile di derivazione religiosa, non minarono il modello

esprimeva la subalternità del femminile al maschile tipica delle società patriarcali, maggiore potere alle donne (adulte) nel periodo dell'*ancien régime*, come il citato lavoro di Foucault e Farge sulle *lettres de cachet*, cfr. M. FOUCAULT-A. FARGE, *op. cit.*, pp. 15 ss.

⁹ Come ricordato nel corso del lavoro, nel periodo della Restaurazione postnapoleonica le suore si impegnarono in modo particolare nell'assistenza alle classi marginali.

¹⁰ O. GIOLO, *Oltre la critica. Appunti per una contemporanea teoria femminista del diritto*, in *Diritto e questioni pubbliche*, 2, 2015, p. 76.

¹¹ Come emerso dall'analisi di Gabriella Petti sul rapporto tra *child savers* italiani ed evoluzione del sistema della giustizia minorile, cfr. G. PETTI, *Salvare i bambini in Italia*, cit., pp. 458 ss.

congregazionista di gestione dell'internamento. Anzi, contribuirono a fornire nuove categorie con cui interpretare la devianza femminile – le suore negli anni Sessanta e Settanta lamentarono un eccesso di giovani “irrecuperabili” in Istituto – accanto alle tradizionali categorie inscritte nel campo morale. Le nuove elaborazioni criminologiche contribuirono ad allargare i regimi di potere-sapere all'opera nel controllo sociale dei minori: ai valori morali condivisi dai gruppi sociali del luogo di provenienza si unirono le istanze biopolitiche delle autorità pubbliche, al potere pastorale si sovrapposero i saperi medico-psichiatrici. In questo scenario la devianza femminile per eccellenza era e rimaneva l'esercizio illecito della sessualità, che originava da, e allo stesso tempo favoriva, altri comportamenti irregolari, come il vagabondaggio, la disobbedienza, l'ozio. Le “devianti” erano considerate pericolose, perché facilmente in grado, con i propri comportamenti, di traviare gli uomini e le altre donne. Al contempo, le giovani internate erano ritenute in pericolo, come descritto dalla Madre superiora in un articolo de *La Stampa* del 1932: «al Buon Pastore non vi sono delle colpevoli: vi sono creature che il vizio ha sfiorato ma non penetrato». Queste ragazze erano concepite come “vittime”, della violenza, dell'abbandono, ma il loro statuto di vittime era considerato l'anticamera della “caduta” morale, della perdita dell'onore. E anche questa duplice concezione è affine a quella costruita attorno ai minori «pericolosi e in pericolo»¹², da sottoporre non tanto al diritto, quanto piuttosto al potere di normalizzazione.

Questo impianto crollò con lo svelamento delle dinamiche repressive delle istituzioni totali. Le elaborazioni critiche assunsero negli anni Sessanta e Settanta una forza particolare poiché ad esse contribuirono le rivendicazioni delle persone che in quelle istituzioni erano reclusi. Gli attori e i movimenti impegnati nel mutamento sociale, in quel periodo, maturarono la consapevolezza che il riconoscimento dei diritti trovava un ostacolo insormontabile nella cornice dell'istituzione totale.

Nel campo della “devianza” minorile, i nuovi orientamenti pedagogici, che promuovevano l'assistenza dei minori all'interno della cornice della tutela dei diritti, si scontrarono con il sistema dell'istituzionalizzazione. Nel contesto dell'istituzionalizzazione femminile del Buon Pastore, i nuovi approcci fecero un timido ingresso in Istituto, contribuendo a svelarne le contraddizioni, conducendolo verso la fine della sua storia di assistenza. Infatti, i conflitti tra il personale religioso e quello – risicato nei numeri – laico erano

¹² Richiamando ancora una volta l'espressione di Patrizia Guarnieri, *Pericolosi e in pericolo*.

all'ordine del giorno. Le suore, anch'esse probabilmente influenzate dalle nuove idee sull'assistenza ai minori, chiedevano una riduzione dei numeri delle ospiti e anche il loro consenso alla rieducazione. Dai documenti pare emergere anche la richiesta di una maggiore considerazione per il proprio lavoro, concepito come "servizio", anch'esso consistente in gran parte in un'attività di riproduzione sociale, benché scarsamente retribuito. Allo stesso tempo, se avevano accettato di buon grado la collaborazione con le professionalità medico-psichiatriche, le suore faticavano ad accogliere i modelli più aperti proposti dalle nuove professionalità educative, come dimostrano le richieste avanzate dalle religiose all'inizio degli anni Settanta. A ciò si aggiunsero le proteste delle recluse che, prendendo parola sulla propria situazione, domandarono il superamento dell'istituzione, ma anche le piccole opposizioni quotidiane che mostravano l'intollerabilità della reclusione.

Una svolta essenziale alla deistituzionalizzazione avvenne con la riforma che nel 1977 stabilì di trasferire la competenza sulle case di rieducazione dal Ministero di Grazia e giustizia agli enti locali. La normativa si inserisce in quella stagione delle riforme che ha prodotto, tramite le rivendicazioni dei movimenti sociali, la legislazione in materia di divorzio e aborto, la fine del diritto di famiglia patriarcale in seguito alla relativa riforma, la legge "Basilgia" sulla chiusura dei manicomi¹³. Il medesimo decennio produsse anche la legge di ordinamento penitenziario del 1975, che concluse la gestione congregazionista del carcere femminile¹⁴.

¹³ Nell'ambito dei movimenti sociali di quel periodo il movimento delle donne ebbe un ruolo di primo piano, in affinità con il processo di deistituzionalizzazione; significativa, in questo senso, l'occupazione dei locali dell'ex manicomio femminile di via Giulio a Torino da parte del movimento femminista alla fine degli anni Settanta, cfr. D. ADORNI-D. TABOR, *Soggettività liberate e nuove pratiche di cura. Femminismi e deistituzionalizzazione nel caso di Torino (1968-2000)*, in *Genesis: Rivista della Società italiana delle storiche*, 2, 2024, pp. 73-99; E. PETRICOLA, *L'occupazione del manicomio femminile e la nascita della casa delle donne di Torino. Una concreta esperienza di critica femminista alle istituzioni totali*, in D. ADORNI-D. TABOR (a cura di), *MEMORIE CHE CURANO/MEMORIE DA CURARE. Patrimoni culturali e deistituzionalizzazione psichiatrica a Torino*, Franco Angeli, Milano, 2024, ma anche la fissazione della sede della Casa Internazionale delle Donne di Roma all'interno del complesso del Buon Pastore della medesima città.

¹⁴ È stato sottolineato, in questo senso, come nel carcere della Giudecca di Venezia la gestione delle suore sia terminata solo nel 1992, S. TROMBETTA, *Punizione e carità*, cit., p. 273. Sul «carcere morale» del secondo dopoguerra, in particolare sulla gestione religiosa del carcere femminile, cfr. C. DE VITO, *Camosci e girachiavi. Storia del carcere in Italia*, Laterza, Bari, 2009.

Questo scenario consente di tratteggiare sinteticamente le linee di una storia del presente della reclusione, tematizzando alcune questioni che emergono dalla genealogia dell'internamento femminile rilevanti per l'attualità.

L'internamento delle donne come modello del carcere disciplinare

Dal campo dell'internamento delle donne si può guardare alle istituzioni penitenziarie nel loro complesso. Innanzitutto, perché la prospettiva di genere, maturata dalla teoria e dalla pratica femminista, offre categorie interpretative che possono essere utilizzate per analizzare lo spazio penitenziario come uno spazio costituito dal genere. Si è esplorato come i primi studi storico-sociologici sulla nascita della prigione abbiano indagato il carcere come se il genere non esistesse¹⁵, concentrandosi in realtà su uno spazio penitenziario costruito «sulla base di una matrice prettamente maschile»¹⁶. La lente di genere svela la dicotomia norma-eccezione presente nella storia del carcere e, proprio a partire dal margine, a partire dall'eccezione del carcere femminile, contribuisce ad illuminare anche la norma, con le sue dinamiche e caratteristiche¹⁷. Una delle potenzialità della teoria critica femminista è infatti proprio quella di richiamare l'attenzione sul carattere genderizzato della violenza esercitata nelle istituzioni pubbliche; come è stato affermato da Orsetta Giolo, la «forza-violenza» utilizzata nello spazio pubblico, ancorché ridotta «alla neutralità rispetto al genere [...] rimane, nei suoi tratti principali, teorizzata e praticata ancora secondo le medesime logiche sessuate al maschile»¹⁸.

D'altra parte, la genealogia dell'internamento femminile dice molto del carcere come istituzione. È stato nelle istituzioni totali femminili, infatti, che si sono sperimentate sin dalla prima modernità, le pratiche disciplinari¹⁹. Il potere della norma, che ha colonizzato la legge, è stato sperimentato apertamente

¹⁵ M. BOSWORTH, *Confining femininity*, cit., p. 266.

¹⁶ S. CIUFFOLETTI, *Le politiche legislative*, cit. p. 49.

¹⁷ Da alcuni anni si sta sviluppando anche in Italia un filone di studi che analizza il carcere maschile con una lente di genere, cfr. C. RINALDI, *Maschilità, devianze, crimine*, Meltemi, Bologna, 2018; C. RINALDI-R. CALDARERA, *Maschilità "detenute". Fare e disfare le maschilità in carcere*, in *Rivista italiana di conflittologia*, 43, 2021, pp. 7-35; R. CALDARERA, *Maschilità detenute: dagli spazi di socializzazione al campo del penitenziario*, PM Edizioni, Varazze, 2025.

¹⁸ O. GIOLO, *Oltre la critica*, cit., p. 76.

¹⁹ S. COHEN, *The Evolution of Women's Asylums*, cit., p.142.

nelle istituzioni totali femminili, anche dopo l'affermazione del carcere disciplinare. Giustamente è stata messa in luce l'esclusione delle donne dal godimento dei "diritti negativi", i diritti dei detenuti e dei condannati nelle carceri dell'Ottocento, per mezzo del modello congregazionista attuato con le recluse²⁰. Allo stesso tempo, alcune dinamiche di quel modello rappresentano le dinamiche tipiche delle istituzioni totali in generale: il sistema dei privilegi che favoriva le recluse "buone" e "meritevoli", le norme sociali che erano più rilevanti delle norme giuridiche, l'istituzione di un modello di femminilità normativa a cui le internate dovevano tendere. Come evidenziato dalle ricerche di sociologia giuridico-penale, nei diversi approcci storico-sociologici o etnografici, tutte queste caratteristiche si ritrovano anche nel carcere maschile, solo che in quel caso la mistificazione prodotta dalle norme giuridiche appare più pervasiva. Come affermato da Katy Daly, la giustizia penale esercitata nei confronti degli uomini è solo formalmente costruita come *justice model*, un modello di giustizia improntato al garantismo, alla funzione retributiva della sanzione penale e alla tutela dei diritti dell'imputato e, in tempi più recenti, del condannato²¹. Questo modello è stato contrapposto al cosiddetto *care model*, basato sulla rieducazione e sull'assistenza alla persona reclusa, praticato nelle istituzioni totali femminili prima nella versione moralizzante del modello congregazionista, poi nella forma del modello assistenziale²². Questo modello, quando è privo dell'orizzonte dei diritti della persona, mostra il lato oscuro delle finalità "correzionali" delle istituzioni penitenziarie, centrate sul controllo e su una «solidarietà senza reciprocità»²³. La riforma dell'ordinamento penitenziario, con la legge n. 354/1975, ha tentato di coniugare i due modelli, attribuendo importanza alla "giustizia dei bisogni" nella cornice di una "giustizia dei diritti", anche se le dinamiche tipiche dell'istituzione totale rischiano di sacrificare la seconda. Come è stato messo in luce da Tamar Pitch, in carcere «un'ideologia e una pratica di inserimento sociale, tese a offrire ai detenuti chance di vita alternative», nel rispetto dei diritti, vengono attuate per mezzo

²⁰ Cfr. M. GIBSON, *Ai margini della cittadinanza*, cit., p. 190.

²¹ K. DALY, *Criminal Justice Ideologies and Practices in Different Voices: Some Feminist Questions About Justice*, in *International Journal of the Sociology of Law*, 17, 1989, pp. 1-18; T. PITCH, *Responsabilità limitate. Attori, conflitti, giustizia penale*, Feltrinelli, Milano, 1989.

²² T. PITCH, *Quale giustizia per le donne: appunti per un dibattito*, in E. CAMPELLI-F. FACCIOLI-V. GIORDANO-T. PITCH, *Donne in carcere. Ricerca sulla detenzione femminile in Italia*, Feltrinelli, Milano, 1992, pp. 175-183, F. FACCIOLI, *I soggetti deboli*, cit., p. 21.

²³ C. SARZOTTI, *Codice paterno e codice materno*, cit., p. 51.

di dispositivi «soggetti al regime della premialità»²⁴. La logica della premialità viene spesso abbracciata, peraltro, proprio da quegli operatori che avrebbero dovuto attuare la portata innovativa della legge del 1975, ossia gli operatori dell'area trattamentale. Infatti, solo entro l'orizzonte della giustizia dei diritti si può temperare il rischio di offrire opportunità di reinserimento secondo dinamiche selettive. Tuttavia, come analizzato, il rispetto dei diritti incontra ostacoli difficili da superare nella cornice dell'istituzione totale: quando la cultura del trattamento individualizzato ha preso a diffondersi tra lo staff del Buon Pastore, quest'ultimo ha iniziato a lamentare la difficoltà di non riuscire a dare attenzione ad ogni singola ragazza, specialmente in un'istituzione di grandi dimensioni. In questo senso, riflettere sulle potenzialità del bagaglio teorico e pratico dell'esperienza storica del processo di deistituzionalizzazione fornisce strumenti per coniugare diritti e bisogni senza subordinare una dimensione all'altra²⁵.

L'internamento delle donne come modello del carcere femminile

Indagare una istituzione “sorella” del carcere, che ha svolto anch'essa funzioni disciplinari nei confronti di giovani donne, da educare all'ordine simbolico femminile, interroga sulle caratteristiche della detenzione femminile contemporanea, nella quale persiste una concezione della soggettività “fissa”²⁶, centrata su ruoli specifici.

L'analisi storico-sociologica dell'internamento delle donne consente di inquadrare la pervasività della *vocational regulation*²⁷ negli istituti penitenziari contemporanei, che si esprime in un'istruzione che, meno che negli uomini, raggiunge i gradi superiori, e, soprattutto, nell'offerta di corsi di formazione professionale e attività lavorative ripiegate su mestieri tradizionalmente considerati femminili²⁸.

²⁴ T. PITCH, *Quale giustizia per le donne*, cit., pp. 179 ss.

²⁵ Sulla questione, sono imprescindibili le riflessioni dell'abolizionismo penitenziario e penale, su cui esiste una letteratura sconfinata, per una recente analisi abolizionista del diritto penale e della prigione cfr. G. MOSCONI, *Decostruire la pena. Per una proposta abolizionista*, Meltemi, Milano, 2024, per un progetto abolizionista nel contesto italiano cfr. S. ANASTASIA-V. CALDERONE-L. MANCONI-F. RESTA, *Abolire il carcere. Una ragionevole proposta per la sicurezza dei cittadini*, Chiarelettere, Milano, 2022.

²⁶ C. SMART, *The Woman of Legal Discourse*, cit., p. 34.

²⁷ N.H. RAFTER, *Partial Justice*, cit., pp. 159 ss.

²⁸ Cfr. il recente rapporto dell'Associazione Antigone dedicato interamente all'esecuzione

Forse ancora più pregnante a livello simbolico, è il ruolo “materno” nel carcere delle donne. Il materno permea la legislazione, che con la riforma del 1975 ha parificato in via generale le condizioni di detenzione, preservando, non senza criticità, la separazione tra uomini e donne, prevedendo una normativa a tutela del superiore interesse del minore²⁹, che peraltro riflette il ruolo della madre nella riproduzione sociale, soprattutto nella cura dei figli³⁰. La legge prevede infatti che alcuni istituti riservati in prima battuta alla detenuta madre possano essere applicati ai padri solo in via eccezionale. L’eccesso di “materno” permea anche la quotidianità delle sezioni detentive. Recenti ricerche empiriche hanno gettato una luce su una narrazione, condivisa sia dallo staff dell’istituzione sia da molte detenute, tutta centrata sulla maternità, che piega il ruolo materno alle “esigenze” della rieducazione: secondo questa impostazione ideologica, una detenuta rieducata è una detenuta pronta ad abbracciare o a riabbracciare il proprio ruolo di madre³¹. Questa visione è intrisa delle idee sulla “doppia devianza” femminile di matrice lombrosiana, ma esprime anche la colpevolizzazione della donna deviante sul piano morale al centro del modello congregazionista. Infatti, le donne detenute sono considerate colpevoli sia di avere commesso il reato, sia di avere tradito il ruolo della “buona madre”³².

penale delle donne, ASSOCIAZIONE ANTIGONE, *Dalla parte di Antigone. Primo rapporto sulle donne detenute in Italia*, Antigone, Roma, 2023.

²⁹ Per una ricostruzione cfr. S. CIUFFOLETTI, *Le politiche legislative*, cit.

³⁰ Gli studi sulla divisione dei ruoli all’interno della famiglia mettono in luce il lavoro preponderante delle donne nella cura dei figli e delle soggettività in condizione di vulnerabilità, nonché nel lavoro domestico in generale, cfr. C. SARACENO, *Beyond Care. The Persistent Invisibility of Unpaid Family Work*, in *Sociologica*, n. 1, 2011, p. 2; cfr. anche S.M. BIANCHI-M.A. MILKIE-L.C. SAYER-J.P. ROBINSON, *Is Anyone Doing the Housework? Trends in the Gender Division of Household Labor*, in *Social Forces*, 1, 2000, pp. 191-228; S. COLTRANE, *Research on Household Labor: Modeling and Measuring the Social Embeddedness of Routine Family Work*, in *Journal of Marriage and Family*, 4, 2000, pp. 1208-1233; S.M. BIANCHI-L.C. SAYER-M.A. MILKIE-J.P. ROBINSON, *Housework: Who Did, Does or Will Do It, and How Much Does It Matter?*, in *Social Forces*, 91, 1, 2012, pp. 55-63.

³¹ S. RONCONI-G. ZUFFA, *Recluse*, cit., pp. 257 ss.; S. RONCONI-G. ZUFFA, *La prigioniera delle donne*, cit., pp. 97 ss. Il tema è oggetto di riflessione approfondita in una ricerca empirica sulla maternità in esecuzione penale: cfr. E. KALICA-F. VIANELLO-C. MANTOVAN, *Maternità in esecuzione di pena*, in F. VIANELLO (a cura di), *Maternità in pena. L’esecuzione penale delle donne con figli minori*, Meltemi, Milano, 2023, pp. 163-220.

³² Non a caso negli ultimi anni sono stati prodotti dal sistema politico e dal sistema mediatico discorsi legittimanti un trattamento giuridico punitivo delle donne accusate di avere commesso un reato, come la recente modifica, all’interno del decreto-legge n. 48/25, c.d.

Nel caso del Buon Pastore di Torino l'eccesso di materno si intravede non tanto nei discorsi degli attori del campo relativamente alle giovani, bensì nel modello di femminilità promosso dallo staff, dall'Ordine delle religiose. Le suore, essendo madri "solo" spirituali – erano vergini o comunque votate alla castità – potevano assumere un ruolo pregnante nella promozione di un'ideale di femminilità basato sulla maternità: come è stato evidenziato da Angela Groppi, le religiose, in quanto «non coinvolte in un'esperienza reale di maternità, ne possono, paradossalmente, meglio incarnare il significato simbolico prescrittivo»³³. La *sexual regulation*³⁴ promossa nei confronti delle giovani all'interno del Buon Pastore, consistente nella promozione di una femminilità casta, docile ed equilibrata, e la stigmatizzazione del suo opposto, svolgeva la funzione di insegnare alle giovani internate quale sarebbe stato – o quale avrebbe dovuto essere – il loro ruolo nella società. Esplicita era poi, come si è visto, la stigmatizzazione delle madri delle ragazze internate, che in quel ruolo avevano in qualche modo "fallito".

In generale, la riflessione sull'internamento delle donne nella storia diviene occasione per riflettere sul controllo sociale a cui sono sottoposte le donne nella società. Per Adrian Howe la specificità del controllo penale delle donne è di trascendere la sfera della penalità: il penale è solo una delle tante strategie di controllo e di disciplina messe in atto nei confronti dei corpi delle donne³⁵. Si è già accennato a come la produzione del soggetto-donna venga attuata tramite una serie di tecnologie disciplinari discorsive che definiscono che cosa sia la femminilità, prescrivono i comportamenti a cui conformarsi per essere ricondotte alla soggettività femminile e prevedono le sanzioni per chi non si conforma a tali prescrizioni. Queste sanzioni sono spesso informali, imposte dall'esterno o, secondo le dinamiche del potere disciplinare, auto-imposte³⁶. In un orizzonte di decostruzione della dicotomia pubblico/privato tipica dell'internamento femminile, l'invito è ad allargare l'analisi alle forme di controllo esercitate sulle donne

"Decreto sicurezza", dell'art. 146 c.p.: prima della riforma, la norma prevedeva il rinvio obbligatorio dell'esecuzione penale in carcere per le donne in gravidanza o madri di un bambino sino ad un anno di età, mentre con la riforma il rinvio è diventato facoltativo.

³³ A. GROPPI, *Una gestione collettiva di equilibri emozionali e materiali*, cit., p. 145.

³⁴ N.H. RAFTER, *Partial Justice*, cit., pp. 159 ss.

³⁵ A. HOWE, *Punish and Critique*, cit. p. 165.

³⁶ Come esplorato dal citato studio di S.L. BARTKY, *Foucault, Femininity and the Modernization of Patriarchal Power*, cit., pp. 95 ss.

nella “prigione privata” in cui molte di loro hanno vissuto e vivono tuttora la propria quotidianità³⁷.

La genealogia dell’internamento femminile contribuisce inoltre a problematizzare la dicotomia vittima/colpevole tipica del sistema penale. Il processo di criminalizzazione etichetta le detenute – così come i detenuti – come “criminali”. Questa categoria è discorsivamente costruita come contrapposta a quella della vittima. Le ricerche socio-giuridiche mostrano che spesso le donne criminalizzate sono anche state vittime della violenza basata sul genere³⁸, anche se la rigidità della dicotomia rende invisibili i vissuti di violenza delle donne in carcere³⁹. Anzi, come è noto, le donne che incontrano il sistema giuridico-penale fanno spesso esperienza di vittimizzazione secondaria⁴⁰. Peraltro, tra le elaborazioni femministe, molteplici sono le analisi che esplorano le relazioni tra violenza esercitata dalle istituzioni penitenziarie e violenza maschile sulle donne, gettando una luce sugli elementi comuni, come sorveglianza, isolamento, violenza materiale e psicologica⁴¹. La storia dell’internamento femminile svela la sovrapposizione tra processo di colpevolizzazione e processo di vittimizzazione: le giovani internate al Buon Pastore erano considerate vittime e colpevoli. Tuttavia, nell’istituzione non vi era un vero e

³⁷ A. HOWE, *Punish and Critique*, cit., p. 177.

³⁸ Cfr. ad esempio C. GIACOMELLO, *Like flowers cracking cement. Paths of criminalization and female detention in Mexico*, in *Antigone. Semestrale di critica al sistema penale e penitenziario*, 2, 2022, pp. 51-70; C. TACCARDI, *Note ai margini dei rapporti tra detenzione femminile e pregressa vittimizzazione*, in *Antigone. Semestrale di critica al sistema penale e penitenziario*, 2, 2022, pp. 71-85.

³⁹ Un campo indagato da alcune studiose è quello della criminalizzazione delle donne vittime di tratta che non incarnano perfettamente il ruolo della «vittima meritevole», cfr. T. PITCH, *Il malinteso della vittima*, cit., p. 71; M. RIZZOTTI, *Chasing Geographical and Social Mobility: The motivations of Nigerian madams to enter indentured relationships*, in *Anti-Trafficking Review*, 18, 2022, pp. 49-66.

⁴⁰ T. PITCH, *Un diritto per due*, cit., p. 152.

⁴¹ S. LAVARCO, *Reimagining the Violence against Women Act from a Transformative Justice Perspective: Decarceration and Financial Reparations for Criminalized Survivors of Sexual and Gender-Based Violence*, in *New York University Law Review*, 3, 2023, pp. 912-961. Un contributo essenziale proviene in questo senso dall’abolizionismo femminista; tra le opere recentemente pubblicate o tradotte in italiano cfr. A. DAVIS, *Aboliamo le prigioni? Contro il carcere, la discriminazione, la violenza del capitale*, minimum fax, Roma, 2022; G. RICORDEAU, *Per tutte quante. Donne contro la prigione*, Armando Editore, Roma, [2019] 2022, A.Y. DAVIS-G. DENT-E.R. MEINERS-B.E. RICHIE, *Abolizionismo. Femminismo. Adesso.*, Alegre, Roma, [2022] 2023; G. PALOMBA, *La trama alternativa. Sogni e pratiche di giustizia trasformativa contro la violenza di genere*, minimum fax, Roma, 2023.

proprio riconoscimento del vissuto di sofferenza delle giovani. Era utile considerare le ragazze come vittime da proteggere e, al contempo, come colpevoli da correggere: la vittimizzazione e la colpevolizzazione erano inestricabili poiché insieme erano funzionali al potere di normalizzazione. Tramite l'emersione delle esperienze delle donne nelle istituzioni totali, la genealogia dell'internamento femminile decostruisce le dicotomie proprie del campo penale e penitenziario, contribuendo alle riflessioni che interrogano criticamente l'istituzione totale sulla capacità di prendersi cura della complessità dei vissuti.

Bibliografia

- ADDIS P.-FERIOLI E.A.-VIVALDI E., *Il Terzo settore nella disciplina normativa italiana dall'Unità ad oggi*, in E. ROSSI-S. ZAMAGNI (a cura di), *Il terzo settore nell'Italia unita*, il Mulino, Bologna, 2011, pp. 129-221.
- ADORNI D., *Diverse in corpo e in spirito*, in D. ADORNI-E. BELLIGNI (a cura di), *Prove di libertà. Donne fuori dalla norma. Dall'antichità all'età contemporanea*, Franco Angeli, Milano, 2018, pp. 7-17.
- ADORNI D.-TABOR D. (a cura di), *MEMORIE CHE CURANO/MEMORIE DA CURARE. Patrimoni culturali e deistituzionalizzazione psichiatrica a Torino*, Franco Angeli, Milano, 2024.
- ADORNI D.-TABOR D., *Soggettività liberate e nuove pratiche di cura. Femminismi e deistituzionalizzazione nel caso di Torino (1968-2000)*, in *Genesis: rivista della Società Italiana delle Storiche*, 2, 2024, pp. 73-99.
- AGNELLA C., *Continuità disciplinare nell'internamento femminile: due approcci storico-sociologici a confronto*, in *Antigone. Semestrale di critica al sistema penale e penitenziario*, 2, 2022, pp. 154-182.
- AGNELLA C., *Breve storia della detenzione femminile*, in ASSOCIAZIONE ANTIGONE, *Dalla parte di Antigone. Primo rapporto sulle donne detenute in Italia*, Antigone, Roma, 2023, pp. 559-567.
- AGNELLA C., *Il carcere femminile in Italia: una storia di genere*, in S. HAREL-M. MISSIRIAN-V. PANCALDI (a cura di), *Femmes passe-murailles. Écrits et voix de prison*, Presses de l'Université Laval, Montréal, 2024, pp. 17-41.
- ALTOBELLI D., *Lineamenti di una sociologia concettuale della pena. L'ipotesi della teologia penale e la prospettiva genealogica*, in *Sociologia. Rivista quadrimestrale di scienze storiche e sociali*, 2, 2020, pp. 80-88.
- ALTOBELLI D., *Lineamenti di una sociologia storica del carcere*, in *Sociologia. Rivista Quadrimestrale di scienze storiche e sociali*, 1, 2020, pp. 149-157.
- ALTOBELLI D.-TIBURSI F., *"Parere contrario": Profili sociologici di donne richiedenti la grazia (1949-1955)*, in *Sociologia del diritto*, 2, 2023, pp. 35-67.
- AMATO G., *Individuo e autorità nella disciplina della libertà personale*, Giuffrè, Milano, 1967.
- ANASTASIA S.-CALDERONE V.-MANCONI L.-RESTA F., *Abolire il carcere. Una ragionevole proposta per la sicurezza dei cittadini*, Chiarelettere, Milano, 2022.
- ARRUZZA C.-BHATTACHARYA T.-FRASER N., *Feminism for the 99%. A Manifesto*, Verso, London-Brooklyn, 2019.

- ASSOCIAZIONE ANTIGONE, *Dalla parte di Antigone. Primo rapporto sulle donne detenute in Italia*, Antigone, Roma, 2023.
- ATTAGUILE F., *I bambini istituzionalizzati: dati empirici e alcune riflessioni*, in *Minorigiustizia*, 3-4, 2001, pp. 184-195.
- AUDISIO R., *Assistenza e internamento. Il caso di Torino: il correzionale per i giovani discoli*, in U. LEVRA (a cura di), *La scienza e la colpa. Crimini criminali criminologi: un volto dell'Ottocento*, Electa Editrice, Milano, 1985, p. 197.
- BALBUS D., *Disciplining Women. Michel Foucault and the Power of Feminist Discourse*, in S. BENHABIB-D. CORNELL (a cura di), *Feminism as Critique. On the Politics of Gender*, University of Minnesota Press, Minneapolis, 1987, pp. 110-127.
- BARICCO P., *Torino descritta. Parte seconda*, Tipografia di G.B. Paravia e comp., Torino, 1869.
- BARISONE M., *Opinioni pubbliche. Tradizioni teoriche e forme empiriche dell'opinione pubblica contemporanea*, in *Rassegna italiana di sociologia*, 4, 2011, pp. 571-605.
- BARTKY S.L., *Foucault, Femininity and the Modernization of Patriarchal Power*, in I. DIAMOND-L. QUINBY (a cura di), *Feminism and Foucault: Reflections on Resistance*, Northeastern University Press, Boston, 1988, pp. 93-111.
- BARTOLONI S., *Cittadinanze incomplete. La parabola dell'autorizzazione maritale*, Viella, Roma, 2021.
- BARTON A., *Wayward Girls and Wicked Women: Two Centuries of Semi-Penal Control*, in *Liverpool Law Review*, 22, 2000, pp. 157-171.
- BARTON A., *Fragile Moralities and Dangerous Sexualities: Two Centuries of Semi-Penal Institutionalisation for Women*, Ashgate, Aldershot, 2005.
- BASAGLIA F., *L'istituzione negata. Rapporto da un ospedale psichiatrico*, Baldini & Castoldi, Milano, [1967] 2018.
- BERTOLINO A., *Risorgimento in salotto. Le memorie di Elisa Carbonazzi-Cibrario (1838-1929)*, in *Studi Piemontesi*, 1, 2022, pp. 107-114.
- BETTA E.-CAPUZZO P.-SORBA C. (a cura di), *Gli storici e Michel Foucault*, con interventi di P. DI CORI-L. HUNT-P. NAPOLI-V. MARCHETTI, in *Contemporanea*, 2, 2014, pp. 285-322.
- BIANCHI S.M.-MILKIE M.A.-SAYER L.C.-ROBINSON J.P., *Is Anyone Doing the Housework? Trends in the Gender Division of Household Labor*, in *Social Forces*, 1, 2000, pp. 191-228.
- BIANCHI S.M.-MILKIE M.A.-SAYER L.C.-ROBINSON J.P., *Housework: Who Did, Does or Will Do It, and How Much Does It Matter?*, in *Social Forces*, 91, 1, 2012, pp. 55-63.
- BOESCH GAJANO S., *Il patronage nella storia delle donne. III*, in *Quaderni storici*, 72(3), 1989, pp. 931-937.
- BONINI M.C.-CARUGATI F.-DE PAOLIS P.-EMILIANI F.-PALMONARI A.,

- Diventare uguali. I minori dall'istituto al gruppo appartamento*, Coines Edizioni, Roma, 1976.
- BOSIO A., *Torino fuorilegge. Criminalità, ordine pubblico e giustizia nel Risorgimento*, Franco Angeli, Milano, 2019.
- BOSWORTH M., *Engendering Resistance: Agency and Power in Women's Prison*, Aldershot, Dartmouth, 1999.
- BOSWORTH M., *Confining femininity: A History of Gender, Power and Imprisonment*, in *Theoretical Criminology*, 3, 2000, pp. 265-284.
- BOSWORTH M., *The Past as a Foreign Country? Some Methodological Implications of Doing Historical Criminology*, in *British Journal of Criminology*, 3, 2001, pp. 431-442.
- BOSWORTH M.-CARRABINE E., *Reassessing resistance. Race, Gender and Sexuality in prison*, in *Punishment and Society*, 4, 2001, pp. 501-515.
- BOURDIEU P., *L'opinione pubblica non esiste*, in *Problemi dell'informazione*, 1, 1976, pp. 71-88.
- BOURDIEU P., *La force du droit. Éléments pour une sociologie du champ juridique*, in *Actes de la recherche en sciences sociales*, 64, 1986, pp. 3-19.
- BOURDIEU P., *Risposte. Per un'antropologia riflessiva*, Bollati Boringhieri, Torino, 1992.
- BOURDIEU P., *Forme di capitale*, Armando, Roma, 2015.
- BOURDIEU P., *Il dominio maschile*, Feltrinelli, Milano, [1998] 2023.
- BOUREAU A., *Il patronage nella storia delle donne. I*, in *Quaderni storici*, 72(3), 1989, pp. 919-927.
- BRANGAN L., *States of denial: Magdalen Laundries in twentieth-century Ireland*, in *Punishment and Society*, 2, 2024, pp. 394-413.
- BRESSAN E., *Percorsi del Terzo settore e dell'impegno sociale dall'Unità alla Prima guerra mondiale*, in E. ROSSI-S. ZAMAGNI (a cura di), *Il terzo settore nell'Italia Unita*, il Mulino, Bologna, 2011, pp. 21-81.
- BRETSCHNEIDER F.-MUCHNIK N., *Pour une vision globale de la prison*, in *Socio*, 14, 2020, pp. 7-18.
- BROOKS A., *Postfeminisms. Feminism, Cultural Theory and Cultural Forms*, Routledge, London-New York, 1998.
- BRYANT J.M., *Evidence and Explanation in History and Sociology: Critical Reflections on Goldthorpe's Critique of Historical Sociology*, in *The British Journal of Sociology*, 1, 1994, pp. 3-19.
- BUTLER J., *Variations on Sex and Gender. Beauvoir, Wittig and Foucault*, in S. BENHABIB-D. CORNELL, *Feminism as Critique. On the Politics of Gender*, University of Minnesota Press, Minneapolis, 1987, pp. 128-142.
- BUTLER J., *Gender Trouble*, Routledge, New York-London, [1990] 2004.
- BUTLER J., *"Scambi di genere" e la questione della sopravvivenza*, in E. MISSANA (a cura di), *Donne si diventa. Antologia del pensiero femminista*, Feltrinelli, Milano, 2018.

- CAGLIERO C.-MAFFIODO B.-TAVOLACCINI L., *L'organizzazione di alcune istituzioni di assistenza e di controllo*, in *Rivista di storia contemporanea*, 3, 1982, pp. 360-398.
- CAHILL S.E., *Toward a Sociology of the Person*, in *Sociological Theory*, 2, 1998, pp. 131-148.
- CALDARERA R., *Maschilità detenute: dagli spazi di socializzazione al campo del penitenziario*, PM Edizioni, Varazze, 2025.
- CAMPELLI E.-FACCIOLI F.-GIORDANO V.-PITCH T. (a cura di), *Donne in carcere. Ricerca sulla detenzione femminile in Italia*, Feltrinelli, Milano, 1992.
- CAMPESI G., *L'“individuo pericoloso”. Saperi criminologici e sistema penale nell'opera di Michel Foucault*, in *Materiali per una storia della cultura giuridica*, 1, 2008, pp. 121-141.
- CAMPESI G., *Norma, normalità, normalizzazione. Un itinerario teorico fra Canguilhem e Foucault*, in *Sociologia del diritto*, 2, 2008, pp. 5-30.
- CAMPESI G., *Il controllo delle «nuove classi pericolose». Sotto-sistema penale di polizia ed immigrati*, in *ADIR – L'altro diritto Rivista*, 2009, <http://www.adir.unifi.it/rivista/2009/campesi/index.htm>.
- CAMPOBELLO F., *Gli enti ecclesiastici nell'Italia liberale: strategie politiche e normativa tra “escalation” e tentativi di “riconciliazione”*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, 15, 2015, pp. 1-46.
- CAMPOBELLO F., *La Chiesa a processo: il contenzioso sugli enti ecclesiastici nell'Italia liberale*, Edizioni scientifiche italiane, Napoli, 2017.
- CANOSA R., *Storia del manicomio in Italia dall'Unità a oggi*, Feltrinelli, Milano, 1979.
- CAPUTO G., *Carcere senza fabbrica: povertà, lavoro forzato e welfare*, Pacini giuridica, Pisa, 2020.
- CARBONE A., *Peccatrici. Il controllo sociale sulle donne nel Mezzogiorno moderno*, in *Itinerari di ricerca storica*, 2, 2016, pp. 95-106.
- CARLEN P., *Women's Imprisonment: A Study in Social Control*, Routledge, London, 1983.
- CASALIS G., *Dizionario Geografico Storico-Statistico-Commerciale degli Stati di S.M. il Re di Sardegna*, vol. XXI, presso G. Maspero libraio e G. Marzorati tipografo, Torino, 1851.
- CASWELL M.-CIFOR M., *From Human Rights to Feminist Ethics: Radical Empathy in the Archives*, in *Archivaria*, 81, 2016, pp. 23-43.
- CATUCCI S., *Introduzione a Foucault*, Laterza, Bari, 2000.
- CHESLER P., *Le donne e la pazzia*, Einaudi, Torino, [1972] 1977.
- CHEVALIER L., *Classi lavoratrici e classi pericolose. Parigi nella Rivoluzione industriale*, Laterza, Roma-Bari, [1958] 1976.
- CHIERICI P.-PALMUCCI L., *Gli ospizi di carità in Piemonte: appunti per una lettura del fenomeno insediativo*, in E. SORI (a cura di), *Città e controllo sociale in Italia tra XVIII e XIX secolo*, Franco Angeli, Milano, 1982, pp. 251-281.

- CHOJNACKA M., *Women, Charity and Community in Early Modern Venice: The Casa delle Zitelle*, in *Renaissance Quarterly*, 1, 1998, pp. 68-91.
- CIAMMITTI L., *Conservatori femminili a Bologna e organizzazione del lavoro*, *Quaderni storici*, 41(2), 1979, pp. 760-764.
- CIBRARIO L., *Storia di Torino del cavaliere Luigi Cibrario*, vol. II, A. Fontana, Torino, 1846.
- CIUFFOLETTI S., *Le politiche legislative sulla detenzione femminile in Italia. Tra effettività e propaganda*, in *Studi sulla questione criminale*, 3, 2014, pp. 47-71.
- CIVILE G., *Per una storia sociale dell'opinione pubblica: osservazioni a proposito della tarda età liberale*, in *Quaderni storici*, 104(2), 2000, pp. 469-504.
- CLEMMER D., *La comunità carceraria*, in E. SANTORO (a cura di), *Carcere e società liberale*, Giappichelli, Torino, 2004, pp. 210-225.
- COHEN S., *Convertite e malmaritate. Donne irregolari e ordini religiosi nella Firenze rinascimentale*, in *Memoria. Rivista di storia delle donne*, 5, 1982, pp. 13-25.
- COHEN S., *Visions of Social Control: Crime, Punishment and Classification*, Polity Press, Cambridge, 1985.
- COHEN S., *Asylums for Women in Counter-Reformation Italy*, in S.D. MARSHALL (a cura di), *Women in Reformation and Counter-Reformation Europe: Private and Public Worlds*, Indiana University Press, Bloomington, 1989, pp. 166-188.
- COHEN S., *The Evolution of Women's Asylums Since 1500. From Refuges for Ex-Prostitutes to Shelters for Battered Women*, Oxford University Press, New York, 1992.
- COLAO F., *"L'albero nuovo si piega meglio di quello vecchio. La giustizia "educatrice" per i minori nell'Italia liberale*, in *Historia et ius*, 10, 2016, pp. 1-29.
- COLTRANE S., *Research on Household Labor: Modeling and Measuring the Social Embeddedness of Routine Family Work*, in *Journal of Marriage and Family*, 4, 2000, pp. 1208-1233.
- COSTA P., *Storia e storicità della provincia. Alcuni spunti istituzionali e costituzionali per una lettura dell'attuale fase di riforma*, in *Amministrazione in cammino*, 2014, pp. 1-13.
- D'AMICO S., *Assistenza o reclusione? I rifugi per peccatrici e "fanciulle pericolanti" nella Milano della Controriforma*, in *Dimensioni e problemi della ricerca storica*, 2, 2008, pp. 237-255.
- DA PASSANO M., *Il vagabondaggio nell'Italia dell'Ottocento*, in *Acta Histriae*, 12, 2004, pp. 51-92.
- DALMASSO S., *Il sessantotto e la psichiatria*, in F. CASSATA-M. MORAGLIO (a cura di), *Manicomio, società e politica*, BFS, Pisa, 2005, pp. 45-58.
- DALY K., *Criminal Justice Ideologies and Practices in Different Voices: Some*

- Feminist Questions about Justice*, in *International Journal of the Sociology of Law*, 17, 1989, pp. 1-18.
- DAVIS A., *Aboliamo le prigioni? Contro il carcere, la discriminazione, la violenza del capitale*, minimum fax, Roma, 2022.
- DAVIS A.Y.-DENT G.-MEINERS E.R.-RICHIE B.E., *Abolizionismo. Femminismo. Adesso.*, Alegre, Roma, [2022] 2023.
- DAVIS N.J.-FAITH K., *Women and the State: Changing Models of Social Control*, in J. LOWMAN-R.J. MENZIES-T.S. PALYS (a cura di), *Transcarceration: Essays in the Sociology of Social Control*, Aldershot, Gower, 1987, pp. 170-187.
- DE CERTEAU M., *La scrittura dell'altro*, Cortina, Milano, 2005.
- DE CRISTOFARO E., *Una sana libertà. Difesa sociale e cura della persona nella legislazione manicomiale italiana 1904-1978*, in *Italian Review of Legal History*, 4, 2018, pp. 1-22.
- DE FELICE D., *La costruzione istituzionale dell'interesse del minore. Processo penale, politiche e procedimenti*, Giuffrè, Milano, 2007.
- DE FORT E., *Istituti femminili di educazione e d'assistenza a Torino nel Secondo Ottocento*, in U. LEVRA-N. TRANFAGLIA (a cura di), *Dal Piemonte all'Italia. Studi in onore di Narciso Nada per il suo settantesimo compleanno*, Comitato di Torino dell'Istituto per la storia del Risorgimento italiano, Torino, 1995, pp. 297-312.
- DE FORT E., *La scuola elementare dall'unità alla caduta del fascismo*, il Mulino, Bologna, 1996.
- DE FORT E., *La formazione professionale agli albori dell'industrializzazione: l'Ottocento*, in E. DE FORT-S. MUSSO (a cura di), *Storia della formazione professionale in Piemonte dall'Unità d'Italia all'Unione Europea*, Regione Piemonte – Dipartimento di Storia dell'Università degli Studi di Torino, Torino, 2011, pp. 17-49.
- DE GIORGIO M., *Il modello cattolico*, in G. FRAISSE-M. PERROT (a cura di), *Storia delle donne. L'Ottocento*, Laterza, Roma-Bari, [1991] 1995, pp. 155-191.
- DE GRAZIA V., *Le donne nel regime fascista*, Marsilio, Venezia, 1992.
- DE LEO G., *La giustizia dei minori. La delinquenza minorile e le sue istituzioni*, Einaudi, Torino, 1981.
- DE LEONARDIS O.-MAURI D.-ROTELLI F., *Deinstitutionalization, another way: The Italian mental health reform*, in *Health Promotion*, 2, 1986, pp. 151-165.
- DE SOUZA RAMOS S., *Mulheres e gênese do capitalismo: de Foucault a Federici*, in *Revista de Filosofia*, 52, 2020, pp. 199-212.
- DE VITO C., *Camosci e girachiavi. Storia del carcere in Italia*, Laterza, Bari, 2009.
- DEAN M., *Critical and Effective Histories: Foucault's Methods and Historical Sociology*, Routledge, London-New York, 1994.
- DELLA VISTA S., *Varcare la soglia della Casa di correzione: disciplinamento di «discoli», «oziosi» e «donne di mala vita»*, in *Annali di Storia di Firenze*, 12, 2017, pp. 11-42.

- DI PASQUALE F., *I benedettini e la colonia agricola per minori di S. Martino delle Scale (Palermo). 1862-88*, in *Meridiana*, 101, 2021, pp. 77-98.
- DOBASH R.P.-DOBASH E.R.-GUTTERIDGE S., *The Imprisonment of Women*, Blackwell, Oxford, 1986.
- DODGE M.L., "One Female Prisoner Is of More Trouble than Twenty Males": *Women Convicts in Illinois Prisons, 1835-1896*, in *Journal of Social History*, 4, 1999, pp. 907-930.
- DREYFUS H.L.-RABINOW P., *La ricerca di Michel Foucault: analitica della verità e storia del presente*, Ponte alle Grazie, Firenze, 1989.
- DUVAL S., *De la réclusion volontaire. L'enfermement des religieuses entre Moyen Âge et époque moderne*, in I. HEULLANT-DONAT-J. CLAUSTRE- É. LUSSET-F. BRETSCHNEIDER, *Enfermements. Volume III. Le genre enfermé. Hommes et femmes en milieux clos (xiii^e-xx^e siècle)*, Éditions de la Sorbonne, Paris, 2017, pp. 53-69.
- ELDEN S., *A More Marxist Foucault. Reading La société punitive*, in *Historical Materialism*, 4, 2015, pp. 149-168.
- ELIAS N., *Potere e civiltà*, il Mulino, Bologna, [1983] 2024.
- ENGLE MERRY S., *Ethnography in the Archives*, in J. STARR-M. GOODALE (a cura di), *Practicing Ethnography in Law*, Springer, 2016, pp. 128-142.
- FABI L., *Il corrigendo esemplare. Internamento, disciplina, condizioni di vita in un'istituzione correzionale del diciannovesimo secolo*, in *Movimento Operaio e Socialista*, 1, 1983, pp. 53-86.
- FABINI G., *Perché le donne delinquono meno degli uomini?*, in ASSOCIAZIONE ANTIGONE, *Dalla parte di Antigone. Primo rapporto sulle donne detenute in Italia*, Antigone, Roma, pp. 547-557.
- FACCIOLI F., *Il «comando» difficile. Considerazioni su donne e controllo nel carcere femminile*, in T. PITCH (a cura di), *Diritto e rovescio. Studi sulle donne e il controllo sociale*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 1987, pp. 117-139.
- FACCIOLI F., *Controllo e devianza femminile: la benevolenza pericolosa*, in F. FACCIOLI-T. PITCH, *Senza patente. Una ricerca sull'intervento penale sulle minorenni a Roma*, Franco Angeli, Milano, 1988, pp. 39-48.
- FACCIOLI F., *I soggetti deboli. I giovani e le donne nel sistema penale*, Franco Angeli, Milano, 1990.
- FACCIOLI F., *Il carcere in Italia: appunti su un dibattito*, in E. CAMPELLI-F. FACCIOLI-V. GIORDANO-T. PITCH, *Donne in carcere. Ricerca sulla detenzione femminile in Italia*, Feltrinelli, Milano, 1992, pp. 11-21.
- FADDA M.L., *Differenza di genere e criminalità. Alcuni cenni in ordine ad un approccio storico, sociologico e criminologico*, in *Diritto penale contemporaneo*, 2012, pp. 1-33.
- FAJARDO C., *Mystified Alienation: A Discussion between Marx, Foucault and*

- Federici, in *tripleC. Communication, Capitalism, Critique. Journal for a Global Sustainable Information Society*, 2, 2021, pp. 287-300.
- FANLO CORTÉS I., "Monelli banditi". *Linee evolutive (e involutive) del modello c.d. rieducativo nella giustizia minorile italiana*, in *Materiali per una storia della cultura giuridica*, 1, 2006, pp. 163-176.
- FANLO CORTÉS I., *Bambini e diritti. Una relazione problematica*, Giappichelli, Torino, 2008.
- FANLO CORTÉS I., *Il dibattito teorico sui diritti di bambine e bambini*, in *Jura Gentium. Rivista di filosofia del diritto internazionale e della politica globale*, 2016, pp. 1-14.
- FANLO-CORTÉS I.-PETTI G., *Attualità di un classico. Rileggendo The Child Savers di Tony Platt*, in *Materiali per una storia della cultura giuridica*, 2, 2023, pp. 379-386.
- FANLO CORTÉS I.-PETTI G., *Giustizia minorile. Ascesa e declino del Tribunale per i minorenni in Italia*, Mondadori, Milano, 2025.
- FEDERICI S., *Calibano e la strega. Le donne, il corpo e l'accumulazione originaria*, Mimesis, Milano, [2004] 2020.
- FEDERICI S., *Genere e capitale. Per una lettura femminista di Marx*, Derive Approdi, Roma, 2020.
- FERGUSON A., *Review of Silvia Federici Caliban and the Witch: Women, the Body and Primitive Accumulation*, in *Wagadu: A Journal of Transnational Women's & Gender Studies*, 1, 2005, pp. 113-123.
- FERRAJOLI L., *La costruzione dell'inferiorità della donna ad opera dei giuristi negli scritti di Marina Graziosi*, in *Antigone. Semestrale di critica al sistema penale e penitenziario*, 2, 2022, pp. 272-282.
- FERRANTE L., *L'onore ritrovato. Donne nella casa del soccorso di S. Paolo a Bologna (sec. XVI-XVII)*, in *Quaderni storici*, 53(2), 1983, pp. 499-527.
- FERRANTE L., *Patronesse e patroni in un'istituzione assistenziale femminile (Bologna sec. XVII)*, in L. FERRANTE-M. PALAZZI-G. POMATA (a cura di), *Ragnatele di rapporti. Patronage e reti di relazione nella storia delle donne*, Rosenberg & Sellier, Torino, 1988, pp. 59-79.
- FERRANTE L.-PALAZZI M.-POMATA G., *Introduzione*, in L. FERRANTE-M. PALAZZI-G. POMATA (a cura di), *Ragnatele di rapporti. Patronage e reti di relazione nella storia delle donne*, Rosenberg & Sellier, Torino, 1988, pp. 7-56.
- FERRERO B., *L'internamento delle "corrigende": l'Istituto Buon Pastore di Torino nel periodo 1936-1949*, in *Minorigiustizia*, 3, 2019, pp. 168-177.
- FERRI E., *Dei sostitutivi penali*, Tipografia Roux e Favale, Torino, 1880.
- FERRI E., *Sociologia criminale*, Fratelli Bocca, Torino, 1892.
- FORSYTHE B., *Foucault's Carceral and Ignatieff's Pentonville – English Prisons and the Revisionist Analysis of Control and Penalty*, in *Policing and Society: An International Journal of Research and Policy*, 2, 1990, pp. 141-158.

- FOUCAULT M., *Nascita della clinica. Una archeologia dello sguardo medico*, Einaudi, Torino, [1963] 1969.
- FOUCAULT M., *Microfisica del potere. Interventi politici*, Torino, Einaudi, [1971] 1977.
- FOUCAULT M., *L'ordine del discorso e altri interventi*, Einaudi, Torino, [1970] 2004.
- FOUCAULT M., *La volontà di sapere. Storia della sessualità 1*, Feltrinelli, Milano, [1976] 2004.
- FOUCAULT M., *L'archeologia del sapere*, BUR, Milano, [1969] 2013.
- FOUCAULT M., *Sorvegliare e punire. Nascita della prigione*, Einaudi, Torino, [1975] 2014.
- FOUCAULT M., *La società punitiva. Corso al Collège de France (1972-1973)*, Feltrinelli, Milano, [2013] 2016.
- FOUCAULT M., *L'uso dei piaceri. Storia della sessualità 2*, Feltrinelli, Milano, [1984] 2018.
- FOUCAULT M., *La cura di sé. Storia della sessualità 3*, Feltrinelli, Milano, [1984] 2018.
- FOUCAULT M., *Gli anormali. Corso al Collège de France (1974-1975)*, Feltrinelli, Milano, [1999] 2019.
- FOUCAULT M., *Le confessioni della carne. Storia della sessualità 4*, Feltrinelli, Milano, [2018] 2019.
- FOUCAULT M., *Storia della follia nell'età classica*, BUR, Milano, [1961] 2019.
- FOUCAULT M.-FARGE A., *Il disordine delle famiglie. Potere, ordine pubblico e controllo sociale*, Donzelli editore, Roma, [1982] 2024.
- FRANCO A., *Malleable Youth Forging Female Education in Early Modern Rome*, in E.S. COHEN-M.L. REEVES (a cura di), *The Youth of Early Modern Women*, Amsterdam University Press, Amsterdam, 2018, pp. 217-234.
- FRASER N., *Foucault's Body-Language: A Post-Humanist Political Rhetoric?*, in *Salmagundi*, 61, 1983, pp. 55-70.
- FREEDMAN E.B., *Their Sisters'Keepers. Women's Prison Reform in America, 1830-1930*, The University of Michigan, Ann Arbor, 1984.
- GARLAND D., *Pena e società moderna. Uno studio di teoria sociale*, Il Saggiatore, Milano, [1990] 1999.
- GARLAND D., *What is a "history of the present"? On Foucault's genealogies and their critical preconditions*, in *Punishment & Society*, 4, 2014, pp. 365-384.
- GEREMEK B., *La popolazione marginale tra il Medioevo e l'era moderna*, in *Studi Storici*, 3-4, 1968, pp. 623-640.
- GEREMEK B., *La pietà e la forza. Storia della miseria e della carità in Europa*, Laterza, Bari-Roma, [1986] 2021.
- GIACOMELLO C., *Like flowers cracking cement. Paths of criminalization and*

- female detention in Mexico*, in *Antigone. Semestrale di critica al sistema penale e penitenziario*, 2, 2022, pp. 51-70.
- GIANFORMAGGIO L., *Eguaglianza, donne e diritto*, il Mulino, Bologna, 2005.
- GIBSON M., *Stato e prostituzione in Italia*, il Saggiatore, Milano, [1986] 1995.
- GIBSON M., *Nati per il crimine, Cesare Lombroso e le origini della criminologia biologica*, Mondadori, Milano, [2002] 2004.
- GIBSON M., *Ai margini della cittadinanza: le detenute dopo l'Unità italiana (1860-1915)*, in *Storia delle donne*, 3, 2007, pp. 187-207.
- GIBSON M., *Il genere: la donna (delinquente e non)*, in S. MONTALDO-P. TAPPERO (a cura di), *Cesare Lombroso cento anni dopo*, UTET, Torino, 2009, pp. 155-164.
- GIBSON M., *Global Perspectives on the Birth of the Prison*, in *The American Historical Review*, 4, 2011, pp. 1040-1063.
- GIBSON M., *From Charity Refuges to Prisons: Gender and Enclosure in Early Modern and Modern Rome*, in *Genesis: Rivista della Società italiana delle storiche*, 2, 2021, pp. 65-82.
- GIBSON M., *Le prigioni italiane nell'età del Positivismo (1861-1914)*, Viella, Roma, [2019] 2022.
- GIBSON M.-RAFTER N., *Introduzione*, in C. LOMBROSO-G. FERRERO, *La donna delinquente, la prostituta e la donna normale*, Et al., Milano, 2009, pp. 1-43.
- GIGLIOTTI V., *Conciliazione e mediazione nel diritto della Chiesa: reviviscenza di una prassi storica*, in *Rivista di storia del diritto italiano*, 1, 2018, pp. 244-262.
- GILLIO M., *Il Manicomio di Collegno dall'apertura sino alla Prima guerra mondiale. 1852-1915*, in CISO. CENTRO ITALIANO DI STORIA SANITARIA E OSPEDALIERA. SEZIONE PIEMONTESE, *Il Regio Manicomio di Torino. Scienza, prassi e immaginario nell'Ottocento italiano*, Edizioni Gruppo Abele, Torino, 2007, pp. 54-108.
- GIOLO O., *Oltre la critica. Appunti per una contemporanea teoria femminista del diritto*, in *Diritto e questioni pubbliche*, 2, 2015, pp. 63-81.
- GOFFMAN E., *Asylums. Le istituzioni totali: i meccanismi dell'esclusione e della violenza*, Einaudi, Torino, [1961] 2010.
- GOFFMAN E., *Stigma: note sulla gestione dell'identità degradata*, Ombre Corte, Verona, [1963] 2018.
- GOFFMAN, *La vita quotidiana come rappresentazione*, il Mulino, Bologna, [1959] 2020.
- GOLDTHORPE R., *The Uses of History in Sociology: Reflections on Some Recent Tendencies*, in *The British Journal of Sociology*, 2, 1991, pp. 211-230.
- GRAZIOSI M., *Infirmis sexus. La donna nell'immaginario penalistico*, in *Democrazia e diritto*, 2, 1993, pp. 99-143.
- GRAZIOSI M., *"Fragilitas sexus". Alle origini della costruzione giuridica dell'inferiorità delle donne*, in N.M. FILIPPINI-A. SCATTIGNO-T. PLEBANI (a cura di),

- Corpi e storia: donne e uomini dal mondo antico all'età contemporanea*, Viella, Roma, 2002, pp. 19-38.
- GRAZIOSI M., *Modelli normativi e disciplinari del femminile: una storia di lunga durata*, in D. ADORNI-E. BELLIGNI (a cura di), *Prove di libertà. Donne fuori dalla norma. Dall'antichità all'età contemporanea*, Franco Angeli, Milano, 2018, pp. 169-180.
- GRENDI E., *Premessa*, in *Quaderni storici*, 53(2), 1983, pp. 383-389.
- GROPPI A., *Una gestione collettiva di equilibri emozionali e materiali. La reclusione delle donne nella Roma dell'Ottocento*, in L. FERRANTE-M. PALAZZI-G. POMATA (a cura di), *Ragnatele di rapporti. Patronage e reti di relazione nella storia delle donne*, Rosenberg & Sellier, Torino, 1988, pp. 130-147.
- GROPPI A., *I conservatori della virtù*, Laterza, Roma-Bari, 1994.
- GUARESCHI C.-BIZZARRI V. (a cura di), *Franco Basaglia's Revolution. From the Blue Horse to the Actuality of His Practice*, Springer, Cham, 2015.
- GUARNIERI P., *Un piccolo essere perverso. Il bambino nella cultura scientifica italiana tra Otto e Novecento*, in *Contemporanea*, 2, 2006, pp. 253-284.
- GUARNIERI P., *Dagli Aiuti Materni all'ONMI: l'assistenza alla maternità e all'infanzia del fascismo*, in L. POZZI-M. BRESCHI (a cura di), *Salute, malattia e sopravvivenza in Italia fra '800 e '900*, Forum ed., Udine, 2007, pp. 59-83.
- GUARNIERI P., *Pericolosi e in pericolo. Alle origini del Tribunale dei minori in Italia*, in *Contemporanea*, 2, 2008, pp. 195-219.
- GUIDETTI SERRA B.-SANTANERA F., *Il paese dei celestini. Istituti di assistenza sotto processo*, Einaudi, Torino, 1973.
- HABERMAS J., *Il discorso filosofico della modernità: dodici lezioni*, Laterza, Roma-Bari, [1985] 1987.
- HACKING I., *Between Michel Foucault and Erving Goffman: between discourse in the abstract and face-to-face interaction*, in *Economy and Society*, 3, 2004, pp. 277-302.
- HANCOCK B.H.-GARNER R., *Towards a Philosophy of Containment: Reading Goffman in the 21st Century*, in *American Sociology*, 42, 2011, pp. 316-340.
- HAN-PILE B., *Is early Foucault a historian? History, history and the analytic of finitude*, in *Philosophy & social criticism*, 5-6, 2005, pp. 585-608.
- HART N., *John Goldthorpe and the relics of sociology*, in *The British Journal of Sociology*, 1, 1994, pp. 21-30.
- HARTSOCK N., *Foucault on Power: A Theory for Women?*, in L.J. NICHOLSON (a cura di), *Feminism/Postmodernism*, Routledge, New York, 1990, pp. 157-175.
- HENLEY N.M., *Body Politics, Power, Sex and Non-Verbal Communication*, Prentice Hall, Englewood Cliffs (N.J.), 1977.
- HEULLANT-DONAT I.-CLAUSTRE J.-LUSSET E. (a cura di), *Le cloître et la prison (xvi-xviii siècle)*, Éditions de la Sorbonne, Paris, 2011.
- HEULLANT-DONAT I.-CLAUSTRE J.-BRETSCHNEIDER F.-LUSSET E. (a cura di),

- Enfermements. Volume II. Règles et dérèglements en milieu clos (ive-xixe siècle)*, Éditions de la Sorbonne, Paris, 2015.
- HEULLANT-DONAT I.-CLAUSTRE J.-LUSSET E.-BRETSCHNEIDER F. (a cura di), *Enfermements. Volume III. Le genre enfermé. Hommes et femmes en milieux clos (xiiiè-xxè siècle)*, Éditions de la Sorbonne, Paris, 2017.
- HILL S.-ROCK P., *The uses of history in Sociology: a Debate. Editors' Introduction*, in *The British Journal of Sociology*, 1, 1994, pp. 1-2.
- HOOK D., *Genealogy, discourse, 'effective history': Foucault and the work of critique*, in *Qualitative Research in Psychology*, 2, 2005, pp. 3-31.
- HOWE A., *Punish and Critique. Towards a Feminist Analysis of Penalty*, Routledge, London, 1994.
- HUNT A., *Foucault's Expulsion of Law: Toward a Retrieval*, in *Law & Social Inquiry*, 1, 1992, pp. 1-38.
- HUNT A.-WICKAM G., *Foucault and Law: Towards a Sociology of Law as Governance*, Pluto Press, Boulder, 1994.
- IGNATIEFF M., *Le origini del penitenziario: sistema carcerario e rivoluzione industriale inglese, 1750-1850*, Mondadori, Milano, [1978] 1982.
- IGNATIEFF M., *Stato, società civile ed istituzioni totali: una critica delle recenti storie sociali della pena*, in E. SANTORO (a cura di), *Carcere e società liberale*, Giappichelli, Torino, 2004, pp. 258-289.
- IPPOLITO D., *Cultura giuridica e discriminazione femminile. In margine a un libro di Marina Graziosi*, in *Antigone. Semestrale di critica al sistema penale e penitenziario*, 2, 2022, pp. 258-271.
- JONES M.-RECORD L., *Magdalene Laundries: The First Prisons for Women in the United States*, in *Journal of the Indiana Academy of the Social Sciences*, 1, 2014, pp. 166-179.
- KALICA E.-VIANELLO F.-MANTOVAN C., *Maternità in esecuzione di pena*, in F. VIANELLO (a cura di), *Maternità in pena. L'esecuzione penale delle donne con figli minori*, Meltemi, Milano, 2023, pp. 163-220.
- KELLY-GADOL J., *The Social Relation of the Sexes: Methodological Implications of Women's History*, in *Signs*, 4, 1976, pp. 809-823.
- KENDALL G.-WICKHAM G., *Using Foucault's Methods*, Sage, London, 1999.
- KLEIN D., *The Etiology of Female Crime: A Review of the Literature*, in *Issues in Criminology*, 2, 1973, pp. 3-30.
- KNIBIEHLER Y., *Corpi e cuori*, in G. FRAISSE-M. PERROT (a cura di), *Storia delle donne. L'Ottocento*, Laterza, Roma-Bari, [1991] 1995, pp. 307-354.
- LA GRECA G., *La giustizia minorile nella seconda metà del Novecento*, in *Mino-riustizia*, 1, 2009, pp. 16-26.

- LACCHÉ L., *La paura delle classi pericolose. Ritorno al futuro?*, in *Quaderno di storia del penale e della giustizia*, 1, 2019, pp. 159-178.
- LAVARCO S., *Reimagining the Violence against Women Act from a Transformative Justice Perspective: Decarceration and Financial Reparations for Criminalized Survivors of Sexual and Gender-Based Violence*, in *New York University Law Review*, 3, 2023, pp. 912-961.
- LEIB R., *Spaces of the Self: Foucault and Goffman on the Micro-Physics of Discipline*, in *Philosophy Today*, 1, 2017, pp. 189-210.
- LEIB R., *Goffman and Foucault: Framing the Micro-Physics of Power*, in G. SMITH-M. JACOBSEN (a cura di), *The International Handbook of Goffman Studies*, Routledge, Abingdon, 2022, pp. 349-360.
- LEVRA U., *L'altro volto di Torino risorgimentale 1814-1848*, Comitato di Torino dell'Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano, Torino, 1988.
- LOMBROSO C., *L'uomo delinquente. In rapporto all'antropologia, giurisprudenza e alle discipline carcerarie*, II ed., Fratelli Bocca, Roma-Torino-Firenze, 1878.
- LOMBROSO C.-FERRERO G., *La donna delinquente, la prostituta e la donna normale*, Et al., Milano, [1893] 2009.
- LUCCHESI M., *Un commento femminista al codice civile. Valeria Benetti Brunelli, La donna nella legislazione italiana (1908). Prime note sul diritto privato e pubblico*, in *Historia et ius*, 17, 2020, pp. 1-37.
- LUCREZIO MONTICELLI C., *La nascita del carcere femminile a Roma tra XVIII e XIX secolo*, in *Studi Storici*, 2, 2007, pp. 447-476.
- LUCREZIO MONTICELLI C.-DE VITO C.G., *Pluralità dei regimi punitivi: periodizzazioni, circolazioni, modelli cattolici*, in *Meridiana. Rivista quadrimestrale dell'Istituto meridionale di storia e scienze sociali*, 101, 2021, pp. 9-22.
- LURGO E., *Carità barocca. Opere pie e luoghi pii nello Stato Sabaudo fra XVII e XVIII secolo*, Fondazione 1563 della Compagnia di San Paolo, Torino, 2016.
- LURGO E., *Charity and Sanctity: The Ritiri of the Rosine in the Eighteenth-Century Savoyard State*, in *European History Quarterly*, 1, 2020, pp. 5-21.
- LYNCH M., *Archives in formation: privileged spaces, popular archives and paper trails*, in *History of the Human Sciences*, 2, 1999, pp. 65-87.
- MACULAN A., *Bourdieu in carcere. Appunti per una sociologia del campo penitenziario*, in *Sociologia del diritto*, 1, 2023, pp. 89-114.
- MAIS S., *Ponti, strade e opere pubbliche. Giovanni Antonio Carbonazzi (1792-1873) ingegnere nel Regno di Sardegna*, Steinhäuser Verlag, Wuppertal, 2020.
- MALDINI CHIARITO D., *La legislazione napoleonica e il pauperismo in Piemonte*, in E. SORI (a cura di), *Città e controllo sociale in Italia tra XVIII e XIX secolo*, Franco Angeli, Milano, 1982, pp. 125-139.
- MANN M., *In praise of macro-sociology: a reprise to Goldthorpe*, in *The British Journal of Sociology*, 1, 1994, pp. 37-54.
- MANN M., *The Sources of Social Power. Volume I. A History of Power from the*

- Beginning to A.D. 1760*, Cambridge University Press, New York, [1986] 2005.
- MARCHESIN M., *Disaccordo parallelo. Foucault e Goffman sulle Istituzioni Totali*, https://www.academia.edu/49084943/Disaccordo_Parallelo_Foucault_e_Goffman_sulle_Istituzioni_Totali, 2021.
- MARITANO O.-DEANGELI M.A., *Un proyecto correccional femenino. Universo social y lógica institucional de la Cárcel del Buen Pastor, Córdoba 1892-1910*, in *Anuario de la Escuela de Historia Virtual*, 7, 2015, pp. 37-53.
- MARITANO O.-DEANGELI M.A., *La cárcel correccional como agente cultural. Una aproximación al Buen Pastor (Córdoba, siglos XIX-XX)*, in *Descentrada*, 2, 2020, pp. 1-15.
- MARTONE L., *L'incapacità giuridica della donna nel sistema giuridico dell'Italia liberale*, in *Democrazia e diritto*, 2-3, 1996, pp. 515-547.
- MARZOCCA O., *Biopolitica*, in R. BRANDIMONTE-P. CHIANTERA-STUTTE-P. DI VITTORIO-O. MARZOCCA-O. ROMANO-A. RUSSO-A. SIMONE (a cura di), *Lessico di biopolitica*, Manifestolibri, Roma, 2006, pp. 2-5.
- MCLAREN M.A., *Foucault and the Subject of Feminism*, in *Social Theory and Practice*, 1, 1997, pp. 109-128.
- MCNAY L., *Foucault and Feminism: Power, Gender, and the Self*, Polity Press, Cambridge, 1992.
- MEGILL A., *The Reception of Foucault by Historians*, *Journal of the History of Ideas*, 1, 1987, pp. 117-141.
- MELANI G., *La funzione dell'OPG. Aspetti normativi e sociologici*, in *ADIR – L'Altro Diritto Rivista*, 2014, <http://www.adir.unifi.it/rivista/2014/melani/index.htm>.
- MELOSSI D., *Georg Rusche and Otto Kirchheimer: Punishment and Social Structure*, in *Social Justice*, 40, 1978, pp. 265-284.
- MELOSSI D., *A New Edition of Punishment and Social Structure Thirty-Five Years Later: A Timely Event*, in *Social Justice*, 1, 2003, pp. 248-263.
- MELOSSI D., *"Carcere e Fabbrica" rivisitato: penalità e critica dell'economia politica tra Marx e Foucault*, in *Studi sulla questione criminale*, 1-2, 2017, pp. 9-29.
- MELOSSI D.-PAVARINI M., *Carcere e fabbrica. Alle origini del sistema penitenziario*, il Mulino, Bologna, [1977] 2018.
- MEZZADRA S., *Verso una nuova teoria dello sfruttamento. Dialogando con Nancy Fraser*, in *Scenari*, 18, 2023, pp. 155-171.
- MILNER S.J., *Partial readings: addressing a Renaissance archive*, in *History of the Human Sciences*, 2, 1999, pp. 89-105.
- MIRAVALLE M., *Quale genere di detenzione? Le donne in carcere in Italia e in Europa*, in G. MANTOVANI (a cura di), *Donne ristrette*, Ledizioni, Milano, 2018, pp. 29-58.
- MONTALDO S., *Manicomio e psichiatria nel Regno di Sardegna. 1820-1850*, in CISO. CENTRO ITALIANO DI STORIA SANITARIA E OSPEDALIERA. SEZIONE

- PIEMONTESE, *Il Regio Manicomio di Torino. Scienza, prassi e immaginario nell'Ottocento italiano*, Edizioni Gruppo Abele, Torino, 2007, pp. 8-53.
- MONTALDO S., *Donne delinquenti. Il genere e la nascita della criminologia*, Carocci, Roma, 2019.
- MONTESI B., *Questo figlio a chi lo do? Minori, famiglie, istituzioni (1865-1914)*, Franco Angeli, Milano, 2007.
- MONTESI B., *Un'indomabile indole? Discoli e discole d'Italia (1865-1934)*, in *Les Mélanges de l'École française de Rome – Italie et Méditerranée modernes et contemporaines*, 1, 2021, pp. 133-144.
- MOORE N.-SALTER A.-STANLEY L.-TAMBOUKOU M., *In other archives and beyond*, in N. MOORE-A. SALTER-L. STANLEY-M. TAMBOUKOU (a cura di), *The Archive Project. Archival research in the social sciences*, Routledge, Abingdon, 2017, pp. 1-30.
- MORICHINI C., *Degli istituti di carità per la sussistenza e l'educazione dei poveri e dei prigionieri in Roma. Libri tre*, Stabilimento tipografico camerale, Roma, 1870.
- MOSCONI G., *La norma, il senso, il controllo*, Franco Angeli, Milano, [1986] 1996.
- MOSCONI G., *Decostruire la pena. Per una proposta abolizionista*, Meltemi, Milano, 2024.
- MOUZELIS N., *In defence of 'grand' historical sociology*, in *The British Journal of Sociology*, 1, 1994, pp. 31-36.
- MUSSO S., *La società industriale nel ventennio fascista*, in N. TRANFAGLIA (a cura di), *Storia di Torino. VIII. Dalla Grande guerra alla Liberazione (1915-1945)*, Einaudi, Torino, 1998, pp. 316-423.
- NEPPI MODONA G., *Sciopero, potere politico e magistratura. 1870/1922*, Laterza, Bari, 1969.
- NEPPI MODONA G., *Carcere e società civile dall'Unità a Giolitti*, in *Rivista di Storia Contemporanea*, 3, 1972, pp. 341-380.
- NEPPI MODONA G., *Carcere e società civile*, in *Storia d'Italia*, vol. V, Einaudi, Torino, 1973, pp. 1906-1998.
- NEPPI MODONA G., *Gli archivi carcerari*, in *La follia, la norma, l'archivio. Prospettive storiografiche e orientamenti archivistici*, Marsilio Editori, Venezia, 1984, pp. 229-234.
- NIGET D.-QUINCY-LEFEBVRE P.-MARAIS J.L.-SCUTARU B., *Cloîtrées. Filles et religieuses dans les internats de rééducation du Bon-Pasteur d'Angers, 1940-1990*, Presses universitaires de Rennes, Rennes, 2024.
- NISCIOLI M., *Sant'Eufrosia Pelletier: fondatrice delle suore del Buon Pastore*, Pia Società San Paolo, Alba, 1939.
- NUTI V., *Discoli e derelitti: l'infanzia povera dopo l'Unità*, La Nuova Italia, Scandicci, 1992.

- NUZZO L., *Foucault and the Enigma of the Monster*, in *International Journal of Semiotic Law*, 26, 2013, pp. 55-72.
- NUZZO L., *Michel Foucault e l'alterità mostruosa. Riflessioni su ordine e differenza*, in *Sociologia del diritto*, 2, 2015, pp. 7-38.
- O'BRIEN P., *The Prison on the Continent Europe, 1865-1965*, in N. MORRIS-D. ROTHMAN (a cura di), *The Oxford History of the Prison*, Oxford University Press, New York, 1995, pp. 199-225.
- ODEM M.E., *Delinquent Daughters: Protecting and Policing Adolescent Female Sexuality in the United States, 1885-1920*, The University of North Carolina Press, Chapel Hill, 1995.
- PACI M., *Lezioni di sociologia storica*, il Mulino, Bologna, 2013.
- PALOMBA G., *La trama alternativa. Sogni e pratiche di giustizia trasformativa contro la violenza di genere*, minimum fax, Roma, 2023.
- PAVARINI M., *Governare la penalità. Struttura sociale, processi decisionali e discorsi pubblici sulla pena*, in *Studi e materiali di diritto penale*, 3, numero monografico, 2013.
- PENNINI A. (a cura di), *Giulia di Barolo. Patrimonio di umanità, valore di un'esperienza*, Heritage Club, Torino, 2014.
- PENNINI A., *Note sulla detenzione femminile in Piemonte dall'antico regime all'Ottocento*, in G. MANTOVANI (a cura di), *Donne ristrette*, Ledizioni, Milano, 2018, pp. 181-192.
- PERROT M., *Fait divers et histoire au XIXe siècle*, in *Annales*, 4, 1983, pp. 911-919.
- PERROT M., *La lezione delle tenebre. Michel Foucault e la prigione, Effetto Foucault*, in P.A. ROVATTI (a cura di), Feltrinelli, Milano, 1986, pp. 153-164.
- PERROT M., *Uscire*, in G. FRAISSE-M. PERROT (a cura di), *Storia delle donne. L'Ottocento*, Laterza, Roma-Bari, [1991] 1995, pp. 446-482.
- PETRICOLA E., *L'occupazione del manicomio femminile e la nascita della casa delle donne di Torino. Una concreta esperienza di critica femminista alle istituzioni totali*, in D. ADORNI-D. TABOR (a cura di), MEMORIE CHE CURANO/MEMORIE DA CURARE. Patrimoni culturali e deistituzionalizzazione psichiatrica a Torino, Franco Angeli, Milano, 2024.
- PETTI G., *Chi salverà i bambini? Professionisti della cura e controllo giovanile*, in A.M. PLATT, *Salvare i bambini. L'invenzione della delinquenza minorile*, Meltemi, Milano, 2019, pp. 9-45.
- PETTI G., *Salvare i bambini in Italia*, in *Materiali per una storia della cultura giuridica*, 2, 2023, pp. 435-461.
- PHELAN S., *Foucault and Feminism*, in *American Journal of Political Science*, 2, 1990, pp. 421-440.
- PICKETT J.T., *Blame Their Mothers: Public Opinion About Maternal Employment*

- as a Cause of Juvenile Delinquency, in *Feminist Criminology*, 4, 2017, pp. 361-383.
- PITCH T., *Prostituzione e malattia mentale: due aspetti della devianza nella condizione femminile*, in *La Questione Criminale*, 2, 1975, pp. 379-390.
- PITCH T., *Responsabilità limitate: attori, conflitti, giustizia penale*, Feltrinelli, Milano, 1989.
- PITCH T., *Quale giustizia per le donne: appunti per un dibattito*, in E. CAMPELLI, F. FACCIOI, V. GIORDANO, T. PITCH, *Donne in carcere. Ricerca sulla detenzione femminile in Italia*, Feltrinelli, Milano, 1992, pp. 175-183.
- PITCH T., *Un diritto per due: la costruzione giuridica di genere, sesso e sessualità*, il Saggiatore, Milano, 1998.
- PITCH T., *Sesso e genere del e nel diritto: il femminismo giuridico*, in E. SANTORO (a cura di), *Diritto come questione sociale*, Giappichelli, Torino, 2010, pp. 91-127.
- PITCH T., *Il malinteso della vittima. Una lettura femminista della cultura punitiva*, Edizioni Gruppo Abele, Torino, 2022.
- PLATT A.M., *Salvare i bambini. L'invenzione della delinquenza minorile*, Meltemi, Milano, [1969] 2019.
- POSTER M., *Foucault and History*, in *Social Research*, 1, 1982, pp. 116-142.
- PROPERSI A., *La rendicontazione nel secolo dell'Unità d'Italia*, in E. ROSSI-S. ZAMAGNI (a cura di), *Il terzo settore nell'Italia Unita*, il Mulino, Bologna, 2011, pp. 223-247.
- PUPOLIZIO I., *Materiali per uno studio sociologico della distinzione tra diritto pubblico e diritto privato*, in *Sociologia del diritto*, 2, 2012, pp. 7-34.
- PUPOLIZIO I., *Per un modello teorico della grande dicotomia tra diritto pubblico e diritto privato*, in *Materiali per una storia della cultura giuridica*, 2, 2013, pp. 343-369.
- PUPOLIZIO I., *Pubblico e privato. Teoria e storia di una grande dicotomia*, Giappichelli, Torino, 2019.
- RAFTER N.H., *Partial Justice. Women, Prisons and Social Control*, Transaction Publishers, New Brunswick and London, 1990.
- RAIMONDO R., *Il "Reclusorio pei discoli" di Bologna. Indagine storico-educativa sulle pratiche di internamento dei soggetti devianti e marginali*, in *Journal of Theories and Research in Education*, 1, 2013, pp. 135-156.
- RAIMONDO R., *Discoli incorreggibili. Indagine storico-educativa sulle origini delle case di correzione in Italia e in Inghilterra*, Franco Angeli, Milano, 2014.
- RAIMONDO R., *La devianza minorile tra istituzionalizzazione e cultura dei diritti tra Ottocento e Novecento*, in *Studium Educationis*, 2, 2015, pp. 71-82.
- RAIMONDO R., *Juvenile Justice Measures in Italy: the creation and development of Communities for Minors*, in *History of Education & Children's Literature*, 1, 2016, pp. 325-341.

- RAIMONDO R., *Il giudice per i minori: persistenze e cambiamenti nel trattamento dei ragazzi in difficoltà*, in *Rassegna di pedagogia*, 1-2, 2022, pp. 43-60.
- RATHGE SANT'ANNA S.-STANG G., *A Política Familista no Sistema Carcerário Feminino no Brasil*, in V Congresso Internacional de Política Social e Serviço Social: desafios contemporâneos. VI Seminário Nacional de Território e Gestão de Políticas Sociais. V Congresso de Direito à Cidade e Justiça Ambiental. *Ordem Patriarcal de Gênero e Relações Sociais de Sexo*, 1, 2024, pp. 1-13.
- RAY G., *Review The Prison and the Factory: Origins of the Penitentiary System by Dario Melossi, Massimo Pavarini*, in *Crime and Social Justice*, 16, 1981, pp. 57-60.
- Regola di sant'Agostino e Costituzioni per le monache della Congregazione della Carità del Buon Pastore d'Angers*, Tipografia V. Vercellino, Torino, 1870.
- REIMER V.-SAHAGIAN S., *Introduction. Contextualizing The Mother-Blame Game*, in V. REIMER-S. SAHAGIAN (a cura di), *The Mother-Blame Game*, Demeter Press, Bradford, 2015.
- RICORDEAU G., *Per tutte quante. Donne contro la prigionia*, Armando Editore, Roma, [2019] 2022.
- RINALDI C., *Maschilità, devianze, crimine*, Meltemi, Bologna, 2018.
- RINALDI C.-CALDARERA R., *Maschilità "detenute". Fare e disfare le maschilità in carcere*, in *Rivista Italiana di Conflittologia*, 43, 2021, pp. 7-35.
- RIZZO A., *Le Opere Pie dal Liberalismo al Fascismo. L'assistenza ai bambini e agli adolescenti poveri ed abbandonati nella città di Roma (1915-1943)*, Tesi di dottorato, Università degli Studi Roma Tre, A.A. 2011/2012.
- RIZZOTTI M., *Chasing Geographical and Social Mobility: The motivations of Nigerian madams to enter indentured relationships*, in *Anti-Trafficking Review*, 18, 2022, pp. 49-66.
- ROCCIA R., *Assistenza e internamento. Il caso di Torino: il correzionale per le prostitute*, in U. LEVRA (a cura di), *La scienza e la colpa. Crimini criminali criminologi: un volto dell'Ottocento*, Electa Editrice, Milano, 1985, pp. 198-199.
- RONCONI S.-ZUFFA G., *Recluse. Lo sguardo della differenza femminile sul carcere*, Ediesse, Roma, 2014.
- RONCONI S.-ZUFFA G., *La prigionia delle donne. Idee e pratiche per i diritti*, Ediesse, Roma, 2020.
- RONFANI P., *I diritti dei bambini: vecchie e nuove questioni*, in *Sociologia del diritto*, 2, 2013, pp. 107-130.
- ROTHMAN D., *Of Prisons, Asylums, and Other Decaying Institutions*, in *The Public Interest*, 1972, pp. 3-17.
- ROTHMAN D., *The Discovery of the Asylum. Social Order and Disorder in the New Republic*, Aldine de Gruyter, New York, [1971] 2002.
- ROVELLI R.-MANNOIA M., *Il percorso di de-istituzionalizzazione dei minori*, in *Sotto Traccia. Saperi e percorsi sociali*, 4, 2009, pp. 84-103.
- RUBIN A.T., *Early US Prison History Beyond Rothman: Revisiting The Discovery*

- of the Asylum, in *Annual Review of Law and Social Science*, 15, 2019, pp. 137-154.
- RUSCHE G.-KIRCHHEIMER O., *Pena e struttura sociale*, il Mulino, Bologna, [1939] 1978.
- RUSSO A., *Sessualità (dispositivo di)*, in R. BRANDIMONTE-P. CHIANTERA-STUTTE-P. DI VITTORIO-O. MARZOCCA-O. ROMANO-A. RUSSO-A. SIMONE (a cura di), *Lessico di biopolitica*, Manifestolibri, Roma, 2006, pp. 284-288.
- SALENTO A., *Pierre Bourdieu. La socioanalisi del campo giuridico*, in G. CAMPESI-I. PUPOLIZIO-N. RIVA (a cura di), *Diritto e teoria sociale. Introduzione*, Carocci, Roma, 2009, pp. 131-164.
- SALVETTI M., *Liviana Gazzetta, "Orizzonti nuovi. Storia del primo femminismo in Italia (1865-1925)"*, in *Transalpina*, 24, 2021, pp. 172-175.
- SANTORO E., *Carcere e società liberale*, Giappichelli, Torino, 2004.
- SANTORO M., *Introduzione. Giochi di potere. Pierre Bourdieu e il linguaggio del "capitale"*, in P. BOURDIEU, *Forme di capitale*, Armando, Roma, pp. 9-77.
- SARACENO C., *Beyond Care. The Persistent Invisibility of Unpaid Family Work*, in *Sociologica*, 1, 2011, pp. 1-15.
- SARZOTTI C., *Sapere giuridico. Tra diritto di sovranità e pratiche disciplinari nel pensiero di Michel Foucault*, in *Sociologia del diritto*, 2, 1991, pp. 43-80.
- SARZOTTI C., *Codice paterno e codice materno nella cultura giuridica degli operatori penitenziari*, in A.R. FAVRETTO-C. SARZOTTI (a cura di), *Le carceri dell'AIDS. Indagine su tre realtà italiane*, L'Harmattan Italia, Torino, 1999, pp. 9-84.
- SARZOTTI C., *Il campo giuridico del penitenziario: appunti per una ricostruzione*, in E. SANTORO (a cura di), *Diritto come questione sociale*, Giappichelli, Torino, 2010, pp. 181-238.
- SARZOTTI C., *Gli apaches nella Parigi della Belle époque: dispositivi iconici e campagne di moral panic*, in *Historia Magistra*, 30, 2019, pp. 47-71.
- SARZOTTI C., *Carcere disciplinare moderno e immaginario collettivo: il giornalismo d'inchiesta di Henry Mayhew nella Londra vittoriana*, in *Publifarum*, 32, 2020, pp. 1-22.
- SARZOTTI C., *Il carcere tra disciplina e bio-potere nella prospettiva storico-sociologica*, in *Antigone, semestrale di critica del sistema penale e penitenziario*, 2, 2020, pp. 215-230.
- SARZOTTI C., *Spunti per un'analisi storico-sociologica dell'homo rebellans in carcere: dalla presa della Bastiglia alla presa della pastiglia*, in *Antigone, semestrale di critica del sistema penale e penitenziario*, 2, 2020, pp. 83-108.
- SARZOTTI C., *La costruzione della realtà penitenziaria: l'inchiesta sui bagni penali di Maurice Albohy durante la monarchia di Luigi (1830-48)*, in *Meridiana. Rivista quadrimestrale dell'Istituto meridionale di storia e scienze sociali*, 101, 2021, pp. 99-126.

- SARZOTTI C., *Storia della penalità e modi di comunicazione*, Quaderni della rivista *Antigone*, semestrale di critica al sistema penale e penitenziario, Antigone, Roma, 2021.
- SARZOTTI C., *La società dei messaggi normativi: dalla pubblicità ai cartelli stradali*, in A. COTTINO (a cura di), *Lineamenti di sociologia del diritto*, IV ed., Zanichelli, Bologna, 2025, pp. 37-93.
- SASSANO R., *Camicette nere: le donne nel ventennio fascista*, in *El Futuro del Pasado*, 6, 2015, pp. 253-280.
- SBRACCIA A.-VIANELLO F., *Introduzione. Carcere, ricerca sociologica, etnografia*, in *Etnografia e ricerca qualitativa*, 2, 2016, pp. 183-210.
- SBRICCOLI M., *La storia, il diritto, la prigionia. Appunti per una discussione sull'opera di Michel Foucault*, in *La Questione Criminale*, 3, 1977, pp. 407-423.
- SBRICCOLI M., *Giustizia criminale*, in *Storia del diritto penale e della giustizia. Scritti editi e inediti (1972-2007)*, Giuffrè, Milano, 2009, pp. 3-44.
- SCHEUTZ M., *Hôpital et règlement en Autriche à l'époque moderne*, in I. HEULANT-DONAT-J. CLAUSTRE-F. BRETSCHNEIDER-E. LUSSET (a cura di), *Enfermements. Volume II. Règles et dérèglements en milieu clos (iv^e-xix^e siècle)*, Éditions de la Sorbonne, Paris, 2015, pp. 131-152.
- SCIVOLETTO C., *Children's Rights e Sociologia*, in E. LUCIANO-L. MADELLA (a cura di), *La sfida dei diritti. Prospettive critiche interdisciplinari sull'infanzia e l'adolescenza*, Junior Spaggiari, Reggio Emilia, 2022, pp. 119-127.
- SCOTT J., *Gender: A Useful Category of Historical Analysis*, in *The American Historical Review*, 5, 1986, pp. 1053-1075.
- SCOTT J., *La donna lavoratrice nel XIX secolo*, in G. FRAISSE-M. PERROT (a cura di), *Storia delle donne. L'Ottocento*, Laterza, Roma-Bari, [1991] 1995, pp. 355-385.
- SCOTT J., *Il "genere": un'utile categoria di analisi storica*, in I. FAZIO (a cura di), J.W. SCOTT, *Genere, politica, storia*, Viella, Roma, 2013, pp. 31-63.
- SENZANI G., *L'esclusione anticipata. Rapporto da 118 case di rieducazione per minorenni*, Jaca Book, Milano, 1970.
- SERRA A., *Residuo della tradizione o laboratorio di sperimentazione? Congregazioni religiose e gestione delle carceri femminili italiane nel lungo Ottocento*, in *Giornale di Storia*, 38, 2021, pp. 1-30.
- SERUGHETTI G., *Prostituirsi: scelta o costrizione?*, in *il Mulino*, 4, 2017, pp. 588-596.
- SEVERO GUIMARÃES C., *Mulher: corpo incivilizado – A crítica feminista marxista de Silvia Federici a Michel Foucault*, in S. CIBILS-R. FLORIANO-G. MARTINS-F. FORTES (a cura di), *XVIII Semana Acadêmica do PPG em Filosofia da PUCRS. Volume 1*, RS: Editora Fi, Porto Alegre, 2018, pp. 131-144.
- SFORZINI A., *Il "vero sesso. Genealogie sessuali della soggettività*, in *Ragion Pratica*, 2, 2023, pp. 437-455.
- SIMONE A., *Corpi a-normali. Eccedenze del diritto e norma eterosessuale*, in *Sociologia del diritto*, 1, 2010, pp. 65-79.

- SIMONE A., *La prostituta nata. Lombroso, la sociologia giuridico-penale e la produzione della devianza femminile*, in *Materiali per una storia della cultura giuridica*, 2, 2017, pp. 283-398.
- SIMONE A., *La devianza femminile nell'ordine discorsivo criminologico e nella sociologia giuridico-criminale. Un approccio critico*, in C. RINALDI-P. SAITTA (a cura di), *Criminologie critiche contemporanee*, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 2018, pp. 209-231.
- SIMONE A.-BOIANO I.-CONDELLO A. (a cura di), *Femminismo giuridico. Teorie e problemi*, Mondadori Education, Milano, 2019, e-book.
- SMART C., *Donne, crimine e criminologia*, Armando, Roma, [1977] 1981.
- SMART C., *The Woman of Legal Discourse*, in *Social & Legal Studies*, 1, 1992, pp. 29-44.
- SONNINI E., *Sessualità e affettività femminile nello spazio detentivo. Un'etnografia comparativa*, in *Antigone. Semestrale di critica al sistema penale e penitenziario*, 2, 2022, pp. 29-50.
- SONNINI E., *Dentro una sezione femminile "fantasma"*, in *Welfare e Ergonomia*, 2, 2024, pp. 27-42.
- SONNINI E., *Il corpo detenuto delle donne: sito di controllo e spazio-margine. Il profilo estetico del "sembrare o meno una detenuta"*, in *Studi sulla questione criminale*, 2, 2024, pp. 29-50.
- SPIERENBURG P., *The Spectacle of Suffering: Executions and the Evolution of Repression from a Preindustrial Metropolis to the European Experience*, Cambridge University Press, Cambridge, 1984.
- SPIERENBURG P., *Elias and the History of Crime and Criminal Justice: A Brief Evaluation*, in *IAHCCJ Bulletin*, 20, 1995, pp. 17-30.
- SPIERENBURG P., *Punishment, Power, and History: Foucault and Elias*, in *Social Science History*, 4, 2004, pp. 607-636.
- SPIERENBURG P., *The Prison Experience Disciplinary Institutions and Their Inmates in Early Modern Europe*, Amsterdam University Press, Amsterdam Academic Archive, [1991] 2007.
- SPITZER S., *Review essay—the embeddedness of law: reflections on Lukes and Scull's "Durkheim and the Law"*, in *American Bar Foundation Research Journal*, 4, 1984, pp. 859-868.
- STRIMELLE V., *La gestion de la déviance des filles à Montréal au XIXe siècle. Les institutions du Bon-Pasteur d'Angers (1869-1912)*, in *Revue d'histoire de l'enfance "irrégulière"*, 5, 2003, pp. 61-83.
- STRIMELLE V., *Du tribunal à l'institution. Les jeunes filles délinquantes et «in-corrigibles» traduites devant la Cour des délinquants et placées dans les établissements du Bon-Pasteur d'Angers de Montréal (1912-1949)*, in *Revue d'histoire de l'Amérique française*, 2-3, 2012, pp. 203-226.
- SUNDBERG M., *Total Institutions*, in G. SMITH, M. JACOBSEN (a cura di), *The*

- International Handbook of Goffman Studies*, Routledge, Abingdon, 2022, pp. 63-73.
- SYKES G.M., *The society of captives: a study of a maximum security prison*, Princeton University Press, Princeton, 1958.
- SYKES G.M., *La Società dei detenuti. Studio su un carcere di massima sicurezza*, in E. SANTORO, *Carcere e società liberale*, Giappichelli, Torino, 2004, pp. 226-249.
- TABOR D., *L'autonomia negata. Famiglie, manicomi e identità di genere nella città industriale tra Ottocento e Novecento*, in *Diacronie. Studi di Storia Contemporanea*, 21, 2015, pp. 1-18.
- TABOR D., *Voci dal manicomio. Il racconto pubblico dell'ospedale psichiatrico nelle testimonianze dei ricoverati*, in *Rivista sperimentale di freniatria: la rivista dei servizi di salute mentale*, 3, 2023, pp. 161-185.
- TACCARDI C., *Note ai margini dei rapporti tra detenzione femminile e pregressa vittimizzazione*, in *Antigone. Semestrale di critica al sistema penale e penitenziario*, 2, 2022, pp. 71-85.
- TERPSTRAN., *Mothers, sisters, and daughters: girls and conservatory guardianship in late Renaissance Florence*, in *Renaissance Studies*, 2, 2003, pp. 201-229.
- THACKER A., *Foucault and the writing of history*, in M. LLOYD-A. THACKER, eds., *The impact of Michel Foucault on the social sciences and humanities*. Palgrave Macmillan, London, 1997, pp. 29-53.
- TORRENTE G., *Il ruolo dell'educatore penitenziario nel processo di criminalizzazione. Osservazioni da una ricerca sul campo*, in *Studi sulla questione criminale*, 1-2, 2014, pp. 137-155.
- TORRENTE G., *Le regole della galera. Pratiche penitenziarie, educatori e processi di criminalizzazione*, L'Harmattan Italia, Torino, 2018.
- TRANFAGLIA N., *Il deperimento dello Stato liberale in Italia*, in *Quaderni storici*, 20(2), 1972, pp. 677-702.
- TROMBETTA S., *Punizione e carità. Carceri femminili nell'Italia dell'Ottocento*, il Mulino, Bologna, 2004.
- VERDOLINI V., *Devianza/questione criminale/sicurezza*, in A. SIMONE A.-I. BOIANO-A. CONDELLO (a cura di), *Femminismo giuridico. Teorie e problemi*, Mondadori Education, e-book, Milano, 2019.
- VERONESI P., *Introduzione a Foucault: il potere e la parola. Testi antologici*, Zanichelli, Bologna, 1978.
- VIANELLO F., *Sociologia del carcere. Un'introduzione*, II ed., Carocci, Roma, 2019.
- VILLA R., *La prostituzione come problema storiografico*, in *Studi Storici*, 2, 1981, pp. 305-314.
- VITALE T., *Sociologia degli Istituti per minori: l'articolazione di regolazione*

- sociale e regolazione politica*, in M. ZAPPA (a cura di), *Ri-fare comunità. Aprirsi a responsabilità condivise per chiudere davvero gli Istituti*, Franco Angeli, Milano, 2008, pp. 45-64.
- WOOLF S., *Segregazione sociale e attività politica nelle città italiane, 1815-1848*, in E. SORI (a cura di), *Città e controllo sociale in Italia tra XVIII e XIX secolo*, Franco Angeli, Milano, 1982, pp. 19-29.
- XOCCATO D., *Un'educazione all'insegna della modernità: il caso torinese (1868-1925)*, in *L'impegno. Rivista di storia contemporanea*, 1, 2015, pp. 15-32.
- XOCCATO D., *Monumento alle vicende risorgimentali e laboratorio di un'identità femminile: l'Istituto nazionale per le figlie dei militari di Torino (1868-1914)*, in *Storia delle donne*, 12, 2016, pp. 207-231.
- ZAMBON A., *Introduzione*, in *Proprietà e beni di comunità. Karl Marx sulla legge contro i furti di legna*, Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, Milano, 2018, pp. 8-17.
- ZEDNER L., *Women, Crime, and Custody in Victorian England*, Clarendon Press, Oxford, 1991.
- ZEDNER L., *Wayward Sisters. The Prison for Women*, in N. MORRIS-D. ROTHMAN (a cura di), *The Oxford History of the Prison*, Oxford University Press, New York, 1995, pp. 329-361.
- ZEMON DAVIS N., *La "storia delle donne" in transizione: il caso europeo*, in P. DI CORI (a cura di), *Altre storie. La critica femminista alla storia*, CLUEB, Bologna, [1976] 1996, pp. 67-102.

Finito di stampare nel mese di ottobre 2025
nella Stampatre s.r.l. di Torino
Via Bologna, 220

Memorie del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Torino

Volumi pubblicati

1. RUGGERO RUDONI, *Il principio di legalità delle sanzioni 'penali' in una prospettiva costituzionale nazionale ed europea*, 2024.
2. ISABELLA ALBERTI, *L'istruttoria nel procedimento amministrativo. Prospettive di acquisizione digitale della conoscenza*, 2024.
3. CHIARA CASTALDO, *Libertà individuali e open data. Gli obblighi di servizio pubblico nella gestione dei dati*, 2024.
4. FABRIZIO SUDIERO, *La segnalazione dell'organo di controllo ex art. 25-octies del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza*, 2025.
5. SERGIO FOÀ (a cura di), *Il nuovo merito amministrativo*, 2025.
6. MAURA MATTALIA, *Contenzioso climatico e condizioni dell'azione avanti al giudice amministrativo*, 2025.
7. ERNESTINA SACCHETTO, *Tecnologie di riconoscimento facciale e procedimento penale. Indagine sui fondamenti e sui limiti dell'impiego della biometria moderna*, 2025.
8. LUDOVICA PASERI, *Il governo dei dati. Interesse pubblico, altruismo e partecipazione*, 2025.
9. COSTANZA AGNELLA, *Disciplinare la donna, disciplinare la società: educare al genere attraverso un'istituzione totale*, 2025.